

Regione  
Toscana

Repubblica Italiana



# BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

PARTE QUARTA n. 21 del 21-05-2025

Supplemento n. 119

mercoledì, 21 maggio 2025

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: [redazione@regione.toscana.it](mailto:redazione@regione.toscana.it)

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in quattro parti separate.

**L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.**

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Nella **Parte Quarta** si pubblicano gli atti della Regione e degli Enti locali, la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti statali e regionali, aventi natura gestionale e contenenti dati personali, ed i provvedimenti di approvazione della graduatorie relative ai procedimenti di cui all'articolo 5 bis, comma 1, lettere a) e b) della L.R. 23/2007.

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

# Sommario

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Sommario</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2</b>  |
| <b>SEZIONE I</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>15</b> |
| <b>GIUNTA REGIONALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| - Dirigenza-Decreti . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16        |
| Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno<br>Superiore . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| DECRETO 7 maggio 2025, n. 9309 - certificato il 8 maggio 2025<br>R.D. 1775/1933, artt. 7 e 95. Concessione di derivazione di acque<br>sotterranee da n. 1 pozzo in Comune di Bucine (AR), Località<br>Pietraviva, per uso civile. Procedimento/Pratica SiDIT<br>n. 10843/2024-7847/2024 (Codice locale n. ACS2024_00030).<br>Approvazione del disciplinare di concessione. |           |
| . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16        |
| Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| DECRETO 7 maggio 2025, n. 9324 - certificato il 8 maggio 2025<br>Pratica Sidit n. 137948/2020 - procedimento n. 5506/2023 -<br>T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Regolamento n. 61/R/2016. Rin-<br>novo di una concessione di derivazione di acque pubbliche sot-<br>terranee nel comune di Grosseto (GR), ad uso agricolo.                                                        |           |
| . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20        |
| Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno<br>Centrale . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| DECRETO 8 maggio 2025, n. 9332 - certificato il 8 maggio 2025<br>T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di<br>derivazione di acque sotterranee ubicata in Comune di Pistoia<br>- Approvazione del Disciplinare di concessione. - Pratica n.<br>179410/2020. Pr. SIDIT n. 3408.                                                                         |           |
| . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25        |
| Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| DECRETO 8 maggio 2025, n. 9350<br>R.D. n. 1775/33 - concessione prelievo di acqua pubblica da<br>una canaletta non denominata alimentata dalla sorgente "La<br>Cocciolata", ad uso agricolo, nel Comune di Borgo a Mozzano<br>(LU), (prat. Sidit n. 2771/2023).                                                                                                            |           |
| . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31        |
| Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p>DECRETO 8 maggio 2025, n. 9403 - certificato il 9 maggio 2025<br/>                     Pratica SIDIT 101722/2020 (ex 13196/2011). T.U. 11/12/1933<br/>                     n. 1775 - Rinnovo della concessione di derivazione di acqua da<br/>                     un pozzo in Loc. Canova Scalo nel Comune di Grosseto, per<br/>                     uso ittiogenico.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 36 |
| <p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno<br/>                     Superiore</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| <p>DECRETO 9 maggio 2025, n. 9408 - certificato il 9 maggio 2025<br/>                     RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione<br/>                     di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Ma-<br/>                     spino, in loc. Antria del Comune di Arezzo per l'esecuzione di<br/>                     22007 parallelismo T. Maspino per allaccio scuola DO.Re.MI..<br/>                     Pratica SiDIT 976/2025.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 41 |
| <p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| <p>DECRETO 8 maggio 2025, n. 9433 - certificato il 9 maggio 2025<br/>                     Pratica SiDIT n. 4976/2019 (Proc. n. 7240/2024) - Rinno-<br/>                     vo della concessione demaniale, già rilasciata con decreto di-<br/>                     rigenziale n. 25829 del 07/12/2023, per tre attraversamenti<br/>                     (tip. 4.3), di cui due con ponte sul fosso Migliorina (TS74547 e<br/>                     TS74429) e uno con tombino su un corso d'acqua privo di deno-<br/>                     minazione (TS74762), situati in località Migliorina nel comune<br/>                     di Orbetello (GR). Concessionario: Loacker Tenuta Corte Mi-<br/>                     gliorina Società Agricola a Responsabilità Limitata.</p>                                                 | 46 |
| <p>DECRETO 8 maggio 2025, n. 9439 - certificato il 9 maggio 2025<br/>                     Pratica SiDIT n. 4863/2019 (Proc. n. 11045/2024) - Rinno-<br/>                     vo della concessione demaniale, già rilasciata con decreto di-<br/>                     rigenziale n. 20004 del 17/11/2021, di area di mq 24 per uso<br/>                     strumentale (tip. 2.4), situata in località Albinia nel comune<br/>                     di Orbetello (GR).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 55 |
| <p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno<br/>                     Inferiore</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| <p>DECRETO 9 maggio 2025, n. 9518 - certificato il 12 maggio 2025<br/>                     R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016 Pratica<br/>                     SIDIT n. 2093/2024. Procedimento di concessione per l'uti-<br/>                     lizzo di area demaniale contestuale rilascio di autorizzazione<br/>                     idraulica per l'esecuzione dei lavori per la posa di uno scarico<br/>                     della trincea drenante e attraversamento sotterraneo a com-<br/>                     pletamento della rete fognaria di Montecerboli Larderello nel<br/>                     corso dacqua denominato "Botro della Fornace" (TC 8481) nel<br/>                     Comune di Pomarance (PI), località "Montecerboli". Richie-<br/>                     dente: A.S.A S.p.A.</p> | 63 |
| <p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno<br/>                     Superiore</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <p>DECRETO 9 maggio 2025, n. 9519 - certificato il 12 maggio 2025<br/> RD nr. 523/1904 - LR nr. 50/2021. Concessione porzione da<br/> area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Vingo-<br/> ne per scarico rete acque miste - 02FO0070SP e sul corso d'ac-<br/> qua denominato Torrente Castro per scarico rete acque miste -<br/> 02FO0071SP entrambi in Comune di Arezzo Pratica SiDIT n.<br/> 1636/2023.</p>                    | 76  |
| <p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile . . . . .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| <p>DECRETO 9 maggio 2025, n. 9524 - certificato il 12 maggio 2025<br/> R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 41/2018 - Pratica idraulica<br/> n. 4994 - SIDIT 2866/2024 - PROC. 208/2025. Concessione<br/> idraulica per la regolarizzazione di tubazione rete gas in at-<br/> traversamento interrato del corso d'acqua denominato Solco di<br/> San Giovanni (TN32250) in via Valdicastello Carducci nel Co-<br/> mune di Pietrasanta (LU).</p> | 82  |
| <p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno<br/> Superiore . . . . .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| <p>DECRETO 9 maggio 2025, n. 9528 - certificato il 12 maggio 2025<br/> RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione<br/> di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso Rigo<br/> (5) AV39613, in loc. Via di Rigaiolo nel Comune di Sinalunga<br/> per l'esecuzione di linea MT interrata a 15 kv. Pratica Si-<br/> DIT 7774/2024.</p>                                                                                       | 89  |
| <p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| <p>DECRETO 9 maggio 2025, n. 9529 - certificato il 12 maggio 2025<br/> RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di<br/> area demaniale in dx idraulica del torrente Muccione (tratto<br/> MV22735) nel Comune di Vicchio (FI) per realizzazione di ma-<br/> nufatto di scarico acque meteoriche. Pratica SiDIT 1495/2025.</p>                                                                                                   | 95  |
| <p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno<br/> Inferiore . . . . .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| <p>DECRETO 9 maggio 2025, n. 9530 - certificato il 12 maggio 2025<br/> R.D. n. 1775/33 - variante sostanziale alla concessione di deri-<br/> vazione acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo ad uso<br/> civile nel Comune di Camaione (LU), prat. Sidit n. 1833/2024.</p>                                                                                                                                                               | 101 |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <p>DECRETO 9 maggio 2025, n. 9531 - certificato il 12 maggio 2025<br/> R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016 Pratica<br/> SIDIT n. 1988/2024. Procedimento di concessione demaniale<br/> con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica per la rea-<br/> lizzazione di uno scarico della trincea drenante prefabbricata<br/> realizzata con una tubazione di raccolta delle acque di infiltra-<br/> zione a completamento della rete fognaria di Montecerboli Lar-<br/> derello nel corso d'acqua denominato "Botro del Madonnino"<br/> (TC 8073), in ) loc. "Montecerboli", nel Comune di Pomarance<br/> (PI). Richiedente: A.S.A S.p.A.</p> | 106 |
| <p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno<br/> Superiore</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| <p>DECRETO 9 maggio 2025, n. 9532 - certificato il 12 maggio 2025<br/> RD nr. 523/1904 - LR nr. 50/2021. Concessione porzione da<br/> area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Ma-<br/> spino, loc. Case Nuove e La Chianicella in Comune di Arezzo,<br/> per Scarico rete acque miste - 02FO0014SP e scarico rete acque<br/> miste - 02FO0015SP. Pratica SiDIT 1655/2023.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     | 119 |
| <p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| <p>DECRETO 9 maggio 2025, n. 9533 - certificato il 12 maggio 2025<br/> R.D. n. 1775/33 - conclusione positiva della Conferenza di ser-<br/> vizi ex art. 14, c. 2 Legge n. 241/1990, in forma semplificata<br/> modalità asincrona, relativa all'istanza di autorizzazione alla<br/> ricerca ed al successivo rilascio della concessione per l'utiliz-<br/> zo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo, presso lo<br/> stabilimento balneare denominato Bagno Florida ubicato nel<br/> Comune di Viareggio (LU), ad uso civile e contestuale autoriz-<br/> zazione ad eseguire i lavori di ricerca, pratica Sidit n. 456/2025.</p>                     | 125 |
| <p>DECRETO 11 maggio 2025, n. 9538 - certificato il 12 maggio 2025<br/> R.D. n. 1775/33 - conclusione positiva della Conferenza di<br/> servizi ex art.14, c.2 legge n.241/1990, in forma semplificata<br/> modalità asincrona e Conferenza di servizi istruttoria per gli<br/> Uffici delle Direzioni Regionali ai sensi dell'art. 14, c.1 legge n.<br/> 241/1990, relativa all'istanza di concessione derivazione acqua<br/> sotterranea nel Comune di Minucciano (LU) loc. Sermezzana,<br/> ad uso civile, pratica Sidit n. 8292/2024.</p>                                                                                                                  | 131 |
| <p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno<br/> Superiore</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| <p>DECRETO 9 maggio 2025, n. 9540 - certificato il 12 maggio 2025<br/> RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di<br/> area demaniale del corso d'acqua denominato Borro dei Bottac-<br/> ci, in loc. Cicogna del Comune di Terranuova Bracciolini per l'e-<br/> secuzione dei lavori di messa in sicurezza della strada comunale<br/> "della Cicogna", mediante canalizzazione delle acque meteori-<br/> che con tubazione di scarico Ø 315. Pratica SiDIT 1681/2025.</p>                                                                                                                                                                      | 136 |

## Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord

DECRETO 9 maggio 2025, n. 9543 - certificato il 12 maggio 2025

R.D. n. 1775/1933 - conclusione positiva della Conferenza di servizi art. 14 bis Legge n. 241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, relativa all'istanza intesa ad ottenere la concessione per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea, nel Comune di Viareggio (LU), uso civile, pratica Sidit n. 451/2025.

. . . . . 142

## Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore . . . . .

DECRETO 9 maggio 2025, n. 9545 - certificato il 12 maggio 2025

RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso dell'Orto (AV12145), in loc. I Pianelli del Comune di Capolona per realizzazione attraversamento. Pratica SiDIT 521/2025.

. . . . . 147

DECRETO 9 maggio 2025, n. 9546 - certificato il 12 maggio 2025

R.D. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da sorgente ubicata in Comune di Poppi (AR), Località Fronzola, per uso civile. Approvazione del Disciplinare di concessione. Procedimento/Pratica SiDIT n. 7416/2024-5335/2024 (Codice locale n. CSA2024\_00043).

. . . . . 154

DECRETO 9 maggio 2025, n. 9550 - certificato il 12 maggio 2025

RD nr. 523/1904 - LR nr. 50/2021. Concessione porzione da area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Il Fossatone, in Comune di Arezzo per scarico rete acque miste - 02SP23\_15. Pratica SiDIT n. 1681/2023.

. . . . . 158

## Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore . . . . .

DECRETO 9 maggio 2025, n. 9551 - certificato il 12 maggio 2025

R.D. n. 523/1904, L.R. n. 80/2015, D.P.G.R. n. 60/R/2016. Pratica SiDIT n. 928/2025. Concessione per utilizzo di area demaniale e autorizzazione idraulica per l'attraversamento in subalveo, con cavo elettrico di media tensione, e posa di un nuovo armadio stradale posto parallelamente in destra idraulica del Fosso Carestia Vecchia TC 8762, in località Fornace nel Comune di Castagneto Carducci (LI). Richiedente: e-distribuzione S.p.A.

. . . . . 163

## Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord

DECRETO 9 maggio 2025, n. 9554 - certificato il 12 maggio 2025

R.D. n. 1775/33 - conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14, c.2 legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona e Conferenza di servizi istruttoria per gli Uffici delle Direzioni Regionali ai sensi dell'art. 14, c.1 legge n. 241/1990, riguardante l'istanza di concessione derivazione acqua sotterranea nel Comune di Pieve Fosciana (LU) loc. Sotto la Cerreta, ad uso idroelettrico, prat. Sidit n. 189212/2020 C.L. n. 5944.

. . . . . 173

DECRETO 9 maggio 2025, n. 9555 - certificato il 12 maggio 2025

R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 41/2018 - Pratica idraulica n. 4649 - SIDIT 189/2024 - PROC. 2484/2025. Concessione ed autorizzazione idraulica per attraversamento di elettrodotto del corso d'acqua denominato Fosso di Gambrano (TN12269) in Loc. Percaldino nel Comune di Minucciano (LU).

. . . . . 177

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud

DECRETO 9 maggio 2025, n. 9556 - certificato il 12 maggio 2025

Pratica SiDIT n. 867/2018 (Proc. n. 11621/2024) - Rinnovo della concessione demaniale, già rilasciata con decreto dirigenziale n. 13661 del 13/08/2019, per un attraversamento aereo (tip. 1.6) del fosso dell'Inferno (TS63118), in località Cà Maggiore nel comune di Scansano (GR).

. . . . . 184

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore . . . . .

DECRETO 9 maggio 2025, n. 9560 - certificato il 12 maggio 2025

RD nr. 523/1904 - LR nr. 50/2021. Concessione porzione da area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Bicchieraia in Comune di Arezzo per scarico rete acque miste - 02FO0021SP e scarico rete acque miste - 02FO0077SP. Pratica SiDIT n. 1633/2025.

. . . . . 193

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale . . . . .

DECRETO 12 maggio 2025, n. 9562 - certificato il 12 maggio 2025

R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per l'occupazione di area demaniale per uno scarico di acque reflue domestiche con ricettore finale il fosso del Castello dei Biagini, lungo Via Castel dei Biagini, nel Comune di Serravalle Pistoiese (PT). Pratica 4749 (pratica SIDIT n. 7851/2024).

. . . . . 199

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore . . . . .

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <p>DECRETO 9 maggio 2025, n. 9566 - certificato il 12 maggio 2025<br/> R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016 Pratica<br/> SIDIT n. 1934/2024. Procedimento di concessione per l'utiliz-<br/> zo di area del demanio dello stato - ramo idrico e contestuale<br/> autorizzazione idraulica per l'esecuzione dei lavori per la posa<br/> di uno scarico del troppo pieno, a completamento della rete<br/> fognaria di Montecerboli Larderello, nel corso d'acqua identi-<br/> ficato nel reticolo idrografico regionale con il toponimo di "Botro<br/> del Madonnino" (tc 8073), loc. "Montecerboli", nel Comune di<br/> Pomarance (PI). Richiedente: A.S.A S.p.A.</p> | 208 |
| <p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno<br/> Superiore . . . . .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| <p>DECRETO 9 maggio 2025, n. 9567 - certificato il 12 maggio 2025<br/> RD nr. 523/1904 - LR nr. 50/2021. Concessione porzio-<br/> ne da area demaniale del corso d'acqua denominato Torren-<br/> te Castro in Comune di Arezzo per scarico rete acque miste -<br/> 02FO0068SP. Pratica SiDIT n. 1672/2023.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 221 |
| <p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno<br/> Inferiore . . . . .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| <p>DECRETO 9 maggio 2025, n. 9572 - certificato il 12 maggio 2025<br/> RD nr. 523/1904 - LR nr. 50/2021. Concessione porzione da<br/> area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Castro<br/> per scarico rete acque miste - 02FO0069SP e scarico rete acque<br/> miste - 02SP30_16 in Comune di Arezzo. Pratica SiDIT n.<br/> 1635/2025.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 226 |
| <p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| <p>DECRETO 9 maggio 2025, n. 9575 - certificato il 12 maggio 2025<br/> R.D. 1775/33 e D.P.G.R 61/R/2016 - Pratica SIDIT 7220/2024.<br/> Procedimento 9882/2024. GCVI - Acque. Concessione di deri-<br/> vazione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di Terric-<br/> ciola (PI). Richiedente: Donati Piscine Srls.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 232 |
| <p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| <p>DECRETO 9 maggio 2025, n. 9585 - certificato il 12 maggio 2025<br/> R.D. n. 1775/33 - concessione prelievo di acqua pubblica sot-<br/> terranea mediante tre pozzi, di cui uno denunciato ai sensi del<br/> D.Lgs. 275/1993, nel Comune di Pietrasanta (LU), ad uso ci-<br/> vile (prat. Sidit n. 184045/2020 C.L. n. VER 653).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 237 |
| <p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno<br/> Centrale . . . . .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <p>DECRETO 12 maggio 2025, n. 9609 - certificato il 12 maggio 2025<br/> R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per posa di nuova linea in fibra ottica con la realizzazione di n. 4 attraversamenti di corsi dacqua staffati a rete aerea esistente, di cui n. 2 sul fosso del Salseto, n. 1 sul torrente Borra e n. 1 sul fosso di Sant'Antonio, nel Comune di Montecatini Terme (PT). SIDIT: pratica n. 1620/2025 e procedimento n. 3153/2025.</p> | 242 |
| <p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| <p>DECRETO 9 maggio 2025, n. 9610 - certificato il 12 maggio 2025<br/> R.D. n. 1775/1933 - conclusione positiva della Conferenza di servizi art. 14 bis Legge n. 241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, relativa all'istanza intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea, nel Comune di Viareggio (LU), uso civile, pratica Codice Locale VER4840 Codice Sidit n. 181490/2020.</p>           | 251 |
| <p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| <p>DECRETO 12 maggio 2025, n. 9616 - certificato il 12 maggio 2025<br/> T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acque sotterranee ubicata in Comune di Quarrata - Approvazione del Disciplinare di concessione. - Pratica n. 167234/2020. Pr. SIDIT n. 10207.</p>                                                                                                                                                                      | 256 |
| <p>DECRETO 12 maggio 2025, n. 9625 - certificato il 12 maggio 2025<br/> T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acque sotterranee ubicata in Comune di Pescia - Approvazione del Disciplinare di concessione. - Pratica n. 3851/2022 . Pr. SIDIT n. 5491.</p>                                                                                                                                                                          | 262 |
| <p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| <p>DECRETO 12 maggio 2025, n. 9631 - certificato il 12 maggio 2025<br/> Pratica SiDIT n. 4027/2021 (Proc. n. 11150/2024) - Rinnovo della concessione demaniale, già rilasciata con decreto dirigenziale n. 21925 del 14/12/2021, per uno scarico di acque piovane (tip. 6.1) nel fosso della Molletta (TC17404), in località Punta Ala nel comune di Castiglione della Pescaia (GR).</p>                                                                                    | 268 |
| <p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| <p>DECRETO 9 maggio 2025, n. 9651 - certificato il 12 maggio 2025<br/> RD nr. 523/1904 - LR nr. 50/2021. Concessione porzione da area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Covole, in Comune di Arezzo per scarico rete acque miste - 02SP49_21. Pratica SiDIT n. 1679/2023.</p>                                                                                                                                                                                 | 277 |
| <p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <p>DECRETO 9 maggio 2025, n. 9653 - certificato il 12 maggio 2025<br/> Pratica SIDIT n. 101600/2020 (ex. 1176/2013 - T.U. 11/12/1933<br/> n. 1775 - D.p.g.r. n. 61/R/2016 - Variazione di titolarità, a<br/> tutti gli effetti di legge, della Concessione di Rinnovo, rilascia-<br/> ta dall'Ufficio del Genio Civile Toscana Sud con D.D. n. 16653<br/> del 01.08.2023 per la derivazione di acqua pubblica, per uso<br/> agricolo, da un pozzo ubicato in Loc. Roselle nel Comune di<br/> Grosseto (GR).</p>                                                                                | 282 |
| <p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno<br/> Superiore . . . . .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| <p>DECRETO 9 maggio 2025, n. 9660 - certificato il 12 maggio 2025<br/> R.D. 11/12/1933 n. 1775 - Regolamento Regione Toscana n.<br/> 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - SiDIT: Procedimento 118/2025;<br/> Pratica n. 437177/2020 - Domanda di concessione acque su-<br/> perficiali e sotterranee per la derivazione di acque pubbliche<br/> sotterranee nel Comune di Barberino Tavarnelle, località San<br/> Donato in Poggio.</p>                                                                                                                                                              | 287 |
| <p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| <p>DECRETO 9 maggio 2025, n. 9662 - certificato il 12 maggio 2025<br/> Pratica SIDIT n. 103761/2020 (Proc.4926/2022) - T.U. 11/12/1933<br/> n. 1775 - Concessione di derivazione di acque pubbliche sotter-<br/> ranee mediante un pozzo nel Comune di Grosseto (GR), per<br/> uso agricolo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 291 |
| <p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno<br/> Centrale . . . . .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| <p>DECRETO 12 maggio 2025, n. 9682 - certificato il 13 maggio 2025<br/> R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Conces-<br/> sione per posa di nuova linea in fibra ottica con la realizzazione<br/> di n. 6 attraversamenti di corsi d'acqua staffati a rete aerea<br/> esistente, di cui n. 1 sul fosso di Ronco, n. 1 sulla borra delle<br/> Fontane, n. 1 sul fosso di Varignano, n. 1 sul fosso Agnese, n.1<br/> sul corso d'acqua BV3521 e n.1 sul corso d'acqua BV205459,<br/> nel Comune di Larciano (PT). SIDIT: pratica n. 1536/2025 e<br/> procedimento n. 3000/2025.</p> | 296 |
| <p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno<br/> Superiore . . . . .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| <p>DECRETO 12 maggio 2025, n. 9685 - certificato il 13 maggio 2025<br/> RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Rinnovo concessione por-<br/> zione di area demaniale del corso d'acqua denominato AV5916,<br/> in loc. Leccio del Comune di Reggello per il mantenimento di<br/> scarico acque meteoriche. Pratica SiDIT 2371/2021.</p>                                                                                                                                                                                                                                                             | 305 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <p>DECRETO 12 maggio 2025, n. 9694 - certificato il 13 maggio 2025<br/> R.D. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo ubicato in Comune di Castiglion Fiorentino (AR), Località La Nave. Approvazione del Disciplinare di concessione. Procedimento/Pratica SiDIT n. 1650/2025-39177/2020 (Codice locale n. CSA2025_00007).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 309 |
| <p>DECRETO 9 maggio 2025, n. 9695 - certificato il 13 maggio 2025<br/> RD nr. 523/1904 - LR nr. 50/2021. Concessione porzione da area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Chianicella, loc. Case Nuove in Comune di Arezzo per Scarico rete acque miste - 02FO0017SP e sul corso d'acqua denominato Torrente Maspino, loc. Ceciliano in Comune di Arezzo scarico rete acque miste -02SP6009FS. SiDIT n. 1732/2023.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 313 |
| <p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| <p>DECRETO 12 maggio 2025, n. 9702<br/> L.R. 80/2015 - R.D. 523/1904 - D.P.G.R. 60/R/2016 - Pratica Sidit 6764/2024 - Proc. 9216/24 Concessione per utilizzo di area del Demanio dello Stato - Ramo idrico con contestuale autorizzazione idraulica. Concessione per attraversamento, con cavo elettrico inserito in tubo guaina, del fosso di Titignano-BV7996 in un tratto coperto e autorizzazione per lesecuzione delle opere in concessione e per l'installazione nella fascia di rispetto di 10 metri dal suddetto fosso BV7996 di un misuratore di portata e relativo armadietto con dispositivo per ricezione segnale, in località Titignano nel Comune di Cascina (PI). Richiedente: ACQUE S.p.A.</p> | 319 |
| <p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| <p>DECRETO 12 maggio 2025, n. 9708 - certificato il 13 maggio 2025<br/> Pratica Sidit n. 7780/2024 - procedimento n. 10738/2024 - T.U. n. 1775 del 11/12/1933 - Rinnovo della concessione per derivazione di acque pubbliche sotterranee in località Ribucciano, nel comune di Siena (SI) - Richiedente: Pianigiani Rottami Srl.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 329 |
| <p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| <p>DECRETO 12 maggio 2025, n. 9735 - certificato il 13 maggio 2025<br/> R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per posa di nuova linea in fibra ottica con la realizzazione di n. 3 attraversamenti di corsi d'acqua staffati a rete aerea esistente, di cui n. 2 sul torrente Cessana e n. 1 sul fosso del Busone, nel Comune di Buggiano (PT). SIDIT: pratica n. 1535/2025 e procedimento n. 2999/2025.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 334 |
| <p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <p>DECRETO 12 maggio 2025, n. 9785 - certificato il 13 maggio 2025<br/> Pratica SiDIT n. 3931/2019 (Proc. n. 511/2025) - Rinnovo della concessione, già rilasciata con decreto dirigenziale n. 20718 del 17/12/2020, per occupazione di area demaniale con due cartelli pubblicitari (tip. 2.6) e per parallelismo con cavi elettrici interrati (tip. 7) lungo le pertinenze del fosso Petraia (TC15754), nell'abitato del comune di Follonica (GR).</p>                            | 343 |
| <p>DECRETO 12 maggio 2025, n. 9786 - certificato il 13 maggio 2025<br/> Pratica SiDIT n. 1381/2025 (Proc. n. 2708/2025) - Concessione demaniale per l'attraversamento sotterraneo (tip. 11) di un corso d'acqua privo di denominazione (TS51062) e autorizzazione alla rimozione di un palo della linea elettrica situato nelle pertinenze idrauliche dello stesso corso d'acqua, in località Marruchetone nel comune di Grosseto (GR).</p>                                         | 351 |
| <p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| <p>DECRETO 12 maggio 2025, n. 9815 - certificato il 13 maggio 2025<br/> T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Pescia, per uso civile. Approvazione del Disciplinare di concessione. Richiedente: Esselunga S.p.A. - Pratica n. 6865/2024 - Procedimento SIDIT n. 9375/2024.</p>                                                                                                                       | 362 |
| <p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| <p>DECRETO 13 maggio 2025, n. 9825 - certificato il 14 maggio 2025<br/> RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Mugnone, in loc. Via Cosseria - Via della Rivoluzione Ungherese - Viale Redi del Comune di Firenze per l'esecuzione di opere di cantierizzazione per realizzare il cosiddetto By - Pass e per l'esecuzione di 21931 - installazione di impianto di monitoraggio. Pratica SiDIT 798/2025.</p> | 368 |
| <p>DECRETO 13 maggio 2025, n. 9828 - certificato il 14 maggio 2025<br/> RD nr. 523/1904 - LR nr. 50/2021. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Castro in Comune di Arezzo per scarico rete acque miste - 02SP5FS. Pratica SiDIT n. 1674/2023.</p>                                                                                                                                                                                           | 376 |
| <p>DECRETO 13 maggio 2025, n. 9833 - certificato il 14 maggio 2025<br/> RD 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento-Pratica SiDIT n. 263/2025-417422/2020; Codice locale n. 785. Rinnovo della concessione di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Barberino Tavarnelle, Località Montecchio.</p>                                                                                                                               | 381 |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <p>DECRETO 13 maggio 2025, n. 9836 - certificato il 14 maggio 2025<br/> R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del<br/> 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento-Pratica SiDIT n. 694/2025-<br/> 457685/2020; Codice locale n. EM_1293. Concessione di deri-<br/> vazione di acque pubbliche nel Comune di Empoli.</p>                                                                                   | 386 |
| <p>DECRETO 13 maggio 2025, n. 9841 - certificato il 14 maggio 2025<br/> RD 523/1904-LR 80/2015. Subentro nella concessione rilascia-<br/> ta con Decreto Dirigenziale n. 6155 del 19/04/2019 per attra-<br/> versamento del fosso di Albero tramite ponte (unico accesso<br/> alla proprietà) in loc. Molino della Trappola nel Comune di<br/> Marradi (FI). Pratica SiDIT 17771/2019.</p>                     | 390 |
| <p>DECRETO 13 maggio 2025, n. 9844 - certificato il 14 maggio 2025<br/> RD nr. 523/1904 - LR nr. 50/2021. Concessione porzione da<br/> area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Vingone<br/> del Comune di Arezzo per Scaricatore di piena Via Benedetto<br/> Croce codice: 02SP44_21. Pratica SiDIT n. 498/2024.</p>                                                                              | 396 |
| <p>DECRETO 13 maggio 2025, n. 9856 - certificato il 14 maggio 2025<br/> RD nr. 523/1904 - LR nr. 50/2021. Concessione porzione da<br/> area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Chiani-<br/> cella del Arezzo per Scaricatore di piena Loc. Ceciliano campo<br/> sportivo codice: 02SP60_21. Pratica SiDIT n. 501/2024.</p>                                                                        | 401 |
| <p>DECRETO 13 maggio 2025, n. 9878 - certificato il 14 maggio 2025<br/> R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del<br/> 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento/Pratica SiDIT n. 597/2023-<br/> 391/2023. Domanda di concessione acque sotterranee di deriva-<br/> zione di acque pubbliche nel Comune di Greve in Chianti (FI),<br/> Località Case all'Orto.</p>                                       | 406 |
| <p>DECRETO 13 maggio 2025, n. 9884 - certificato il 14 maggio 2025<br/> RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Rinnovo di Concessione<br/> porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Tor-<br/> rente Terzolle, in loc. Serpiolle del Comune di Firenze per man-<br/> tenimento di attraversamento con ponte come unico accesso.<br/> Pratica SiDIT 18339/2019.</p>                                    | 410 |
| <p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno<br/> Centrale</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| <p>DECRETO 13 maggio 2025, n. 9893 - certificato il 14 maggio 2025<br/> R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Conces-<br/> sione per posa di nuova linea in fibra ottica con la realizzazione<br/> di attraversamenti staffati a rete aerea sul reticolo idrografico e<br/> relativi parallelismi, nel Comune di Monsummano Terme (PT).<br/> SIDIT: pratica 1665/2025, procedimento 3324/2025.</p> | 416 |
| <p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno<br/> Superiore</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <p>DECRETO 14 maggio 2025, n. 9915 - certificato il 14 maggio 2025<br/> RD n. 523/1904 - LR n. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro delle Quercetelle, nel Comune di Vinci per l'esecuzione dei lavori relativi all'attraversamento con due tubazioni del fosso e posa di un tratto di cavidotto enel in fascia di rispetto. Pratica SiDIT 1495/2024.</p>                                                                             | 426 |
| <p>DECRETO 13 maggio 2025, n. 9923 - certificato il 14 maggio 2025<br/> T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche superficiali per uso CIVILE (IRRIGAZIONE VERDE PRIVATO) - derivazione dal LAGO DEL CASALONE formato dallo sbarramento del Fosso della Marsigliana in località TRIBOLI, mediante un opera di presa ubicata nell'area prospiciente il terreno individuato al N.C.T. del Comune di IMPRUNETA - Pratica SIDIT n. 151/22 (Interna n. 970). Rettifica.</p> | 432 |
| <p>DECRETO 14 maggio 2025, n. 9928 - certificato il 14 maggio 2025<br/> R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento-Pratica SiDIT n. 640/2025-5012/2016; Codice locale n. 4621. Variante sostanziale alla concessione di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Poggibonsi, Località Fontana.</p>                                                                                                                               | 435 |
| <p>DECRETO 9 maggio 2025, n. 9939 - certificato il 14 maggio 2025<br/> RD nr. 523/1904 - LR nr. 50/2021. Concessione porzione da area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Bicchieraia, in Comune di Arezzo per scarico rete acque miste - 02FO0031SP. Pratica SiDIT n. 1638/2025.</p>                                                                                                                                                                                   | 440 |

# SEZIONE I





**REGIONE TOSCANA**

**DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE**

**SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE**

**Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 9309 - Data adozione: 07/05/2025**

Oggetto: R.D. 1775/1933, artt. 7 e 95. Concessione di derivazione di acque sotterranee da n. 1 pozzo in Comune di Bucine (AR), Località Pietraviva, per uso civile. Procedimento/Pratica SiDIT n. 10843/2024-7847/2024 (Codice locale n. ACS2024\_00030). Approvazione del disciplinare di concessione.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD010820

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

CONSIDERATO che con domanda in data 15/11/2024 al numero protocollo 0596654 la richiedente EG S.r.l., con sede legale in Comune di Arezzo (AR), C.F. 02275830517, ha presentato richiesta di autorizzazione alla ricerca e contestuale concessione di acque sotterranee tramite un pozzo ubicato nel Comune di Bucine (AR), Località Pietraviva, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 107, particella n. 180, ad uso civile;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 28434 del 24/12/2024 della Regione Toscana con il quale è stata autorizzata ai sensi dell'art. 95 del R.D.1775/1933 la ricerca di acque sotterranee;

VISTA la relazione di fine lavori acquisita dalla Regione Toscana con prot. 273833 del 28/04/2025;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,023 l/s, per un fabbisogno di 720 metri cubi annui, destinati ad uso civile;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato in data 28/04/2025 la somma di € 259,31 (*euro duecentocinquantanove virgola trentuno centesimi*) tramite piattaforma IRIS di pagoPA con Id Debito n. CAA0000801 intestato a Regione Toscana, a titolo di cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO CHE il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla richiedente EG S.r.l., con sede legale in Comune di Arezzo (AR), C.F. 02275830517, la concessione di acque sotterranee tramite un pozzo ubicato nel Comune di Bucine (AR), Località Pietraviva, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 107, particella n. 180, per uso civile, per una portata media di 0,023 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 15 con decorrenza dalla data del presente atto;
3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi della D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 259,31 (*euro duecentocinquantanove virgola trentuno centesimi*);
6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Bucine.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A                   Disciplinare di concessione*  
*09e53e937f1e3503258f4be968b7c27a5fb34808051787835406785b61a232bf*



**REGIONE TOSCANA**

**DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE**

**SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD**

**Responsabile di settore Renzo RICCIARDI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 9324 - Data adozione: 07/05/2025**

Oggetto: Pratica Sidit n. 137948/2020 - procedimento n. 5506/2023 - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Regolamento n. 61/R/2016. Rinnovo di una concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel comune di Grosseto (GR), ad uso agricolo.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD010790



## IL DIRIGENTE

## VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. n. 122 del 23/02/2016 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11 bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n. 1035 del 05/08/2019 “Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo e per l’occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;
- la L.R. n. 19 del 16/04/2019 “Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019-2021”;
- la L.R. n. 58 del 24/12/2024 "Legge di stabilità per l'anno 2025";

VISTO l’atto di concessione adottato dall’Amministrazione provinciale di Grosseto con determina dirigenziale n. 2474 del 17/12/2013, con scadenza fissata a decorrere dal 05/08/2013 per la durata di 10 anni;

VISTA l’istanza, acquisita al protocollo della Regione Toscana n. 354429 in data 20/07/2023, con la quale il soggetto richiedente, come identificato nel disciplinare di concessione allegato al presente atto sotto la lettera A, e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, fa istanza di rinnovo di una concessione per derivazione di acque pubbliche sotterranee nel comune di Grosseto (GR), ad uso agricolo – pratica Sidit n. 137948/2020 - procedimento n. 5506/2023;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee, sottoscritto dal soggetto richiedente, allegato al presente atto sotto la lettera A, e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

## CONSIDERATO CHE:

- il prelievo interessa un pozzo individuato catastalmente nel comune di Grosseto (GR) al foglio n. 82 particella n. 293;
- la portata media di concessione è di 1,72 l/sec, la portata massima è di 5 l/s, per un fabbisogno di 54100 mc annui;
- l’uso richiesto è agricolo ai sensi del D.P.G.R. 61/R/2016;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che il bollo è stato assolto ai sensi del D.P.R. 642/72;
- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

RICHIAMATA la nota n. 0318318 del 05/06/2024 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, con la quale vengono forniti ai settori dei Geni Civili regionali indirizzi operativi in merito alle previsioni di cui al comma 6 dell'art. 16 del D.L. 152/2021, convertito con L. 233/2021;

PRESO ATTO che nella nota sopra citata la Direzione comunica che verrà fatto interpello al Ministero competente per la corretta interpretazione del comma 6 dell'art. 16 del D.L. 152/2021 e che, nelle more dell'ottenimento di tale interpretazione ministeriale, gli indirizzi operativi si rendono necessari al fine di dare risposta alle numerose richieste provenienti dal territorio per far fronte alle colture irrigue già impiantate;

DATO ATTO che, come previsto negli indirizzi operativi sopra citati, sono stati acquisiti i nulla osta, pareri tecnici e contributi necessari per la definizione dell'istruttoria preordinata al rilascio della presente concessione ai sensi dell'art. 49 del Reg. 61/R/2016, nonché il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale previsto dall'art. 7, comma 2 del R.D. 1775/1933 in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione con le previsioni del piano di tutela;

CONSIDERATO che tutti i soggetti interpellati si sono espressi in modo tale da consentire la conclusione favorevole dell'iter istruttorio;

VISTO in particolare il parere favorevole al rilascio del rinnovo della concessione, espresso dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale con nota prot. n. 470543 del 16/10/2023;

RITENUTO comunque di dover garantire la tutela dei corpi idrici che si trovino in stato inferiore a buono mediante l'espressa previsione di sospensione/revoca del prelievo in qualsiasi momento, se ciò si renderà necessario per tutelare il regime dei corsi d'acqua (in particolare il minimo deflusso vitale), o a seguito dell'espressione sull'applicabilità del comma 6 dell'art. 16 del D.L. 152/2021;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare al soggetto richiedente, come identificato nel disciplinare di concessione allegato al presente atto sotto la lettera A, e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso agricolo, mediante un pozzo ubicato nel comune di Grosseto (GR), al foglio n. 82 particella n. 293 – pratica Sidit n. 137948/2020 - procedimento n. 5506/2023;

2. di concedere il prelievo per una portata media di 1,72, l/sec, una portata massima di 5 l/s, per un fabbisogno di 54100 mc annui;
3. di stabilire che la concessione è accordata dal primo giorno utile dopo la scadenza della precedente concessione, per la durata di anni 5 successivi e continui, decorrenti dalla data di adozione del presente decreto di rinnovo;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di un canone annuale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sotterranee dovrà essere conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza, ed avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A, e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016, sottoscritto dal richiedente;
6. di dare altresì atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al concessionario.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A*

*Disciplinare*

*58970a727503e3b2917bce3ace0e5cba05ada3be650312032e6da3b6fc5f2bf4*



**REGIONE TOSCANA**

**DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE**

**SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE**

**Responsabile di settore Fabio MARTELLI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 9332 - Data adozione: 08/05/2025**

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acque sotterranee ubicata in Comune di Pistoia - Approvazione del Disciplinare di concessione. - Pratica n. 179410/2020 . Pr. SIDIT n. 3408

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD010828

### IL DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015 n. 22;

VISTO il R.D n. 1775 del 11/12/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici " e s.m.i;

VISTO il D.lgs n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri ";

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 81 "Legge di stabilità per l'anno 2016";

VISTO il DPGR 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015." e ss.mm.ii.

VISTA la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art.9 comma 4 della L.R. 22/2015";

CONSIDERATO CHE con domanda, presentata alla Regione Toscana, prot.n. 25813 in data 03/05/2024 il richiedente di cui all'Allegato B facente parte integrante del presente atto, ha fatto richiesta di concessione di derivazione di di acqua pubblica sotterranea ubicata in loc. Pontenuovo nel Comune di Pistoia per uso agricolo nel terreno individuato nel foglio catastale n. 207 dalla particella n. 69, per una portata media di 0,17 litri al secondo;

CONSIDERATO CHE, allegata all'istanza di concessione sopracitata, è stata trasmessa la documentazione progettuale conservata agli atti dello scrivente settore;

DATO ATTO che la procedura di valutazione Ex-ante è stata svolta e che le risultanze sono contenute nel disciplinare approvato;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dal Genio Civile Valdarno Centrale;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la cauzione ai sensi del vigente normativa;

PRESO ATTO del Disciplinare allegato al presente atto come inviato al concessionario per la sua sottoscrizione (ALL.A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare è stato sottoscritto dal richiedente ed è conservato agli atti del Settore scrivente;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTO di pubblicare il presente atto e l'allegato B, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art 18 del RD 1775/33;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del procedimento amm.vo è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione procedure tecnico autorizzative in materia di acque T.U 1775/1933 Genio civile valdarno centrale;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente di cui all'Allegato B facente parte integrante del presente atto, con decorrenza dalla data del presente atto per 30 anni, la concessione di derivazione di di acqua pubblica sotterranea ubicata in loc. Pontenuovo nel Comune di Pistoia per uso agricolo nel terreno individuato nel foglio catastale n. 207 dalla particella n. 69, per una portata media di 0,17 litri al secondo, sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare (ALL.A) facente parte integrante del presente decreto conservato agli atti del settore scrivente e allegato al presente decreto, contenente gli obblighi e le condizioni di cui è vincolata la concessione di acque pubbliche in merito al precedente punto;
3. di dare atto, fino da ora, che la validità della presente concessione è subordinata alla messa in atto degli interventi di risparmio idrico, obbligatoriamente da realizzarsi entro due anni dalla data del presente decreto, qualora gli stessi non fossero già stati messi in atto;
4. di prendere atto che il Disciplinare (ALL.A) facente parte integrante del presente decreto è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;
5. di precisare che il presente provvedimento non concerne gli aspetti qualitativi della risorsa idrica captata, con particolare riferimento all'idoneità al consumo umano ex D.Lgs. n.18 del 23/02/2023;
6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
7. di dichiarare che, per l'anno in corso, il canone è stabilito nella misura di € 93,25;
8. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Pistoia;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge, i seguenti ricorsi:
  - ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla notifica del presente atto presso la scrivente

Amministrazione Regionale;

- per le materie di cui all'art. 140 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
- per le materie di cui all'art. 143 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE



*Allegati n. 2*

|          |                                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>A</i> | <i>179410 DISCIPLINARE</i><br><i>1a59fc941e6ac44be572183b2c81f8d085e3795b649971258ec89e4e0e1ec418</i> |
| <i>B</i> | <i>179410 DATI</i><br><i>0ad69aa0e033bcf3c4bfd8c9091eb8bf1765f3a8aaf917546c7a6386784561b1</i>         |

SPORTI ROSSELLA



**REGIONE TOSCANA**

**DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE**

**SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD**

**Responsabile di settore Andrea MORELLI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 1436 del 28-01-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 9350 - Data adozione: 08/05/2025**

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - concessione prelievo di acqua pubblica da una canaletta non denominata alimentata dalla sorgente "La Cocciolata", ad uso agricolo, nel Comune di Borgo a Mozzano (LU), (prat. Sidit n. 2771/2023).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD010764

## IL DIRIGENTE

## Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022, n. 1208 del 23/10/2023 e n. 1237 del 04/11/2024;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza presentata attraverso il portale della Regione Toscana Sedit dal Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente decreto, protocollata in data 24/01/2025 n. 39444, per ottenere la concessione di derivazione acqua nel Comune di Borgo a Mozzano (LU), FG 6 Part. 180, ad uso agricolo;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Vista la relazione del Settore Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, pratica Sidit n. 2771/2023;

Dato atto che:

- è stata assolta l'imposta di bollo per l'istanza con la marca da Euro 16,00 del 18/01/2024 (ID: 01230295996319, annullo del 21/01/2025),
- in data 22/01/2025 sono state versate le spese di istruttoria di Euro 100,00 (conto IBAN IT8900760102800001031575820),
- in data 11/04/2025 (conto IBAN IT41X0760102800001031581018) sono stati versati: il canone anno 2025 di Euro 45,84, il deposito cauzionale di Euro 45,84 e il contributo idrografico di Euro 40,00;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere al Richiedente, il prelievo (mediante una elettropompa mobile) di acqua pubblica da una canaletta non denominata alimentata dalla sorgente "La Cocciolata", ad uso agricolo, nel Comune di Borgo a Mozzano (LU), FG 6 Part. 180, stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni decorrenti dal 01/01/2025 e quindi con scadenza al 31/12/2039, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 5,0 l/s, nel giorno solare non potrà essere prelevato un volume eccedente 190,0 mc, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 32.850,0 mc, la portata media su cui calcolare il canone è 1,042 l/s (prat. Sidit n. 2771/2023);

Preso atto che in data 16/04/2025 è stato sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 16/04/2025, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016 (All. A), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che è dovuto il canone anno 2026 di Euro 45,84 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2026;

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato;

#### DECRETA

1. di concedere al Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente decreto, il prelievo (mediante una elettropompa mobile) di acqua pubblica da una canaletta non denominata alimentata dalla sorgente "La Cocciolata", ad uso agricolo, nel Comune di Borgo a Mozzano (LU), FG 6 Part. 180, stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni decorrenti dal 01/01/2025 e quindi con scadenza al 31/12/2039, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 5,0 l/s, nel giorno solare non potrà essere prelevato un volume eccedente 190,0 mc, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 32.850,0 mc, la portata media su cui calcolare il canone è 1,042 l/s (prat. Sidit n. 2771/2023);

2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto in data 16/04/2025, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica (All. A);
3. di dare atto sono stati effettuati i versamenti di cui al 5° capoverso della narrativa;
4. di dare atto che è dovuto il canone anno 2026 di Euro 45,84 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2026;
5. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Borgo a Mozzano (LU);
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al Richiedente;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A            disciplinare*  
*a2e150b10ac04c0919fab4af748013f6eb1c304a13e4bef27d610aea9738d75*

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

**Responsabile di settore Renzo RICCIARDI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 9403 - Data adozione: 08/05/2025**

Oggetto: Pratica SIDIT 101722/2020 (ex 13196/2011). T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Rinnovo della concessione di derivazione di acqua da un pozzo in Loc. Canova Scalo nel Comune di Grosseto, per uso ittiogenico.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD010898



## IL DIRIGENTE

## VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- la Legge 29 dicembre 2021, n°233;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n 1068 del 01/10/2018 “ Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018”;
- la L.R. n. 58 del 24/12/2024 "Legge di stabilità per l'anno 2025";

VISTA l’istanza presentata al protocollo della Regione Toscana in data 10/06/2024 n. 328272 dal richiedente (come identificato nell’allegato disciplinare, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto) con la quale veniva chiesto il rinnovo della concessione da un pozzo, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.2193 del 22/07/2014, per la derivazione di acqua pubblica per uso ittigenico nel Comune di Grosseto (GR) - Pratica SIDIT 101722/2020 (ex 13196/2011).

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, firmato dai richiedenti in data 06/05/2025, allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale.

## CONSIDERATO CHE:

- l’emungimento interessa un pozzo in Loc. Canova Scalo individuato catastalmente nel Comune di Grosseto (GR), al Foglio n.97 particella n.396;
- il volume annuale è di 52,5 (cinquantadue virgola cinquanta) metri cubi;
- la portata di acqua massima richiesta è di 3 litri al secondo e che la portata media di concessione è pari a 0,002 litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

RICHIAMATA la nota del Direttore del n. 0318318 del 05/06/2024 della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile con la quale vengono forniti ai settori dei Geni Civili regionali indirizzi operativi in merito alle previsioni di cui al comma 6 dell’art. 16 del D.L. 152/2021, convertito con L. 233/2021.

PRESO ATTO che nella nota sopra citata la Direzione comunica che verrà fatto interpello al Ministero competente per la corretta interpretazione del comma 6 dell'art. 16 del D.L. 152/2021 e che, nelle more dell'ottenimento di tale interpretazione ministeriale, gli indirizzi operativi si rendono necessari al fine di dare risposta alle numerose richieste provenienti dal territorio per far fronte alle colture irrigue già impiantate.

DATO ATTO che, come previsto negli indirizzi operativi sopra citati, sono stati acquisiti i nulla osta, pareri tecnici e contributi necessari per la definizione dell'istruttoria preordinata al rilascio della presente concessione ai sensi dell'art. 49 del Reg. 61/R/2016 nonché il parere dell'Autorità di Bacino distrettuale previsto dall'art. 7, comma 2 del R.D. 1775/1933 in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione con le previsioni del piano di tutela.

CONSIDERATO che tutti i soggetti interpellati si sono espressi in modo tale da consentire la conclusione favorevole dell'iter istruttorio;

VISTI in particolare i pareri favorevoli espressi da:

- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

RITENUTO comunque di dover garantire la tutela dei corpi idrici che si trovino in stato inferiore a buono mediante l'espressa previsione di sospensione/revoca in qualsiasi momento del prelievo se ciò si renderà necessario per tutelare il regime dei corsi d'acqua (in particolare il minimo deflusso vitale), o a seguito dell'espressione sull'applicabilità del comma 6 dell'art. 16 del D.L. 152/2021.

DATO ATTO:

- che l'imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;
- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di rilasciare al richiedente (come identificato nel disciplinare, allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto), entro i limiti di disponibilità dell'acqua, il rinnovo della Concessione Demaniale Idrica, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.2193 del 22/07/2014, per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Grosseto (GR), in Loc. Canova Scalo, su terreno contraddistinto al N.T.C al Foglio n.97 particella n.396, ad uso ittigenico senza restituzione del quantitativo utilizzato, Pratica SIDIT 101722/2020 (ex 13196/2011);
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 3 litri al secondo, una portata media annua di 0,002 litri al secondo per un volume massimo di 52,5 metri cubi/anno per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dal 22/07/2024, primo giorno utile dopo la scadenza della precedente concessione;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale e dell'addizionale regionale;

5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di riservarsi la facoltà di modificare sospendere o revocare la presente concessione in qualunque momento, senza che possano avanzarsi pretese di alcun tipo, se ciò si renderà necessario per tutelare il regime dei corsi d'acqua (in particolare il minimo deflusso vitale), o a seguito dell'espressione sull'applicabilità del comma 6 dell'art. 16 del D.L. 152/2021
7. di trasmettere il presente atto alla ditta richiedente e all'Autorità di Distretto, così come previsto dalle Linee guida di cui alla nota della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 0318318 del 05/06/2024
8. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
9. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A*

*DISCIPLINARE*

*0bcb696f75f6cdb7a89ef2d7f7a80fe0ed3afd9d818471b806ad3b6b8f10d434*



**REGIONE TOSCANA**

**DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE**

**SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE**

**Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 9408 - Data adozione: 09/05/2025**

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Maspino, in loc. Antria del Comune di Arezzo per l'esecuzione di 22007 parallelismo T. Maspino per allaccio scuola DO.Re.MI.. Pratica SiDIT 976/2025

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD010838

## IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n.55";

RICHIAMATO l'art. 93 c. 1 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259/03 e s.m.i. recante il "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" con cui è stato vietato alle pubbliche Amministrazioni di imporre oneri e canoni per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di telecomunicazione;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione suolo del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 976/2025, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 161403 del 11-03-2025 presentata da Fibercop SPA, c.f. 11459900962, con sede legale in Comune di Milano, Via Marco Aurelio, n. 24 e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico incaricato iscritto all'Ordine Ingegneri Perugia, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- elaborato unico composto da:
- relazione tecnica
- planimetria con individuazione pozzetto e scavi
- sezioni
- documentazione fotografica

DATO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Torrente Maspino, loc. Antria in Comune di Arezzo, per l'esecuzione dell'opera n. 22007 parallelismo T. Maspino per allaccio alla scuola DO.Re.MI., così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più

significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 1808/2025;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
  - non altera il buon regime delle acque;
  - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
  - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
  - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
  - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

**PRESCRIZIONI TECNICHE:**

- gli eventuali scavi per l'installazione dei nuovi pozzetti non dovranno in alcun modo arrecare danno alle opere idrauliche esistenti ovvero essere posizionati ad una distanza di 4 m dal ciglio di sponda o dal piede arginale o dallo spigolo esterno della tombinatura;
- nel caso di utilizzo di tecnologia no – dig in presenza di opere idrauliche, il pozzo di lancio dovrà essere posizionato a non meno di 10 metri dal piede arginale;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative.
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- i lavori dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

**PRESCRIZIONI GENERALI:**

- l'utilizzo di manufatti esistenti per l'attraversamento del corso d'acqua, è consentito con impegno da parte del richiedente di obbligarsi a propria cura e spese allo spostamento dei cavi in caso di adeguamento idraulico del manufatto esistente, se necessario;
- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 3 dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30

giorni prima della scadenza;

- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle



prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F.

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 0123081553288 del 17/3/2025.

Tutto ciò premesso e considerato,

#### DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione delle opere ha validità di anni tre dalla data del presente atto;
3. di accordare, al richiedente Fibercop SPA la Concessione per l'occupazione di:
  - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Maspino, loc. Antria in Comune di Arezzo, con l'opera n. 22007 parallelismo T. Maspino per allaccio scuola DO.Re.MI.;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 01/08/2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", la concessione del demanio idrico necessario per i lavori di che trattasi è rilasciata a titolo gratuito;
6. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
7. di dare atto che:
  - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
  - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di notificare il presente atto per via telematica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

**DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE**

**SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD**

**Responsabile di settore Renzo RICCIARDI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 9433 - Data adozione: 08/05/2025**

Oggetto: Pratica SiDIT n. 4976/2019 (Proc. n. 7240/2024) - Rinnovo della concessione demaniale, già rilasciata con decreto dirigenziale n. 25829 del 07/12/2023, per tre attraversamenti (tip. 4.3), di cui due con ponte sul fosso Migliorina (TS74547 e TS74429) e uno con tombino su un corso d'acqua privo di denominazione (TS74762), situati in località Migliorina nel comune di Orbetello (GR). Concessionario: Loacker Tenuta Corte Migliorina Società Agricola a Responsabilità Limitata.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD010934

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTO l’art. 1, comma 1, della L.R. 2/1971, che ha istituito l’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell’ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell’anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 30/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2, lett. i);

VISTO il decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale è stato approvato lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in avanti “Regolamento”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n.1138 del 15/11/2016” con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle

aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell'applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l'uso del demanio idrico fissati dalla precedente D.G.R.T. 888/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 23 aprile 2024, n. 25 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1237 del 04/11/2024 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2024, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)";

PRESO ATTO che, con decreto dirigenziale n. 25829 del 07/12/2023, è stata rilasciata, ai sensi della l.r. 77/2016, a Loacker Tenuta Corte Migliorina Società Agricola a Responsabilità Limitata, la concessione demaniale per tre attraversamenti (tip. 4.3), di cui due con ponte sul fosso Migliorina e uno con tombino su un corso d'acqua privo di denominazione, per accesso a un nocciolo situato in località Migliorina nel comune di Orbetello (GR), valida fino al 31/12/2024;

VISTA l'istanza di rinnovo della concessione presentata in data 01/08/2024, prot. n. 430035;

VISTA la documentazione allegata all'istanza suddetta, nella quale si dichiara che l'occupazione demaniale non ha subito variazioni relativamente all'uso e agli utilizzatori, rispetto a quanto precedentemente concesso;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, trasmessa al richiedente con prot. n. 529200 del 08/10/2024;

VERIFICATO che, per mero errore materiale contenuto nel decreto dirigenziale n. 25829 del 07/12/2023, il tratto del fosso Migliorina individuato con codice TS74547 è stato riportato con il codice TS74457;

ACCERTATO che i corsi d'acqua sopraindicati, riportati nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012, risultano acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e

ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione del demanio idrico individuata nell'elaborato cartografico allegato al presente decreto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che:

- la concessione dell'attraversamento è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;
- ai sensi del regolamento 60/R/2016 la concessione di attraversamento presenta i requisiti per essere rinnovata con le prescrizioni elencate ai paragrafi successivi;

VERIFICATO che sussistono le condizioni per il rilascio del rinnovo della concessione ai sensi dell'art. 25 del Regolamento;

VERIFICATO altresì che non sussistono le ragioni per il diniego del rinnovo ai sensi dell'art. 26 del Regolamento, ed in particolare si dà atto che il richiedente ha corrisposto tutti i canoni di concessione dovuti fino alla data odierna;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della stessa, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del Consorzio di Bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente e il Consorzio di Bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;

h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere e/o dell'area;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che nella utilizzazione degli attraversamenti dovranno essere osservate le ulteriori prescrizioni che vengono di seguito specificate:

- il concessionario avrà l'onere di tenersi costantemente informato sulle previsioni meteo e sugli eventuali stati di allerta del Centro Funzionale Regionale ([www.cfr.toscana.it](http://www.cfr.toscana.it)), accertando la possibilità di utilizzo dei ponti/tombini solo in condizione di piena sicurezza e sotto la piena responsabilità del soggetto utilizzatore;
- il concessionario dovrà adottare ogni precauzione necessaria affinché l'interferenza del passaggio in alveo con la dinamica fluviale non determini danno o pericolo per la pubblica incolumità; in particolare, dovrà essere posta attenzione alla periodica verifica e ripulitura da vegetazione e da detriti in alveo che possono ostruire il regolare deflusso delle acque, anche nei tratti a monte e a valle dell'attraversamento;
- il concessionario è responsabile dell'attivazione di procedure idonee a fronteggiare il rischio idraulico in situazioni meteoriche avverse, tenendo conto anche quanto di competenza del Comune in merito al Piano di protezione civile;
- ai sensi dell'art. 12 del R.D. 523/1904 ("I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguono e si mantengono a spese esclusive di quella amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada"), l'onere della manutenzione e conservazione delle opere sono a carico del concessionario;

DATO ATTO che la concessione demaniale può essere rinnovata per la durata massima di nove anni, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo valutare, d'ufficio o su istanza del concessionario, l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati

dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza, la domanda di rinnovo deve essere presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 e fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale annuale per tre attraversamenti agricolo-forestali (tip. 4.3) ammonta a € 678,72, determinato in base alle tariffe approvate dalla giunta con la d.g.r.t. n. 888/2017 e ss.mm.ii., precisando che il canone predetto potrà essere aggiornato annualmente dalla giunta regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

ACCERTATO che il deposito cauzionale di € 672,00, costituito dal concessionario in data 09/11/2023 a garanzia degli adempimenti connessi alla concessione scaduta in data 31/12/2024, risulta adeguato in riferimento alle condizioni stabilite dall'art. 31 del Regolamento e pertanto rimane depositato a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione per la presente concessione, salvo reintegro nel caso di prelievi parziali di somme nel corso della stessa;

DATO ATTO che il concessionario ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo per l'importo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

- 1) di rinnovare a Loacker Tenuta Corte Migliorina Società Agricola a Responsabilità Limitata, con sede legale in Via Gasters, 3, frazione Auna di Sotto, Renon (BZ), C.F. 01705550216, la concessione demaniale per tre attraversamenti (tip. 4.3), di cui due con ponte sul fosso Migliorina (TS74547 e TS74429) e uno con tombino su un corso d'acqua privo di denominazione (TS74762), situati in località Migliorina nel comune di Orbetello (GR), così come rappresentato nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente decreto (allegato "A");
- 2) di dare atto che la concessione, in ragione del presente rinnovo, avrà scadenza in data 31/12/2033, secondo le disposizioni e le clausole espresse in precedenza;

- 3) di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni e alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
- 5) di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore all'importo di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;
- 6) di trasmettere telematicamente il presente provvedimento al Concessionario.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente



*Allegati n. 1*

*A            Cartografia*  
*d0cf16e833658231369b735632c7f80e06ee4b140076b22b97b15d2350b7430f*

**Allegato “A”**

Pratica SiDIT n. 4976/2019 (Proc. n. 7240/2024) – Rinnovo della concessione demaniale, già rilasciata con decreto dirigenziale n. 25829 del 07/12/2023, per tre attraversamenti (tip. 4.3), di cui due con ponte sul fosso Migliorina (TS74547 e TS74429) e uno con tombino su un corso d'acqua privo di denominazione (TS74762), situati in località Migliorina nel comune di Orbetello (GR). Concessionario: Loacker Tenuta Corte Migliorina Società Agricola a Responsabilità Limitata.





**REGIONE TOSCANA**

**DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE**

**SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD**

**Responsabile di settore Renzo RICCIARDI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 9439 - Data adozione: 08/05/2025**

Oggetto: Pratica SiDIT n. 4863/2019 (Proc. n. 11045/2024) - Rinnovo della concessione demaniale, già rilasciata con decreto dirigenziale n. 20004 del 17/11/2021, di area di mq 24 per uso strumentale (tip. 2.4), situata in località Albinia nel comune di Orbetello (GR).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD010944

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTO l'art. 1, comma 1, della L.R. 2/1971, che ha istituito l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 30/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l'art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale è stato approvato lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell'art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d'ora in avanti “Regolamento”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Determinazione dei canoni per l'uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n.1138 del 15/11/2016” con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l'utilizzo delle

aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell'applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l'uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 23 aprile 2024, n. 25 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1237 del 04/11/2024 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2024, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)";

PRESO ATTO che, con decreto dirigenziale n. 20004 del 17/11/2021, è stata rilasciata, ai sensi della l.r. 77/2016, al soggetto identificato nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente decreto, una concessione di area demaniale di mq 24 per uso strumentale (tip. 2.4), in località Albinia nel comune di Orbetello (GR), valida fino al 31/12/2024;

VISTA l'istanza di rinnovo della concessione presentata in data 25/11/2024, prot. n. 615171;

VISTA la documentazione trasmessa in allegato all'istanza suddetta, nella quale si dichiara che l'occupazione demaniale non ha subito variazioni relativamente all'uso e agli utilizzatori, rispetto a quanto precedentemente concesso;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, trasmessa al richiedente con prot. n. 619220 del 27/11/2024;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di un'area demaniale di mq 24 rappresentata nell'allegato "B", parte integrante e sostanziale del presente decreto, ed individuata catastalmente al foglio 30 particella 2253/p del Comune di Orbetello con intestazione "Demanio pubblico dello Stato per le opere di bonifica";

VERIFICATO che sussistono le condizioni per il rilascio del rinnovo della concessione ai sensi dell'art. 25 del Regolamento;

VERIFICATO altresì che non sussistono le ragioni per il diniego del rinnovo ai sensi dell'art. 26 del Regolamento, ed in particolare si dà atto che il richiedente ha corrisposto tutti i canoni di concessione dovuti fino alla data odierna;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della stessa, per garantire il buon funzionamento della rete idrica; consentire, inoltre, l'accesso al personale del gestore idrico;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente e il gestore idrico da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

Inoltre il Concessionario:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere e/o dell'area;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che la concessione demaniale può essere rinnovata per la durata massima di nove anni, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a

proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo valutare, d'ufficio o su istanza del concessionario, l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza, la domanda di rinnovo deve essere presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 e fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

VERIFICATA la condizione di unico accesso alla proprietà condominiale del bene demaniale per il quale si chiede il rinnovo della concessione, in relazione alla quale è stata richiesta con nota di prot. n. 356984 del 14/09/2021 l'applicazione dell'agevolazione del 60% prevista dalla D.G.R.T. 888/2017;

CONSIDERATO che il canone demaniale annuale per occupazione area demaniale uso strumentale (tip. 2.4) ammonta ad € 113,12, determinato in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017 e ss.mm.ii. e ridotto del 60% per effetto dell'agevolazione sopra indicata, precisando che il canone predetto potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

ACCERTATO che il deposito cauzionale costituito dal concessionario con il versamento di € 217,50 nell'anno 2008 a favore della Provincia di Grosseto, successivamente trasferito nella disponibilità della Regione Toscana, risulta adeguato in riferimento alle condizioni stabilite dall'art. 31 del Regolamento e pertanto rimane depositato a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione per la presente concessione, salvo reintegro nel caso di prelievi parziali di somme nel corso della stessa;

DATO ATTO che il concessionario ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo per l'importo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1) di rinnovare al soggetto identificato nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente decreto, la concessione demaniale, già rilasciata con decreto dirigenziale n. 20004 del 17/11/2021, di area di mq 24 per uso strumentale (tip. 2.4), situata in località Albinia nel comune di Orbetello (GR), così come rappresentato nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente decreto (allegato "B");
- 2) di dare atto che la concessione, in ragione del presente rinnovo, avrà scadenza in data 31/12/2033, secondo le disposizioni e le clausole espresse in precedenza;
- 3) di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni e alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
- 4) di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore all'importo di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;
- 5) di trasmettere telematicamente il presente provvedimento al Concessionario.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente



*Allegati n. 2*

- |          |                                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>A</i> | <i>Dati concessionario</i><br><i>3a884d1cfe6853e941a2f8c814c3b1152c3dbf9e021a67f06c75e3e30e30bf8c</i> |
| <i>B</i> | <i>Cartografia</i><br><i>fb419243a629592de2800990a2eed18a081d9c9c5884a450968a4c70a6aefe7d</i>         |

**Allegato "B"**

Pratica SiDIT n. 4863/2019 (Proc. n. 11045/2024) – Rinnovo della concessione demaniale, già rilasciata con decreto dirigenziale n. 20004 del 17/11/2021, di area di mq 24 per uso strumentale (tip. 2.4), situata in località Albinia nel comune di Orbetello (GR).





**REGIONE TOSCANA**

**DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE**

**SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE**

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 9518 - Data adozione: 09/05/2025**

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016 Pratica SIDIT n. 2093/2024. Procedimento di concessione per l'utilizzo di area demaniale contestuale rilascio di autorizzazione idraulica per l'esecuzione dei lavori per la posa di uno scarico della trincea drenante e attraversamento sotterraneo a completamento della rete fognaria di Montecerboli Larderello nel corso d'acqua denominato "Botro della Fornace" (TC 8481) nel Comune di Pomarance (PI), località "Montecerboli".  
Richiedente : A.S.A S.p.A.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD010910

## IL DIRIGENTE

VISTA la L. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

VISTI gli artt. 2, 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 07 aprile 2014 n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del Demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del Decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”, nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTI il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione di cui alla L.R. 79/12, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena”; in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80” (Norma in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri);

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del Demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1315 del 28/10/2019 “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la protezione e conservazione dell’ecosistema toscano – art. 24 bis LR 80/2015 – art. 22, comma 2, lettera b) L.R. 79/2012. Sostituzione della DGRT 293/2015”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016” e il relativo Allegato A che stabilisce i canoni di concessione da applicare alle aree del demanio idrico a partire dall’annualità 2023, in sostituzione dell’Allegato A della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017, confermando, per quanto non diversamente disposto, il contenuto delle delibere n. 1414 del 17/12/2018 e n. 229 del 24/02/2020;

VISTA la D.G.R.T. n. 4 del 07 gennaio 2020 nella quale è stabilito che il pagamento dell’imposta regionale sulle concessioni per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio sia richiesto entro il 31 dicembre dell’anno in cui deve essere versato il canone di concessione, anziché unitamente al canone di concessione;

VISTA la Legge regionale 27 novembre 2020, n. 93 “Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Modifiche alla l.r. 73/2005 e alla l.r. 19/2019”;

VISTO il Decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTA la L. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

CONSIDERATO che, l'intervento in oggetto è parte integrante del progetto di completamento fognario Montecerboli – Larderello per la realizzazione del collettamento delle acque reflue dal centro abitato di Montecerboli al depuratore di Larderello;

PRESO ATTO che il progetto è stato approvato con decreto dell'Autorità Idrica Toscana n. 113 del 27/07/2023 e che tale approvazione è contestuale alla variante agli strumenti urbanistici comunali con apposizione del vicolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità;

CONSIDERATO che, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale con Decreto dell'Autorità Idrica Toscana n. 113 del 27/07/2023 prescrive che “Nei tratti di maggior rischio di risalita della superficie piezometrica in corrispondenza di eventi piovosi interni, viene richiesta la posa di un drenaggio di sicurezza alla base della trincea di scavo, escludendo il tratto in subalveo”;

PRESO ATTO che, con prot. n. 10493 del 25/07/2023 nel procedimento di approvazione del progetto definitivo questa amministrazione ha valutato positivamente le indagini geologiche, idrauliche e sismiche condotte a supporto della variante al R.U.;

CONSIDERATO che, in relazione alle soluzioni progettuali del completamento fognario Montecerboli – Larderello, si esprimeva parere favorevole per le competenze inerenti gli aspetti autorizzativi di cui al R.D. 523/1904, ed alla L.R. n. 80/2015, subordinatamente al rispetto di determinate condizioni e prescrizioni tecniche:

-la posa in opera della condotta in pressione in subalveo del torrente Possera e del Botro del Madonnino dovrà essere effettuata preferibilmente con modalità esecutive alternative allo scavo a cielo aperto (vedi trivellazione orizzontale controllata) e l'impossibilità a procedere in tal senso dovrà essere adeguatamente motivata e documentata;

-le opere connesse alla costruzione della nuova stazione di sollevamento, comprese recinzioni e, modifiche morfologiche, fabbricati o altro dovranno essere posizionati al di fuori della fascia di 10 m dal ciglio di sponda del Botro del Madonnino;

VISTA l'istanza di concessione demaniale con contestuale autorizzazione idraulica e pervenuta il 22/04/2024 con n prot. 02369197, con integrazioni volontarie atte a renderla ammissibile pervenute il 28/05/2024 con n prot. 0296281 dalla società A.S.A S.P.A.,- Azienda Servizi Ambientali S.P.A., Cod.Fisc./P.IVA 051177760491, con sede legale in via del Gazometro n. 9 nel Comune di Livorno (LI) per l'attraversamento sotterraneo e scarico trincea drenante realizzato con una condotta in PVC De 160 e condotta in pressione in PEAD DE110 RC a completamento della rete fognaria di Montecerboli Larderello”, corredata dalla seguente documentazione progettuale:

- Relazione tecnica descrittiva;
- Corografia scala 1:5.000;
- Estratto mappa catastale scala 1:1.000;

- Planimetrie di progetto con sezioni tipo e particolari costruttivi;
- Piano particellare di esproprio
- Decreto di occupazione d'urgenza progetto definitivo n. 113 del 27/07/2023

CONSIDERATO che, la motivazione di realizzare lo scavo a cielo aperto è evidenziata nel documento di relazione tecnica inviata al prot. 02369197 del 22/04/2024, ritenuta valida da questo ufficio in quanto il posizionamento della macchina esecutrice con la spingitubo detto anche “lancio No dig” vista, la morfologia del terreno e il posizionamento della stazione di sollevamento, risulterebbe estremamente difficile per l'accessibilità ai mezzi e alla sicurezza delle persone in fase di lavorazione.

CONSIDERATO che, il progetto prevede anche l'attraversamento in subalveo della fognatura in pressione in PEAD DE110 RC rivestito da tessuto non tessuto in polipropilene di almeno 300 g/mq e sormontato da un tubo camicia in acciaio di protezione DN150;

CONSIDERATO che, lo scarico verrà realizzato in sinistra idraulica mediante la posa in opera di una tubazione in PVC DE160 sarà posata sul fondo scavo che verrà rivestito alla base con una guaina impermeabile e contestualmente verrà posato eseguito il rivestimento della sponda tramite massi di pezzatura fino a 50 cm intasati con calcestruzzo con classe di consistenza 32/30 XC4 S3. La tubazione inoltre sarà dotata nella parte terminale di valvola a clapet;

PRESO ATTO che la suddetta richiesta di autorizzazione ai sensi del R.D. n. 523/1904 presentata da A.S.A S.P.A., - Azienda Servizi Ambientali S.P.A. è stata inserita nell'archivio informatizzato Sidit con n. 2093/2024;

PRESO ATTO che l'autorizzazione richiesta comporta occupazione di aree del Demanio idrico dello Stato per le quali è necessaria, così come previsto dall'articolo 6 del Regolamento il rilascio di un unico Decreto di Concessione;

PRESO ATTO che la concessione oggetto del presente Decreto è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza perché rientrante nella fattispecie descritta all'art. 13, comma 1 al punto c del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dall'articolo 24 comma 6 del Regolamento, questo Settore ha valutato di poter procedere al rilascio della presente concessione demaniale senza il disciplinare di concessione dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata “Concedente”) ed il Concessionario;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare d'incarico di Elevata Qualificazione “Gestione attività e procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo Valdarno Inferiore”;

DATO ATTO che è competente ad emanare il provvedimento finale di questo procedimento il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore competente per territorio;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

RILEVATO che, valutata la documentazione tecnica presentata, ai fini della presente autorizzazione rilevano i seguenti elaborati:

- Relazione tecnica -Prot.0236197\_2024\_A2\_SCA~1;
- Elaborato grafico di progetto Scarico \_Prot.0236197\_2024\_B19\_SC~1;

- Elaborato grafico di progetto attraversamento DatiSegnatura\_Prot.0236197\_2024\_B16\_AT~1;

CONSIDERATO che è stata accertata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.G.R.T. n. 42/R/2018, la compatibilità idraulica delle opere in progetto;

CONSIDERATO il parere interno, favorevole con prescrizioni, rilasciato il 30/10/2024 dall'Ufficio a seguito d'istruttoria tecnica;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in argomento presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni riportate nel presente atto;
- la realizzazione dei lavori in argomento è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

VISTA la richiesta di adempimenti, effettuata con prot.n. 0620353 del 28/11/2024 con cui si richiedeva ad adempiere gli oneri entro il termine massimo di 20 giorni dal ricevimento della richiesta di cui alla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022, con le modalità di cui alla D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 e del Regolamento adottato con D.P.G.R.T. n. 60/R del 2016 e ss.mm.ii. ;

CONSIDERATO che con prot. n. 0208676 del 28/03/2025 è stata effettuata la comunicazione nel rispetto dell' art. 10 bis Legge 241/1990 in quanto non pervenuta alcun documento attestante il versamento degli adempimenti al fine di rendere accoglibile la pratica;

DATO ATTO che, alla scrivente amministrazione con prot. .n. 0233923 del 08/04/2025 sono pervenuti gli adempimenti richiesti ritenuti validi per procedere all'emissione del provvedimento finale;

DATO ATTO che nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate tutte le prescrizioni, generali e tecniche, contenute ed elencate nel presente Decreto Dirigenziale;

**PRESCRIZIONI TECNICHE:**

1. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
2. durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
3. tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
4. tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità;
5. durante l'esecuzione dei lavori si dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni impartite dall'Ufficio all'esito della verifica di compatibilità idraulica delle opere e contenute nel rapporto istruttorio tecnico:

Fase esecutiva della lavorazione.

- l'estradosso della tubazione compresa la tubazione camicia deve essere posizionata a 1, 50 m dall'intradosso dell'alveo;
- la gettata del cls in alveo sui massi dovrà essere realizzata in condizioni meteo favorevoli;
- il fondo alveo e le sponde dovranno essere rivestite con aggregato naturale per opere di

opportunamente ammorsati al fondo e stabilizzati tra loro al fine di evitare fenomeni di erosione. In alcun modo non dovrà diminuire la sezione di deflusso ed essere modificata la quota di fondo dell'alveo, al fine di non modificarne significativamente le condizioni di scabrezza della sponda;

- in prossimità della sponda ripida, al fine di evitare lo scalzamento al piede, occorrerà costruire una solida base dimensionata in modo ottimale per garantire la massima protezione al piede;

- la sponda sinistra del botto della fornace nel punto di immissione dovrà essere adeguatamente protetta;

- la tubazione dovrà essere recisa a "fischio" in corrispondenza della sponda rivestita in modo da non costruire intralcio al corretto deflusso delle acque e nelle pertinenze idrauliche la nuova tubazione dovrà essere un unico tubo privo di qualsiasi giuntura;

- il rivestimento della sponda dovrà essere realizzato con un'adeguata inclinazione e dovrà coprire l'intera sponda per una lunghezza di un metro e mezzo a valle e un metro e mezzo a monte del punto di ubicazione dello scarico, per una lunghezza totale di tre metri;

- in merito alle lavorazioni previste di realizzazione dello scarico e rivestimento di sponda ad esso connesso si prescrive che, a conclusione degli stessi, il richiedente ripristini la sezione d'alveo senza restringimenti e/o dislivelli, rispettando l'andamento morfologico del corso d'acqua in continuità con la sezione, a monte e a valle, dell'area oggetto di intervento;

Aree di Cantiere.

- nella fase di cantiere ed a lavori conclusi la fascia di terreno di 4 metri ai lati del corso d'acqua deve sempre permettere il transito di macchine operatrici addette alla sua manutenzione. Pertanto dovrà essere sgombra e di adeguata resistenza, non minore della condizione attuale. Se per effetto del transito su dette fasce venissero danneggiate le opere realizzate, il Consorzio o Ditta da lui comandata non può essere chiamato a risponderne;

- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione per salvaguardare tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del Richiedente;

- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche tecniche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative anche in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro;

Sicurezza

- i lavori, essendo realizzati nelle pertinenze dei corsi d'acqua, dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni meteorologiche al sito web: <https://www.cfr.toscana.it/>, oppure <https://www.lamma.rete.toscana.it/> ed in caso di previsioni meteorologiche avverse il soggetto autorizzato dovrà costantemente vigilare e presidiare il cantiere adottando tempestive misure e procedure d'intervento;

- i lavori dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale) dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;

- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;



- qualsiasi danneggiamento o aggravio manutentivo delle aree poste a monte o valle impu-  
tabili alla presenza e/o realizzazione dei lavori di cui all'oggetto, sono da ritenersi a carico  
del Concessionario stesso;
- nessun residuo delle lavorazioni dovrà occupare, nemmeno provvisoriamente, l'alveo, il fon-  
do e sponde, del canale;
- durante l'esecuzione dei lavori il cantiere non dovrà ostacolare eventuali operazioni di manu-  
tenzione da eseguire sui corsi d'acqua. Pertanto se necessario dovrà essere messo in sicurezza e  
garantito il transito ai mezzi addetti a tale operazione;

Manutenzione ordinaria e straordinaria.

- in merito al rivestimento di sponda, essendo lo stesso connesso alla realizzazione dello scari-  
co, la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria sarà a cura del richiedente, così  
come previsto per lo scarico;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere autorizzate sarà a carico del richie-  
dente, anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del corso d'acqua;

Fine lavori -AS build

- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati e alle prescrizioni citate; se in  
sede di esecuzione dei lavori venissero apportate lievi modifiche che non ne variano la sostan-  
za il Concessionario alla fine dell'intervento deve presentare alla Concedente una tavola "As  
build", con le opere effettivamente eseguite e dovrà essere prodotta documentazione fotografi-  
ca dei luoghi;

6. al termine dei lavori eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisionali dovranno essere  
allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali e dovrà essere ripristinato lo stato dei  
luoghi;
7. dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza incaricato dalla  
Concedente e del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa, addetto alla vigilanza e alla  
manutenzione del corso d'acqua;
8. i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti  
in condizioni meteorologiche favorevoli mentre in condizioni di meteo avverse che interessano  
l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro  
Funzionale Regionale) dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
9. i lavori dovranno essere svolti in conformità alle direttive regionali per la manutenzione dei corsi  
d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano approvate con D.G.R.T. n.  
1315 del 28/10/2019;
10. al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dall'eventuale  
cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio  
dei mezzi, sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
11. ad ultimazione dei lavori, l'alveo, le sponde e le pertinenze idrauliche eventualmente interessati  
dall'esecuzione degli stessi dovranno essere accuratamente ripristinati a regola d'arte;
12. la riparazione di eventuali danni arrecati a condotte, attrezzature ed ogni altro bene, prodotti nel  
corso dei lavori autorizzati con il presente atto, saranno a carico del soggetto richiedente in solido  
con il soggetto esecutore;
13. è vietato il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;
14. in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti  
delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente,  
il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino

da eseguirsi;

15. qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere eseguite, oggetto della presente concessione, la società richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento della condotta ed il ripristino dello stato dei luoghi;

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

a) in merito all'atto di Autorizzazione Idraulica:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- l'autorizzazione non può avere una durata superiore a tre anni dalla data del presente atto, può essere rinnovata una sola volta, per un ulteriore periodo di anni tre, con domanda da presentarsi almeno trenta giorni prima della sua scadenza;

- la Struttura Regionale valuta i presupposti per il rinnovo dell'autorizzazione e adegua le prescrizioni idrauliche in relazione alle eventuali modificazioni dell'assetto idrogeologico del territorio di riferimento, alla tutela idraulica, ambientale e nel rispetto ed in coerenza con le vigenti normative di settore. Con il provvedimento di rinnovo sono ridefinite le condizioni e prescrizioni, nonché le garanzie finanziarie;

- per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, sulla base di nuovi presupposti o di una nuova valutazione delle originarie circostanze di fatto, la Struttura Regionale può, con decreto motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento il presente atto autorizzatorio per ragioni di pubblica utilità o pubblico interesse;

- ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale di riferimento, l'autorizzazione decade, con provvedimento motivato, nei seguenti casi:

- a) Violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in norme legislative, regolamentari o nel decreto di autorizzazione;

- b) Esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

b) in merito agli interventi manutentivi ordinari e straordinari finalizzati al corretto esercizio del bene concesso:

- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento

- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

c) in merito al Decreto finale di Concessione:

- il Concessionario dovrà comunicare a questa Amministrazione ed al Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 giorni e quella di fine lavori entro 60 giorni, trasmettendo copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente Decreto;

- il Concessionario dovrà rispettare in ogni sua parte quanto qui sotto elencato;

**ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:**

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere e dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a:

- assumere, a propria cura e spese, la custodia delle aree demaniali in concessione e delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- consentire, a proprie spese, l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- rispettare le leggi, i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. n. 523/1904, nel R.D. n. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al Demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi. Qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- non cedere né sub-concedere, neppure parzialmente, l'area e/o bene oggetto di concessione;
- provvedere, a proprie spese, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree interessate nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

**DURATA-RINNOVO-SUBINGRESSO:**

- la presente concessione ha una durata di anni 19 anni (diciannove), decorrenti dalla data del presente Decreto e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità dal medesimo stabilite, a seguito di espressa istanza da presentarsi all'Amministrazione Concedente almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 14 del Regolamento;
- con il provvedimento di rinnovo della concessione sono ridefinite le condizioni e prescrizioni mediante il rilascio di un nuovo Decreto Dirigenziale;
- fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nei termini il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza, previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;
- la richiesta di subentro è presentata congiuntamente dal concessionario e dall'interessato al subentro entro centottanta giorni dall'evento che ne è causa; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che non verrà emesso il provvedimento finale di conclusione

del relativo procedimento di subentro;

#### REVOCA:

- l'Amministrazione Concedente può, con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare, anche parzialmente, in qualsiasi momento la concessione, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o per sopravvenute o mutate esigenze di pubblica utilità o di interesse pubblico, stabilendo l'eventuale indennizzo o i criteri per il suo riconoscimento; sono fatte salve le previsioni di legge per i miglioramenti ambientali costituiti;

- con la revoca parziale della concessione si concede al concessionario la possibilità di continuare il rapporto, con un'adeguata riduzione del canone, proporzionale agli effetti del mancato godimento della porzione di demanio idrico revocato;

- la revoca della concessione è notificata al concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati;

- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;

#### DECADENZA:

- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'articolo 38 del Regolamento e dal presente decreto costituisce causa di revoca o decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente decreto di concessione;

b) mancato pagamento, totale o parziale, di due annualità del canone;

c) esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;

d) non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;

e) violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici;

f) ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o di pubblico interesse;

- prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la concedente assegnerà al Concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni;

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per gli interventi/opere eseguite, sia per le spese sostenute sia per il canone già pagato per l'anno di riferimento;

- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al rilascio dell'immobile e al rilascio delle aree ed al ripristino dei luoghi;

#### CESSAZIONE:

- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente col conseguente obbligo del concessionario di ripristino dell'area e degli spazi occupati entro i termini assegnati;

- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo; nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, fatta salva la facoltà della concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

#### SANZIONI:

- ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della L.R. n. 80/2015, così come modificata dall'articolo 27, comma 1 della L.R. 70/2018, ove non diversamente sanzionate, le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal presente decreto di concessione comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 3.000,00;

- ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della L.R. n. 80/2015, così come modificata dall'articolo 27, comma 2 della L.R. n. 70/2018, fermo restando quanto previsto dagli articoli 27 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico, fatte salve le sanzioni penali, sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00;

#### ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in argomento;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;

- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

VISTO che, con nota n.0620353 del 28/11/2024 è stato richiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento dell'importo di € 59,73(euro cinquantanove/73) a titolo di acconto canone 2024 dovuto per lo scarico oggetto del presente provvedimento;

- versamento dell'importo di € 358,40 (euro trecentocinquantotto/40) a titolo di deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 22, 1 c. e art. 31 del Regolamento;

CONSIDERATO che, con D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 ed il relativo allegato A, sono stati aggiornati gli importi dei canoni concessori per l'occupazione del demanio idrico relativi all'annualità 2023 (con decorrenza dal 01/01/2023);

CONSIDERATO che, nelle more della determinazione del canone per l'anno 2024 con apposita D.G.R.T. e in assenza di diversa decisione da parte dell'Amministrazione Regionale, il suo importo, da considerarsi quale acconto, è stato parametrato a quello dovuto per l'anno 2023, in base a quanto previsto dalla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022;

CONSIDERATO che pertanto l'importo annuale dovuto per l'attraversamento, calcolato in base a quanto previsto dalla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 ALLEGATO A punto 11 "Attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti" e punto 6.2.1 "Scarichi acque piovane" e considerata la riduzione del canone nella misura del 20%, spettante ex articolo 29, 5° comma del Regolamento, ammonta ad € 358,40 (euro trecentocinquantotto/40) di cui il Concessionario ha corrisposto l'importo di € 59,73(euro cinquantanove/73) equivalenti a quanto dovuto per le 2 mensilità

spettanti per l'anno 2024 (ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento di concessione, nello specifico, da novembre a dicembre dell'anno in corso, 2024);

CONSIDERATO che, per quanto concerne il deposito cauzionale, questo Settore, a seguito d'istruttoria, ha ritenuto di richiedere un importo, nel minimo esigibile, corrispondente ad una annualità del canone ai sensi della D.G.R.T n. 1414 del 17/12/2018, punto 1;

CONSIDERATO che sono conservate agli atti le attestazioni dei versamenti effettuati (acconto prima annualità canone 2024 e deposito cauzionale) negli importi così come sopra indicati;

CONSIDERATO che il Concessionario s'impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione sia il canone che l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R. n. 2/1971;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 27 novembre 2020, n. 93, è previsto che a decorrere dal 2021 all'imposta sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di cui al punto sopra, si applica l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R. n. 2/1971, pari al 50% dell'importo del canone di concessione;

PRESO ATTO che il versamento di tale imposta non è più necessariamente contestuale al pagamento del primo canone concessorio ma deve avvenire, ai sensi dell'art 2 della L.R. n. 2/1971 e ss.mm.ii., entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

PRESO ATTO che il soggetto concessionario è stato notiziato di questo specifico adempimento a suo carico e della relativa modalità di corresponsione, con la nota n. 0620353 del 28/11/2024 richiamata nei punti precedenti;

PRESO ATTO che il soggetto concessionario ha provveduto a corrispondere, in data 16/01/2025, a titolo di imposta sulle concessioni demaniali per l'anno 2024, l'importo di € 29,87 (euro venti nove/87);

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito agli adempimenti relativi a tale imposta saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, come un'eventuale congruaggio, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunto dal concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

DATO ATTO che, in data 14/02/2025 il richiedente ha assolto in modo virtuale l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00) per il rilascio del presente provvedimento a favore dell'Agenzia delle Entrate mediante F23, come documentazione presente agli atti;

CONSIDERATO che l'ammontare dell'imposta proporzionale, dovuta per l'intera durata della concessione, risulta inferiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del DPR 131/1986 e che pertanto il presente decreto non è soggetto ad obbligo di registrazione fiscale. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;

CONSIDERATO che, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il Codice Civile, la normativa concernente il buon regime delle acque nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio ove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. n. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F,

## DECRETA

1. il rilascio alla Società ASA S.P.A - Azienda Servizi Ambientali S.P.A., con sede legale nel comune di Livorno (LI), Via Del Gazometro n. 9 (P.IVA/C.F.: 01177760491), della concessione per occupazione di area demaniale mediante realizzazione di uno scarico della trincea drenante e di un attraversamento sotterraneo a completamento della rete fognaria di Montecerboli Larderello nel corso d'acqua identificato nel reticolo idrografico regionale con il toponimo di "BOTRO DELLA FORNACE" (TC 8481) nel Comune di Pomarance (PI) località "Montecerboli"

2. di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. n. 523/1904 così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;

3. che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni, tecniche e generali, individuate in premessa;

4. che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel presente Decreto di Concessione;

5. che la presente concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dalla data del presente decreto;

6. che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. n. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime, il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento;

8. che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

**DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE**

**SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE**

**Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 9519 - Data adozione: 09/05/2025**

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 50/2021. Concessione porzione da area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Vingone per scarico rete acque miste - 02FO0070SP e sul corso d'acqua denominato Torrente Castro per scarico rete acque miste - 02FO0071SP entrambi in Comune di Arezzo Pratica SiDIT n. 1636/2023

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD010919



## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n.55”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la Legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016”;

## RICHIAMATI:

- il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;
- il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri).”
- l’Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori relativi ad occupazioni del demanio idrico ad opera di impianti e reti di approvvigionamento idropotabile gestite dalla Società Nuove Acque S.p.A, c.f. 01616760516, con sede legale in Comune di Arezzo Loc. Poggio Cuculo Fraz. Patrignone n. 62;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016 ”;

VISTA l’istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n.1636/2023, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 35500 del 20/01/2023 presentata dalla Società Nuove Acque S.p.A, c.f. 01616760516, con sede legale in Comune di Arezzo Loc. Poggio Cuculo Fraz. Patrignone n. 62, con allegata una Dichiarazione asseverata in formato digitale a firma del tecnico incaricato iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo - n. 1190 - Sez. A;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l’incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

PRESO ATTO che nella Dichiarazione inoltrata si assevera la compatibilità idraulica dell’occupazione del demanio idrico della seguente opera:

- Scarico rete acque miste - 02FO0070SP - Materiale condotta: CLS - Pozzetto 3m x 3m, tubazione di scolmo Ø 1800 sul corso d’acqua denominato Torrente Castro, in Comune di Arezzo, come descritto e rappresentato nella dichiarazione asseverata;
- Scarico rete acque miste - 02FO0071SP - Materiale condotta: CLS - Pozzetto 3m x 3m, tubazione di scolmo Ø1800 sul corso d’acqua denominato Torrente Castro, in Comune di Arezzo, come descritto e rappresentato nella dichiarazione asseverata;

CONSIDERATO che le opere sopra descritte comportano l’utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d’acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all’Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori sopra richiamato e pertanto ai sensi dell’art. 13 comma 1 lettera c) del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i si può procedere ad assegnazione diretta dell’area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell’art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione che descrive le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la sussistenza dei presupposti di legge per l'occupazione di tali aree, è quella agli atti del procedimento n. 1453/2023;

PRESO ATTO che il tecnico incaricato assevera che l'opera:

- non altera il buon regime delle acque;
- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non aggrava il rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non aggrava il rischio per le persone;

DATO ATTO che, nella gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

**PRESCRIZIONI GENERALI:**

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere asseverate, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree

medesime nei tempi stabiliti;

- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.38, comma 1, del Regolamento 60/R/2016, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le varie condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni della l.r.80/2015, del Reg. 60/R/2016 sulle opere idrauliche, nonché delle ulteriori prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) opere difformi da quanto asseverato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca da bollo cartacea n. 01210029720898 del 21/02/2025

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 448,00 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 452,48 a titolo di canone concessorio riferito al 2024, al netto dello sconto del 20% previsto per i gestori di pubblici servizi, mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 226,24 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione riferita al 2024 sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580
- € 876,40 a titolo di canoni concessori pregressi riferiti alle annualità 2022-2023 sul conto Banco Posta codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 438,20 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione riferita alle annualità 2022-2023 sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

#### DECRETA

1. di prendere atto della dichiarazione asseverata così come descritto in narrativa e di conseguenza autorizzare il mantenimento delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904;
2. di accordare alla Società Nuove Acque S.p.A, c.f. 01616760516, con sede legale in Comune di Arezzo Loc. Poggio Cuculo Fraz. Patrignone n. 62, la Concessione per:
  - Scarico rete acque miste - 02FO0070SP - Materiale condotta: CLS - Pozzetto 3m x 3m, tubazione di scolmo Ø 1800 sul corso d'acqua denominato Torrente Castro, in Comune di Arezzo, come descritto e rappresentato nella dichiarazione asseverata;
  - Scarico rete acque miste - 02FO0071SP - Materiale condotta: CLS - Pozzetto 3m x 3m, tubazione di scolmo Ø1800 sul corso d'acqua denominato Torrente Castro, in Comune di Arezzo, come descritto e rappresentato nella dichiarazione asseverata;
3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 a decorrere dall'1/01/2022;
4. di stabilire che il canone di concessione è pari a € 452,48 secondo quanto riportato al p.to 6.4 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, al netto dello sconto del 20% previsto per i gestori di pubblici servizi, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la gestione dell'area demaniale sia sottoposta alle prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di dare atto che:
  - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi

vigenti;

7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec [protocollo@cert.publiacqua.it](mailto:protocollo@cert.publiacqua.it).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA****DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE****SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD****Responsabile di settore Andrea MORELLI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 1436 del 28-01-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 9524 - Data adozione: 09/05/2025**

Oggetto: R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 41/2018 - Pratica idraulica n. 4994 - SIDIT 2866/2024 - PROC. 208/2025.

Concessione idraulica per la regolarizzazione di tubazione rete gas in attraversamento interrato del corso d'acqua denominato Solco di San Giovanni (TN32250) in via Valdicastello Carducci nel Comune di Pietrasanta (LU)

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD011076

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;

VISTA la L.R. 41 del 24/07/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni)”. Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 – Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del Demanio idrico – Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

VISTA la L.R.n.93 del 27/11/2020 “Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Modifiche alla L.R. 73/2005 alla L.R. 19/2019;

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 55 del 11/07/2023”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016 ”;

VISTA l’istanza di Concessione idraulica presentata dalla Società Toscana Energia S.p.A. avente sede legale in P.za E. Mattei n. 3 Firenze, codice fiscale/partita IVA 05608890488, per la richiesta della concessione per l’uso a titolo esclusivo e temporaneo dell’area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico di pertinenza del corso d’acqua denominato Solco di San Giovanni (TN32250)

relativa alla regolarizzazione di tubazione rete gas in attraversamento interrato del corso d'acqua di cui sopra in via Valdicastello Carducci nel Comune di Pietrasanta (LU), recepita al protocollo Regionale AOOGR al n. 9181 del 09/01/2025 con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati a firma del tecnico incaricato iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza al n. 5873:

- Relazione tecnica con ortofoto e Documentazione fotografica;
- Corografia;
- Planimetria d'insieme e Sezioni;
- Strumento urbanistico – Planimetria catastale;
- Dichiarazione tecnica di compatibilità idraulica ex L.R. 41/2018;

DATO ATTO che la richiesta è volta ad ottenere l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato – Ramo idrico di pertinenza del corso d'acqua denominato Solco di San Giovanni (TN32250) relativa alla regolarizzazione di tubazione rete gas in attraversamento interrato del corso d'acqua di cui al punto precedente sito in via Valdicastello Carducci nel Comune di Pietrasanta (LU), individuato al NCEU sul Foglio 19 nei pressi dei mappali 309-328 del Comune di Pietrasanta (LU);

PRESO ATTO che il richiedente ha provveduto al versamento di € 100,00 (euro cento/00) del 09/01/2025 mediante piattaforma PagoPA ed aver assolto l'imposta di bollo per la domanda per oneri istruttori di €16,00 (euro sedici/00) con marca da bollo Id. n. 01230500273480 del 07/11/2024;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è stato nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

CONSIDERATO che le condizioni di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18 sono state verificate dal tecnico progettista;

DATO ATTO che la concessione dell'area demaniale può essere assentita con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e Concessionario;

DATO ATTO che questo Settore ha attivato i provvedimenti previsti dall'art. 40 del D.P.G.R. 60/R/2016 per l'occupazione senza titolo della porzione di area demaniale;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto, ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli sopra riportati che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stato assegnato alla Pratica idraulica il n. 4994 - SIDIT 2866/2024 – PROC. 208/2025 ;

CONSIDERATO che:

- gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018;
- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;



DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e le prescrizioni generali di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del RD. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento

#### PRESCRIZIONI TECNICHE

- tutti i lavori dovranno essere stati eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

#### PRESCRIZIONI GENERALI

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunemente tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
- dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area demaniale e delle opere autorizzate anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del fosso interessato;
- dovrà assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- è tenuto a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- è tenuto a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- si obbliga a non cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
  - è reso edotto che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
  - è pienamente consapevole che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
    - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
    - b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
    - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
  - è consapevole che una volta dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
  - è consapevole che alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
  - qualora non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;
- è reso edotto che per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte dei Concessionari degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, il Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale i Concessionari potranno presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per la tipologia d'uso richiesta – (USO 11.0 - ATTRAVERSAMENTI SOTTERRANEI O UTILIZZANDO MANUFATTI ESISTENTI), determinato secondo la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022, e la riduzione del canone concessorio nella misura del 20% (art. 29 c.5 del Regolamento di attuazione dell'art. 5 della L.R. n. 80 del 28 dicembre 2015, è determinato in € 268,80 (euro duecentosessantotto/80) per singolo attraversamento, per un totale del canone demaniale per n. 1 (uno) attraversamento pari a € 271,49 (euro duecentosettantuno/49) comprensivo di adeguamento ISTAT all'1% ai sensi della D.G.R.T. 1237/2024;

CONSIDERATO che con nota protocollo n. 020884 del 15/01/2025 è stato richiesto al soggetto istante, per il rilascio della Concessione, di effettuare il versamento di € 271,49 (euro duecentosettantuno/49) quale deposito cauzionale, il versamento di € 464,80 (euro quattrocentosessantaquattro/80) quale imposta regionale pregressa (anni 2021-2022-2023-2024), di effettuare il versamento di € 1.731,20 (euro millesettecentotrentuno/20) quale indennità occupazione pregressa anni 2019-2020-2021-2022-2023-2024 compreso quota interessi, più n. 2 marche da bollo da € 16,00 (euro sedici/00) per l'imposta di bollo su istanza ed il presente atto;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 21/01/2025 ad effettuare il versamento su conto IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018 di:

- € 271,49 (euro duecentosettantuno/49) quale deposito cauzionale;
- € 1.731,20 (euro millesettecentotrentuno/20) quale indennità occupazione pregressa anni 2019-2020-2021-2022-2023-2024 compreso quota interessi;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 22/02/2025 ad effettuare il versamento su conto IBAN ITIT70 J 0760102800 000011899580 di:

- € 464,80 (euro quattrocentosessantaquattro/80) quale imposta regionale pregressa (anni 2021-2022-2023-2024);

DATO ATTO che l'imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00) da apporre sul presente atto è stata assolta con marca da bollo n. Ident. 01230500270054 del 10/01/2025;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F);

#### DECRETA

1. DI RILASCIARE a favore della Società Toscana Energia S.p.A. avente sede legale in P.za E. Mattei n. 3 Firenze, codice fiscale/partita IVA 05608890488, la concessione per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico di pertinenza del corso d'acqua denominato Solco di San Giovanni (TN32250) relativa alla regolarizzazione di tubazione rete gas in attraversamento interrato del corso d'acqua di cui al punto precedente sito in via Valdicastello Carducci nel Comune di Pietrasanta (LU) , individuato al NCEU sul Foglio 19 nei pressi dei mappali 309-328 del Comune di Pietrasanta (LU), così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati allegati alla Pratica idraulica n. 4994 - SIDIT 2866/2024 – PROC. 208/2025;
2. DI DISPORRE che l'occupazione del demanio idrico sia sottoposta alle prescrizioni, condizioni e clausole previste in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. DI STABILIRE che la concessione è accordata per anni 19 (diciannove) a decorrere dalla data di adozione del presente atto, verso il pagamento del canone demaniale (per l'annualità 2023) pari a € 271,49 (euro duecentosettantuno/49), salvo adeguamento ISTAT, secondo quanto riportato al p.to 11.0 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, per uso scarico acque piovane;
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi;
5. DI DARE ATTO che Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
6. DI DARE ATTO che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare le lavorazioni;
7. DI NOTIFICARE il presente atto tramite PEC al soggetto richiedente;
8. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

**DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE**

**SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE**

**Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 9528 - Data adozione: 09/05/2025**

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso Rigo (5) AV39613, in loc. Via di Rigaiolo nel Comune di Sinalunga per l'esecuzione di linea MT interrata a 15 kv. Pratica SiDIT 7774/2024

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD010913

## IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n.55";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 7774/2024, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0588301 del 11-11-2024 presentata da e-distribuzione S.p.A., c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Domenico Cimarosa, n. 4 e l'allegata documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Planimetrie
- Relazione

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato FOSSO RIGO (5) (AV39613), loc. Via Rigaiolo in Comune di Sinalunga, presso la particella 215 / 598 / 610 / 1027 del Foglio 62 / 72 per realizzazione linea MT interrata a 15 kv, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 10727/2024;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
  - non altera il buon regime delle acque;

- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
  - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
  - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
  - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

#### PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e

degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle



prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RICORDATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della L.R. 80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta, ai sensi del D.P.R. 642/1972 e s.m.i., del pagamento dell'imposta di bollo pari a € 16,00 in modo virtuale: Aut. AdE n.133874/99. In data 11/11/2024.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 10-01-2025 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 542,97 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero;

- € 45,25 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente ad un/dodicesimo del canone annuale;
- € 22,62 a titolo di imposta pari al 50% del canone versato.

Tutto ciò premesso e considerato,

#### DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di rilasciare la concessione a e-distribuzione S.p.A., c.f. 05779711000 , con sede legale in Comune di Roma, Via Domenico Cimarosa , n. 4 per l'occupazione di:
  - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso Rigo (5) (AV39613), loc. Via di Rigaiolo in Comune di Sinalunga, presso la particella 215/598 / 610/1027 del Foglio 62 / 72 per realizzazione linea MT interrata a 15 kv; ,
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 271,50, secondo quanto riportato al p.to 11 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
  - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
  - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di notificare il presente atto per via telematica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

**DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE**

**SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE**

**Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 9529 - Data adozione: 09/05/2025**

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale in dx idraulica del torrente Muccione (tratto MV22735) nel Comune di Vicchio (FI) per realizzazione di manufatto di scarico acque meteoriche. Pratica SiDIT 1495/2025

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD010924

## IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n.55";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R del 08/08/2017 e dal DPGR 12/R del 18/02/2025;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 1495/2025, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 220441 del 02/04/2025, successivamente integrata con nota prot. n. 287512 del 30/04/2025, presentata dalla Città Metropolitana di Firenze, C.F. 80016450480, con sede legale in Firenze in Via Cavour n. 1 e l'allegata documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione idraulica
- Tav. C3 - Stato attuale – Lotto 1 – planimetria (scala 1:200)
- Tav. C4 - Stato di progetto – Lotto 1 – planimetria, sezione e prospetto (scala 1:200)
- Tav. C5 - Stato sovrapposto – Lotto 1 – planimetria (scala 1:200)
- INTEGRAZIONI – Tav. C6 - Planimetria sottoservizi e interferenze – Particolari fognatura bianca e illuminazione pubblica (Scala 1:200 -1:50)

PRESO ATTO che:

- il progetto prevede lavori nelle pertinenze idrauliche del torrente Muccione (tratto MV22735) per l'abbattimento delle barriere architettoniche e la realizzazione di un nuovo percorso pedonale sulla S.P. 551 "Traversa del Mugello" tra l'intersezione con la strada comunale via G. Carducci e Viale Beato Angelico e tra la strada comunale di via del Ponte e la strada comunale via M. da Galliano in Comune di Vicchio (FI) – I e II LOTTO, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- è prevista la realizzazione di un manufatto di scarico in destra idraulica del t. Muccione, in corrispondenza della spalla destra del ponte situato lungo la S.P. 551, finalizzato alla raccolta, convogliamento e smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalle superfici scolanti della sede stradale e dalle aree adiacenti;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzioni di area del demanio idrico e precisamente:

- Opera 22357 – porzione di alveo in dx idraulica del torrente Muccione (tratto MV22735), in corrispondenza della spalla destra del ponte situato lungo la S.P. 551, nel capoluogo del Comune di Vicchio (FI), da occuparsi con manufatto di scarico per acque meteoriche;

RILEVATO che:

- con nota n. 272100 del 24/04/2025, il Responsabile del Procedimento ha trasmesso alla Città Metropolitana di Firenze un preavviso di diniego, motivato dal fatto che, in fase istruttoria, la proposta di realizzazione del nuovo manufatto di scarico, così come presentata, è stata ritenuta non accoglibile;
- con nota n. 287512 del 30/04/2025, la Città Metropolitana di Firenze ha trasmesso la documentazione integrativa relativa all'intervento in oggetto, all'interno della quale viene individuata una nuova localizzazione per il manufatto di scarico che si ritiene sia tecnicamente idonea e compatibile con le condizioni idrauliche del corpo idrico interessato;

CONSIDERATO che il palo per l'illuminazione in destra idraulica del t. Muccione, rappresentato nella Tav. C6 immediatamente a monte del ponte situato lungo la S.P. 551, non è autorizzabile in quanto manufatto vietato ai sensi dell'Art. 3 c.1 della L.R. 41/2018;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 2946/2025;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
  - non altera il buon regime delle acque;
  - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
  - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
  - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
  - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

#### PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;

- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa

in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazione di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- è obbligato ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RICORDATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016.

DATO ATTO inoltre che:

- il presente provvedimento è rilasciato in esenzione di bollo ex art. 16 Tab. Allegato B, D.P.R. n. 642/1972.
- ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.P.G.R. 60/R/2016, gli enti pubblici sono esonerati da pagamento del canone di concessione;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati, ad esclusione del palo per l'illuminazione rappresentato nella Tav. C6, immediatamente a monte del ponte situato lungo la S.P. 551, che interferisce con l'argine destro del torrente Muccione;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di rilasciare alla Città Metropolitana di Firenze, C.F. 80016450480, con sede legale in Firenze in Via Cavour n. 1, la Concessione per l'occupazione del demanio idrico con la seguente opera:
  - Opera 22357 – porzione di alveo in dx idraulica del torrente Muccione (tratto MV22735), in corrispondenza della spalla destra del ponte situato lungo la S.P. 551, nel capoluogo del Comune di Vicchio (FI), da occuparsi con manufatto di scarico per acque meteoriche;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che il concessionario è esonerato dal pagamento del canone ai sensi dell' Art. 33 c.1 del DPGR 60/R del 12/08/2016;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di dare atto che:
  - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
  - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
7. di partecipare per via telematica il presente provvedimento alla Richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE





**REGIONE TOSCANA**

**DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE**

**SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD**

**Responsabile di settore Andrea MORELLI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 1436 del 28-01-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 9530 - Data adozione: 09/05/2025**

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - variante sostanziale alla concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo ad uso civile nel Comune di Camaiore (LU), prat. Sidit n° 1833/2024.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato 1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD010971

## IL DIRIGENTE

## Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022, n. 1208 del 23/10/2023 e n. 1237 del 04/11/2024;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza del Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato 1 non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sidit, prot. n° 655970 del 17/12/2024, intesa ad ottenere la variante alla concessione per l’utilizzo di acqua pubblica attraverso un pozzo nel Comune di Camaione (LU), FG 44 Mappale 859, ad uso civile, prat. Sidit n° 1833/2024, di cui al decreto dirigenziale n. 17695 del 31/07/2024 e al

disciplinare sottoscritto il 30/07/2024, approvato con il medesimo atto. La variante consiste nell'utilizzo dell'acqua ad uso civile mediante un ulteriore secondo pozzo, esistente, non denunciato e non utilizzato, mantenendo invariato il volume complessivo di acqua prelevata di 3.000,0 mc/a;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di variante concessione;

Visto il decreto dirigenziale n. 4995 del 12/03/2025 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, riguardante l'istanza presentata dal Richiedente attraverso la piattaforma R.T. Sidit, prot. n° 655970 del 17/12/2024, al fine di ottenere la variante sostanziale alla concessione per derivare acqua sotterranea da un secondo pozzo esistente inattivo presente nell'area del demanio marittimo, nel Comune di Camaiore (LU), ad uso civile, pratica Sidit n. 1833/2024;

Dato atto che attraverso il portale Sidit sono stati effettuati i versamenti di Euro 16,00 per marca da bollo e Euro 100,00 per oneri istruttori;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della variante sostanziale alla concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 1833/2024;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria e del decreto dirigenziale n. 4995 del 12/03/2025 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, è possibile concedere al Richiedente, la variante sostanziale alla concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo ad uso civile (irrigazione aree verdi, lavaggio attrezzature, abbattimento polveri, cassette wc), nel Comune di Camaiore (LU), FG 44 Mappale 859, prat. Sidit n° 1833/2024, di cui al decreto dirigenziale n. 17695 del 31/07/2024 e al disciplinare sottoscritto il 30/07/2024, approvato con il medesimo atto, aggiungendo l'ulteriore prelievo di acqua mediante un 2° pozzo, mantenendo lo stesso utilizzo e volume complessivo di acqua di 3.000,0 mc/a, così come originariamente concesso;

Dato atto che:

- gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
- è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;

Preso atto che in data 15/04/2025 è stato sottoscritto l'atto integrativo al disciplinare di concessione firmato in data 30/07/2024, approvato con decreto dirigenziale n. 17695 del 31/07/2024;

Visto l'atto integrativo, sottoscritto in data 15/04/2025, al disciplinare di concessione firmato in data 30/07/2024 approvato con decreto dirigenziale n. 17695 del 31/07/2024, contenente gli obblighi e le condizioni vincolanti la derivazione acqua pubblica sotterranea (All.1);

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere, a seguito dell'esperita istruttoria e del decreto dirigenziale n. 4995 del 12/03/2025 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, al Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'Allegato 1, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, la variante sostanziale alla concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo ad uso civile (irrigazione aree verdi, lavaggio attrezzature, abbattimento polveri, cassette wc), nel Comune di Camaione (LU), FG 44 Mappale 859, prat. Sidit n° 1833/2024, di cui al decreto dirigenziale n. 17695 del 31/07/2024 e al disciplinare sottoscritto il 30/07/2024, approvato con il medesimo atto, aggiungendo l'ulteriore prelievo di acqua mediante un 2° pozzo, mantenendo lo stesso utilizzo e volume complessivo di acqua di 3.000,0 mc/a, così come originariamente concesso;
2. di approvare l'atto integrativo, sottoscritto in data 15/04/2025, al disciplinare di concessione firmato in data 30/07/2024 approvato con decreto dirigenziale n. 17695 del 31/07/2024, contenente gli obblighi e le condizioni vincolanti la derivazione acqua pubblica sotterranea (All.1);
3. di dare atto che:
  - gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
  - è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;
4. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Camaione (LU);
5. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
6. di trasmettere il presente atto al Richiedente;
7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*1           atto integrativo*  
*044cef33fe8680e1cfa2105d3b5afad5f7a24cf13a4304f43e309d44f3c3f5ca*

**REGIONE TOSCANA****DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE****SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE****Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 9531 - Data adozione: 09/05/2025**

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016 Pratica SIDIT n. 1988/2024. Procedimento di concessione demaniale con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica per la realizzazione di uno scarico della trincea drenante prefabbricata realizzata con una tubazione di raccolta delle acque di infiltrazione a completamento della rete fognaria di Montecerboli Larderello nel corso d'acqua denominato "Botro del Madonnino"(TC 8073), in ) loc. " Montecerboli", nel Comune di Pomarance (PI)  
Richiedente : A.S.A S.p.A.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD010906

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2, 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 07 aprile 2014 n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del Demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del Decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”, nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTI il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione di cui alla L.R.T. n. 79/12 nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) e ss.mm.ii. recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80” (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri);

VISTO il Decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 avente ad oggetto: “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016” con la quale sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, fatte salve le diverse disposizioni richiamate, sono stati confermati i canoni determinati con la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016” e il relativo Allegato A che stabilisce i canoni di concessione da applicare alle aree del demanio idrico a partire dall’annualità 2023, in sostituzione dell’Allegato A della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017, confermando, per quanto non diversamente disposto, il contenuto delle delibere n. 1414 del 17/12/2018 e n. 229 del 24/02/2020;

VISTA la D.G.R.T. n. 1237 del 04.11.2024 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2024, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);

VISTA la L. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

CONSIDERATO che, l’intervento in oggetto è parte integrante del progetto di completamento fognario Montecerboli – Larderello per la realizzazione del collettamento delle acque reflue dal centro abitato di Montecerboli al depuratore di Larderello;

PRESO ATTO che il progetto è stato approvato con Decreto dell’Autorità Idrica Toscana n. 113 del 27/07/2023, e che tale approvazione è contestuale alla variante agli strumenti urbanistici comunali con apposizione del vicolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità;

CONSIDERATO che, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale con Decreto dell’Autorità Idrica Toscana n. 113 del 27/07/2023 prescrive che “Nei tratti di maggior rischio di risalita della superficie piezometrica in corrispondenza di eventi piovosi interni, viene richiesta la posa di un drenaggio di sicurezza alla base della trincea di scavo, escludendo il tratto in subalveo”;

PRESO ATTO che, con prot. n. 10493 del 25/07/2023 nel procedimento di approvazione del progetto definitivo questo settore ha valutato positivamente le indagini geologiche, idrauliche e sismiche condotte a supporto della variante al R.U.;

CONSIDERATO che, in relazione alle soluzioni progettuali del completamento fognario Montecerboli – Larderello, si esprimeva parere favorevole per le competenze inerenti gli aspetti autorizzativi di cui al R.D. 523/1904, ed alla L.R. n. 80/2015, subordinatamente al rispetto di determinate condizioni e prescrizioni tecniche:

- la posa in opera della condotta in pressione in subalveo del Botro del Madonnino dovrà essere effettuata preferibilmente con modalità esecutiva, alternativa allo scavo a cielo aperto (vedi trivellazione orizzontale controllata); laddove non fosse possibile procedere in tal senso, la scelta esecutiva dovrà essere adeguatamente motivata e documentata;

- le opere connesse alla costruzione della nuova stazione di sollevamento, comprese recinzioni e, modifiche morfologiche, fabbricati o altro dovranno essere posizionati al di fuori della fascia di 10 m dal ciglio di sponda del Botro del Madonnino;

VISTA l’istanza di autorizzazione idraulica e concessione pervenuta il 23/04/2024 con n prot. 0236772 , con integrazioni volontarie atte a renderla ammissibile pervenute il 23/05/2024 con n prot. 0296281 dalla società A.S.A S.P.A., - Azienda Servizi Ambientali S.P.A., Cod.Fisc./PIVA 051177760491, con sede legale in via del Gazometro n. 9 nel Comune di Livorno (LI) per la posa di uno scarico del troppo pieno realizzato con una condotta in PVC De 200 SN8 a completamento della rete fognaria di Montecerboli Larderello”, corredata dalla seguente documentazione progettuale:



- Relazione tecnica descrittiva;
- Corografia scala 1:5.000;
- Estratto mappa catastale scala 1:1.000;
- Planimetrie di progetto con sezioni tipo e particolari costruttivi;
- Piano particellare di esproprio
- Decreto di occupazione d'urgenza progetto definitivo n. 113 del 27/07/2023

CONSIDERATO che, nella relazione tecnica inviata al prot. n. 0236772 del 23/04/2024 viene evidenziata e spiegata la motivazione dello scavo a cielo aperto, ritenuta valida da questo settore in quanto il posizionamento della macchina esecutrice con la spingitubo, detto anche “ lancio No dig”, vista la morfologia del terreno e il posizionamento della stazione di sollevamento, risulterebbe estremamente difficile per l'accessibilità ai mezzi e alla sicurezza delle persone in fase di lavorazione;

CONSIDERATO che, la stazione di sollevamento è posizionato al di fuori della fascia di rispetto dei 10 metri;

DATO ATTO che la suddetta richiesta di autorizzazione ai sensi del R.D. n. 523/1904 presentata da A.S.A S.P.A., - Azienda Servizi Ambientali S.P.A. è stata inserita nell'archivio informatizzato Sidit con n. 1934/2024;

DATO ATTO che, con prot. 0318804 del 05/06/2024 si comunicava l'avvio del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241;

CONSIDERATO che, nello specifico, il progetto si inserisce in zone a pericolosità geomorfologica molto elevata, lo stesso riguarda la realizzazione della posa di un drenaggio di sicurezza alla base della trincea di scavo, dello scarico del troppo pieno della stazione di sollevamento posta in località Montecerboli, nel corso d'acqua denominato BOTRO DEL MADONNINO”(TC 8073);

CONSIDERATO che, gli interventi previsti al prot. n. 0236196 del 22/04/2024 prevedevano delle protezioni spondali con massi cementati, non ritenute idonee;

CONSIDERATO che, si è richiesto con prot. n. 0340792 del 17/06/2024, un dimensionamento ottimale della protezione, escludendo la cementificazione.

CONSIDERATO che, con prot. n. 0385560 del 08/07/2024 è stata trasmessa la relazione illustrativa del nuovo intervento;

CONSIDERATO che, con prot. 0401037 del 16/07/2024 venivano richieste dall'ufficio tavole aggiornate con sezioni quotate nei punti fondamentali del rivestimento spondale sia in sinistra che in destra idraulica, ricordando che l'altezza del rivestimento deve garantire l'assenza di erosioni laterali;

CONSIDERATO che, con prot. 0415330 del 24/07/2024 venivano integrate le tavole definitive richieste.

CONSIDERATO che, il progetto prevede la realizzazione di uno scarico in destra idraulica mediante la posa in opera di una tubazione in PVC De 200 SN8 con un rivestimento della sponda tramite massi dimensionati per una portata idraulica con  $Tr = 200$  anni, non intasati con malta cementizia;

PRESO ATTO che l'autorizzazione richiesta comporta occupazione di aree del Demanio idrico dello Stato per le quali è necessaria, così come previsto dall'articolo 6 del Regolamento il rilascio di un unico Decreto di Concessione;

PRESO ATTO che la concessione oggetto del presente Decreto è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza perché rientrante nella fattispecie descritta all'art. 13, comma 1 al punto c del Regolamento;

CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dall'articolo 24 comma 6 del Regolamento questo Settore ha valutato di poter procedere al rilascio della presente concessione demaniale senza il disciplinare di concessione dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") ed il Concessionario;

RILEVATO che, valutata la documentazione tecnica presentata, ai fini della presente autorizzazione rilevano i seguenti elaborati:

- Relazione tecnica -Prot. 0385560\_2024\_A1\_SCAR - Scarichi Botro del Madonnino;
- Elaborato grafico di progetto -Prot. 0415330\_2024\_B13\_Scarico Madonnino;

CONSIDERATO che è stata accertata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.G.R.T. n. 42/R/2018, la compatibilità idraulica delle opere in progetto;

CONSIDERATO il parere interno, favorevole con prescrizioni, rilasciato il 30/10/2024 dall'Ufficio a seguito d'istruttoria tecnica;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in argomento presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni riportate nel presente atto;
- la realizzazione dei lavori in argomento è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare d'incarico di Elevata Qualificazione "Gestione attività e procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo Valdarno Inferiore";

DATO ATTO che è competente ad emanare il provvedimento finale di questo procedimento il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore competente per territorio;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

DATO ATTO che nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate tutte le prescrizioni, generali e tecniche, contenute ed elencate nel presente Decreto Dirigenziale;

PRESCRIZIONI TECNICHE:

1. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
2. durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
3. tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
4. tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità;

5. durante l'esecuzione dei lavori si dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni impartite dall'Ufficio all'esito della verifica di compatibilità idraulica delle opere e contenute nel rapporto istruttorio tecnico:

Fase esecutiva della lavorazione.

- il fondo alveo e le sponde dovranno essere rivestite con aggregato naturale per opere di protezione di I<sup>a</sup> categoria opportunamente ammorsati al fondo e stabilizzati tra loro al fine di evitare fenomeni di erosione. In alcun modo non dovrà diminuire la sezione di deflusso ed essere modificata la quota di fondo dell'alveo, al fine di non modificarne significativamente le condizioni di scabrezza della sponda;
- in prossimità della sponda ripida, al fine di evitare lo scalzamento al piede, occorrerà costruire una solida base con massi dimensionati in modo ottimale per garantire la massima protezione al piede;
- la sponda sinistra del Botro del Madonnino nel punto di immissione dovrà essere adeguatamente protetta;
- la tubazione dovrà essere recisa a "fischio" in corrispondenza della sponda rivestita in modo da non costruire intralcio al corretto deflusso delle acque e nelle pertinenze idrauliche la nuova tubazione dovrà essere realizzata mediante un unico tubo privo di qualsiasi giuntura;
- il rivestimento della sponda dovrà essere realizzato con un'adeguata inclinazione e dovrà coprire l'intera sponda per una lunghezza di un metro e mezzo a valle e un metro e mezzo a monte dal punto di ubicazione dello scarico, per una lunghezza totale di tre metri;
- in merito alle lavorazioni previste di realizzazione dello scarico e rivestimento di sponda ad esso connesso si prescrive che, a conclusione degli stessi, il richiedente ripristini la sezione d'alveo senza restringimenti e/o dislivelli, rispettando l'andamento morfologico del corso d'acqua in continuità con la sezione, a monte e a valle, dell'area oggetto di intervento;

Aree di Cantiere.

- nella fase di cantiere ed a lavori conclusi la fascia di terreno di 4 metri ai lati del corso d'acqua deve sempre permettere il transito di macchine operatrici addette alla sua manutenzione. Pertanto dovrà essere sgombra e di adeguata resistenza, non minore della condizione attuale. Se per effetto del transito su dette fasce venissero danneggiate le opere realizzate, il Consorzio o Ditta da lui comandata non può essere chiamato a risponderne;
- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione per salvaguardare tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del Richiedente;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche tecniche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative anche in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro;

Sicurezza

- i lavori, essendo realizzati nelle pertinenze dei corsi d'acqua, dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni meteorologiche al sito web: <https://www.cfr.toscana.it/>, oppure <https://www.lamma.rete.toscana.it/> ed in caso di previsioni meteorologiche avverse il soggetto autorizzato dovrà costantemente vigilare e presidiare il cantiere adottando tempestive misure e procedure d'intervento;
- i lavori dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale) dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le

precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;

- qualsiasi danneggiamento o aggravio manutentivo delle aree poste a monte o valle imputabili alla presenza e/o realizzazione dei lavori di cui all'oggetto, sono da ritenersi a carico del Concessionario stesso;

- nessun residuo delle lavorazioni dovrà occupare, nemmeno provvisoriamente, l'alveo, il fondo e sponde, del canale;

- durante l'esecuzione dei lavori il cantiere non dovrà ostacolare eventuali operazioni di manutenzione da eseguire sui corsi d'acqua. Pertanto se necessario dovrà essere messo in sicurezza e garantito il transito ai mezzi addetti a tale operazione;

Manutenzione ordinaria e straordinaria.

- in merito al rivestimento di sponda, essendo lo stesso connesso alla realizzazione dello scarico, la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria sarà a cura del richiedente, così come previsto per lo scarico;

- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere autorizzate sarà a carico del richiedente, anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del corso d'acqua;

Fine lavori -AS build

- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati e alle prescrizioni citate; se in sede di esecuzione dei lavori venissero apportate lievi modifiche che non ne variano la sostanza il Concessionario alla fine dell'intervento deve presentare alla Concedente una tavola "As build", con le opere effettivamente eseguite e dovrà essere prodotta documentazione fotografica dei luoghi;

6. al termine dei lavori eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi;

7. dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente e del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

8. i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale) dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;

9. i lavori dovranno essere svolti in conformità alle direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano approvate con D.G.R.T. n. 1315 del 28/10/2019;

10. al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dall'eventuale cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi, sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

11. ad ultimazione dei lavori, l'alveo, le sponde e le pertinenze idrauliche eventualmente interessati dall'esecuzione degli stessi dovranno essere accuratamente ripristinati a regola d'arte;

12. la riparazione di eventuali danni arrecati a condotte, attrezzature ed ogni altro bene, prodotti nel corso dei lavori autorizzati con il presente atto, saranno a carico del soggetto richiedente in solido

con il soggetto esecutore;

13. è vietato il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

14. in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;

15. qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere eseguite, oggetto della presente concessione, la società richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento della condotta ed il ripristino dello stato dei luoghi;

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

a) in merito all'atto di Autorizzazione Idraulica:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- l'autorizzazione non può avere una durata superiore a tre anni dalla data del presente atto, può essere rinnovata una sola volta, per un ulteriore periodo di anni tre, con domanda da presentarsi almeno trenta giorni prima della sua scadenza;

- la Struttura Regionale valuta i presupposti per il rinnovo dell'autorizzazione e adegua le prescrizioni idrauliche in relazione alle eventuali modificazioni dell'assetto idrogeologico del territorio di riferimento, alla tutela idraulica, ambientale e nel rispetto ed in coerenza con le vigenti normative di settore. Con il provvedimento di rinnovo sono ridefinite le condizioni e prescrizioni, nonché le garanzie finanziarie;

- per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, sulla base di nuovi presupposti o di una nuova valutazione delle originarie circostanze di fatto, la Struttura Regionale può, con decreto motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento il presente atto autorizzatorio per ragioni di pubblica utilità o pubblico interesse;

- ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale di riferimento, l'autorizzazione decade, con provvedimento motivato, nei seguenti casi:

- a) Violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in norme legislative, regolamentari o nel decreto di autorizzazione;

- b) Esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

b) in merito agli interventi manutentivi ordinari e straordinari finalizzati al corretto esercizio del bene concesso:

- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento

- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

c) in merito al Decreto finale di Concessione:

- il Concessionario dovrà comunicare a questa Amministrazione ed al Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 giorni e quella di fine lavori

entro 60 giorni, trasmettendo copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente Decreto;

- il Concessionario dovrà rispettare in ogni sua parte quanto qui sotto elencato;

#### ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere e dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a:

- assumere, a propria cura e spese, la custodia delle aree demaniali in concessione e delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- consentire, a proprie spese, l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;

- sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- rispettare le leggi, i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. n. 523/1904, nel R.D. n. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al Demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi. Qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- non cedere né sub-concedere, neppure parzialmente, l'area e/o bene oggetto di concessione;

- provvedere, a proprie spese, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree interessate nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

#### DURATA-RINNOVO-SUBINGRESSO:

- la presente concessione ha una durata di anni 19 anni (diciannove), decorrenti dalla data del presente Decreto e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità dal medesimo stabilite, a seguito di espressa istanza da presentarsi all'Amministrazione Concedente almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 14 del Regolamento;

- con il provvedimento di rinnovo della concessione sono ridefinite le condizioni e prescrizioni mediante il rilascio di un nuovo Decreto Dirigenziale;

- fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nei termini il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza, previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

- la richiesta di subentro è presentata congiuntamente dal concessionario e dall'interessato al

subentro entro centottanta giorni dall'evento che ne è causa; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che non verrà emesso il provvedimento finale di conclusione del relativo procedimento di subentro;

#### REVOCA:

- l'Amministrazione Concedente può, con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare, anche parzialmente, in qualsiasi momento la concessione, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o per sopravvenute o mutate esigenze di di pubblica utilità o di interesse pubblico, stabilendo l'eventuale indennizzo o i criteri per il suo riconoscimento; sono fatte salve le previsioni di legge per i miglioramenti ambientali costituiti;
- con la revoca parziale della concessione si concede al concessionario la possibilità di continuare il rapporto, con un'adeguata riduzione del canone, proporzionale agli effetti del mancato godimento della porzione di demanio idrico revocato;
- la revoca della concessione è notificata al concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati;
- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;

#### DECADENZA:

- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'articolo 38 del Regolamento e dal presente decreto costituisce causa di revoca o decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
  - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente decreto di concessione;
  - b) mancato pagamento, totale o parziale, di due annualità del canone;
  - c) esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;
  - d) non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
  - e) violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici;
  - f) ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o di pubblico interesse;
- prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la concedente assegnerà al Concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni;
- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per gli interventi/opere eseguite, sia per le spese sostenute sia per il canone già pagato per l'anno di riferimento;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. n. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al rilascio dell'immobile e al rilascio delle aree ed al ripristino dei luoghi;

#### CESSAZIONE:

- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente col conseguente obbligo del concessionario di ripristino dell'area e degli spazi occupati entro i termini assegnati;
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo; nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, fatta salva la facoltà della concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

**SANZIONI:**

- ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della L.R. n. 80/2015, così come modificata dall'articolo 27, comma 1 della L.R. 70/2018, ove non diversamente sanzionate, le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal presente decreto di concessione comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 3.000,00;

- ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della L.R. n. 80/2015, così come modificata dall'articolo 27, comma 2 della L.R. n. 70/2018, fermo restando quanto previsto dagli articoli 27 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico, fatte salve le sanzioni penali, sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00;

**ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:**

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in argomento;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;

- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

VISTO che, con nota n. 0612216 del 22/11/2024 è stato richiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento dell'importo di € 40,27 (euro quaranta/27) a titolo di acconto canone 2024 dovuto per lo scarico oggetto del presente provvedimento;

- versamento dell'importo di € 241,60 (euro duecentoquarantuno/60) a titolo di deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 22, 1 c. e art. 31 del Regolamento;

CONSIDERATO che, con D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 ed il relativo allegato A, sono stati aggiornati gli importi dei canoni concessori per l'occupazione del demanio idrico relativi all'annualità 2023 (con decorrenza dal 01/01/2023);

CONSIDERATO che, nelle more della determinazione del canone per l'anno 2024 con apposita D.G.R.T., e in assenza di diversa decisione da parte dell'Amministrazione Regionale, il suo importo, da considerarsi quale acconto, è stato parametrato a quello dovuto per l'anno 2023, in base a quanto previsto dalla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022;

CONSIDERATO che pertanto l'importo annuale dovuto per l'attraversamento, calcolato in base a quanto previsto dalla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 ALLEGATO A punto 6.3 "Scarichi acque reflue" e considerata la riduzione del canone nella misura del 20%, spettante ex articolo 29, 5° comma del Regolamento, ammonta ad € 205,60 (euro duecentocinque/60) di cui il Concessionario ha corrisposto l'importo di € 40,27 (euro quaranta/27) equivalenti a quanto dovuto per le 2 mensilità spettanti per l'anno 2024 (ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun



mezzo di validità del provvedimento di concessione, nello specifico, da novembre a dicembre dell'anno in corso, 2024);

CONSIDERATO che, per quanto concerne il deposito cauzionale, questo Settore, a seguito d'istruttoria, ha ritenuto di richiedere un importo, nel minimo esigibile, corrispondente ad una annualità del canone ai sensi della D.G.R.T n. 1414 del 17/12/2018, punto 1;

CONSIDERATO che sono conservate agli atti le attestazioni dei versamenti effettuati (acconto prima annualità canone 2024 e deposito cauzionale) negli importi così come sopra indicati;

CONSIDERATO che il Concessionario s'impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione sia il canone che l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R. n. 2/1971;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 27 novembre 2020, n. 93, è previsto che a decorrere dal 2021 all'imposta sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di cui al punto sopra, si applica l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R. n. 2/1971, pari al 50% dell'importo del canone di concessione;

PRESO ATTO che il versamento di tale imposta non è più necessariamente contestuale al pagamento del primo canone concessorio ma deve avvenire, ai sensi dell'art 2 della L.R. n. 2/1971 e ss.mm.ii., entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

PRESO ATTO che il soggetto concessionario è stato notiziato di questo specifico adempimento a suo carico e della relativa modalità di corresponsione, con la nota n. 0612216 del 22/11/2024 richiamata nei punti precedenti;

VISTA la richiesta degli adempimenti, effettuata con prot. n. 0612216 del 22/11/2024 con cui si richiedeva di adempiere gli oneri entro il termine massimo di 20 giorni dal ricevimento della richiesta di cui alla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022, con le modalità di cui alla D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 e del Regolamento;

DATO ATTO che non sono pervenuti gli adempimenti nei termini richiesti ;

CONSIDERATO che con prot. n. 0208680 del 28/03/2025 è stata effettuata la comunicazione nel rispetto dell'art. 10 bis Legge 241/1990 con cui si preannunciava l'emissione del provvedimento di diniego con l'archiviazione della relativa pratica;

DATO ATTO che, alla scrivente amministrazione con prot. n. 0233880 del 08/04/2025 sono pervenuti gli adempimenti richiesti ritenuti validi per l'emissione del provvedimento finale;

PRESO ATTO che il soggetto concessionario ha provveduto a corrispondere, in data 24/12/2024, a titolo di imposta sulle concessioni demaniali per l'anno 2024, l'importo di € 20,13 (euro venti/13);

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito agli adempimenti relativi a tale imposta saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, come un'eventuale conguaglio, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunta dal concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

DATO ATTO che, in data 30/12/2024 il richiedente ha assolto in modo virtuale l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00) per il rilascio del presente provvedimento a favore dell'Agenzia delle Entrate mediante F23, come documentazione presente agli atti;

CONSIDERATO che l'ammontare dell'imposta proporzionale, dovuta per l'intera durata della concessione, risulta inferiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del DPR 131/1986 e che pertanto il presente decreto non è soggetto ad obbligo di

registrazione fiscale. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;

CONSIDERATO che, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il Codice Civile, la normativa concernente il buon regime delle acque nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio ove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. n. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F,

Tutto ciò premesso e considerato;

#### DECRETA

1. il rilascio alla Società ASA S.P.A - Azienda Servizi Ambientali S.P.A., con sede legale nel comune di Livorno (LI), Via Del Gazometro n. 9 (P.IVA/C.F.: 01177760491), della concessione per occupazione di area demaniale mediante la realizzazione di uno scarico del troppo pieno dell'impianto di collettamento nel corso d'acqua identificato nel reticolo idrografico regionale con il toponimo di "BOTRO DEL MADONNINO"(TC 8073) località " Montecerboli", nel Comune di Pomarance (PI)

2. di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. n. 523/1904 così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;

3. che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni, tecniche e generali, individuate in premessa;

4. che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel presente Decreto di Concessione;

5. che la presente concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dalla data del presente decreto;

6. che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. n. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime, il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento;

8. che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

**Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 9532 - Data adozione: 09/05/2025**

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 50/2021. Concessione porzione da area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Maspino, loc. Case Nuove e La Chianicella in Comune di Arezzo, per Scarico rete acque miste - 02FO0014SP e scarico rete acque miste - 02FO0015SP. Pratica SiDIT 1655/2023

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD010922

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n.55”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la Legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016”;

## RICHIAMATI:

- il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;
- il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri).”
- l’Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori relativi ad occupazioni del demanio idrico ad opera di impianti e reti di approvvigionamento idropotabile gestite dalla Società Nuove Acque S.p.A, c.f. 01616760516, con sede legale in Comune di Arezzo Loc. Poggio Cuculo Fraz. Patrignone n. 62;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016 ”;

VISTA l’istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n.1655/2023, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 35500 del 20/01/2023 presentata dalla Società Nuove Acque S.p.A, c.f. 01616760516, con sede legale in Comune di Arezzo Loc. Poggio Cuculo Fraz. Patrignone n. 62, con allegata una Dichiarazione asseverata in formato digitale a firma del tecnico incaricato iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo - n. 1190 - Sez. A;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l’incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

PRESO ATTO che nella Dichiarazione inoltrata si assevera la compatibilità idraulica dell’occupazione del demanio idrico della seguente opera:

- Scaricatore di piena acque miste 02FO0014SP sul corso d’acqua denominato Torrente Maspino, loc. Case Nuove di Ceciliano n. 14 in Comune di Arezzo, presso la Particella 243 del Foglio 41, ;
- Scaricatore di piena acque miste 02FO0015SP sul corso d’acqua denominato Torrente Maspino, loc. La Chianicella, via Ceciliano in Comune di Arezzo, presso la Particella 536 del Foglio 39.

CONSIDERATO che le opere sopra descritte comportano l’utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d’acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all’Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori sopra richiamato e pertanto ai sensi dell’art. 13 comma 1 lettera c) del Regolamento 60/R/2016 e s..m.i si può procedere ad assegnazione diretta dell’area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell’art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione che descrive le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la sussistenza dei presupposti di legge per l'occupazione di tali aree, è quella agli atti del procedimento n. 1453/2023;

PRESO ATTO che il tecnico incaricato assevera che l'opera:

- non altera il buon regime delle acque;
- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non aggrava il rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non aggrava il rischio per le persone;

DATO ATTO che, nella gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere asseverate, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.38, comma 1, del Regolamento 60/R/2016, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni della l.r.80/2015, del Reg. 60/R/2016 sulle opere idrauliche, nonché delle ulteriori prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) opere difformi da quanto asseverato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperienza istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca da bollo cartacea n. 01210029741940 del 14/11/2024

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 448,00 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 452,48 a titolo di canone concessorio riferito al 2024, al netto dello sconto del 20% previsto per i gestori di pubblici servizi, mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 226,24 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione riferita al 2024 sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580
- € 876,40 a titolo di canoni concessori pregressi riferiti alle annualità 2022-2023 sul conto Banco Posta codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 438,20 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione riferita alle annualità 2022-2023 sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

#### DECRETA

1. di prendere atto della dichiarazione asseverata così come descritto in narrativa e di conseguenza autorizzare il mantenimento delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904;
2. di accordare alla Società Nuove Acque S.p.A, c.f. 01616760516, con sede legale in Comune di Arezzo Loc. Poggio Cuculo Fraz. Patrignone n. 62, la Concessione per:
  - Scaricatore di piena acque miste 02FO0014SP sul corso d'acqua denominato Torrente Maspino, loc. Case Nuove di Ceciliano n. 14 in Comune di Arezzo, presso la Particella 243 del Foglio 41, ;
  - Scaricatore di piena acque miste 02FO0015SP sul corso d'acqua denominato Torrente Maspino, loc. La Chianicella, via Ceciliano in Comune di Arezzo, presso la Particella 536 del Foglio 39.
3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 a decorrere dall'1/01/2022;
4. di stabilire che il canone di concessione è pari a € 226,24 secondo quanto riportato al p.to 6.4 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, al netto dello sconto del 20% previsto per i gestori di pubblici servizi, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la gestione dell'area demaniale sia sottoposta alle prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di dare atto che:
  - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE





**REGIONE TOSCANA**

**DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE**

**SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD**

**Responsabile di settore Andrea MORELLI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 1436 del 28-01-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 9533 - Data adozione: 09/05/2025**

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art. 14, c. 2 Legge n. 241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, relativa all'istanza di autorizzazione alla ricerca ed al successivo rilascio della concessione per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo, presso lo stabilimento balneare denominato Bagno Florida ubicato nel Comune di Viareggio (LU), ad uso civile e contestuale autorizzazione ad eseguire i lavori di ricerca, pratica Sidit n. 456/2025.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD011048

## IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.L.vo 31/03/1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- la L.R. n. 40/2009;
- la L.R. n. 24 del 5 giugno 2012, “Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili, modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla L.R. 91/1998”;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 50/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- il D.P.G.R. 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015”;

Vista l’istanza di Bagno Florida s.r.l., C.F.: 02070010463, con sede a Viareggio (LU) via Traversa a Mare n. 16, prot. 661719 del 20/12/2024, intesa ottenere l'autorizzazione alla ricerca e successivo rilascio della concessione per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo, presso lo stabilimento balneare denominato Bagno Florida ubicato nel Comune di Viareggio (LU), FG 10 Mappale 535;

Vista la nota di indizione della Conferenza di Servizi prot. n. 0088734 del 06/02/2025, nella quale è stato scritto:

- l’avviso di istruttoria di ricerca e concessione per l’utilizzo di acqua pubblica è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Viareggio, sul sito istituzionale della Regione Toscana.
- tenuto conto che la L.R. n. 22/2015 individua l'Ente R.T. quale amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto;
- considerato che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione dei più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi ai sensi dell’art. 47 comma 7 del DPGRT n. 61/R del 16/08/2017, dalle Amministrazioni:
- Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale;
- Comune di Viareggio in merito alla conformità della derivazione in relazione agli eventuali condizionamenti presenti negli strumenti urbanistici comunali con particolare riguardo al fenomeno dell'intrusione salina e gli aspetti connessi con la concessione dell'area del demanio marittimo;
- è indetta la Conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte, avente per oggetto: "autorizzazione alla ricerca e successivo rilascio della concessione per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo, presso lo stabilimento balneare denominato Bagno Florida ubicato nel Comune di Viareggio (LU), FG 10 Mappale 535, ad uso civile, pratica Sidit n. 456/2025";
- il giorno 07/05/2025 è il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza;

Visto il contributo di Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, prot. n. 0110664 del 17/02/2025: parere favorevole alle seguenti condizioni:

- che il prelievo non ecceda i 3.000,0 mc/anno;
- che la portata massima istantanea non sia superiore a 0,5 l/sec;
- che venga installato il misuratore dei volumi emunti;

Visto il contributo istruttorio di ARPAT prot. n° 0176944 del 18/03/2024 con raccomandazioni:

- nell'uso dell'acqua non siano utilizzati detergenti, saponi o altri prodotti;
- per quanto riguarda l'irrigazione delle aree a verde si raccomanda l'utilizzo di sistemi ad alta efficienza;

Considerato che il Comune di Viareggio non ha inviato il parere entro il termine perentorio del 07/05/2025. Ne consegue che, così come disposto dall'art. 14 bis della Legge n. 241/1990, la mancata trasmissione equivale ad assenso senza condizioni;

Considerato che i lavori della Conferenza devono concludersi non oltre quarantacinque giorni in quanto sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale e della salute dei cittadini, dalla data della prima riunione sopra indicata;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di concludere positivamente la Conferenza di servizi ex art.14, c.2 legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona;

Visti gli artt. 95, 103, 105 e 106 del R.D. n. 1775/33 relativi agli accertamenti, alle autorizzazioni e alla vigilanza sulle utilizzazione delle acque sotterranee;

Ritenuto che nulla osta all'esecuzione della ricerca di acque sotterranee, ai sensi dell'art. 95 del R.D. n. 1775/33 e dell'art. 51 del DPGRT 61/2016, chiesta con l'istanza del 20/12/2024 prot. n. 661719, da Bagno Florida s.r.l., C.F.: 02070010463, con sede a Viareggio (LU) via Traversa a Mare n. 16, a cui seguirà successivo decreto di concessione;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente e che non sussiste, nei propri confronti, conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato;

#### DECRETA

1. di concludere positivamente la Conferenza di servizi ex art.14, c.2 legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, relativa all'istanza di Bagno Florida s.r.l., C.F.: 02070010463, con sede a Viareggio (LU) via Traversa a Mare n. 16, protocollata il 20/12/2024 con il n. 661719, per ottenere l'autorizzazione alla ricerca ed il successivo rilascio della concessione per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo, presso lo stabilimento balneare denominato Bagno Florida ubicato nel Comune di Viareggio (LU), FG 10 Mappale 535, ad uso civile, per un volume annuo di 2.000,0 mc pari a 0,0634 l/s, pratica Sidit n. 456/2025;
2. di stabilire che, ai sensi dell'art. 21-quater della legge n. 241/90, i termini di efficacia del presente atto decorreranno dalla data di riconoscimento della concessione di derivazione;
3. di disporre che, ai fini di cui sopra, copia del presente decreto sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi;

4. di dare atto che avverso il presente decreto, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-quinquies, legge n. 241/1990; per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente;
5. di dare atto che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Genio Civile Toscana Nord – sede di Lucca, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.
6. di dichiarare concluso il procedimento di istruttoria relativo all'istanza presentata in data 20/12/2024 prot. n. 661719, di Bagno Florida s.r.l., C.F.: 02070010463, con sede a Viareggio (LU) via Traversa a Mare n. 16, con la quale è stata chiesta l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee, ai sensi dell'art. 95 del R.D. n. 1775/33 e dell'art. 51 del DPGRT n. 61/2016, nel Comune di Viareggio (LU), FG 10 Mappale 535;
7. di autorizzare Bagno Florida s.r.l., C.F.: 02070010463, ad eseguire lavori di ricerca di acque sotterranee, a cui seguirà successivo decreto di concessione, su terreno in disponibilità posto nel Comune di Viareggio (LU), contraddistinto al NCT di detto Comune al FG 10 Mappale 535, sulla base del piano di massima a firma del geologo incaricato, presente agli atti della pratica Sidit n. 456/2025, alle seguenti condizioni:
  - a) dovrà essere comunicato al Genio Civile Toscana Nord - Sede di Lucca - il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori, la data di inizio degli stessi e i risultati delle ricerche effettuate;
  - b) i pozzi dovranno esser dotati di idonei contatori per la misura dei prelievi e degli scarichi in conformità con quanto indicato nell'Allegato A della D.P.G.R. n. 51/R/2015; l'utilizzatore dovrà provvedere alla loro manutenzione per tutta la durata dell'utenza e a comunicare all'Autorità concedente i numeri di matricola e le letture annuali;
  - c) i lavori di perforazione dovranno essere condotti in modo ordinato evitando di danneggiare il terreno in prossimità del luogo di lavoro, limitando l'occupazione allo stretto necessario in modo da dare il minimo disturbo possibile alle coltivazioni ed alle sistemazioni attuali della proprietà;
  - d) durante i lavori di ricerca dovrà essere verificato, che non venga, a causa dei lavori stessi, ostacolato il regolare traffico sulle strade e non venga minimamente alterato il normale flusso delle acque di qualsiasi corso d'acqua o fossi di scolo esistenti nella zona, né si creino condizioni atte a favorire la percolazione di acque superficiali o reflui liquidi nel sottosuolo;
  - e) dovrà essere evitata la contaminazione delle acque di falda da rifiuti e reflui di cantiere (es. lubrificanti, carburante, stracci imbevuti di sostanze contaminanti ecc.);
  - f) le opere di intercettazione di acque sotterranee dovranno essere realizzate osservando le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e adottando tutti i criteri di buona tecnica quali, in particolare:
    - rivestimenti e posizionamento filtri: lungo le tubazioni di rivestimento dei perfori dovranno esser inseriti segmenti filtranti solo in corrispondenza dei livelli produttivi dell'acquifero, mentre nei restanti intervalli le tubature dovranno rimanere cieche;
    - interposizione di dreni: nelle interfacce tra perforo e rivestimento dovrà esser interposto materiale granulare con funzione di dreno, da porre in opera con distribuzione uniforme e pezzatura adeguata alla granulometria del mezzo acquifero, controllandone la posa con un testimone, così da evitare la formazione di vuoti o ponti;

- tamponi isolanti: là dove vengano intercettati due o più livelli acquiferi distinti e sovrapposti, (acquifero multistrato) al fine di preservarne le naturali condizioni di confinamento ed evitare la miscelazione delle acque, è fatto obbligo d'inserire nelle interfacce tra perforo e rivestimento, in corrispondenza degli strati di confinamento, riempimenti impermeabili con funzione di tampone, da porre in opera con distribuzione uniforme, controllandone la posa con un testimone, così da evitare la formazione di vuoti o ponti; il materiale sigillante dovrà esser costituito da miscele di cemento-bentonite e/o da fanghi argillosi additivati con polimeri naturali e tutti i prodotti utilizzati dovranno possedere requisiti qualitativi conformi, sotto l'aspetto chimico-fisico e batteriologico, a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006;
- cementazione delle testate: alle testate dei pozzi le intercapedini tra perfori e colonne di rivestimento dovranno essere cementate sino a profondità tali da isolare completamente la prima falda acquifera; attorno alle testate dovranno inoltre esser realizzate piattaforme impermeabili di dimensioni e pendenza idonee a garantire l'allontanamento delle acque superficiali e la protezione assoluta delle acque sotterranee;
- isolamento dei bocca-pozzi: al fine di tutelare le acque sotterranee da potenziali pregiudizi dovuti a infiltrazioni di reflui, le imboccature delle colonne di rivestimento dovranno essere livellate a quote sopraelevate (almeno 30 cm) rispetto al p.d.c. e trovare riparo entro apposite strutture protettive, in rilevato o in pozzetto seminterrato; se non protette da sovrastrutture, le bocche di pozzi dovranno esser sempre dotate di testate stagne provviste di flangia, controflangia, guarnizione, alloggiamento filettato per tubazioni eduttive, foro filettato per passaggio cavi elettrici con pressacavo in gomma per l'impermeabilizzazione e foro filettato con tappo per inserimento di sonde di livello; resta tassativa la chiusura degli imbocchi dei pozzi al fine d'impedire qualsiasi tipo d'intrusione dalla superficie; i pozzi dovranno peraltro esser realizzati in modo tale da non costituire fonte di pericolo per le persone, con particolare riferimento al serraggio delle testate ed alla conservazione e gestione nel tempo di tali presidi;
- ripristino dei luoghi: gli interventi di realizzazione delle opere dovranno essere condotte nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.P.G.R. 46/R/2008. In particolare, le acque di restituzione scaturenti nelle fasi di messa in esercizio dei pozzi dovranno esser assolutamente scevre da fluidi di perforazione, ed i residui solidi di lavorazione, compreso il detrito estratto durante le attività d'escavo, dovranno esser raccolti ed avviati a recupero o a smaltimento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (art. 186 del D. Lgs. 152/06 e s. m.i.). Le aree di cantiere dovranno inoltre essere sgomberate da fanghi e/o residui depositati nel corso dei lavori e riportate in pristino stato;
  - g) non appena ultimata la perforazione di ogni singolo pozzo, il Servizio predetto dovrà essere informato dell'avvenuta ultimazione dei lavori fornendo i mezzi occorrenti per procedere alla misura dell'acqua trovata;
  - h) dovrà essere comunicato tempestivamente la data delle prove di pompaggio delle quali dovrà essere redatto verbale che dia atto dei criteri seguiti nella esecuzione delle prove stesse, delle misure di portata e di livello correlate alla durata del pompaggio, delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque rilevate su campioni prelevati nelle varie fasi delle prove. Qualora l'acqua rinvenuta fosse destinata al consumo umano si renderà necessario attivare presso la Azienda Usl la procedura di "Giudizio di qualità e di idoneità d'uso dell'acqua destinata al consumo umano";
  - i) l'autorizzazione viene accordata per 1 anno a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente alle condizioni di cui sopra. Essa potrà essere prorogata ai sensi dell'art. 51 comma 4 del DPGRT n. 61/2016 e revocata nei casi previsti dallo stesso articolo del citato DPGRT senza che l'interessato abbia diritto a compensi o indennità. L'autorizzazione non potrà comunque essere ceduta senza il nulla osta preventivo dell'Amministrazione che l'ha accordata;

l) entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione dovrà esser trasmessa al Settore competente una relazione tecnica completa di elaborati grafici, a firma di tecnico abilitato, i cui contenuti siano conformi a quanto previsto nell'allegato D, parte III, del D.P.G.R. 61/R/2016; la relazione dovrà inoltre esser corredata da dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori e di conformità al progetto delle opere eseguite e dovrà infine comprendere un elaborato che illustri l'influenza dell'emungimento sulla stabilità dei terreni interessati, come disposto dagli artt. 105 e 106 del R.D. n. 1775/1933. Qualora l'acqua rinvenuta fosse destinata al consumo umano si renderà necessario attivare presso la Azienda Usl la procedura di "Giudizio di qualità e di idoneità d'uso dell'acqua destinata al consumo umano", di cui al D.Lgs n. 31/2001;

m) la presente autorizzazione alla ricerca di acqua sotterranea è inerente solo a quanto disciplinato dal R.D. n. 1775/33, dal D.Lgs n. 152/06 e dal DPGRT n. 61/2016 in materia di derivazioni di acque pubbliche. Il richiedente dovrà provvedere, se dovute, ad eventuali altre autorizzazioni inerenti la realizzazione pratica delle opere;

8. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Viareggio (LU);
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge;

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

**DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE**

**SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD**

**Responsabile di settore Andrea MORELLI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 1436 del 28-01-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 9538 - Data adozione: 11/05/2025**

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14, c.2 legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona e Conferenza di servizi istruttoria per gli Uffici delle Direzioni Regionali ai sensi dell'art. 14, c.1 legge n. 241/1990, relativa all'istanza di concessione derivazione acqua sotterranea nel Comune di Minucciano (LU) loc. Sermezzana, ad uso civile, pratica Sidit n. 8292/2024.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato 1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD011195

## IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.L.vo 31/03/1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- la L.R. n. 40/2009;
- la L.R. n. 24 del 5 giugno 2012, “Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili, modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla L.R. 91/1998”;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 50/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- il D.P.G.R. 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015”;

Vista l’istanza del Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente decreto, prot. 567194 del 29/10/2024, presentata attraverso il portale della R.T. Sidit, intesa ad ottenere la concessione per l’utilizzo di acqua pubblica sotterranea/sorgente, nel Comune di Minucciano (LU) loc. Sermezzana, ad uso civile, per un volume annuo di 788,0 mc (l/s 0,025);

Vista la nota di indizione della Conferenza di Servizi prot. n. 0076899 del 03/02/2025, nella quale è stato scritto:

- l’avviso di istruttoria di nuova concessione per l’utilizzo di acqua pubblica è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Minucciano del giorno 03/02/2025 così come previsto dall’art. 45 del Regolamento di attuazione DPGR n. 61/R/2016 e dell’art. 11 della L.R. n. 80/2015;
- tenuto conto che la L.R. n. 22/2015 individua l’Ente R.T. quale amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto;
- considerato che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione dei più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni:
- Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale;
- Comune di Minucciano;
- è indetta la Conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona e Conferenza di servizi istruttoria per gli Uffici delle Direzioni Regionali ai sensi dell’art. 14, c.1 legge n. 241/1990, invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte, avente per oggetto: "Istanza di concessione di derivazione acqua pubblica da sorgente per una portata media annua di 0,025 l/s, ad uso civile, nel Comune di Minucciano (LU) loc. Sermezzana, ad uso civile - Pratica Sidit n. 8292/2024";
- il giorno 04/05/2025 è il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza;



Visto il contributo di Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, prot. n. 0108125 del 14/02/2025 (rimanda il giudizio al Genio Civile Toscana Nord in quanto trattasi di un prelievo di acqua di modeste quantità);

Considerato che il Comune di Minucciano, non ha inviato il parere entro il termine perentorio del 04/05/2025; ne consegue che, così come disposto dall'art. 14 bis della Legge n. 241/1990, la mancata trasmissione equivale ad assenso senza condizioni;

Considerato che i lavori della Conferenza devono concludersi non oltre quarantacinque giorni in quanto sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale e della salute dei cittadini, dalla data della prima riunione sopra indicata;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente e che non sussiste, nei propri confronti, conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato;

#### DECRETA

1. di concludere positivamente la Conferenza di servizi ex art.14, c.2 legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona e Conferenza di servizi istruttoria per gli Uffici delle Direzioni Regionali ai sensi dell'art. 14, c.1 legge n. 241/1990, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, riguardante l'istanza presentata dal Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente decreto, prot. 567194 del 29/10/2024, intesa ad ottenere la concessione di derivazione acqua sotterranea nel Comune di Minucciano (LU) loc. Sermezzana, FG 114 Mappale 6962, ad uso civile, per una portata media annua di 0,025 l/s pari ad un volume annuo di 788,0 mc, pratica Sidit n. 8292/2024, con la seguente condizione:  
- che il deposito sia dotato di un galleggiante in modo da interrompere la derivazione rilasciando l'intera portata direttamente alla sorgente;
2. di stabilire che, ai sensi dell'art. 21-quater della legge n. 241/90, i termini di efficacia del presente atto decorreranno dalla data di riconoscimento della concessione di derivazione;
3. di disporre che, ai fini di cui sopra, copia del presente decreto sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi;
4. di dare atto che avverso il presente decreto, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-quinquies, legge n. 241/1990; per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge;
6. di dare atto che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Genio Civile Toscana Nord – sede di Lucca, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le

modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*1            dati identificativi*  
*da510feb1268d585cf146cbf828c0fe8219d54bd020845cb824d12476464d89f*

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

**Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 9540 - Data adozione: 09/05/2025**

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro dei Bottacci, in loc. Cicogna del Comune di Terranuova Bracciolini per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della strada comunale "della Cicogna", mediante canalizzazione delle acque meteoriche con tubazione di scarico Ø 315. Pratica SiDIT 1681/2025.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD011082

## IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n.55";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 1681/2025, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0307696 del 06-05-2025 presentata dal Comune di Terranuova Bracciolini, c.f. 00231100512, con sede legale in Piazza Repubblica, n. 16 e l'allegata documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione tecnica illustrativa;
- Tavola con inquadramento, planimetria e sezioni di progetto;
- Tavola con corografia e vincoli della zona.

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Borro dei Bottacci, loc. Cicogna in Comune di Terranuova Bracciolini, per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della strada comunale "della Cicogna" mediante canalizzazione delle acque meteoriche con tubazione di scarico Ø 315, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 3247/2025;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
  - non altera il buon regime delle acque;
  - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
  - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
  - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
  - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

#### PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro due anni dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di

rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;

- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- è obbligato ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire

- dovrà ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RICORDATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone sarà a titolo gratuito ai sensi della DPGR n.60/R/2016 e DPGR n.12/R/2025;

DATO ATTO che il presente provvedimento è rilasciato in esenzione di bollo ex art. 16 Tab. Allegato B, D.P.R. n. 642/1972;

Tutto ciò premesso e considerato,

#### DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di rilasciare la concessione al Comune di Terranuova Bracciolini, c.f. 00231100512, con sede legale in Piazza Repubblica, n. 16 per l'occupazione di:
  - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro dei Bottacci, loc. Cicogna in Comune di



Terranuova Bracciolini, per i lavori di messa in sicurezza della strada comunale “della Cicogna” mediante canalizzazione delle acque meteoriche con tubazione di scarico Ø 315;

4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è a titolo gratuito, secondo quanto riportato dalla DPGR n.60/R/2016 e dalla DPGR n.12/R/2025;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
  - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
  - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di notificare il presente atto per via telematica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA****DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE****SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD****Responsabile di settore Andrea MORELLI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 1436 del 28-01-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 9543 - Data adozione: 09/05/2025**

Oggetto: R.D. n° 1775/1933 - conclusione positiva della Conferenza di servizi art. 14 bis Legge n° 241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, relativa all'istanza intesa ad ottenere la concessione per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea, nel Comune di Viareggio (LU), uso civile, pratica Sidit n° 451/2025.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato 1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD011096

## IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933, n° 1775;
- la Legge n° 241/1990;
- il D.L.vo 31/03/1998, n° 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n° 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- L.R. 9 marzo 2006, n° 8 e relativo regolamento di attuazione D.P.G.R. 26/02/2010, n° 23/R;
- la L.R. n° 40/2009;
- la L.R. n° 24 del 5 giugno 2012, “Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili, modifiche alla L.R. n° 69/2011 ed alla L.R. n° 91/1998”;
- la L.R. 3 marzo 2015 n° 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n° 56”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n° 50/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n° 51/R/2015;
- la L.R. 28/12/2015, n° 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- il D.P.G.R. 16 agosto 2016, n° 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n° 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. n° 51/R/2015”.

Vista l’istanza del Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato 1 non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sidit, prot. n° 650673 del 13/12/2024, intesa ad ottenere la concessione per l’utilizzo di acqua pubblica sotterranea, ad uso civile (lavaggio macchinari e locali, abbattimento polveri) per un volume complessivo pari a 2.100,0 mc/anno, tramite un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), Foglio 41 Mappale 928, pratica Sidit n° 451/2025.

Vista la nota di indizione prot. n° 0088353 del 06/02/2025, con la quale è stata indetta la conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14 bis Legge n° 241/1990, in forma semplificata ed in modalità asincrona, ove è indicato:

- a) l’avviso di istruttoria di concessione per l’utilizzo di acqua pubblica di cui in oggetto che è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Viareggio (LU) per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data del 06/02/2025 e sul sito istituzionale della Regione Toscana;
- b) che la L.R. n° 22/2015 individua l’Ente R.T. quale amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto;
- c) che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in indirizzo ai sensi dell’art. 47 comma 7 del DPGRT n° 61/R del 16/08/2017 ed in particolare:
  - Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale ai fini dell’acquisizione del parere, previsto dall’art. 7, comma 2 del RD n° 1775/1933;
  - Comune di Viareggio (LU) in merito alla conformità della derivazione in relazione agli eventuali condizionamenti presenti negli strumenti urbanistici comunali, con particolare riguardo al fenomeno dell’intrusione salina;
  - Ente Parco in quanto trattasi di derivazione ricadente all’interno dei parchi e delle aree protette, siti della rete natura 2000, nonché nei casi di cui all’articolo 164, comma 2 del D.lgs. n° 152/2006.

d) che il giorno 07/05/2025 è il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza.

Visti i contributi:

- Parere di Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, prot. n° 0108155 del 14/02/2025: considerato il piano di sfruttamento trasmesso, dal quale si evince che il quantitativo annuo richiesto è di 2100 mc, si ritiene che il nuovo prelievo in oggetto sia ammissibile ai sensi della normativa di PGA vigente, alle condizioni ivi previste, ovvero che la portata massima sia non superiore a 0,5 l/s e compresa l'installazione del misuratore dei volumi emunti.

- Contributo istruttorio di ARPAT prot. n° 0176944 del 18/03/2024 con raccomandazioni:

- nell'uso dell'acqua non siano utilizzati detergenti, saponi o altri prodotti;
- per quanto riguarda l'irrigazione delle aree a verde si raccomanda l'utilizzo di sistemi ad alta efficienza.

- Si prende atto che il Comune di Viareggio (LU) non ha inviato il parere entro il termine perentorio del 07/05/2025, stabilito nella nota di indizione della conferenza di servizi (prot. 0088353 del 06/02/2025). Conseguentemente, ai sensi del comma 4 dell'art. 14 bis della Legge n° 241/1990 vigente tale mancata comunicazione equivale ad assenso senza condizioni.

- Parere Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli prot. n° 0245995 del 14/04/2025: esprime parere favorevole all'emungimenti richiesto alle seguenti condizioni:

- L'uso sia limitato al minimo indispensabile (lavaggio attrezzatura quando non diversamente possibile) nei limiti di 500 mc/annui;

- Sia inviata documentazione sull'avvenuto posizionamento del misuratore dei volumi e entro il 30 ottobre 2025 sia mandato il consumo della stagione estiva dell'anno in corso, e così negli anni successivi, sempre entro il 30 ottobre di ogni anno fino a scadenza della concessione.

Considerato che i lavori della Conferenza devono concludersi non oltre novanta giorni in quanto sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale e della salute dei cittadini, dalla data della prima riunione sopra indicata.

Dato atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente e che non sussiste, nei propri confronti, conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n° 241/1990.

Tutto ciò premesso e considerato:

#### DECRETA

1. di concludere positivamente la Conferenza di servizi art. 14 bis Legge n° 241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, relativa all'istanza presentata dal Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato 1 non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sidit, prot. n° 650673 del 13/12/2024, intesa ad ottenere la concessione per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea, ad uso civile (lavaggio macchinari e locali, abbattimento polveri) per un volume complessivo pari a 2.100,0 mc/anno, tramite un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), Foglio 41 Mappale 928, pratica Sidit n° 451/2025, con le seguenti prescrizioni:

- l'uso sia limitato al minimo indispensabile (lavaggio attrezzatura quando non

- diversamente possibile) nei limiti di 500 mc/annui;
- sia prevista l'installazione e sia inviata documentazione sull'avvenuto posizionamento del misuratore dei volumi entro il 30 ottobre 2025;
  - sia inviato il consumo della stagione estiva dell'anno in corso, e così negli anni successivi, sempre entro il 30 ottobre di ogni anno fino a scadenza della concessione;
  - la portata massima sia non superiore a 0,5 l/s;
  - sia misurata la conducibilità elettrica dell'acqua e la concentrazione dello ione cloro totale nel mese di settembre e nel mese di aprile e comunicata tempestivamente al settore GCTN e all'Ente Parco;
  - predisporre entro 6 mesi un progetto di fattibilità per l'installazione e l'impiego di cisterne interrate per il recupero dell'acqua piovana;
  - qualora il concessionario, una volta ottenuta la concessione per l'utilizzo dell'acqua pubblica, intenda utilizzare l'acqua del pozzo anche per il consumo umano, dovrà preventivamente ottenere il giudizio di idoneità a tale uso da parte dell'Azienda ASL Toscana Nord Ovest, che è la sola autorità competente a ricevere l'eventuale domanda di giudizio di idoneità dell'acqua all'uso umano;
  - non siano utilizzati detergenti, saponi o altri prodotti nell'uso dell'acqua per il lavaggio delle attrezzature.
2. di stabilire che, ai sensi dell'art. 21-quater della Legge n° 241/90, i termini di efficacia del presente atto decorreranno dalla data di riconoscimento della concessione di derivazione;
  3. di disporre che, ai fini di cui sopra, copia del presente decreto sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi;
  4. di dare atto che avverso il presente decreto, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-quinquies, Legge n° 241/1990; per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente;
  5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge;
  6. di dare atto che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Genio Civile Toscana Nord – sede di Lucca, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*1                    DATI IDENTIFICATIVI*  
*9f0980a14143e29fec50f384631a4748637831f322d786ff8719ce2ec3c5a6a3*

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

**Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 9545 - Data adozione: 09/05/2025**

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso dell'Orto (AV12145), in loc. I Pianelli del Comune di Capolona per realizzazione attraversamento. Pratica SiDIT 521/2025

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD010581

## IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n.55";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 521/2025, presentata dal richiedente, i cui dati anagrafici sono riportati nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0080128 del 04-02-2025, con la quale si trasmette in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

1. Relazione idraulica e illustrativa
2. Tav. 01 costituita da :
  - inquadramento su ortofoto
  - planimetria catastale
  - planimetria di progetto
  - sezione S1

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fosso dell'Orto - AV12145, loc. I Pianelli in Comune di Capolona (AR), presso la particella 34 del Foglio 0014 per l'esecuzione dell'opera n. 21876 realizzazione attraversamento carrabile così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

RILEVATO che:

- il Responsabile del Procedimento ha richiesto con nota prot.n. 140143 del 28/2/2025 integrazioni relative al dimensionamento dell'opera secondo le norme contenute nelle NTC 2018 e nella Circolare C.S.LL.PP n. 7 del 21 gennaio 2019;
- con nota prot.n. 156580 del 9/3/2025 sono pervenute le integrazioni richieste;

CONSIDERATO che secondo quanto emerge dagli elaborati progettuali integrativi l'attraversamento avrà dimensioni interne pari a 5,00x2,50 metri, permettendo così il transito delle portate con tempo di ritorno di 200 anni con un franco di 1,06 m, garantendo comunque che il tirante idraulico sia maggiore di 1/3 della sezione libera del manufatto;

CONSIDERATO che :

- l'opera sopra descritta comporta l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;
- il realizzando l'attraversamento rappresenta l'unico accesso alla particella di proprietà;



DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i. e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 933/2025;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
  - non altera il buon regime delle acque;
  - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
  - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
  - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
  - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

#### PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative.
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale

autorizzazione prima della loro esecuzione

- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio, salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- è obbligato ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RICORDATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto è stata assolta dal richiedente a mezzo di versamento tramite Pagopa in data 4/2/2025.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 90,50 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento tramite Pagopa in data 11/4/2025;
- € 67,88 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a 9 dodicesimi del canone annuale di € 90,50 mediante versamento tramite Pagopa in data 11/4/2025;
- € 33,94 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione versamento tramite Pagopa in data 11/4/2025;

Tutto ciò premesso e considerato,

#### DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati depositati agli atti dell'Ufficio;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni tre dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, al richiedente i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, la concessione per l'occupazione di:
  - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso dell'Orto - AV12145, loc. I Pianelli in Comune di Capolona (AR), presso la particella 34 del Foglio 0014 con l'opera n. 21876 realizzazione attraversamento;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 90,50, secondo quanto riportato al p.to 4.3 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione delle opere e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
  - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
  - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di notificare il presente atto per via telematica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A                    Anagrafica richiedente*  
*1acf6d169941c71864a78be79ae5256ca74b6b26c257738e5abb01f01e24b4c5*

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

**Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 9546 - Data adozione: 09/05/2025**

Oggetto: R.D. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da sorgente ubicata in Comune di Poppi (AR), Località Fronzola, per uso civile.  
Approvazione del Disciplinare di concessione. Procedimento/Pratica SiDIT n. 7416/2024-5335/2024 (Codice locale n. CSA2024\_00043).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD010859

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

CONSIDERATO che con domanda in data 08/08/2024 al numero protocollo 0445486 il richiedente, come meglio identificato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), ha presentato domanda di concessione da acque sotterranee per mezzo di n. 1 sorgente ubicata nel territorio del comune di Poppi (AR), località Fronzola, catastalmente censita nel foglio n. 81, particella n. 65, ad uso civile;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,032 l/s, per un fabbisogno di 1.000 metri cubi annui, destinati ad uso civile;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato in data 06/05/2025 la somma di € 258,84 (*euro duecentocinquantaotto virgola ottantaquattro centesimi*) tramite piattaforma IRIS di pagoPA con Id Debito n. CAA0000798 intestato a Regione Toscana, a titolo di cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione,

somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO CHE il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente, come meglio identificato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), la concessione di acque sotterranee tramite una sorgente ubicata al foglio n. 81, particella n. 65, in Comune di Poppi (AR), Località Fronzola, per uso civile, per una portata media di 0,032 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 15 con decorrenza dalla data del presente atto;
3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi della D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 258,84 (*euro duecentocinquanotto virgola ottantaquattro centesimi*);
6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Poppi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



*Allegati n. 1*

*A*

*Disciplinare di concessione*

*4b85604af61b4a44d77bd4f822b07650e3bc83f1360d478b7c48e934fb2951f3*



**REGIONE TOSCANA**

**DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE**

**SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE**

**Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 9550 - Data adozione: 09/05/2025**

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 50/2021. Concessione porzione da area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Il Fossatone, in Comune di Arezzo per scarico rete acque miste - 02SP23\_15.  
Pratica SiDIT n. 1681/2023

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD010926

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n.55”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la Legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016”;

## RICHIAMATI:

- il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;
- il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri).”
- l’Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori relativi ad occupazioni del demanio idrico ad opera di impianti e reti di approvvigionamento idropotabile gestite dalla Società Nuove Acque S.p.A, c.f. 01616760516, con sede legale in Comune di Arezzo Loc. Poggio Cuculo Fraz. Patrignone n. 62;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016 ”;

VISTA l’istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n.1681/2025, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 35500 del 20/01/2023 presentata dalla Società Nuove Acque S.p.A, c.f. 01616760516, con sede legale in Comune di Arezzo Loc. Poggio Cuculo Fraz. Patrignone n. 62, con allegata una Dichiarazione asseverata in formato digitale a firma del tecnico incaricato iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo - n. 1190 - Sez. A;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l’incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

PRESO ATTO che nella Dichiarazione inoltrata si assevera la compatibilità idraulica dell’occupazione del demanio idrico della seguente opera:

- Scarico rete acque miste - 02SP23\_15 - Materiale condotta: CLS - Pozzetto 1.2m x 1.2m, tubazione di scolmo Ø500, sul corso d’acqua denominato Torrente Il Fossatone, in Comune di Arezzo come descritto e rappresentato nella dichiarazione asseverata;

CONSIDERATO che le opere sopra descritte comportano l’utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d’acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all’Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori sopra richiamato e pertanto ai sensi dell’art. 13 comma 1 lettera c) del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i si può procedere ad assegnazione diretta dell’area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell’art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione che descrive le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree

demaniali impegnate e la sussistenza dei presupposti di legge per l'occupazione di tali aree, è quella agli atti del procedimento n. 1453/2023;

PRESO ATTO che il tecnico incaricato assevera che l'opera:

- non altera il buon regime delle acque;
- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non aggrava il rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non aggrava il rischio per le persone;

DATO ATTO che, nella gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

**PRESCRIZIONI GENERALI:**

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere asseverate, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto

indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.38, comma 1, del Regolamento 60/R/2016, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto all'osservanza delle disposizioni della l.r.80/2015, del Reg. 60/R/2016 sulle opere idrauliche, nonché delle ulteriori prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) opere difformi da quanto asseverato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di

durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca da bollo cartacea n. 01210029741916 del 14/11/2024;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 224,00 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 226,24 a titolo di canone concessorio riferito al 2024, al netto dello sconto del 20% previsto per i gestori di pubblici servizi, mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 113,12 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione riferita al 2024 sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580
- € 438,20 a titolo di canoni concessori pregressi riferiti alle annualità 2022-2023 sul conto Banco Posta codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 219,10 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione riferita alle annualità 2022-2023 sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

#### DECRETA

1. di prendere atto della dichiarazione asseverata così come descritto in narrativa e di conseguenza autorizzare il mantenimento delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904;
2. di accordare alla Società Nuove Acque S.p.A, c.f. 01616760516, con sede legale in Comune di Arezzo Loc. Poggio Cuculo Fraz. Patrignone n. 62, la Concessione per:
  - Scarico rete acque miste - 02SP23\_15 - Materiale condotta: CLS - Pozzetto 1.2m x 1.2m, tubazione di scolmo Ø500, sul corso d'acqua denominato Torrente Il Fossatone, in Comune di Arezzo, come descritto e rappresentato nella dichiarazione asseverata;
3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 a decorrere dall'1/01/2022;
4. di stabilire che il canone di concessione è pari a € 226,24 secondo quanto riportato al p.to 6.4 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, al netto dello sconto del 20% previsto per i gestori di pubblici servizi, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la gestione dell'area demaniale sia sottoposta alle prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di dare atto che:
  - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA****DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE****SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE****Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 9551 - Data adozione: 09/05/2025**

Oggetto: R.D. n. 523/1904, L.R. n. 80/2015, D.P.G.R. n. 60/R/2016. Pratica SIDIT n. 928/2025. Concessione per utilizzo di area demaniale e autorizzazione idraulica per l'attraversamento in subalveo, con cavo elettrico di media tensione, e posa di un nuovo armadio stradale posto parallelamente in destra idraulica del Fosso Carestia Vecchia TC 8762, in località Fornace nel Comune di Castagneto Carducci (LI). Richiedente: e-distribuzione S.p.A..

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD010912

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. n. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. n.37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n.112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. n.79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTO il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione, di cui alla L.R. n. 79/2012, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTA la L.R. n. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 07 aprile 2014 n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. n. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e n);

VISTA la L.R. n. 57 del 13 ottobre 2017 “ Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla L.R.T. n. 77/2016”;

VISTA la L.R. n.41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del Decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ad alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

VISTO il D.P.G.R. 60/R del 12/08/2016, avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) e ss.mm.ii. recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del demanio idrico- Modifiche alla d.g.r.t. 888/2017”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1315 del 28/10/2019 “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la protezione e conservazione dell’ecosistema toscano. Art. 24 bis L.R. 80/2015-art.22 comma 2 lettera b) L.R. 79/2012. sostituzione D.G.R.T. 293/2015”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1237 del 04/11/2024 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2024, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016, con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;



VISTA l'istanza di concessione per utilizzo del demanio idrico ed autorizzazione idraulica, presentata, ai sensi del R.D. n. 523/1904 e della L.R. n. 80/2015, dalla società e-distribuzione S.p.A., C.F./P. I. 05779711000, con sede legale in Via Domenico Cimarosa, 4, Roma (RM), registrata al protocollo regionale con prot. n. 0157775 del 10/03/2025, con la quale si trasmette in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati:

- Prot.0157775\_2025\_87796249;

- Prot.0157775\_2025\_60573219 - Piano Tecnico;

- Prot.0157775\_2025\_04 - DICHIARAZIONE\_compatibilità;

PRESO ATTO che l'istanza è riferita al progetto per la realizzazione di un nuovo tratto di elettrodotto in media tensione (15kV), che prevede l'attraversamento in subalveo, mediante sonda teleguidata, del corso d'acqua Fosso Carestia Vecchia e delle relative pertinenze idrauliche, e posa di un nuovo armadio stradale posto parallelamente in destra idraulica del Fosso Carestia Vecchia TC 8762, così come identificato nel reticolo idrografico e di gestione istituito con L.R. 79/2012, in corrispondenza dell'interferenza del corso d'acqua con la strada provinciale Bolgherese e V.le S. Guido-SP329 in località San Carlo, nel Comune di Castagneto Carducci (LI), per la quale è stato avviato il relativo procedimento;

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Titolare di posizione di Elevata Qualificazione "Gestione attività e procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo Valdarno Inferiore";

DATO ATTO che è competente ad emanare il provvedimento finale di questo procedimento il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore;

PRESO ATTO che l'autorizzazione richiesta, per la realizzazione ed utilizzo di un attraversamento in subalveo con cavidotto in media tensione, comporta occupazione di aree del Demanio idrico dello Stato per le quali è necessaria, così come previsto dall'art. 6 del Regolamento, il rilascio di un decreto unico di concessione;

PRESO ATTO che la concessione oggetto del presente decreto è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza perché rientrante nella fattispecie descritta all'art. 13, comma 1 al punto c del Regolamento;

CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dall'art. 24 comma 6 del Regolamento, il Settore competente ha valutato di poter procedere al rilascio della presente concessione demaniale senza il disciplinare di concessione, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") ed il Concessionario;

CONSIDERATO che, in corso d'istruttoria, è stata ritenuta sufficientemente esaustiva la documentazione prodotta dal tecnico incaricato e pertanto non è stato necessario richiedere documentazione integrativa;

RILEVATO che, gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, che descrivono l'esecuzione delle opere di cui trattasi, ed ai quali si riferisce il seguente atto, sono quelli sopra richiamati;

CONSIDERATO che è stata accertata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.G.R. 42/R/2018, la compatibilità idraulica delle opere in progetto;

CONSIDERATO il parere interno, favorevole con prescrizioni, rilasciato da questo Ufficio in data 03/04/2025, a seguito d'istruttoria tecnica;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in argomento presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;

- la realizzazione dei lavori in argomento è disciplinata dal Capo VII del R.D. n. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate tutte le prescrizioni, generali e tecniche di seguito specificate;

**PRESCRIZIONI TECNICHE:**

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità;
- durante l'esecuzione dei lavori si dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni impartite da questo Settore, all'esito della verifica di compatibilità idraulica delle opere e contenute nel rapporto istruttorio tecnico:
- le buche di lancio e di arrivo, della perforazione orizzontale teleguidata, saranno realizzate a distanza superiore ai 10 m dal ciglio di sponda;
- per l'attraversamento in subalveo del corso d'acqua, dovrà essere garantita la distanza minima di 1,5 metri tra l'estradosso della tubazione, contenente il cavo elettrico, e l'intradosso del corso d'acqua";
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale) dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano approvate con D.G.R.T. n. 1315 del 28/10/2019;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dall'eventuale cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi, sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- ad ultimazione dei lavori, l'alveo, le sponde e le pertinenze idrauliche eventualmente interessate dall'esecuzione degli stessi dovranno essere accuratamente ripristinati a regola d'arte;
- la riparazione di eventuali danni arrecati a condotte, attrezzature ed ogni altro bene, prodotti nel corso dei lavori autorizzati con il presente atto, saranno a carico del soggetto richiedente in solido con il soggetto esecutore;
- è vietato il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;
- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il

richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;

- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere eseguite oggetto della presente concessione, la società richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento della condotta ed il ripristino dello stato dei luoghi;

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

a) in merito all'Autorizzazione idraulica:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- l'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori in argomento, non può avere una durata superiore a 3 (tre) anni dalla data del presente atto e può essere rinnovata una sola volta, con domanda da presentarsi almeno trenta giorni prima della scadenza;

- la Struttura Regionale valuta i presupposti per il rinnovo dell'autorizzazione e adegua le prescrizioni idrauliche in relazione alle eventuali modificazioni dell'assetto idrogeologico del territorio di riferimento, alla tutela idraulica, ambientale e nel rispetto ed in coerenza con le vigenti normative di settore. Con il provvedimento di rinnovo sono ridefinite le condizioni e prescrizioni, nonché le garanzie finanziarie;

- per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, sulla base di nuovi presupposti o di una nuova valutazione delle originarie circostanze di fatto, la Struttura Regionale può, con decreto motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente in qualunque momento l'atto autorizzatorio, oggetto del presente provvedimento, per ragioni di pubblica utilità o pubblico interesse;

- ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale di riferimento, le singole autorizzazioni decadono, con provvedimento motivato, nei seguenti casi:

a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in norme legislative, regolamentari o nel decreto di autorizzazione;

b) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

b) in merito agli interventi manutentivi ordinari e straordinari finalizzati al corretto esercizio del bene concesso:

- con il presente decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto delle normative vigenti;

- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente, a questa Amministrazione, la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

c) in merito alla concessione:

- il Concessionario dovrà comunicare, a questa Amministrazione e al competente Consorzio di Bonifica, la data di inizio lavori, con un anticipo di almeno 15 giorni e la data di fine lavori entro 60 giorni dalla loro conclusione e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente decreto;

- il Concessionario dovrà rispettare in ogni sua parte quanto qui sotto elencato;

#### ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere e dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a:

- assumere, a propria cura e spese, la custodia delle aree demaniali in concessione e delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- consentire, a proprie spese, l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area ed impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- rispettare le leggi, i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. n. 523/1904 e nel R.D. n. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dall'inosservanza di essi;
- non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al Demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi. Qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- non cedere né sub-concedere, neppure parzialmente, l'area e/o bene oggetto di concessione;
- provvedere, a proprie spese, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree interessate nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

**DURATA-RINNOVO-SUBINGRESSO:**

- la presente concessione ha una durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del presente decreto e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dal Regolamento con le modalità dal medesimo stabilite, a seguito di espressa istanza da presentarsi alla Concedente almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 14 del Regolamento;
- con il provvedimento di rinnovo della concessione sono ridefinite le condizioni e prescrizioni mediante il rilascio di un nuovo Decreto dirigenziale;
- fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nei termini il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza, previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;
- il Settore competente attesta la scadenza della concessione con provvedimento espresso nel rispetto dell'art. 38, c. 1 bis del Regolamento;
- la richiesta di subentro è presentata congiuntamente dal Concessionario e dall'interessato al subentro entro centottanta giorni dall'evento che ne è causa; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che non verrà emesso il provvedimento finale di conclusione del relativo procedimento di subentro;

**REVOCA:**

- la Concedente può, con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare, anche parzialmente, in qualsiasi momento la concessione, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica

del corso d'acqua interessato o per sopravvenute o mutate esigenze di di pubblica utilità o di interesse pubblico, stabilendo l'eventuale indennizzo o i criteri per il suo riconoscimento; sono fatte salve le previsioni di legge per i miglioramenti ambientali costituiti;

- con la revoca parziale della concessione si concede al Concessionario la possibilità di continuare il rapporto, con un'adeguata riduzione del canone, proporzionale agli effetti del mancato godimento della porzione di demanio idrico revocato;

- la revoca della concessione è notificata al Concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati;

- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;

#### DECADENZA:

- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'articolo 38 del Regolamento e dal presente decreto costituisce causa di revoca o decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente decreto di concessione;
- b) mancato pagamento, totale o parziale, di due annualità del canone;
- c) esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;
- d) non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
- e) violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici;
- f) ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o di pubblico interesse;

- prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente assegnerà al Concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni;

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per gli interventi/ opere eseguite, sia per le spese sostenute sia per il canone già pagato per l'anno di riferimento;

- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. n. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al rilascio dell'immobile e al rilascio delle aree ed al ripristino dei luoghi;

#### CESSAZIONE:

- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente col conseguente obbligo del Concessionario di ripristino dell'area e degli spazi occupati entro i termini assegnati;

- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi la Concedente non ritenga di esonerarlo; nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

#### SANZIONI:

- ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della L.R. n. 80/2015, così come modificata dall'articolo 27, comma 1 della L.R. n. 70/2018, ove non diversamente sanzionate, le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal presente decreto di concessione comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 3.000,00;

- ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della L.R. n. 80/2015, così come modificata dall'articolo 27, comma 2 della L.R. n. 70/2018, fermo restando quanto previsto dagli articoli 27 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia edilizia), le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico, fatte salve le sanzioni penali, sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00;

#### ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo e unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in argomento;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;
- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

VISTO che, con nota prot. n. 0233200 del 08/04/2025, è stato richiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento importo di € 203,62 (euro duecentotrè/62 ), a titolo di acconto canone 2025 dovuto per l'attraversamento oggetto del presente provvedimento;
- versamento importo di € 183,01 (euro centottantatrè/01 ), a titolo di acconto canone 2025 dovuto per il parallelismo oggetto del presente provvedimento;
- versamento importo di € 515,50 (euro cinquecentoquindici/50), a titolo di deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 22, 1 c. e art. 31 del Regolamento;

CONSIDERATO che, con D.G.R.T. n. 1237 del 04/11/2024, sono stati aggiornati gli importi dei canoni concessori per l'occupazione del demanio idrico relativi all'annualità 2024;

CONSIDERATO che, nelle more della determinazione del canone per l'anno 2025, con apposita D.G.R.T., e in assenza di diversa decisione da parte dell'Amministrazione Regionale, il suo importo, da considerarsi quale acconto, è stato parametrato a quello dovuto per l'anno 2024, in base a quanto previsto dalla D.G.R.T. n. 1237 del 04/11/2024, in aggiornamento dei canoni rispetto alla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022, Allegato A, punto 11 "Attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti", lunghezza pari o inferiore a 100 m., punto 7 "condotte che corrono parallelamente al corso d'acqua", si è considerata altresì la riduzione nella misura del 20% spettante, ex articolo 29, 5° comma del Regolamento;

PRESO ATTO inoltre, che la concessione è rilasciata in corso d'anno, ai sensi dell'articolo 28, 5° del Regolamento e che pertanto il canone annuale è dovuto in ragione di ratei mensili pari a 1/12 per ciascun mese di validità del provvedimento di concessione (nello specifico: 9/12 da aprile 2025 a dicembre 2025);

PRESO ATTO che l'eventuale differenza tra quanto corrisposto a titolo di acconto e quanto effettivamente dovuto come canone 2025 sarà compensata o corrisposta nei tempi e nei modi indicati con apposita Deliberazione da parte della Giunta Regionale;

CONSIDERATO che per quanto concerne il deposito cauzionale questo Settore, a seguito d'istruttoria, ha ritenuto di richiedere un importo, nel minimo esigibile, corrispondente ad una annualità del canone, ai sensi della D.G.R.T n. 1414 del 17/12/2018, punto 1;

CONSIDERATO che sono conservate agli atti d'ufficio le attestazioni dei versamenti effettuati (acconto annualità canone 2025, deposito cauzionale), negli importi così come sopra indicati;

CONSIDERATO che il Concessionario s'impegna, così come previsto dall'art. 28 del Regolamento a corrispondere per tutta la durata della concessione sia il canone che l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R. n. 2/1971;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 27 novembre 2020, n. 93, è previsto che, a decorrere dal 2021, all'imposta sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di cui al punto sopra, si applica l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R. n. 2/1971, pari al 50% dell'importo del canone di concessione;

PRESO ATTO che il versamento di tale imposta non è più necessariamente contestuale al pagamento del primo canone concessorio, ma deve avvenire, ai sensi dell'art 2 della L.R. n. 2/1971 e ss.mm.ii., entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

PRESO ATTO che il Concessionario ha comunque provveduto a corrispondere, in data 08/04/2025, a titolo di imposta sulle concessioni demaniali per l'anno 2025, l'importo di euro 193,31 (centonovantatre/31);

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito agli adempimenti relativi a tale imposta, come un'eventuale conguaglio, saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunto dal Concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

DATO ATTO che, il richiedente ha assolto l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00), con Mod. F24, per il rilascio del presente provvedimento a favore dell'Agenzia delle Entrate, come soggetto a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e ss.mm.ii., come da documentazione acquisita agli atti, con prot. n. 0246785 del 14/04/2025;

CONSIDERATO che l'ammontare dell'imposta proporzionale, dovuta per l'intera durata della concessione, risulta inferiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del DPR 131/1986 e che pertanto il presente decreto non è soggetto ad obbligo di registrazione fiscale. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;

CONSIDERATO che, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il Codice Civile, la normativa concernente il buon regime delle acque nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio ove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente atto, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. n. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

#### DECRETA

1. il rilascio, alla società e-distribuzione S.p.A., C.F./P. I. 05779711000, con sede legale in Via Domenico Cimarosa, 4, Roma (RM), della concessione per utilizzo di area demaniale e autorizzazione idraulica per la realizzazione di un nuovo attraversamento in subalveo, con cavo elettrico di media tensione, e posa di un nuovo armadio stradale posto parallelamente in destra idraulica del Fosso Carestia Vecchia TC 8762, in località Fornace nel Comune di Castagneto Carducci (LI);

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. n. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
  3. di disporre che la realizzazione delle opere sia sottoposta a tutte le prescrizioni individuate in premessa;
  4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel presente decreto;
  5. che la presente concessione ha durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dalla data del presente decreto;
  6. di dare atto che l'autorizzazione, di cui al presente atto, è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. n. 523/1904 e pertanto vengono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
  7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento alla società richiedente, al Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa e al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento;
  8. che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione, non possono iniziare i lavori;
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE





**REGIONE TOSCANA**

**DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE**

**SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD**

**Responsabile di settore Andrea MORELLI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 1436 del 28-01-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 9554 - Data adozione: 09/05/2025**

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14, c.2 legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona e Conferenza di servizi istruttoria per gli Uffici delle Direzioni Regionali ai sensi dell'art. 14, c.1 legge n. 241/1990, riguardante l'istanza di concessione derivazione acqua sotterranea nel Comune di Pieve Fosciana (LU) loc. Sotto la Cerreta, ad uso idroelettrico, prat. Sidit n. 189212/2020 C.L. n. 5944.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD010979

## IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.L.vo 31/03/1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- la L.R. n. 40/2009;
- la L.R. n. 24 del 5 giugno 2012, “Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili, modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla L.R. 91/1998”;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 50/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- il D.P.G.R. 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015”;

Vista l’istanza di Hasching Lab s.r.l., C.F.: 02502870468, con sede a Lucca (LU) via Nazario Sauro n. 118, prot. 0378398 del 04/07/2024, intesa ottenere la concessione per l’utilizzo di acqua pubblica, derivata dal Torrente Sillico nel Comune di Pieve Fosciana (LU) loc. Sotto la Cerreta, ad uso idroelettrico, mediante il couso dell’opera di presa esistente, in concessione al Comune di Pieve Fosciana, per l’uso agricolo, pratica Sidit n. 9952/2023 C.L. n. 1272 (a sua volta, mediante il couso dell’opera di presa, della vasca di carico e di una porzione della condotta forzata attualmente di proprietà del Concessionario di cui alla pratica C.L. 4869);

Vista la nota di indizione della Conferenza di Servizi prot. n. 0053297 del 29/01/2025, nella quale è stato scritto:

- l’avviso di istruttoria di nuova concessione per l’utilizzo di acqua pubblica è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Pieve Fosciana, sul sito istituzionale della Regione Toscana e sul BURT regionale n. 6 part. II.
- tenuto conto che la L.R. n. 22/2015 individua l’Ente R.T. quale amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto;
- considerato che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione dei più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi ai sensi dell’art. 47 comma 7 del DPGRT n. 61/R del 16/08/2017, dalle Amministrazioni:
- Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale;
- Comune di Pieve Fosciana;
- Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologica Belle arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara;
- Unione dei Comuni Garfagnana;
- D.G. Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca in Mare e Rapporti con i Gruppi di Azione Locale della Pesca (Flags). Pesca nelle Acque Interne presidio territoriale del settore faunistico venatorio ed ittico – ambito territoriale di Lucca e Massa;
- è indetta la Conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona e Conferenza di servizi istruttoria per gli Uffici delle Direzioni Regionali ai sensi dell’art. 14, c.1 legge n. 241/1990, invitando a

parteciparvi le Amministrazioni coinvolte, avente per oggetto: "Istanza di concessione di derivazione acqua pubblica dal Torrente Sillico nel Comune di Pieve Fosciana (LU) ad uso idroelettrico. Richiedente: Hasching Lab s.r.l. - Pratica Sidit n. 189212/2020 C.L. n. 5944";  
- il giorno 27/04/2025 è il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza;

Visto il contributo di Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, prot. n. 0262785 del 18/04/2025 (parere favorevole senza nessuna prescrizione);

Considerato che il Comune di Pieve Fosciana, il Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologica Belle arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara e l'Unione dei Comuni Garfagnana, non hanno inviato il parere entro il termine perentorio del 27/04/2025; ne consegue che, così come disposto dall'art. 14 bis della Legge n. 241/1990, la mancata trasmissione equivale ad assenso senza condizioni;

Considerato che i lavori della Conferenza devono concludersi non oltre quarantacinque giorni in quanto sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale e della salute dei cittadini, dalla data della prima riunione sopra indicata;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente e che non sussiste, nei propri confronti, conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato;

#### DECRETA

1. di concludere positivamente la Conferenza di servizi ex art.14, c.2 legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona e Conferenza di servizi istruttoria per gli Uffici delle Direzioni Regionali ai sensi dell'art. 14, c.1 legge n. 241/1990, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, riguardante l'istanza presentata da Hasching Lab s.r.l., C.F.: 02502870468, con sede a Lucca (LU) via Nazario Sauro n. 118, prot. 0378398 del 04/07/2024, intesa ad ottenere la concessione di derivazione acqua sotterranea nel Comune di Pieve Fosciana (LU) loc. Sotto la Cerreta, ad uso idroelettrico, mediante il couso dell'opera di presa esistente in concessione al Comune di Pieve Fosciana, ad uso agricolo, pratica Sidit n. 9952/2023 C.L. n. 1272 (a sua volta, mediante il couso dell'opera di presa, della vasca di carico e di una porzione della condotta forzata attualmente di proprietà del Concessionario di cui alla pratica C.L. 4869), rilasciata con decreto n. 12089 del 03/06/2024, prat. Sidit n. 189212/2020 C.L. n. 5944;
2. di stabilire che, ai sensi dell'art. 21-quater della legge n. 241/90, i termini di efficacia del presente atto decorreranno dalla data di riconoscimento della concessione di derivazione;
3. di disporre che, ai fini di cui sopra, copia del presente decreto sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi;
4. di dare atto che avverso il presente decreto, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-quinquies, legge n. 241/1990; per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente;

5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge;
6. di dare atto che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Genio Civile Toscana Nord – sede di Lucca, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

**DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE**

**SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD**

**Responsabile di settore Andrea MORELLI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 1436 del 28-01-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 9555 - Data adozione: 09/05/2025**

Oggetto: R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 41/2018 - Pratica idraulica n. 4649 - SIDIT 189/2024 - PROC. 2484/2025.

Concessione ed autorizzazione idraulica per attraversamento di elettrodotto del corso d'acqua denominato Fosso di Gambrano (TN12269) in Loc. Percaldino nel Comune di Minucciano (LU)

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD011022

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 12 agosto 2016 n. 60/R “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 – Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del Demanio idrico – Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e deld.p.g.r. n. 60/R/2016 ”;

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 55 del 11/07/2023";

VISTA l’istanza, presentata dalla Società E-Distribuzione S.p.A. con sede legale in via D. Cimarosa n. 4 – 00198 Roma, codice fiscale 05779711000, per la richiesta di autorizzazione idraulica per lo svolgimento dei lavori di costruzione ed esercizio di nuovo elettrodotto BT interrato e contestuale concessione per l’attraversamento del corso d’acqua denominato Fosso di Gambrano (TN12269) in Loc. Percaldino nel Comune di Minucciano (LU), recepita al protocollo Regionale AOOGR al n. 0348080 del 20/06/2024 con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati a firma del tecnico incaricato, iscritto all’Ordine dei Geometri della Provincia di Lucca al n. 1212:

- Documento Unico comprendente modulo istanza, Corografia, Documentazione fotografica aerea, relazione tecnica, documentazione fotografica catastale dell'attraversamento, sezioni e prospetti;

PRESO ATTO che il richiedente ha provveduto al versamento di € 100,00 (euro cento/00) del 20/06/2024 tramite bonifico su Iban IT89O0760102800001031575820 intestato a Regione Toscana, ed € 16,00 (euro sedici/00) per l'imposta di bollo su domanda è stata assolta con Mod. F24 in data 28/03/2024;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è stato nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

CONSIDERATO che le condizioni di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18 sono state verificate dal tecnico progettista;

DATO ATTO che la concessione dell'area demaniale può essere assentita con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e Concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto, ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli sopra riportati e che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stato assegnato alla Pratica idraulica il n. 4649 – SIDIT 189/2024 – PROC. 2484/2025;

CONSIDERATO che:

- gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018;
- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche, e prescrizioni generali di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

**PRESCRIZIONI TECNICHE:**

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;

- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittio-fauna contenute e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni sul taglio di alberature: eventuali autorizzazioni dovranno essere ottenute a cura del richiedente;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- divieto di transito per mezzi pesanti in particolare su argini imbibiti;
- la condotta metallica non dovrà ostacolare il libero deflusso delle acque;
- i lavori dovranno essere realizzati così come rappresentati negli elaborati grafici presenti;

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione devono essere considerate automaticamente decadute senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione ai lavori di cui al presente atto ha validità di 36 (trentasei) mesi dalla data di adozione del presente atto a pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno giorni 15 (quindici), la data di fine lavori entro giorni 15 (quindici) dalla loro ultimazione e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

#### Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variare



- condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
  - è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
  - dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area demaniale e delle opere autorizzate anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del fosso interessato;
  - dovrà assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
  - è tenuto a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
  - è tenuto a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
  - si obbliga a non cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
  - è reso edotto che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
  - è pienamente consapevole che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
    - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
    - b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
    - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
  - è consapevole che una volta dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
  - è consapevole che alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
  - qualora non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di

esoneralo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

- è reso edotto che per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per l'uso richiesto (uso 11.0 – Attraversamento sotterraneo o utilizzando manufatti esistenti), determinato secondo D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022, e la riduzione del canone concessorio nella misura del 20% (art. 29 c.5 del Regolamento di attuazione dell'art. 5 della L.R. n. 80 del 28 dicembre 2015, è determinato in € 268,80 (euro duecentosessantotto/80) per singolo attraversamento, per un totale del canone demaniale per n. 1 (uno) attraversamento pari a € 271,49 (euro duecentosettantuno/49) comprensivo di adeguamento ISTAT all'1% ai sensi della D.G.R.T. 1237/2024;

CONSIDERATO che con nota protocollo AOOGR Prot. 0432593 del 02/08/2024, è stato richiesto al soggetto istante, per il rilascio della Concessione, di effettuare il versamento di € 89,60 (euro ottantanove/60) quale rateo (4/12) canone anno 2024, versamento di € 268,80 (euro duecentosessantotto/80) quale deposito cauzionale, versamento di € 44,80 (euro quarantaquattro/80) quale Imposta regionale anno 2024;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 12/08/2024 ad effettuare il versamento su conto IBAN IT70 0J076 0102 8000 0001 1899 580 di:

- € 44,80 (euro quarantaquattro/80) quale Imposta regionale anno 2024;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 12/08/2024 ad effettuare il versamento su conto IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018 di:

- € 89,60 (euro ottantanove/60) quale rateo (4/12) canone anno 2024;

CONSIDERATO che con nota richiesta adempimenti del 24/02/2025, è stato richiesto al soggetto istante, per il rilascio della Concessione, di effettuare il versamento di € 272,39 (euro duecentosettantadue/39) quale conguaglio canone anno 2024 più canone anno 2025, versamento di € 271,49 (euro duecentosettantuno/49) quale deposito cauzionale, versamento di € 136,19 (euro centotrentasei/19) quale conguaglio Imposta regionale anno 2024 più imposta regionale anno 2025;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 28/02/2025 ad effettuare il versamento su conto IBAN IT70 0J076 0102 8000 0001 1899 580 di:

- € 136,19 (euro centotrentasei/19) quale conguaglio Imposta regionale anno 2024 più imposta regionale anno 2025;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 28/02/2025 ad effettuare il versamento su conto IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018 di:

- € 272,39 (euro duecentosettantadue/39) quale conguaglio canone anno 2024 più canone anno 2025;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 07/03/2025 ad effettuare il versamento su conto IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018 di:

- € 271,49 (euro duecentosettantuno/49) quale deposito cauzionale;

DATO ATTO che l'imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00) da apporre sul presente atto è stata assolta con Mod. F24 in data 28/03/2024;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F);

#### DECRETA

1. DI RILASCIARE a favore della Società E-Distribuzione S.p.A. con sede legale in via D. Cimarosa n. 4 – 00198 Roma, codice fiscale/partita IVA 05779711000, la concessione idraulica , per l'attraversamento di elettrodotto BT del corso d'acqua denominato Fosso di Gambrano (TN12269) in Loc. Percaldino nel Comune di Minucciano (LU), così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati inerenti la Pratica idraulica n. 4649 – SIDIT 189/2024 – PROC. 2484/2025;
2. DI AUTORIZZARE la realizzazione dei lavori di costruzione ed esercizio di nuovo elettrodotto BT interrato in attraversamento del corso d'acqua di cui sopra così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati ed allegati alla Pratica idraulica n. 4649 – SIDIT 189/2024 – PROC. 2484/2025;
3. DI DISPORRE che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
4. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dalla data del presente Decreto, e verso il pagamento del canone demaniale da corrispondere entro il 31 dicembre di ogni anno di riferimento dell'importo stabilito con appositi atti dalla Giunta regionale, determinato in € 271,49 (euro duecentosettantuno/49), salvo adeguamento ISTAT, così come dettagliato in premessa;
5. DI DARE ATTO che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
6. DI NOTIFICARE il presente atto tramite PEC al soggetto richiedente;
7. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

**Responsabile di settore Renzo RICCIARDI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 9556 - Data adozione: 09/05/2025**

Oggetto: Pratica SiDIT n. 867/2018 (Proc. n. 11621/2024) - Rinnovo della concessione demaniale, già rilasciata con decreto dirigenziale n. 13661 del 13/08/2019, per un attraversamento aereo (tip. 1.6) del fosso dell'Inferno (TS63118), in località Cà Maggiore nel comune di Scansano (GR).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD011054

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTO l'art. 1, comma 1, della L.R. 2/1971, che ha istituito l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 30/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l'art. 2, lett. i);

VISTO il decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale è stato approvato lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell'art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d'ora in avanti “Regolamento”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Determinazione dei canoni per l'uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n.1138 del 15/11/2016” con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l'utilizzo delle

aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell'applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l'uso del demanio idrico fissati dalla precedente D.G.R.T. 888/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 23 aprile 2024, n. 25 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1237 del 04/11/2024 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2024, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)";

PRESO ATTO che, con decreto dirigenziale n. 13661 del 13/08/2019, è stata rilasciata, ai sensi della l.r. 77/2016, al soggetto identificato nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente decreto, la concessione demaniale per un attraversamento aereo (tip. 1.6) con recinzione metallica del fosso dell'Inferno (TS63118), in località Cà Maggiore nel comune di Scansano (GR), valida fino al 31/12/2024;

VISTA l'istanza di rinnovo della concessione presentata in data 13/12/2024, prot. n. 649168;

PRESO ATTO che nell'istanza suddetta il richiedente dichiara che l'occupazione demaniale non ha subito variazioni relativamente all'uso e agli utilizzatori, rispetto a quanto precedentemente concesso;

VISTA la nota acquisita agli atti con protocollo n. 86728 del 06/02/2025, nella quale il richiedente dichiara che la recinzione metallica installata sul fosso Inferno permette liberamente il passaggio delle acque e che si provvede regolarmente alla pulizia e manutenzione dell'area prospiciente la recinzione e alla sostituzione della stessa in caso di danneggiamento;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, trasmessa al richiedente con prot. n. 654399 del 17/12/2024;

ACCERTATO che il fosso dell'Inferno (TS63118), riportato nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012, risulta acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013

e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione del demanio idrico individuata nell'elaborato cartografico allegato al presente decreto sotto la lettera "B", quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO che l'opera oggetto della presente concessione sia compatibile sotto il profilo idraulico, ai sensi dell'art. 3 della D.P.G.R. 42/R/2018 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904;

CONSIDERATO che:

- la concessione dell'attraversamento è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;
- ai sensi del regolamento 60/R/2016 la concessione di attraversamento presenta i requisiti per essere rinnovata con le prescrizioni elencate ai paragrafi successivi;

VERIFICATO che sussistono le condizioni per il rilascio del rinnovo della concessione ai sensi dell'art. 25 del Regolamento;

VERIFICATO altresì che non sussistono le ragioni per il diniego del rinnovo ai sensi dell'art. 26 del Regolamento, ed in particolare si dà atto che il richiedente ha corrisposto tutti i canoni di concessione dovuti fino alla data odierna;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della stessa, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del Consorzio di Bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente e il Consorzio di Bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura

- e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
  - g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
  - h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere e/o dell'area;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che la concessione demaniale può essere rinnovata per la durata massima di nove anni, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo valutare, d'ufficio o su istanza del concessionario, l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza, la domanda di rinnovo deve essere presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 e fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale annuale per un attraversamento aereo (tip.1.6) ammonta ad € 282,80, determinato in base alle tariffe approvate dalla giunta con la d.g.r.t. n. 888/2017 e ss.mm.ii., precisando che il canone predetto potrà essere aggiornato annualmente dalla giunta regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;



ACCERTATO che il deposito cauzionale di € 282,80, costituito dal concessionario con il versamento di € 250,00 a favore della Regione Toscana in data 29/12/2018 a garanzia degli adempimenti connessi alla concessione scaduta in data 31/12/2024, successivamente integrato con un versamento di € 32,80 in data 13/01/2025, risulta adeguato in riferimento alle condizioni stabilite dall'art. 31 del Regolamento a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione per la presente concessione, salvo reintegro nel caso di prelievi parziali di somme nel corso della stessa;

DATO ATTO che il concessionario ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo per l'importo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

- 1) di rinnovare al soggetto identificato nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente decreto, la concessione demaniale, già rilasciata con decreto dirigenziale n. 13661 del 13/08/2019, per un attraversamento aereo (tip. 1.6) del fosso dell'Inferno (TS63118), in località Cà Maggiore nel comune di Scansano (GR), così come rappresentato nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente decreto (allegato "B");
- 2) di dare atto che la concessione, in ragione del presente rinnovo, avrà scadenza in data 31/12/2033, secondo le disposizioni e le clausole espresse in precedenza;
- 3) di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni e alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
- 5) di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore all'importo di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;
- 6) di trasmettere telematicamente il presente provvedimento al Concessionario.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

*Allegati n. 2*

*A            Dati richiedente*

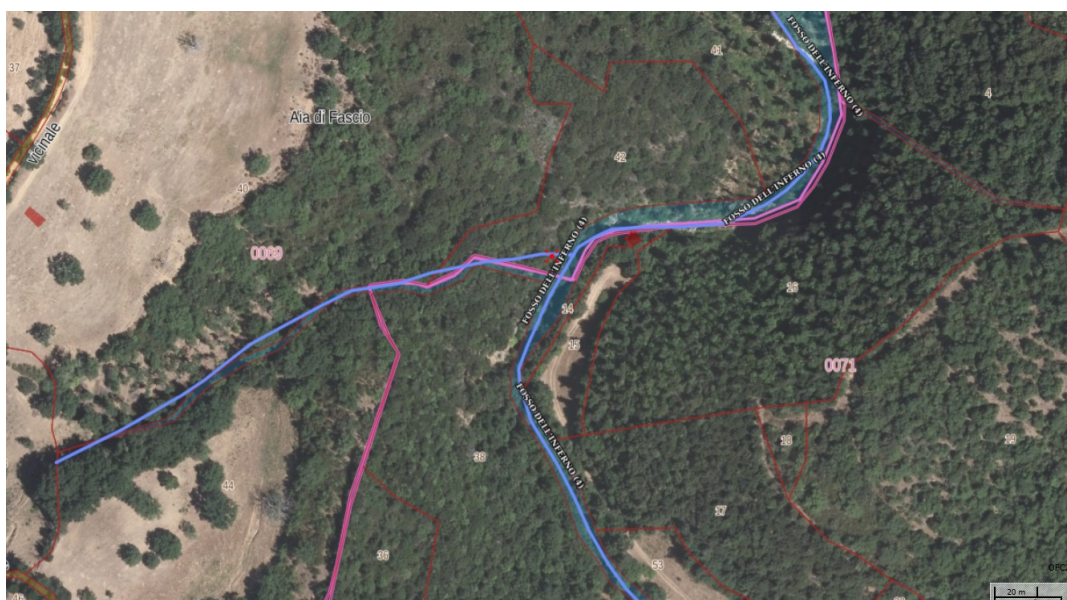
*31f794b10d7b8f546030fa1ad7a925486efc1a9aab0e576f2c1967c63bbf5248*

*B            Cartografia*

*c2674e72eca1b8dd338ae4872eff031e88f6259a985dac66d27bde858efe5eba*

**Allegato “B”**

Pratica SiDIT n. 867/2018 (Proc. n. 11621/2024) – Rinnovo della concessione demaniale, già rilasciata con decreto dirigenziale n. 13661 del 13/08/2019, per un attraversamento aereo (tip. 1.6) del fosso dell'Inferno (TS63118), in località Cà Maggiore nel comune di Scansano (GR).





**REGIONE TOSCANA**

**DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE**

**SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE**

**Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 9560 - Data adozione: 09/05/2025**

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 50/2021. Concessione porzione da area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Bicchieraia in Comune di Arezzo per scarico rete acque miste - 02FO0021SP e scarico rete acque miste - 02FO0077SP . Pratica SiDIT n. 1633/2025

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD010921

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n.55”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la Legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016”;

## RICHIAMATI:

- il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;
- il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri).”
- l’Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori relativi ad occupazioni del demanio idrico ad opera di impianti e reti di approvvigionamento idropotabile gestite dalla Società Nuove Acque S.p.A, c.f. 01616760516, con sede legale in Comune di Arezzo Loc. Poggio Cuculo Fraz. Patrignone n. 62;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016 ”;

VISTA l’istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n.1633/2025, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 35500 del 20/01/2023 presentata dalla Società Nuove Acque S.p.A, c.f. 01616760516, con sede legale in Comune di Arezzo Loc. Poggio Cuculo Fraz. Patrignone n. 62, con allegata una Dichiarazione asseverata in formato digitale a firma del tecnico incaricato iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo - n. 1190 - Sez. A;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l’incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

PRESO ATTO che nella Dichiarazione inoltrata si assevera la compatibilità idraulica dell’occupazione del demanio idrico della seguente opera:

- Scarico rete acque miste - 02FO0021SP - Materiale condotta: CLS - Pozzetto 2.0m x 2.0m, tubazione di scolmo Ø 800 sul corso d’acqua denominato Torrente Bicchieraia, in Comune di Arezzo, come descritto e rappresentato nella dichiarazione asseverata;
- Scarico rete acque miste - 02FO0077SP - Materiale condotta: CLS - Pozzetto 1.2m x 1.2m, tubazione di scolmo Ø 400 sul corso d’acqua denominato Torrente Bicchieraia, in Comune di Arezzo, come descritto e rappresentato nella dichiarazione asseverata;

CONSIDERATO che le opere sopra descritte comportano l’utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d’acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all’Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori sopra richiamato e pertanto ai sensi dell’art. 13 comma 1 lettera c) del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i si può procedere ad assegnazione diretta dell’area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell’art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra

questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione che descrive le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la sussistenza dei presupposti di legge per l'occupazione di tali aree, è quella agli atti del procedimento n. 1453/2023;

PRESO ATTO che il tecnico incaricato assevera che l'opera:

- non altera il buon regime delle acque;
- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non aggrava il rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non aggrava il rischio per le persone;

DATO ATTO che, nella gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere asseverate, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.38, comma 1, del Regolamento 60/R/2016, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni della l.r.80/2015, del Reg. 60/R/2016 sulle opere idrauliche, nonché delle ulteriori prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) opere difformi da quanto asseverato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della



Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca da bollo cartacea n. 01210029720911 del 21/02/2025

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 448,00 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 452,48 a titolo di canone concessorio riferito al 2024, al netto dello sconto del 20% previsto per i gestori di pubblici servizi, mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 226,24 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione riferita al 2024 sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580
- € 876,40 a titolo di canoni concessori pregressi riferiti alle annualità 2022-2023 sul conto Banco Posta codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 438,20 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione riferita alle annualità 2022-2023 sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

#### DECRETA

1. di prendere atto della dichiarazione asseverata così come descritto in narrativa e di conseguenza autorizzare il mantenimento delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904;
2. di accordare alla Società Nuove Acque S.p.A, c.f. 01616760516, con sede legale in Comune di Arezzo Loc. Poggio Cuculo Fraz. Patrignone n. 62, la Concessione per:
  - Scarico rete acque miste - 02FO0021SP - Materiale condotta: CLS - Pozzetto 2.0m x 2.0m, tubazione di scolmo Ø 800 sul corso d'acqua denominato TORRENTE BICCHIERAIA, in Comune di Arezzo, come descritto e rappresentato nella dichiarazione asseverata;
  - Scarico rete acque miste - 02FO0077SP - Materiale condotta: CLS - Pozzetto 1.2m x 1.2m, tubazione di scolmo Ø 400 sul corso d'acqua denominato TORRENTE BICCHIERAIA, in Comune di Arezzo, come descritto e rappresentato nella dichiarazione asseverata;
3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 a decorrere dall'1/01/2022;
4. di stabilire che il canone di concessione è pari a € 452,48 secondo quanto riportato al p.to 6.4 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, al netto dello sconto del 20% previsto per i gestori di pubblici servizi, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la gestione dell'area demaniale sia sottoposta alle prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di dare atto che:
  - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

**Responsabile di settore Fabio MARTELLI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 9562 - Data adozione: 12/05/2025**

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per l'occupazione di area demaniale per uno scarico di acque reflue domestiche con ricettore finale il fosso del Castello dei Biagini, lungo Via Castel dei Biagini, nel Comune di Serravalle Pistoiese (PT). Pratica 4749 (pratica SIDIT n. 7851/2024).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD010905

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la D.C.R.T. n. 25/2024 con cui, ai sensi della L.R. 79/12, sono stati approvati il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTE la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016” e la D.G.R.T. n. 1237 del 04/11/2024 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2024, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)” e richiamato, per quanto non diversamente disposto, il contenuto delle delibere n. 888 del 07/08/2017, n.1414 del 17/12/2018 e n.229 del 24/02/2020;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA l’istanza di concessione presentata da NAMIRA S.G.R.p.A. – Fondo Salute 4, con sede legale in via Olmetto n.8, Milano (MI), c.f. 05762970969, avente ad oggetto la realizzazione di uno scarico di acque reflue domestiche con ricettore finale il fosso del Castello dei Biagini, in sinistra idraulica del tratto censito con il codice MV29329, lungo Via Castel dei Biagini, nel Comune di Serravalle Pistoiese (PT), pervenuta tramite SUAP del Comune di Serravalle Pistoiese ed acquisita agli atti del settore con prot. n. 0524006 del 04/10/2024;

RILEVATO che le opere oggetto d’istanza interessano il fosso del Castello dei Biagini appartenente al reticolo idrografico e di gestione di cui alla D.C.R.T. 25/2024, nel tratto censito con il codice MV29329;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto ad effettuare il pagamento di Euro 75,00 di oneri istruttori con bonifico del 27/11/2024 e di una marca da bollo cartacea da Euro 16,00 id 01230263286938 del 21/08/2024 per la presentazione dell’istanza;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, il cui nominativo è riportato nell’allegato B al presente atto, è stato nominato con Ordine di Servizio n. 84 del 27/02/2024 e che l’istruttoria della

pratica è stata effettuata dal tecnico istruttore il cui nominativo è riportato nell'allegato A al presente atto;

DATO ATTO che, a seguito di controllo formale sull'istanza pervenuta, alla stessa è stato assegnato il numero di pratica 4749 (pratica SIDIT n. 7851/2024, procedimento SIDIT n. 10849/2024);

DATO ATTO che il richiedente ha pagato un marca da bollo da Euro 16,00 id 01240484462668 del 22704/2025 per la pubblicazione del presente atto;

VISTA la documentazione tecnica trasmessa con nota prot. 524006 del 04/10/2024 e integrata con prot. 226959 del 04/04/2025 a seguito di richiesta di integrazioni con prot. 604583 del 20/11/2024 e 146177 del 04/03/2025, e considerato che, ai fini della presente autorizzazione, rilevano i seguenti elaborati:

- relazione tecnica illustrativa;
- relazione tecnica idraulica;
- T01\_Planimetria e sezioni dello scarico allo stato attuale;
- T02\_Planimetria e sezioni dello scarico allo stato di progetto;
- T03\_Planimetria e sezioni dello scarico allo stato sovrapposto;
- dettaglio dello scarico e del rivestimento in scogliera a massi squadrati intasati con malta cementizia (integrazione);

DATO ATTO che:

- l'istanza è relativa alla realizzazione di un scarico di acque reflue domestiche con ricettore finale il fosso del Castello dei Biagini, in sinistra idraulica del tratto censito con il codice MV29329 e alla realizzazione di un allaccio della rete di raccolta delle acque piovane alla pubblica fognatura nella fascia di larghezza di 10 metri dal fosso del Castello dei Biagini, lungo Via Castel dei Biagini, nel Comune di Serravalle Pistoiese (PT);
- nello scarico confluiranno le acque provenienti dai servizi igienici provenienti da RSA;
- lo scarico sarà dotato di valvola antiriflusso a clapet;
- l'intervento prevede di realizzare una tubazione in pvc di dimensioni pari a 200 mm nella sponda in sinistra idraulica del fosso del Castello dei Biagini e di rivestirla con una scogliera a massi squadrati intasati con malta cementizia;
- la viabilità interna alla RSA sarà esterna alla fascia di larghezza di 10 metri dal ciglio di sponda del fosso del Castello dei Biagini e del corso d'acqua MV29456;
- l'adeguamento della viabilità prospiciente la RSA non sono parte dell'istanza;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

VISTO che lo scarico oggetto di concessione comporta l'utilizzo di un'area appartenente al demanio idrico, è ascrivibile alla casistica "scarichi di acque reflue domestiche" rappresentata al punto 6.2 dell'allegato A alla D.G.R.T. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016";

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della l.r. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

**PRESCRIZIONI TECNICHE:**

- in corrispondenza dell'immissione della tubazione nel corso d'acqua la sponda interessata e il fondo alveo dovranno essere rivestiti con scogliera salvaripa in massi naturali intasati con malta cementizia, per impedire fenomeni di erosione o scalzamento, per un'estensione di almeno 1 metro a monte e a valle dello scarico e dovrà essere sottofondata per almeno 0.50 m sotto il livello dell'alveo;
- la tubazione e il rivestimento in massi sciolti non dovranno sporgere dal profilo della sponda;
- le opere dovranno essere eseguite conformemente a quanto dichiarato negli elaborati;
- tutte le lavorazioni previste dal progetto dovranno essere eseguite nel periodo compreso fra i mesi di giugno e settembre. Eventuali proroghe o anticipazioni dell'arco di tempo così individuato, laddove necessarie, potranno essere autorizzate in base all'andamento stagionale e a piani settimanali dei lavori presentati dal richiedente;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni meteorologiche. In caso di condizioni meteo avverse e comunque con emissioni di stati di allerta giallo, arancione o rosso, i lavori dovranno essere immediatamente interrotti e l'alveo dovrà essere liberato da persone, mezzi d'opera e materiali. Le previsioni meteorologiche potranno essere verificate al sito <http://www.lamma.rete.toscana.it/> oppure <http://www.cfr.toscana.it/>;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché non sia determinato aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti in modo tale da non compromettere la stabilità delle sponde e dei manufatti esistenti; eventuali danni, causati durante l'esecuzione dei lavori, dovranno essere ripristinati a cura e spesa del richiedente previa autorizzazione rilasciata da questa Autorità idraulica;
- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare la condotta oggetto della presente concessione, il richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento della tubazione ed il ripristino dello stato dei luoghi;
- in caso di danneggiamenti alla condotta dovuti ad eventi di piena o cedimenti delle opere idrauliche esistenti, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni anche tramite la casella di posta elettronica riportata nell'allegato A al presente atto, specificando il numero della pratica (4749), il richiedente, il Comune dove si svolgono i lavori, il nominativo della ditta esecutrice, i contatti del referente di cantiere e, qualora previsto, il nominativo e i contatti del direttore dei lavori;

**MANUTENZIONE:**

- il richiedente esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione dei manufatti oggetto della presente autorizzazione con concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui sono destinati e perché essi non costituiscano criticità tanto per l'officiosità idraulica del fiume, quanto per lo stato delle opere idrauliche e delle sponde;

- le attività di manutenzione ordinaria sono soggette a comunicazione trasmessa a questo ufficio con anticipo di almeno 5 (cinque) giorni, mentre la manutenzione straordinaria deve essere autorizzata ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904.

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di 36 mesi dalla data di certificazione del presente atto, a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;

- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del d.p.g.r. 42/R/18, entro 60 (sessanta) giorni dovrà dare comunicazione del termine dei lavori attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto autorizzato e alle successive varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente.

#### ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Regione Toscana da ogni conseguenza determinata dalla loro inosservanza;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà

tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere né subconcedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione.

#### DURATA DELLA CONCESSIONE - REVOCA - DECADENZA - CESSAZIONE:

La concessione avrà la durata di anni 9 (nove) decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

Il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
- violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio, è eseguito lo sfratto in via amministrativa.

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare i luoghi, a proprie spese e nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti ai quali risulta incorporato, ancorato o staffato, da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;



Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità.

#### CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE:

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario costituisce deposito cauzionale per l'importo di Euro 259,57 per uno scarico di acque reflue domestiche.

La garanzia di cui sopra è svincolata alla fine della concessione, previa verifica anche a mezzo sopralluogo dell'esatto adempimento degli obblighi ed oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto.

In tutti i casi in cui l'Amministrazione, in dipendenza delle condizioni contenute nel presente atto, prelevi somme dal deposito cauzionale, queste dovranno essere reintegrate dal concessionario entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

Ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e della D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022, la concessione è soggetta al pagamento di un canone annuo pari a Euro 259,57 (uso 6.2 scarichi acque reflue domestiche all.A.D.G.R.T. 1555/22).

Per l'annualità 2025 il canone è di Euro 173,05, pari a 8/12 del canone annuo, versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione.

Per le successive annualità il canone annuo, soggetto a revisione e rivalutato secondo legge, sarà dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia.

L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia.

Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 C.C., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. *mora ex re*).

Ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) della L.R. 2 del 30/12/1971, il Concessionario si impegna a corrispondere l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., in misura pari al 50% del canone annuo;

Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale di cui ai punti precedenti, nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento.

Rilevato che, con riferimento alla presente pratica, il Concessionario:

- ha costituito deposito cauzionale di Euro 259,57 a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 1555/2022, con pagamento del 22/04/2025;
- ha effettuato il pagamento di Euro 173,05 del canone per l'annualità 2025 ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 1555/2022, con pagamento del 22/04/2025;
- ha effettuato il pagamento dell'imposta regionale di Euro 86,52, ai sensi dell'art. 1 comma 2 punto a) della L.R. 2/1971, pari al 50% del canone, relativamente all'annualità 2025, con pagamento del 22/04/2025;

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di rilasciare a Namira S.G.R.p.A. – Fondo Salute 4, con sede legale in via Olmetto n.8, Milano (MI), c.f. 05762970969, la concessione per l'occupazione di area demaniale per uno scarico di acque reflue domestiche con ricettore finale il fosso del Castello dei Biagini, lungo Via Castel dei Biagini, nel Comune di Serravalle Pistoiese (PT);
2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 (nove), secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;
4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;
5. di dare atto che l'allegato "A", contenente i dati identificativi del Responsabile del procedimento, del funzionario istruttore e del tecnico incaricato, è parte integrante del presente atto;
6. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
7. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;
8. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
9. di dare atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
10. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A            dati identificativi*  
*60d08745ea05027da7546d22133c25c65686db3aa27d9584841050cc0f12bdcf*

**REGIONE TOSCANA****DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE****SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE****Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 9566 - Data adozione: 09/05/2025**

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016 Pratica SIDIT n. 1934/2024. Procedimento di concessione per l'utilizzo di area del demanio dello stato - ramo idrico e contestuale autorizzazione idraulica per l'esecuzione dei lavori per la posa di uno scarico del troppo pieno, a completamento della rete fognaria di Montecerboli Larderello, nel corso d'acqua identificato nel reticolo idrografico regionale con il toponimo di "Botro del Madonnino" (tc 8073), loc. " Montecerboli", nel Comune di Pomarance (PI). Richiedente : A.S.A S.p.A

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD010907

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2, 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 07 aprile 2014 n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del Demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del Decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”, nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTI il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione di cui alla L.R.T. n. 79/12 nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) e ss.mm.ii. recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80” (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri);

VISTO il Decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 avente ad oggetto: “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016” con la quale sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, fatte salve le diverse disposizioni richiamate, sono stati confermati i canoni determinati con la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016” e il relativo Allegato A che stabilisce i canoni di concessione da applicare alle aree del demanio idrico a partire dall’annualità 2023, in sostituzione dell’Allegato A della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017, confermando, per quanto non diversamente disposto, il contenuto delle delibere n. 1414 del 17/12/2018 e n. 229 del 24/02/2020;

VISTA la D.G.R.T. n. 1237 del 04.11.2024 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2024, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);

VISTA la L. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

CONSIDERATO che, l’intervento in oggetto è parte integrante del progetto di completamento fognario Montecerboli – Larderello per la realizzazione del collettamento delle acque reflue dal centro abitato di Montecerboli al depuratore di Larderello;

PRESO ATTO che il progetto è stato approvato con Decreto dell’Autorità Idrica Toscana n. 113 del 27/07/2023, e che tale approvazione è contestuale alla variante agli strumenti urbanistici comunali con apposizione del vicolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità;

CONSIDERATO che, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale con Decreto dell’Autorità Idrica Toscana n. 113 del 27/07/2023 prescrive che “Nei tratti di maggior rischio di risalita della superficie piezometrica in corrispondenza di eventi piovosi interni, viene richiesta la posa di un drenaggio di sicurezza alla base della trincea di scavo, escludendo il tratto in subalveo”;

PRESO ATTO che, con prot. n. 10493 del 25/07/2023 nel procedimento di approvazione del progetto definitivo questo settore ha valutato positivamente le indagini geologiche, idrauliche e sismiche condotte a supporto della variante al R.U.;

CONSIDERATO che, in relazione alle soluzioni progettuali del completamento fognario Montecerboli – Larderello, si esprimeva parere favorevole per le competenze inerenti gli aspetti autorizzativi di cui al R.D. 523/1904, ed alla L.R. n. 80/2015, subordinatamente al rispetto di determinate condizioni e prescrizioni tecniche:

- la posa in opera della condotta in pressione in subalveo del Botro del Madonnino dovrà essere effettuata preferibilmente con modalità esecutiva, alternativa allo scavo a cielo aperto (vedi trivellazione orizzontale controllata); laddove non fosse possibile procedere in tal senso, la scelta esecutiva dovrà essere adeguatamente motivata e documentata;

- le opere connesse alla costruzione della nuova stazione di sollevamento, comprese recinzioni e, modifiche morfologiche, fabbricati o altro dovranno essere posizionati al di fuori della fascia di 10 m dal ciglio di sponda del Botro del Madonnino;

VISTA l’istanza di autorizzazione idraulica e concessione pervenuta il 23/04/2024 con n prot. 0236772 , con integrazioni volontarie atte a renderla ammissibile pervenute il 23/05/2024 con n prot. 0296281 dalla società A.S.A S.P.A., - Azienda Servizi Ambientali S.P.A., Cod.Fisc./PIVA 051177760491, con sede legale in via del Gazometro n. 9 nel Comune di Livorno (LI) per la posa di uno scarico del troppo pieno realizzato con una condotta in PVC De 200 SN8 a completamento della rete fognaria di Montecerboli Larderello”, corredata dalla seguente documentazione progettuale:

- Relazione tecnica descrittiva;
- Corografia scala 1:5.000;
- Estratto mappa catastale scala 1:1.000;
- Planimetrie di progetto con sezioni tipo e particolari costruttivi;
- Piano particellare di esproprio
- Decreto di occupazione d'urgenza progetto definitivo n. 113 del 27/07/2023

CONSIDERATO che, nella relazione tecnica inviata al prot. n. 0236772 del 23/04/2024 viene evidenziata e spiegata la motivazione dello scavo a cielo aperto, ritenuta valida da questo settore in quanto il posizionamento della macchina esecutrice con la spingitubo, detto anche “ lancio No dig”, vista la morfologia del terreno e il posizionamento della stazione di sollevamento, risulterebbe estremamente difficile per l'accessibilità ai mezzi e alla sicurezza delle persone in fase di lavorazione;

CONSIDERATO che, la stazione di sollevamento è posizionato al di fuori della fascia di rispetto dei 10 metri;

DATO ATTO che la suddetta richiesta di autorizzazione ai sensi del R.D. n. 523/1904 presentata da A.S.A S.P.A., - Azienda Servizi Ambientali S.P.A. è stata inserita nell'archivio informatizzato Sidit con n. 1934/2024;

DATO ATTO che, con prot. 0318804 del 05/06/2024 si comunicava l'avvio del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241;

CONSIDERATO che, nello specifico, il progetto si inserisce in zone a pericolosità geomorfologica molto elevata, lo stesso riguarda la realizzazione della posa di un drenaggio di sicurezza alla base della trincea di scavo, dello scarico del troppo pieno della stazione di sollevamento posta in località Montecerboli, nel corso d'acqua denominato BOTRO DEL MADONNINO”(TC 8073);

CONSIDERATO che, gli interventi previsti al prot. n. 0236196 del 22/04/2024 prevedevano delle protezioni spondali con massi cementati, non ritenute idonee;

CONSIDERATO che, si è richiesto con prot. n. 0340792 del 17/06/2024, un dimensionamento ottimale della protezione, escludendo la cementificazione.

CONSIDERATO che, con prot. n. 0385560 del 08/07/2024 è stata trasmessa la relazione illustrativa del nuovo intervento;

CONSIDERATO che, con prot. 0401037 del 16/07/2024 venivano richieste dall'ufficio tavole aggiornate con sezioni quotate nei punti fondamentali del rivestimento spondale sia in sinistra che in destra idraulica, ricordando che l'altezza del rivestimento deve garantire l'assenza di erosioni laterali;

CONSIDERATO che, con prot. 0415330 del 24/07/2024 venivano integrate le tavole definitive richieste.

CONSIDERATO che, il progetto prevede la realizzazione di uno scarico in destra idraulica mediante la posa in opera di una tubazione in PVC De 200 SN8 con un rivestimento della sponda tramite massi dimensionati per una portata idraulica con  $Tr = 200$  anni, non intasati con malta cementizia;

PRESO ATTO che l'autorizzazione richiesta comporta occupazione di aree del Demanio idrico dello Stato per le quali è necessaria, così come previsto dall'articolo 6 del Regolamento il rilascio di un unico Decreto di Concessione;

PRESO ATTO che la concessione oggetto del presente Decreto è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza perché rientrante nella fattispecie descritta all'art. 13, comma 1 al punto c del Regolamento;

CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dall'articolo 24 comma 6 del Regolamento questo Settore ha valutato di poter procedere al rilascio della presente concessione demaniale senza il disciplinare di concessione dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") ed il Concessionario;

RILEVATO che, valutata la documentazione tecnica presentata, ai fini della presente autorizzazione rilevano i seguenti elaborati:

- Relazione tecnica -Prot. 0385560\_2024\_A1\_SCAR - Scarichi Botro del Madonnino;
- Elaborato grafico di progetto -Prot. 0415330\_2024\_B13\_Scarico Madonnino;

CONSIDERATO che è stata accertata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.G.R.T. n. 42/R/2018, la compatibilità idraulica delle opere in progetto;

CONSIDERATO il parere interno, favorevole con prescrizioni, rilasciato il 30/10/2024 dall'Ufficio a seguito d'istruttoria tecnica;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in argomento presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni riportate nel presente atto;
- la realizzazione dei lavori in argomento è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare d'incarico di Elevata Qualificazione "Gestione attività e procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo Valdarno Inferiore";

DATO ATTO che è competente ad emanare il provvedimento finale di questo procedimento il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore competente per territorio;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

DATO ATTO che nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate tutte le prescrizioni, generali e tecniche, contenute ed elencate nel presente Decreto Dirigenziale;

PRESCRIZIONI TECNICHE:

1. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
2. durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
3. tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
4. tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità;



5. durante l'esecuzione dei lavori si dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni impartite dall'Ufficio all'esito della verifica di compatibilità idraulica delle opere e contenute nel rapporto istruttorio tecnico:

Fase esecutiva della lavorazione.

- il fondo alveo e le sponde dovranno essere rivestite con aggregato naturale per opere di protezione di I<sup>a</sup> categoria opportunamente ammorsati al fondo e stabilizzati tra loro al fine di evitare fenomeni di erosione. In alcun modo non dovrà diminuire la sezione di deflusso ed essere modificata la quota di fondo dell'alveo, al fine di non modificarne significativamente le condizioni di scabrezza della sponda;
- in prossimità della sponda ripida, al fine di evitare lo scalzamento al piede, occorrerà costruire una solida base con massi dimensionati in modo ottimale per garantire la massima protezione al piede;
- la sponda sinistra del Botro del Madonnino nel punto di immissione dovrà essere adeguatamente protetta;
- la tubazione dovrà essere recisa a "fischio" in corrispondenza della sponda rivestita in modo da non costruire intralcio al corretto deflusso delle acque e nelle pertinenze idrauliche la nuova tubazione dovrà essere realizzata mediante un unico tubo privo di qualsiasi giuntura;
- il rivestimento della sponda dovrà essere realizzato con un'adeguata inclinazione e dovrà coprire l'intera sponda per una lunghezza di un metro e mezzo a valle e un metro e mezzo a monte dal punto di ubicazione dello scarico, per una lunghezza totale di tre metri;
- in merito alle lavorazioni previste di realizzazione dello scarico e rivestimento di sponda ad esso connesso si prescrive che, a conclusione degli stessi, il richiedente ripristini la sezione d'alveo senza restringimenti e/o dislivelli, rispettando l'andamento morfologico del corso d'acqua in continuità con la sezione, a monte e a valle, dell'area oggetto di intervento;

Aree di Cantiere.

- nella fase di cantiere ed a lavori conclusi la fascia di terreno di 4 metri ai lati del corso d'acqua deve sempre permettere il transito di macchine operatrici addette alla sua manutenzione. Pertanto dovrà essere sgombra e di adeguata resistenza, non minore della condizione attuale. Se per effetto del transito su dette fasce venissero danneggiate le opere realizzate, il Consorzio o Ditta da lui comandata non può essere chiamato a risponderne;
- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione per salvaguardare tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del Richiedente;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche tecniche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative anche in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro;

Sicurezza

- i lavori, essendo realizzati nelle pertinenze dei corsi d'acqua, dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni meteorologiche al sito web: <https://www.cfr.toscana.it/>, oppure <https://www.lamma.rete.toscana.it/> ed in caso di previsioni meteorologiche avverse il soggetto autorizzato dovrà costantemente vigilare e presidiare il cantiere adottando tempestive misure e procedure d'intervento;
- i lavori dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale) dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le

precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;

- qualsiasi danneggiamento o aggravio manutentivo delle aree poste a monte o valle imputabili alla presenza e/o realizzazione dei lavori di cui all'oggetto, sono da ritenersi a carico del Concessionario stesso;

- nessun residuo delle lavorazioni dovrà occupare, nemmeno provvisoriamente, l'alveo, il fondo e sponde, del canale;

- durante l'esecuzione dei lavori il cantiere non dovrà ostacolare eventuali operazioni di manutenzione da eseguire sui corsi d'acqua. Pertanto se necessario dovrà essere messo in sicurezza e garantito il transito ai mezzi addetti a tale operazione;

Manutenzione ordinaria e straordinaria.

- in merito al rivestimento di sponda, essendo lo stesso connesso alla realizzazione dello scarico, la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria sarà a cura del richiedente, così come previsto per lo scarico;

- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere autorizzate sarà a carico del richiedente, anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del corso d'acqua;

Fine lavori -AS build

- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati e alle prescrizioni citate; se in sede di esecuzione dei lavori venissero apportate lievi modifiche che non ne variano la sostanza il Concessionario alla fine dell'intervento deve presentare alla Concedente una tavola "As build", con le opere effettivamente eseguite e dovrà essere prodotta documentazione fotografica dei luoghi;

6. al termine dei lavori eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi;

7. dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente e del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

8. i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale) dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;

9. i lavori dovranno essere svolti in conformità alle direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano approvate con D.G.R.T. n. 1315 del 28/10/2019;

10. al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dall'eventuale cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi, sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

11. ad ultimazione dei lavori, l'alveo, le sponde e le pertinenze idrauliche eventualmente interessati dall'esecuzione degli stessi dovranno essere accuratamente ripristinati a regola d'arte;

12. la riparazione di eventuali danni arrecati a condotte, attrezzature ed ogni altro bene, prodotti nel corso dei lavori autorizzati con il presente atto, saranno a carico del soggetto richiedente in solido

con il soggetto esecutore;

13. è vietato il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

14. in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;

15. qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere eseguite, oggetto della presente concessione, la società richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento della condotta ed il ripristino dello stato dei luoghi;

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

a) in merito all'atto di Autorizzazione Idraulica:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- l'autorizzazione non può avere una durata superiore a tre anni dalla data del presente atto, può essere rinnovata una sola volta, per un ulteriore periodo di anni tre, con domanda da presentarsi almeno trenta giorni prima della sua scadenza;

- la Struttura Regionale valuta i presupposti per il rinnovo dell'autorizzazione e adegua le prescrizioni idrauliche in relazione alle eventuali modificazioni dell'assetto idrogeologico del territorio di riferimento, alla tutela idraulica, ambientale e nel rispetto ed in coerenza con le vigenti normative di settore. Con il provvedimento di rinnovo sono ridefinite le condizioni e prescrizioni, nonché le garanzie finanziarie;

- per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, sulla base di nuovi presupposti o di una nuova valutazione delle originarie circostanze di fatto, la Struttura Regionale può, con decreto motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento il presente atto autorizzatorio per ragioni di pubblica utilità o pubblico interesse;

- ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale di riferimento, l'autorizzazione decade, con provvedimento motivato, nei seguenti casi:

- a) Violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in norme legislative, regolamentari o nel decreto di autorizzazione;

- b) Esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

b) in merito agli interventi manutentivi ordinari e straordinari finalizzati al corretto esercizio del bene concesso:

- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento

- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

c) in merito al Decreto finale di Concessione:

- il Concessionario dovrà comunicare a questa Amministrazione ed al Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 giorni e quella di fine lavori

entro 60 giorni, trasmettendo copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente Decreto;

- il Concessionario dovrà rispettare in ogni sua parte quanto qui sotto elencato;

#### ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere e dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a:

- assumere, a propria cura e spese, la custodia delle aree demaniali in concessione e delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- consentire, a proprie spese, l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;

- sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- rispettare le leggi, i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. n. 523/1904, nel R.D. n. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al Demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi. Qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- non cedere né sub-concedere, neppure parzialmente, l'area e/o bene oggetto di concessione;

- provvedere, a proprie spese, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree interessate nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

#### DURATA-RINNOVO-SUBINGRESSO:

- la presente concessione ha una durata di anni 19 anni (diciannove), decorrenti dalla data del presente Decreto e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità dal medesimo stabilite, a seguito di espressa istanza da presentarsi all'Amministrazione Concedente almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 14 del Regolamento;

- con il provvedimento di rinnovo della concessione sono ridefinite le condizioni e prescrizioni mediante il rilascio di un nuovo Decreto Dirigenziale;

- fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nei termini il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza, previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

- la richiesta di subentro è presentata congiuntamente dal concessionario e dall'interessato al

subentro entro centottanta giorni dall'evento che ne è causa; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che non verrà emesso il provvedimento finale di conclusione del relativo procedimento di subentro;

#### REVOCA:

- l'Amministrazione Concedente può, con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare, anche parzialmente, in qualsiasi momento la concessione, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o per sopravvenute o mutate esigenze di di pubblica utilità o di interesse pubblico, stabilendo l'eventuale indennizzo o i criteri per il suo riconoscimento; sono fatte salve le previsioni di legge per i miglioramenti ambientali costituiti;
- con la revoca parziale della concessione si concede al concessionario la possibilità di continuare il rapporto, con un'adeguata riduzione del canone, proporzionale agli effetti del mancato godimento della porzione di demanio idrico revocato;
- la revoca della concessione è notificata al concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati;
- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;

#### DECADENZA:

- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'articolo 38 del Regolamento e dal presente decreto costituisce causa di revoca o decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
  - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente decreto di concessione;
  - b) mancato pagamento, totale o parziale, di due annualità del canone;
  - c) esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;
  - d) non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
  - e) violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici;
  - f) ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o di pubblico interesse;
- prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la concedente assegnerà al Concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni;
- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per gli interventi/opere eseguite, sia per le spese sostenute sia per il canone già pagato per l'anno di riferimento;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. n. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al rilascio dell'immobile e al rilascio delle aree ed al ripristino dei luoghi;

#### CESSAZIONE:

- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente col conseguente obbligo del concessionario di ripristino dell'area e degli spazi occupati entro i termini assegnati;
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo; nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, fatta salva la facoltà della concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

**SANZIONI:**

- ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della L.R. n. 80/2015, così come modificata dall'articolo 27, comma 1 della L.R. 70/2018, ove non diversamente sanzionate, le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal presente decreto di concessione comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 3.000,00;

- ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della L.R. n. 80/2015, così come modificata dall'articolo 27, comma 2 della L.R. n. 70/2018, fermo restando quanto previsto dagli articoli 27 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico, fatte salve le sanzioni penali, sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00;

**ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:**

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in argomento;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;

- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

VISTO che, con nota n. 0612216 del 22/11/2024 è stato richiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento dell'importo di € 40,27 (euro quaranta/27) a titolo di acconto canone 2024 dovuto per lo scarico oggetto del presente provvedimento;

- versamento dell'importo di € 241,60 (euro duecentoquarantuno/60) a titolo di deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 22, 1 c. e art. 31 del Regolamento;

CONSIDERATO che, con D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 ed il relativo allegato A, sono stati aggiornati gli importi dei canoni concessori per l'occupazione del demanio idrico relativi all'annualità 2023 (con decorrenza dal 01/01/2023);

CONSIDERATO che, nelle more della determinazione del canone per l'anno 2024 con apposita D.G.R.T., e in assenza di diversa decisione da parte dell'Amministrazione Regionale, il suo importo, da considerarsi quale acconto, è stato parametrato a quello dovuto per l'anno 2023, in base a quanto previsto dalla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022;

CONSIDERATO che pertanto l'importo annuale dovuto per l'attraversamento, calcolato in base a quanto previsto dalla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 ALLEGATO A punto 6.3 "Scarichi acque reflue" e considerata la riduzione del canone nella misura del 20%, spettante ex articolo 29, 5° comma del Regolamento, ammonta ad € 205,60 (euro duecentocinque/60) di cui il Concessionario ha corrisposto l'importo di € 40,27 (euro quaranta/27) equivalenti a quanto dovuto per le 2 mensilità spettanti per l'anno 2024 (ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun

mezzo di validità del provvedimento di concessione, nello specifico, da novembre a dicembre dell'anno in corso, 2024);

CONSIDERATO che, per quanto concerne il deposito cauzionale, questo Settore, a seguito d'istruttoria, ha ritenuto di richiedere un importo, nel minimo esigibile, corrispondente ad una annualità del canone ai sensi della D.G.R.T n. 1414 del 17/12/2018, punto 1;

CONSIDERATO che sono conservate agli atti le attestazioni dei versamenti effettuati (acconto prima annualità canone 2024 e deposito cauzionale) negli importi così come sopra indicati;

CONSIDERATO che il Concessionario s'impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione sia il canone che l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R. n. 2/1971;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 27 novembre 2020, n. 93, è previsto che a decorrere dal 2021 all'imposta sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di cui al punto sopra, si applica l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R. n. 2/1971, pari al 50% dell'importo del canone di concessione;

PRESO ATTO che il versamento di tale imposta non è più necessariamente contestuale al pagamento del primo canone concessorio ma deve avvenire, ai sensi dell'art 2 della L.R. n. 2/1971 e ss.mm.ii., entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

PRESO ATTO che il soggetto concessionario è stato notiziato di questo specifico adempimento a suo carico e della relativa modalità di corresponsione, con la nota n. 0612216 del 22/11/2024 richiamata nei punti precedenti;

VISTA la richiesta degli adempimenti, effettuata con prot. n. 0612216 del 22/11/2024 con cui si richiedeva di adempiere gli oneri entro il termine massimo di 20 giorni dal ricevimento della richiesta di cui alla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022, con le modalità di cui alla D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 e del Regolamento;

DATO ATTO che non sono pervenuti gli adempimenti nei termini richiesti ;

CONSIDERATO che con prot. n. 0208680 del 28/03/2025 è stata effettuata la comunicazione nel rispetto dell'art. 10 bis Legge 241/1990 con cui si preannunciava l'emissione del provvedimento di diniego con l'archiviazione della relativa pratica;

DATO ATTO che, alla scrivente amministrazione con prot. n. 0233880 del 08/04/2025 sono pervenuti gli adempimenti richiesti ritenuti validi per l'emissione del provvedimento finale;

PRESO ATTO che il soggetto concessionario ha provveduto a corrispondere, in data 24/12/2024, a titolo di imposta sulle concessioni demaniali per l'anno 2024, l'importo di € 20,13 (euro venti/13);

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito agli adempimenti relativi a tale imposta saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, come un'eventuale conguaglio, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunta dal concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

DATO ATTO che, in data 30/12/2024 il richiedente ha assolto in modo virtuale l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00) per il rilascio del presente provvedimento a favore dell'Agenzia delle Entrate mediante F23, come documentazione presente agli atti;

CONSIDERATO che l'ammontare dell'imposta proporzionale, dovuta per l'intera durata della concessione, risulta inferiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del DPR 131/1986 e che pertanto il presente decreto non è soggetto ad obbligo di

registrazione fiscale. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;

CONSIDERATO che, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il Codice Civile, la normativa concernente il buon regime delle acque nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio ove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. n. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F,

Tutto ciò premesso e considerato;

#### DECRETA

1. il rilascio alla Società ASA S.P.A - Azienda Servizi Ambientali S.P.A., con sede legale nel comune di Livorno (LI), Via Del Gazometro n. 9 (P.IVA/C.F.: 01177760491), della concessione per occupazione di area demaniale mediante la realizzazione di uno scarico del troppo pieno dell'impianto di collettamento nel corso d'acqua identificato nel reticolo idrografico regionale con il toponimo di "BOTRO DEL MADONNINO"(TC 8073) località " Montecerboli", nel Comune di Pomarance (PI)

2. di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. n. 523/1904 così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;

3. che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni, tecniche e generali, individuate in premessa;

4. che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel presente Decreto di Concessione;

5. che la presente concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dalla data del presente decreto;

6. che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. n. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime, il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento;

8. che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

**Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 9567 - Data adozione: 09/05/2025**

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 50/2021. Concessione porzione da area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Castro in Comune di Arezzo per scarico rete acque miste - 02FO0068SP. Pratica SiDIT n. 1672/2023.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD010923

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n.55”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la Legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016”;

## RICHIAMATI:

- il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;
- il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri).”
- l’Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori relativi ad occupazioni del demanio idrico ad opera di impianti e reti di approvvigionamento idropotabile gestite dalla Società Nuove Acque S.p.A, c.f. 01616760516, con sede legale in Comune di Arezzo Loc. Poggio Cuculo Fraz. Patrignone n. 62;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016 ”;

VISTA l’istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n.1672/2025, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 35500 del 20/01/2023 presentata dalla Società Nuove Acque S.p.A, c.f. 01616760516, con sede legale in Comune di Arezzo Loc. Poggio Cuculo Fraz. Patrignone n. 62, con allegata una Dichiarazione asseverata in formato digitale a firma del tecnico incaricato iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo - n. 1190 - Sez. A;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l’incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

PRESO ATTO che nella Dichiarazione inoltrata si assevera la compatibilità idraulica dell’occupazione del demanio idrico della seguente opera:

- Scarico rete acque miste - 02FO0068SP - Materiale condotta: CLS - Pozzetto 2m x 2m, sul corso d’acqua denominato Torrente Castro, in Comune di Arezzo, come descritto e rappresentato nella dichiarazione asseverata;

CONSIDERATO che le opere sopra descritte comportano l’utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d’acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all’Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori sopra richiamato e pertanto ai sensi dell’art. 13 comma 1 lettera c) del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i si può procedere ad assegnazione diretta dell’area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell’art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione che descrive le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree

demaniali impegnate e la sussistenza dei presupposti di legge per l'occupazione di tali aree, è quella agli atti del procedimento n. 1453/2023;

PRESO ATTO che il tecnico incaricato assevera che l'opera:

- non altera il buon regime delle acque;
- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non aggrava il rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non aggrava il rischio per le persone;

DATO ATTO che, nella gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

**PRESCRIZIONI GENERALI:**

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere asseverate, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto

indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.38, comma 1, del Regolamento 60/R/2016, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto all'osservanza delle disposizioni della l.r.80/2015, del Reg. 60/R/2016 sulle opere idrauliche, nonché delle ulteriori prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) opere difformi da quanto asseverato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di

durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca da bollo cartacea n. 01210029741938 del 14/11/2024;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 224,00 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 226,24 a titolo di canone concessorio riferito al 2024, al netto dello sconto del 20% previsto per i gestori di pubblici servizi, mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 113,12 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione riferita al 2024 sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580
- € 438,20 a titolo di canoni concessori pregressi riferiti alle annualità 2022-2023 sul conto Banco Posta codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 219,10 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione riferita alle annualità 2022-2023 sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

#### DECRETA

1. di prendere atto della dichiarazione asseverata così come descritto in narrativa e di conseguenza autorizzare il mantenimento delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904;
2. di accordare alla Società Nuove Acque S.p.A, c.f. 01616760516, con sede legale in Comune di Arezzo Loc. Poggio Cuculo Fraz. Patrignone n. 62, la Concessione per:
  - Scarico rete acque miste - 02FO0068SP - Materiale condotta: CLS - Pozzetto 2m x 2m, sul corso d'acqua denominato Torrente Castro, in Comune di Arezzo, come descritto e rappresentato nella dichiarazione asseverata;
3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 a decorrere dall'1/01/2022;
4. di stabilire che il canone di concessione è pari a € 226,24 secondo quanto riportato al p.to 6.4 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, al netto dello sconto del 20% previsto per i gestori di pubblici servizi, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la gestione dell'area demaniale sia sottoposta alle prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di dare atto che:
  - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

**DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE**

**SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE**

**Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 9572 - Data adozione: 09/05/2025**

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 50/2021. Concessione porzione da area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Castro per scarico rete acque miste - 02FO0069SP e scarico rete acque miste - 02SP30\_16 in Comune di Arezzo. Pratica SiDIT n. 1635/2025

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD010920

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n.55”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la Legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016”;

## RICHIAMATI:

- il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;
- il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri).”
- l’Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori relativi ad occupazioni del demanio idrico ad opera di impianti e reti di approvvigionamento idropotabile gestite dalla Società Nuove Acque S.p.A, c.f. 01616760516, con sede legale in Comune di Arezzo Loc. Poggio Cuculo Fraz. Patrignone n. 62;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016 ”;

VISTA l’istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n.1635/2025, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 35500 del 20/01/2023 presentata dalla Società Nuove Acque S.p.A, c.f. 01616760516, con sede legale in Comune di Arezzo Loc. Poggio Cuculo Fraz. Patrignone n. 62, con allegata una Dichiarazione asseverata in formato digitale a firma del tecnico incaricato iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo - n. 1190 - Sez. A;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l’incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

PRESO ATTO che nella Dichiarazione inoltrata si assevera la compatibilità idraulica dell’occupazione del demanio idrico della seguente opera:

- Scarico rete acque miste - 02FO0069SP - Materiale condotta: CLS - Pozzetto 2m x 2m, tubazione di scolmo Ø 1100 Autoportante sul corso d’acqua denominato Torrente Castro, in Comune di Arezzo, come descritto e rappresentato nella dichiarazione asseverata;
- Scarico rete acque miste - 02SP30\_16 - Materiale condotta: CLS - Pozzetto 3m x 3m, tubazione di scolmo Ø 600 sul corso d’acqua denominato Torrente Castro, in Comune di Arezzo, come descritto e rappresentato nella dichiarazione asseverata;

CONSIDERATO che le opere sopra descritte comportano l’utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d’acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all’Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori sopra richiamato e pertanto ai sensi dell’art. 13 comma 1 lettera c) del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i si può procedere ad assegnazione diretta dell’area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell’art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione che descrive le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la sussistenza dei presupposti di legge per l'occupazione di tali aree, è quella agli atti del procedimento n. 1453/2023;

PRESO ATTO che il tecnico incaricato assevera che l'opera:

- non altera il buon regime delle acque;
- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non aggrava il rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non aggrava il rischio per le persone;

DATO ATTO che, nella gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

**PRESCRIZIONI GENERALI:**

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere asseverate, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree



medesime nei tempi stabiliti;

- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.38, comma 1, del Regolamento 60/R/2016, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le varie condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni della l.r.80/2015, del Reg. 60/R/2016 sulle opere idrauliche, nonché delle ulteriori prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) opere difformi da quanto asseverato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca da bollo cartacea n. 01210029720900 del 21/02/2025

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 448,00 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 452,48 a titolo di canone concessorio riferito al 2024, al netto dello sconto del 20% previsto per i gestori di pubblici servizi, mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 226,24 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione riferita al 2024 sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580
- € 876,40 a titolo di canoni concessori pregressi riferiti alle annualità 2022-2023 sul conto Banco Posta codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 438,20 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione riferita alle annualità 2022-2023 sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

#### DECRETA

1. di prendere atto della dichiarazione asseverata così come descritto in narrativa e di conseguenza autorizzare il mantenimento delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904;
2. di accordare alla Società Nuove Acque S.p.A, c.f. 01616760516, con sede legale in Comune di Arezzo Loc. Poggio Cuculo Fraz. Patrignone n. 62, la Concessione per:
  - Scarico rete acque miste - 02FO0069SP - Materiale condotta: CLS - Pozzetto 2m x 2m, tubazione di scolmo Ø 1100 Autoportante sul corso d'acqua denominato Torrente Castro, in Comune di Arezzo, come descritto e rappresentato nella dichiarazione asseverata;
  - Scarico rete acque miste - 02SP30\_16 - Materiale condotta: CLS - Pozzetto 3m x 3m, tubazione di scolmo Ø 600 sul corso d'acqua denominato Torrente Castro, in Comune di Arezzo, come descritto e rappresentato nella dichiarazione asseverata;
3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 a decorrere dall'1/01/2022;
4. di stabilire che il canone di concessione è pari a € 452,48 secondo quanto riportato al p.to 6.4 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, al netto dello sconto del 20% previsto per i gestori di pubblici servizi, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la gestione dell'area demaniale sia sottoposta alle prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di dare atto che:
  - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi

vigenti;

7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA****DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE****SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE****Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 9575 - Data adozione: 09/05/2025**

Oggetto: R.D. 1775/33 e D.P.G.R 61/R/2016 - Pratica SIDIT 7220/2024. Procedimento 9882/2024. GCVI - Acque. Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di Terricciola (PI).  
Richiedente: Donati Piscine Srls

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD011010

## IL DIRIGENTE

## VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 12/07/1993 n. 275, riordino in materia di concessione di acque pubbliche;
- il D.P.R. n.238 del 18/02/1999;
- il D.L.vo n.112 del 31/03/1998;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n.152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 22/2015 Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015, “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- i Regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e s.m.i.
- il Piano di Gestione del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale approvato con DPCM 27/10/2016;
- il Decreto Direttoriale n. 29/STA del 13/02/2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata su G.U. n. 43 del 21/2/2018 – Allegato B, primo aggiornamento dicembre 2018;
- la D.G.R. n. 58 del 21/01/2019 “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;
- il secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale approvato con D.P.C.M. 07/06/2023 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13/09/2023;
- l’istanza acquisita al protocollo n. 530124 del 08/10/2024 presentata da Donati Piscine Srls con sede legale nel Comune di Ponsacco in Via Valdera P n.109 (C.F. 02087440505), per l'autorizzazione alla ricerca e la concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso produzione beni e servizi e civile per un quantitativo di tremila (3000) mc/anno da attuarsi mediante un pozzo da realizzarsi in area individuata al N.C.T./E.U. del Comune di Terricciola al foglio 3 particella 280;
- il Decreto Dirigenziale n. 3313 del 19/02/2025 con il quale veniva rilasciata l’autorizzazione alla ricerca per la realizzazione del pozzo al richiedente pratica SIDIT 7220/2024;

## CONSIDERATO:

- la conclusione dei lavori con esito positivo della ricerca come attestato dalla relazione di fine lavori a firma del tecnico incaricato, acquisita al protocollo n. 220059 del 02/04/2025, con la realizzazione del nuovo pozzo ubicato nel Comune di Terricciola (PI) al foglio di mappa n.3 part. n. 280;
- la conclusione dell’iter istruttorio con esito favorevole al rilascio della concessione, come risulta dalla relazione istruttoria agli atti dell’Ufficio;

- che il prelievo previsto risulta ubicato all'esterno di SIC o di siti della Rete Natura 2000 e non sussistendo possibili incidenze negative sugli stessi siti, come da valutazioni contenute nella relazione istruttoria agli atti, l'istanza è esclusa dalle procedure di valutazione di incidenza (art. 88 comma 2 della L.R. 30/2015);
- che il prelievo in oggetto possa essere considerato ammissibile ai sensi della Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017 – Allegato B, aggiornamento dicembre 2018, come da valutazioni contenute nella relazione istruttoria agli atti;
- che il richiedente ha assolto l'obbligo del pagamento dei bolli, per la domanda, per il presente atto e per il Disciplinare ad esso allegato, come da attestazioni agli atti dell'ufficio;
- che il richiedente ha assolto al pagamento delle spese di istruttoria come da attestazione agli atti dell'ufficio;
- che il richiedente ha corrisposto il canone per l'uso dell'acqua per l'anno 2025, calcolato a decorrere dal 30 aprile 2025, comprensivo del contributo idrografico previsto da art. 7 del R.D. 1775/1933 e calcolato ai sensi del art. 14 bis del DPGR 61/R/2016 per un importo complessivo pari ad € 1.648,73 (milleseicentoquarantotto/73) con bonifico su cc avente IBAN IT41X0760102800001031581018 con data esecuzione del 24/04/2025 come da attestazione agli atti dell'ufficio;
- che il richiedente ha corrisposto la somma pari ad € 2.127,40 (duemilacentosettantaquattro/40) per la costituzione della cauzione dovuta ai sensi dell'art. 60 del DPGR 61/R/2016 e s.m.i. a garanzia del pagamento del canone concessorio e degli obblighi assunti con bonifico su cc avente IBAN IT41X0760102800001031581018 con data esecuzione del 24/04/2025 come da attestazione agli atti dell'ufficio;

VISTO:

- il Disciplinare, denominato Allegato A, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016, firmato dal richiedente in data 28/04/2025, allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO:

- di fissare la durata della concessione in anni quindici (15) calcolati a decorrere dalla data del presente atto salvo i casi di rinuncia, revoca o decadenza della concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione del presente atto viene attestata;

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione del Settore Acque del Genio Civile Valdarno Inferiore;

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla ditta Donati Piscine Srls con sede legale nel Comune di Ponsacco in Via Valdera P n.109 (C.F. 02087440505) la concessione alla derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso produzione beni e servizi e civile per un quantitativo di tremila (3000) mc/anno attuata mediante un pozzo realizzato in area individuata al N.C.T./E.U. del Comune di Terricciola al foglio 3 particella 280 alle condizioni stabilite nel Disciplinare di seguito richiamato, Pratica Sidit 7220/2024, Procedimento 9882/2024;

2. di approvare il Disciplinare sottoscritto in data 28/04/2025 contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, Allegato A al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di fissare la durata della concessione in anni quindici (15) a decorrere dalla data del presente atto;
4. di stabilire che per l'utilizzazione di acque destinate al consumo umano il concessionario è responsabile del rispetto delle norme di tutela previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al giudizio di idoneità all'uso potabile reso dalla competente Autorità sanitaria, ai sensi del D.Lgs del 23 febbraio 2023, n. 18;
5. di stabilire che in caso di cessazione dell'attività (o dell'utilizzo della derivazione) antecedente alla scadenza stabilita nel presente atto, il concessionario è tenuto a comunicare la rinuncia alla concessione, secondo le modalità stabilite all'art.77 del D.P.G.R. 61/R/2016; in caso di mancata comunicazione, invece di cessare al termine dell'annualità a cui si riferisce la comunicazione di rinuncia, l'obbligo del pagamento annuale del canone persiste per tutta la durata della concessione;
6. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso presso la sede legale;
7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del DPR 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte dei concessionari, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A*

*DISCIPLINARE*

*bdb35ab3cf2daf4d35d66ab4c76139d4ae1d9545846301572e92276262121c64*



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

**Responsabile di settore Andrea MORELLI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 1436 del 28-01-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 9585 - Data adozione: 09/05/2025**

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - concessione prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante tre pozzi, di cui uno denunciato ai sensi del D.Lgs. 275/1993, nel Comune di Pietrasanta (LU), ad uso civile (prat. Sidit n. 184045/2020 C.L. n. VER 653).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD011152

## IL DIRIGENTE

## Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022, n. 1208 del 23/10/2023 e n. 1237 del 04/11/2024;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l'istanza trasmessa attraverso il portale della Regione Toscana Sidit, prot. n. 245163 del 29/04/2024, dal Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'Allegato A, non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto (assolti marca da bollo da Euro 16,00 con dichiarazione sostitutiva per marca da bollo del 27/04/2024 ID n. 01230027372944 e spese di istruttoria di Euro 300,00 con bonifico conto n. IT89O0760102800001031575820 del 29/04/2024),

per ottenere la concessione di derivazione acqua sotterranea mediante tre pozzi, di cui uno denunciato ai sensi del D.Lgs. 275/1993 (prat. n. VER 653), nel Comune di Pietrasanta (LU), FG 28 Mappale 47;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Visto il decreto dirigenziale n. 953 del 21/01/2025 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, riguardante l'istanza presentata dal Richiedente, prot. n. 245163 del 29/04/2024, intesa ad ottenere la concessione di derivazione acqua sotterranea, nel Comune di Pietrasanta (LU), FG 28 Mappale 47, ad uso civile, pratica Sidit n. 184045/2020 C.L. n. VER 653;

Dato atto che con pagoPA:

- in data 14/04/2025, sono stati versati il contributo idrografico di Euro 40,00 e il deposito cauzionale di Euro 276,38,
- in data 14/01/2025, è stato versato l'indennizzo per canoni anni 2019/2024 per complessivi Euro 1.562,84;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 184045/2020 C.L. n. VER 653;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria e del decreto dirigenziale n. 953 del 21/01/2025 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, è possibile concedere al Richiedente, il prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante tre pozzi, di cui uno denunciato ai sensi del D.Lgs. 275/1993, nel Comune di Pietrasanta (LU), FG 28 Mappale 47, ad uso civile (irrigazione aree verdi, lavaggio attrezzature dello stabilimento balneare, abbattimento polveri), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 2,7 l/s, la portata media su cui calcolare il canone è 0,0951 l/s pari a circa 3.000,0 mc/a (prat. Sidit n. 184045/2020 C.L. n. VER 653);

Dato atto che:

- gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
- è vietato l'utilizzo di detersivi, saponi o altri prodotti affini;

Preso atto che è stato sottoscritto in data 14/04/2025 il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 14/04/2025, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016 (All. A), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che è dovuto il canone anno 2025 di Euro 276,38 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025;

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di concedere, a seguito dell'esperita istruttoria e del decreto dirigenziale n. 953 del 21/01/2025 di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.1 legge n.241/1990, al Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente decreto, il prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante tre pozzi, di cui uno denunciato ai sensi del D.Lgs. 275/1993, nel Comune di Pietrasanta (LU), FG 28 Mappale 47, ad uso civile (irrigazione aree verdi, lavaggio attrezzature dello stabilimento balneare, abbattimento polveri), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 2,7 l/s, la portata media su cui calcolare il canone è 0,0951 l/s pari a circa 3.000,0 mc/a (prat. Sidit n. 184045/2020 C.L. n. VER 653);
2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema di cui alla Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto in data 14/04/2025, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica (All. A);
3. di dare atto che:
  - gli usi specifici delle acque sotterranee, prelevate tramite pozzi, soggetti al giudizio di idoneità all'uso umano di cui al D.Lgs 18/2023, dovranno sottostare alle procedure di competenza dell'Azienda USL;
  - è vietato l'utilizzo di detergenti, saponi o altri prodotti affini;
4. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 5° capoverso della narrativa;
5. di dare atto che è dovuto il canone anno 2025 di Euro 276,38 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2025;
6. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Pietrasanta (LU);
7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di trasmettere il presente atto al Richiedente;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A            disciplinare*  
*821bafab88c9936016a6bc10a46ddc38ed332b54c5bc6661592399dff73ee9b1*

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

**Responsabile di settore Fabio MARTELLI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 9609 - Data adozione: 12/05/2025**

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per posa di nuova linea in fibra ottica con la realizzazione di n. 4 attraversamenti di corsi d'acqua staffati a rete aerea esistente, di cui n. 2 sul fosso del Salseto, n. 1 sul torrente Borra e n. 1 sul fosso di Sant'Antonio, nel Comune di Montecatini Terme (PT). SIDIT: pratica n. 1620/2025 e procedimento n. 3153/2025.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD010880

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. n. 101/2016, modificata con D.C.R. 25/2024, con cui, ai sensi della L.R. 79/2012, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della direzione difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTE la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016” e la D.G.R.T. n. 1237 del 04/11/2024 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2024, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)” e richiamato, per quanto non diversamente disposto, il contenuto delle delibere n. 888 del 07/08/2017, n.1414 del 17/12/2018 e n.229 del 24/02/2020;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA l’istanza di concessione presentata tramite portale SIDIT dal richiedente Open Fiber S.p.a., c.f. 09320630966 con sede legale in Milano, Viale Certosa, 2 a firma del procuratore speciale, avente ad oggetto: “attraversamenti e parallelismi con corsi d’acqua”, relativa alla posa di linea in fibra ottica in attraversamento a vari corsi d’acqua nel Comune di Montecatini Terme (PT), acquisita agli atti con prot. n. 244712 del 11/04/2025;

DATO ATTO che la società richiedente, esente dal pagamento degli oneri istruttori per effetto delle norme vigenti in materia di infrastrutture di comunicazione elettronica, ed in particolare del D. Lgs. 259/2003, come specificato nella sentenza della Corte di Cassazione 14788/2014, ha provveduto al pagamento di Euro 16,00 per una marca da bollo cartacea id 01240707313902 del 21/03/2025 per la presentazione dell’istanza e di un’ulteriore marca da bollo da Euro 16,00 id 01240707313890 del 21/03/2025 per la pubblicazione del presente atto;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, i cui dati identificativi sono indicati nell’allegato A al presente atto, è stato nominato con Ordine di Servizio n. 84 del 27/02/2024, e che l’istruttoria della pratica è stata effettuata dal tecnico i cui dati identificativi sono indicati nell’Allegato A al presente atto;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, all’istanza è stato assegnato il numero SIDIT di pratica 1620/2025 e di procedimento 3153/2025;

VISTA la documentazione progettuale trasmessa e considerato che, ai fini della presente concessione, rilevano i seguenti elaborati conservati agli atti dell'ufficio:

- relazione tecnica con la descrizione delle tipologie di interventi previsti e tabella riepilogativa degli interventi in progetto;
- corografia alla scala 1:10.000, planimetria con sezioni del cavidotto in progetto con indicazione delle diverse tipologie di interventi;

DATO ATTO che l'istanza è relativa alla posa di linea in fibra ottica con n. 4 attraversamenti di corsi d'acqua staffati a rete aerea esistente, di cui n. 2 sul fosso del Salseto, n. 1 sul torrente Borra e n. 1 sul fosso di Sant'Antonio, nel Comune di Montecatini Terme (PT);

DATO ATTO che le opere previste dal progetto interessano il fosso del Salseto, nel tratto indicato con il codice BV2808, il torrente Borra, nel tratto indicato con il codice BV2795 e il fosso di Sant'Antonio, nel tratto indicato con il codice BV2794, appartenenti al reticolo idrografico individuato con la L.R. 79/2012 aggiornato con D.C.R.T. 25/2024;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di aree appartenenti al demanio idrico nel Comune di Montecatini Terme (PT);

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO che la posa dei cavi in attraversamento comportano l'utilizzo di aree appartenenti al demanio idrico ascrivibile alla casistica "attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti" rappresentata al punto 11 dell'allegato A alla D.G.R.T. 888 del 07/08/2017 "Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico";

DATO ATTO di quanto dichiarato dal richiedente, ovvero che "L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contribuito, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto";

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della L.R. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- i cavi staffati alla rete aerea esistente dovranno essere collocati a un'altezza conforme alla normativa e comunque di almeno 6 metri dal ciglio di sponda o dalla sommità arginale;
- gli scavi dovranno avvenire per tratti di ridotta lunghezza e mantenendoli aperti per il più breve tempo possibile;
- gli scavi per l'installazione di eventuali pozzetti non dovranno in alcun modo arrecare danno alle opere idrauliche esistenti ovvero essere posizionati ad una distanza di 10 metri dal ciglio di sponda o dal piede arginale o dallo spigolo della tombinatura. Qualora tale condizione, per ragioni tecniche, non possa essere rispettata, occorrerà comunque fare salva la fascia di larghezza di 4 metri dal ciglio di sponda o dal piede arginale o dallo spigolo della tombinatura;



- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- i lavori, venendo realizzati nelle pertinenze di un corso d'acqua, dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni sul sito web: <http://www.cfr.toscana.it/> o <http://www.lamma.rete.toscana.it/> ed in caso di previsioni meteorologiche avverse presidiando costantemente il cantiere;
- le opere dovranno essere realizzate conformemente a quanto rappresentato negli elaborati tecnici prodotti e nessuna modifica in merito potrà essere apportata, oltre quelle prescritte, senza un'ulteriore specifica autorizzazione, pena la revoca immediata dell'atto e la rimozione completa o parziale delle strutture eseguite od in corso di esecuzione senza che il soggetto autorizzato possa avanzare alcuna richiesta di indennizzo o compenso di qualsiasi genere o natura; resta altresì impregiudicato il risarcimento di eventuali danni arrecati alle proprietà pubbliche e private, nonché l'eventuale provvedimento penale a carico dei trasgressori;
- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione per non compromettere la stabilità delle opere di difesa idraulica e delle sponde del corso d'acqua, oltre che per salvaguardare tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;
- eseguita la posa del cavo, si dovrà provvedere al tempestivo ripristino dell'intera area interessata dai lavori, con specifico riguardo per le parti che interessano il corso d'acqua e la fascia di rispetto idraulica, dei quali dovranno essere ricostituite la continuità e l'integrità anche mediante il posizionamento e la compattazione di idonei materiali;
- le opere e le lavorazioni previste in progetto non dovranno causare alcuna riduzione delle sezioni di deflusso e nel caso di accidentale caduta di materiali in alveo, questi andranno tempestivamente rimossi e smaltiti a cura e spese del richiedente;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché non sia determinato aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere oggetto della presente concessione, la società richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento dei cavi ed il ripristino dello stato dei luoghi;
- nei casi in cui la fibra ottica sia posizionata su infrastrutture esistenti non conformi alle disposizioni di cui al R.D. 523/1904 o qualora le condizioni idrauliche del corso d'acqua e delle sue pertinenze siano tali da rendere necessario interventi di adeguamento, nessun rimborso o indennizzo spetterà in merito al proponente per lo spostamento dei cavi;
- in caso di danneggiamenti dovuti ad eventi di piena o cedimenti delle opere idrauliche esistenti, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;
- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

#### Manutenzione

- la società richiedente esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel

tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'officiosità idraulica;

- le attività di manutenzione ordinaria sono soggette a comunicazione trasmessa a questo ufficio con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, mentre la manutenzione straordinaria deve essere preceduta dall'autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904.

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle lavorazioni descritte in premessa. Ogni variazione ed ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo settore per la nuova eventuale autorizzazione prima dell'esecuzione;

- gli scavi dovranno avvenire per tratti di ridotta lunghezza e mantenendoli aperti per il più breve tempo possibile;

- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di 36 mesi dalla data del presente atto, a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;

- il richiedente dovrà comunicare a questo settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, anche tramite la casella di posta elettronica del funzionario istruttore, indicata nell'allegato A, specificando il numero della pratica, il richiedente e il Comune dove si svolgono i lavori, il nominativo della ditta esecutrice, i contatti del referente di cantiere e, qualora previsto, il nominativo e i contatti del direttore dei lavori;

- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 42/R/2018, entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività ne dovrà dare comunicazione a questo settore, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente.

#### ONERI E OBBLIGHI del CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Regione Toscana da ogni conseguenza determinata dalla loro inosservanza;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere né subconcedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione.

#### DURATA DELLA CONCESSIONE - REVOCA - DECADENZA - CESSAZIONE:

La concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

L'Amministrazione concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
- violazione del divieto di cessione o sub - concessione a terzi, compresi gli enti pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'area e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio, è eseguito lo sfratto in via amministrativa.

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare i luoghi, a proprie spese e nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti ai quali risulta incorporato, ancorato o staffato, da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità.

#### CANONE - CAUZIONE - IMPOSTA REGIONALE:

Per effetto delle norme vigenti in materia di infrastrutture di comunicazione elettronica, ed in particolare del D. Lgs. 259/2003, come specificato nella sentenza della Corte di Cassazione 14788/2014, la società richiedente è esente dal pagamento del canone annuo, dalla costituzione della cauzione e dalla corresponsione dell'imposta regionale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. il rilascio, a Open Fiber S.p.a., C.F. e partita IVA 09320630966, con sede legale in Milano, Viale Certosa 2, così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati, di concessione per posa di nuova linea in fibra ottica staffata a linea aerea con attraversamenti sul fosso del Salseto, sul torrente Borra e sul fosso di Sant'Antonio, nel Comune di Monsummano Terme (PT);

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;

3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;
4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;
5. di dare atto che l'allegato "A" contenente i dati identificativi del Responsabile del procedimento, del funzionario istruttore e del tecnico incaricato, è parte integrante del presente atto;
6. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
7. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;
8. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
9. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
10. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A*

*Dati identificativi*

*fe56cd62ce9e55a9e17df2bf8771b5c8f094a26f0cd970b38e81e6551299038e*

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

**Responsabile di settore Andrea MORELLI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 1436 del 28-01-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 9610 - Data adozione: 09/05/2025**

Oggetto: R.D. n° 1775/1933 - conclusione positiva della Conferenza di servizi art. 14 bis Legge n° 241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, relativa all'istanza intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea, nel Comune di Viareggio (LU), uso civile, pratica Codice Locale VER4840 Codice Sidit n° 181490/2020.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato 1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD011098

## IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933, n° 1775;
- la Legge n° 241/1990;
- il D.L.vo 31/03/1998, n° 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n° 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- L.R. 9 marzo 2006, n° 8 e relativo regolamento di attuazione D.P.G.R. 26/02/2010, n° 23/R;
- la L.R. n° 40/2009;
- la L.R. n° 24 del 5 giugno 2012, “Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili, modifiche alla L.R. n° 69/2011 ed alla L.R. n° 91/1998”;
- la L.R. 3 marzo 2015 n° 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n° 56”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n° 50/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n° 51/R/2015;
- la L.R. 28/12/2015, n° 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- il D.P.G.R. 16 agosto 2016, n° 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n° 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. n° 51/R/2015”.

Vista l’istanza del Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato 1 non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sidit, prot. n° 583626 del 08/11/2024, intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l’utilizzo di acqua pubblica sotterranea, ad uso civile (irrigazione aree a verde, lavaggio attrezzature, lavaggio lastricati e spazi coperti, abbattimento polveri) per un volume complessivo pari a 2.900,0 mc/anno, tramite un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), Foglio 1 Mappale 739, pratica Codice Locale VER4840 Codice Sidit n° 181490/2020.

Vista la nota di indizione prot. n° 0088371 del 06/02/2025, con la quale è stata indetta la conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14 bis Legge n° 241/1990, in forma semplificata ed in modalità asincrona, ove è indicato:

- a) l’avviso di istruttoria di riattivazione di concessione preferenziale per l’utilizzo di acqua pubblica di cui in oggetto che è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Viareggio (LU) per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data del 06/02/2025 e sul sito istituzionale della Regione Toscana;
- b) che trattasi di riattivazione di procedimento di concessione preferenziale e pertanto ai sensi art. 96 comma 7 del D.Lgs. n° 152/2006, colui che ha presentato istanza di concessione preferenziale ha un vero e proprio diritto soggettivo ad ottenere il rilascio di detta "concessione", con effetti (anche verso terzi) “ex tunc” perché si tratta di concessione non attributiva, ma meramente dichiarativa;
- c) che la L.R. n° 22/2015 individua l’Ente R.T. quale amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto;
- d) che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in indirizzo ai sensi dell’art. 47 comma 7 del DPGRT n° 61/R del 16/08/2017 ed in particolare:
  - Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale ai fini dell’acquisizione del parere, previsto dall’art. 7, comma 2 del RD n° 1775/1933;
  - Comune di Viareggio (LU) in merito alla conformità della derivazione in relazione agli eventuali condizionamenti presenti negli strumenti urbanistici comunali, con particolare riguardo al fenomeno



dell'intrusione salina.

e) che il giorno 07/05/2025 è il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza.

Visti i contributi:

- Parere di Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, prot. n° 0108156 del 14/02/2025: considerato il piano di sfruttamento trasmesso, dal quale si evince che il quantitativo annuo richiesto è di 2900 mc, si ritiene che il nuovo prelievo in oggetto sia ammissibile ai sensi della normativa di PGA vigente sopra riportata, alle condizioni ivi previste, compresa una portata massima di 0,5 l/s e l'installazione del misuratore dei volumi emunti.

- Contributo istruttorio di ARPAT prot. n° 0176944 del 18/03/2024 con raccomandazioni:

- nell'uso dell'acqua non siano utilizzati detergenti, saponi o altri prodotti;
- per quanto riguarda l'irrigazione delle aree a verde si raccomanda l'utilizzo di sistemi ad alta efficienza.

- Si prende atto che il Comune di Viareggio (LU) non ha inviato il parere entro il termine perentorio del 07/05/2025, stabilito nella nota di indizione della conferenza di servizi (prot. 0088371 del 06/02/2025). Conseguentemente, ai sensi del comma 4 dell'art. 14 bis della Legge n° 241/1990 vigente tale mancata comunicazione equivale ad assenso senza condizioni.

Considerato che i lavori della Conferenza devono concludersi non oltre novanta giorni in quanto sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale e della salute dei cittadini, dalla data della prima riunione sopra indicata.

Dato atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente e che non sussiste, nei propri confronti, conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n° 241/1990.

Tutto ciò premesso e considerato:

#### DECRETA

1. di concludere positivamente la Conferenza di servizi art. 14 bis Legge n° 241/1990, in forma semplificata modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, relativa all'istanza presentata dal Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato 1 non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sidit, prot. n° 583626 del 08/11/2024, intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea, ad uso civile (irrigazione aree a verde, lavaggio attrezzature, lavaggio lastricati e spazi coperti, abbattimento polveri) per un volume complessivo pari a 2.900,0 mc/anno, tramite un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), Foglio 1 Mappale 739, pratica Codice Locale VER4840 Codice Sidit n° 181490/2020, con le seguenti prescrizioni:

- usi specifici concessi: irrigazione aree a verde, lavaggio attrezzature, lavaggio lastricati e spazi coperti, abbattimento polveri;
- sia prevista l'installazione del misuratore dei volumi emunti;
- la portata massima sia non superiore a 0,5 l/s;
- qualora il concessionario, una volta ottenuta la concessione per l'utilizzo dell'acqua pubblica, intenda utilizzare l'acqua del pozzo anche per il consumo umano, dovrà

preventivamente ottenere il giudizio di idoneità a tale uso da parte dell'Azienda ASL Toscana Nord Ovest, che è la sola autorità competente a ricevere l'eventuale domanda di giudizio di idoneità dell'acqua all'uso umano;

- non siano utilizzati detergenti, saponi o altri prodotti nell'uso dell'acqua per il lavaggio delle attrezzature.
2. di stabilire che, ai sensi dell'art. 21-quater della Legge n° 241/90, i termini di efficacia del presente atto decorreranno dalla data di riconoscimento della concessione di derivazione;
  3. di disporre che, ai fini di cui sopra, copia del presente decreto sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi;
  4. di dare atto che avverso il presente decreto, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-quinquies, Legge n° 241/1990; per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente;
  5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge;
  6. di dare atto che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Genio Civile Toscana Nord – sede di Lucca, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*1*

*DATI IDENTIFICATIVI*

*6429fb5dbc7c7b89cc0da74f70ee9a1fc5e29b3c880f04c8dc6104ba2c4c0415*

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

**Responsabile di settore Fabio MARTELLI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 9616 - Data adozione: 12/05/2025**

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acque sotterranee ubicata in Comune di Quarrata - Approvazione del Disciplinare di concessione. - Pratica n. 167234/2020. Pr. SIDIT n. 10207

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD010833

### **IL DIRIGENTE**

VISTO il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015 n. 22;

VISTO il R.D n. 1775 del 11/12/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici " e s.m.i;

VISTO il D.lgs n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri ";

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 81 "Legge di stabilità per l'anno 2016";

VISTO il DPGR 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015." e ss.mm.ii.

VISTA la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art.9 comma 4 della L.R. 22/2015";

CONSIDERATO CHE con domanda, presentata alla Regione Toscana, prot.n.545966 in data 17/10/2024 il richiedente di cui all'Allegato B facente parte integrante del presente atto, ha fatto richiesta di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ubicata in località Ferruccia in Comune di Quarrata per uso agricolo nel terreno individuato nel foglio catastale n. 7 dalla particella n. 752, per una portata media di 0,09 litri al secondo;

CONSIDERATO CHE, allegata all'istanza di concessione sopracitata, è stata trasmessa la documentazione progettuale conservata agli atti dello scrivente settore;

DATO ATTO che la procedura di valutazione Ex-ante è stata svolta e che le risultanze sono contenute nel disciplinare approvato;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dal Genio Civile Valdarno Centrale;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la cauzione ai sensi del vigente normativa;

PRESO ATTO del Disciplinare allegato al presente atto come inviato al concessionario per la sua sottoscrizione (ALL.A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare è stato sottoscritto dal richiedente ed è conservato agli atti del Settore scrivente;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTO di pubblicare il presente atto e l'allegato B, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art 18 del RD 1775/33;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del procedimento amm.vo è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione procedure tecnico autorizzative in materia di acque T.U 1775/1933 Genio civile valdarno centrale;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente di cui all'Allegato B facente parte integrante del presente atto, con decorrenza dalla data del presente atto per 30 anni, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ubicata in località Ferruccia in Comune di Quarrata per uso agricolo nel terreno individuato nel foglio catastale n. 7 dalla particella n. 752, per una portata media di 0,09 litri al secondo, sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare (ALL.A) facente parte integrante del presente decreto conservato agli atti del settore scrivente e allegato al presente decreto, contenente gli obblighi e le condizioni di cui è vincolata la concessione di acque pubbliche in merito al precedente punto;
3. di dare atto, fino da ora, che la validità della presente concessione è subordinata alla messa in atto degli interventi di risparmio idrico, obbligatoriamente da realizzarsi entro due anni dalla data del presente decreto, qualora gli stessi non fossero già stati messi in atto;
4. di prendere atto che il Disciplinare (ALL.A) facente parte integrante del presente decreto è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;
5. di precisare che il presente provvedimento non concerne gli aspetti qualitativi della risorsa idrica captata, con particolare riferimento all'idoneità al consumo umano ex D.Lgs. n.18 del 23/02/2023;
6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
7. di dichiarare che, per l'anno in corso, il canone è stabilito nella misura di € 66,89;
8. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Quarrata;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge, i seguenti ricorsi:
  - ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla notifica del presente atto presso la scrivente

Amministrazione Regionale;

- per le materie di cui all'art. 140 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
- per le materie di cui all'art. 143 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 2*

*A*            *167234 DISCIPLINARE*  
*f66a7ab18fec818513daec49ef46c1fa0c0ee3a1926621c1874360c0316c20bf*

*B*            *167234 DATI*  
*ee01b4539312aec4d53139d995b745dcff4f6c9434a453c08a132f31d1faac15*



MACAJ GENTIAN

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

**Responsabile di settore Fabio MARTELLI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 9625 - Data adozione: 12/05/2025**

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acque sotterranee ubicata in Comune di Pescia - Approvazione del Disciplinare di concessione. - Pratica n. 3851/2022 . Pr. SIDIT n. 5491

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD010836

## IL DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015 n. 22;

VISTO il R.D n. 1775 del 11/12/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici " e s.m.i;

VISTO il D.lgs n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri ";

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 81 "Legge di stabilità per l'anno 2016";

VISTO il DPGR 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015." e ss.mm.ii.

VISTA la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art.9 comma 4 della L.R. 22/2015";

CONSIDERATO CHE con domanda, presentata alla Regione Toscana, prot.n. 386189 in data 11/10/2022 il richiedente di cui all'Allegato B facente parte integrante del presente atto, ha fatto richiesta di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ubicata in loc. Veneri nel Comune di Pescia (PT) per uso agricolo nel terreno individuato nel foglio catastale n. 243 dalla particella n. 767, per una portata media di 0,32 litri al secondo;

CONSIDERATO CHE, allegata all'istanza di concessione sopracitata, è stata trasmessa la documentazione progettuale conservata agli atti dello scrivente settore;

DATO ATTO che la procedura di valutazione Ex-ante è stata svolta e che le risultanze sono contenute nel disciplinare approvato;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dal Genio Civile Valdarno Centrale;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la cauzione ai sensi del vigente normativa;

PRESO ATTO del Disciplinare allegato al presente atto come inviato al concessionario per la sua sottoscrizione (ALL.A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare è stato sottoscritto dal richiedente ed è conservato agli atti del Settore scrivente;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTO di pubblicare il presente atto e l'allegato B, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art 18 del RD 1775/33;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del procedimento amm.vo è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione procedure tecnico autorizzative in materia di acque T.U 1775/1933 Genio civile valdarno centrale;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente di cui all'Allegato B facente parte integrante del presente atto, con decorrenza dalla data del presente atto per 30 anni, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ubicata in loc. Veneri nel Comune di Pescia (PT) per uso agricolo nel terreno individuato nel foglio catastale n. 243 dalla particella n. 767, per una portata media di 0,32 litri al secondo, sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare (ALL.A) facente parte integrante del presente decreto conservato agli atti del settore scrivente e allegato al presente decreto, contenente gli obblighi e le condizioni di cui è vincolata la concessione di acque pubbliche in merito al precedente punto;
3. di dare atto, fino da ora, che la validità della presente concessione è subordinata alla messa in atto degli interventi di risparmio idrico, obbligatoriamente da realizzarsi entro due anni dalla data del presente decreto, qualora gli stessi non fossero già stati messi in atto;
4. di prendere atto che il Disciplinare (ALL.A) facente parte integrante del presente decreto è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;
5. di precisare che il presente provvedimento non concerne gli aspetti qualitativi della risorsa idrica captata, con particolare riferimento all'idoneità al consumo umano ex D.Lgs. n.18 del 23/02/2023;
6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
7. di dichiarare che, per l'anno in corso, il canone è stabilito nella misura di € 75,65;
8. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Pescia;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge, i seguenti ricorsi:
  - ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla notifica del presente atto presso la scrivente

Amministrazione Regionale;

- per le materie di cui all'art. 140 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
- per le materie di cui all'art. 143 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 2*

*A            3851 ALL A DISCIPLINARE*  
*f1f73786d0a5850aec0f8b39008465ed9f42dc9797a7e5bcf698925c9a04f742*

*B            3851 ALL B DATI*  
*b1a36f34b7a0aa890ebfb3df19f092bb9c41385aa4ed51d8bba635caadde54a9*

CAMPETTI SIMONE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

**Responsabile di settore Renzo RICCIARDI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 9631 - Data adozione: 12/05/2025**

Oggetto: Pratica SiDIT n. 4027/2021 (Proc. n. 11150/2024) - Rinnovo della concessione demaniale, già rilasciata con decreto dirigenziale n. 21925 del 14/12/2021, per uno scarico di acque piovane (tip. 6.1) nel fosso della Molletta (TC17404), in località Punta Ala nel comune di Castiglione della Pescaia (GR).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD011204



## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTO l’art. 1, comma 1, della L.R. 2/1971, che ha istituito l’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell’ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell’anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 30/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale. Modifiche alla L.R. 24/1994, alla L.R. 65/1997, alla L.R. 24/2000 ed alla L.R. 10/2010”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2, lett. i);

VISTO il decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale è stato approvato lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della L.R. 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in avanti “Regolamento”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016” con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle

aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell'applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l'uso del demanio idrico fissati dalla precedente D.G.R.T. 888/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014";

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80";

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016";

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 23 aprile 2024, n. 25 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 11 luglio 2023, n. 55";

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 1237 del 04/11/2024 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2024, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)";

PRESO ATTO che, con decreto dirigenziale n. 21925 del 14/12/2021, è stata rilasciata, ai sensi della L.R. 77/2016, a Petrolifera Adriatica S.p.A. la concessione demaniale per uno scarico di acque piovane (tip. 6.1) nel fosso della Molletta (TC17404), in località Punta Ala nel comune di Castiglione della Pescaia (GR), valida fino al 31/12/2024;

VISTA l'istanza di rinnovo della concessione presentata in data 29/11/2024, prot. n. 623617;

VISTA la documentazione allegata all'istanza suddetta, nella quale si dichiara che l'occupazione demaniale non ha subito variazioni relativamente all'uso e agli utilizzatori, rispetto a quanto precedentemente concesso;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, trasmessa al richiedente con prot. n. 287951 del 30/04/2025;

ACCERTATO che la denominazione del concessionario indicato nel decreto dirigenziale n. 21925 del 14/12/2021 è stata modificata in Pad Multienergy S.p.A. in data 03/01/2022, come da visura camerale conservata agli atti;

ACCERTATO che il fosso della Molletta (TC17404), riportato nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012, risulta acqua pubblica ai sensi del D.C.R.T. 57/2013 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione del demanio idrico individuata nell'elaborato cartografico allegato al presente decreto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO che l'opera oggetto della presente concessione sia compatibile sotto il profilo idraulico, ai sensi dell'art. 3 della D.P.G.R. 42/R/2018 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904;

VERIFICATO che sussistono le condizioni per il rilascio del rinnovo della concessione ai sensi dell'art. 25 del Regolamento;

VERIFICATO altresì che non sussistono le ragioni per il diniego del rinnovo ai sensi dell'art. 26 del Regolamento, ed in particolare si dà atto che il richiedente ha corrisposto tutti i canoni di concessione dovuti fino alla data odierna;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della stessa, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del Consorzio di Bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente e il Consorzio di Bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere e/o dell'area;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che nella utilizzazione dello scarico dovranno essere osservate le ulteriori prescrizioni che vengono di seguito specificate:

- le caratteristiche delle acque di scarico devono rientrare nei parametri dettati dalle vigenti norme in materia idraulica sanitaria e ambientale;
- si provveda periodicamente alle verifiche e manutenzioni e a mettere in atto gli eventuali accorgimenti tecnici e pratici necessari per garantire le condizioni di corretto funzionamento dell'opera di scarico e prevenire fenomeni di impedimento o rigurgito dello scarico stesso;

DATO ATTO che la concessione demaniale può essere rinnovata per la durata massima di nove anni, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo valutare, d'ufficio o su istanza del concessionario, l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza, la domanda di rinnovo deve essere presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 e fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale annuale per uno scarico di acque piovane (tip. 6.1) ammonta ad € 113,12, determinato in base alle tariffe approvate dalla giunta con la D.G.R.T. n.

888/2017 e ss.mm.ii., precisando che il canone predetto potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

ACCERTATO che il deposito cauzionale di € 101,20, già versato dal concessionario in data 14/10/2021 a garanzia degli adempimenti connessi alla concessione scaduta in data 31/12/2024, risulta adeguato in riferimento alle condizioni stabilite dall'art. 31 del Regolamento e pertanto rimane depositato a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione per la presente concessione, salvo reintegro nel caso di prelievi parziali di somme nel corso della stessa;

DATO ATTO che il concessionario ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo per l'importo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

- 1) di rinnovare a Pad Multienergy S.p.A., con sede legale in via Cefalonia 70, Brescia (BS), C.F. 03516220179, la concessione demaniale, già rilasciata con decreto dirigenziale n. 21925 del 14/12/2021, per uno scarico di acque piovane (tip. 6.1) nel fosso della Molletta (TC17404), in località Punta Ala nel comune di Castiglione della Pescaia (GR), così come rappresentato nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente decreto (allegato "A");
- 2) di dare atto che la concessione, in ragione del presente rinnovo, avrà scadenza in data 31/12/2033, secondo le disposizioni e le clausole espresse in precedenza;
- 3) di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni e alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
- 5) di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore all'importo di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986.

Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;

6) di trasmettere telematicamente il presente provvedimento al Concessionario.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

*Allegati n. 1*

*A*

*Cartografia*

*a3ec69f8bbaece29b8b05544e8dfe35a6f159150b6718dd0650adabf664dc9cf*

**Allegato "A"**

Pratica SiDIT n. 4027/2021 (Proc. n. 11150/2024) – Rinnovo della concessione demaniale, già rilasciata con decreto dirigenziale n. 21925 del 14/12/2021, per uno scarico di acque piovane (tip. 6.1) nel fosso della Molletta (TC17404), in località Punta Ala nel comune di Castiglione della Pescaia (GR).







**REGIONE TOSCANA**

**DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE**

**SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE**

**Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 9651 - Data adozione: 09/05/2025**

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 50/2021. Concessione porzione da area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Covole, in Comune di Arezzo per scarico rete acque miste - 02SP49\_21. Pratica SiDIT n. 1679/2023

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD010927

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n.55”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la Legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016”;

## RICHIAMATI:

- il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;
- il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri).”
- l’Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori relativi ad occupazioni del demanio idrico ad opera di impianti e reti di approvvigionamento idropotabile gestite dalla Società Nuove Acque S.p.A, c.f. 01616760516, con sede legale in Comune di Arezzo Loc. Poggio Cuculo Fraz. Patrignone n. 62;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

VISTA l’istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n.1679/2025, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 35500 del 20/01/2023 presentata dalla Società Nuove Acque S.p.A, c.f. 01616760516, con sede legale in Comune di Arezzo Loc. Poggio Cuculo Fraz. Patrignone n. 62, con allegata una Dichiarazione asseverata in formato digitale a firma del tecnico incaricato iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo - n. 1190 - Sez. A;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l’incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

PRESO ATTO che nella Dichiarazione inoltrata si assevera la compatibilità idraulica dell’occupazione del demanio idrico della seguente opera:

- Scarico rete acque miste - 02SP49\_21 - Materiale condotta: PVC Corrugato - Pozzetto 0.8m x 0.8m tubazione di scolo Ø 315, sul corso d’acqua denominato Torrente Covole, in Comune di Arezzo, come descritto e rappresentato nella dichiarazione asseverata;

CONSIDERATO che le opere sopra descritte comportano l’utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d’acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all’Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori sopra richiamato e pertanto ai sensi dell’art. 13 comma 1 lettera c) del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i si può procedere ad assegnazione diretta dell’area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell’art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione che descrive le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree

demaniali impegnate e la sussistenza dei presupposti di legge per l'occupazione di tali aree, è quella agli atti del procedimento n. 1453/2023;

PRESO ATTO che il tecnico incaricato assevera che l'opera:

- non altera il buon regime delle acque;
- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non aggrava il rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non aggrava il rischio per le persone;

DATO ATTO che, nella gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

**PRESCRIZIONI GENERALI:**

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere asseverate, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto

indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.38, comma 1, del Regolamento 60/R/2016, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto all'osservanza delle disposizioni della l.r.80/2015, del Reg. 60/R/2016 sulle opere idrauliche, nonché delle ulteriori prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) opere difformi da quanto asseverato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di

durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca da bollo cartacea n. 01250006397885 del 07/03/2025;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 224,00 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 226,24 a titolo di canone concessorio riferito al 2024, al netto dello sconto del 20% previsto per i gestori di pubblici servizi, mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 113,12 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione riferita al 2024 sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580
- € 438,20 a titolo di canoni concessori pregressi riferiti alle annualità 2022-2023 sul conto Banco Posta codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 219,10 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione riferita alle annualità 2022-2023 sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

#### DECRETA

1. di prendere atto della dichiarazione asseverata così come descritto in narrativa e di conseguenza autorizzare il mantenimento delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904;
2. di accordare alla Società Nuove Acque S.p.A, c.f. 01616760516, con sede legale in Comune di Arezzo Loc. Poggio Cuculo Fraz. Patrignone n. 62, la Concessione per:
  - Scarico rete acque miste - 02SP49\_21 - Materiale condotta: PVC Corrugato - Pozzetto 0.8m x 0.8m tubazione di scolmo Ø 315, sul corso d'acqua denominato Torrente Covole, in Comune di Arezzo, come descritto e rappresentato nella dichiarazione asseverata;
3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 a decorrere dall'1/01/2022;
4. di stabilire che il canone di concessione è pari a € 226,24 secondo quanto riportato al p.to 6.4 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, al netto dello sconto del 20% previsto per i gestori di pubblici servizi, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la gestione dell'area demaniale sia sottoposta alle prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di dare atto che:
  - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

**Responsabile di settore Renzo RICCIARDI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 9653 - Data adozione: 09/05/2025**

Oggetto: Pratica SIDIT n. 101600/2020 (ex. 1176/2013 - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - D.p.g.r. n. 61/R/2016 - Variazione di titolarità, a tutti gli effetti di legge, della Concessione di Rinnovo, rilasciata dall' Ufficio del Genio Civile Toscana Sud con D.D. n. 16653 del 01.08.2023 per la derivazione di acqua pubblica, per uso agricolo, da un pozzo ubicato in Loc. Roselle nel Comune di Grosseto (GR)

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD010989

## IL DIRIGENTE

## VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- il D.L.vo 31/03/1998, n. 112;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D. Lgs. del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 50/R/2015, al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n. 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Legge 29 dicembre 2021, n°233;
- la Delibera n. 1035 del 05/08/2019 “ Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo delle acque”;
- la Delibera n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”;
- la Delibera n. 1208 del 23/10/2023 “Aggiornamento per l’annualità 2023 dei canoni di concessione per l’uso di acqua e degli indennizzi tenendo conto di quanto previsto dal Documento di Economia e Finanza (NADEF) in merito al "tasso di inflazione programmata (TIP)" del 4,3%”
- la Delibera n. 1237 del 04/11/2024 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2024, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)” ;
- L.R. n. 58 del 24/12/2024 "Legge di stabilità per l'anno 2025".

VISTA l’istanza, acquisita al protocollo della Regione Toscana in data 11/02/2025 n. 99506, presentata dai richiedenti (come identificati nell’allegato A, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto), con la quale è stata richiesta la variazione della titolarità della Concessione di rinnovo della derivazione di acqua pubblica da un pozzo ubicato in Roselle, nel Comune di Grosseto (GR), ad uso agricolo, rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 16653 del 01/08/2023 dall’Ufficio del Genio Civile Toscana Sud della Regione Toscana, alla precedente richiedente (come identificata nell’allegato A, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto).

## PRESO ATTO CHE:

- agli atti, i richiedenti risultano proprietari dei terreni sui quali insiste la Concessione succitata, come da contratto di compravendita del 05/02/2024 repertorio n.18360 raccolta n. 11942 trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Grosseto;
- i richiedenti hanno dichiarato, in relazione alle condizioni poste dal Disciplinare inerente alla Pratica SIDIT n. 101600/2020 (ex 1176//2010) ed allegato al Decreto Dirigenziale n. 16653 del 01/08/2023, relativo alla sopracitata concessione, rilasciata dall’Ufficio del Genio Civile Toscana Sud della Regione Toscana, alla precedente richiedente (come identificata nell’allegato A, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto), che nulla è cambiato circa il

prelievo della quantità di acqua prevista ivi riassunto in una portata massima di 2,5 litri al secondo;

- i richiedenti hanno versato in data 12/03/2025 nelle casse della Regione Toscana il deposito cauzionale stabilito in € 100,00;
- a seguito dell'esperita istruttoria è possibile accordare ai richiedenti la variazione della titolarità della Concessione di rinnovo di derivazione di acqua pubblica da un pozzo, ad uso agricolo, ubicato in Roselle, nel Comune di Grosseto (GR), rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 16653 del 01/08/2023 dall'Ufficio del Genio Civile Toscana Sud della Regione Toscana - Pratica SIDIT n. 101600 (ex 1176/2010), alla precedente richiedente (come identificata nell'allegato A, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto).

#### CONSIDERATO CHE:

- ferme restando le condizioni di cui al Disciplinare, inerente alla Pratica SIDIT n.101600 (ex 1176/2010) ed allegato al Decreto Dirigenziale n. 16653 del 01/08/2023, relativo alla concessione, rilasciata dall'Ufficio del Genio Civile Toscana Sud della Regione Toscana, alla precedente richiedente (come identificata nell'allegato A, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto) il volume annuale richiesto per la derivazione di acqua ad uso agricolo di cui alla pratica in oggetto è di 700 metri cubi/anno;
- la portata di acqua massima richiesta è di 2,5 litri al secondo, così come risulta dal Disciplinare allegato al Decreto Dirigenziale n. 16653 del 01/08/2023, relativo alla concessione rilasciata dall'Ufficio del Genio Civile Toscana Sud della Regione Toscana, alla precedente richiedente (come identificata nell'allegato A, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto) e che la portata media della Concessione è pari a 0,02 litri al secondo;
- la durata della Concessione originaria è stabilita fino al 15/10/2032.

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

#### DATO ATTO:

- che il bollo cartaceo è stato assolto ai sensi del D.P.R. 642/72;
- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego del trasferimento di utenza;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud della Regione Toscana;

Tutto ciò premesso e considerato:

#### DECRETA

1. di riconoscere ai richiedenti (come identificati nell'allegato A, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto) la variazione di titolarità della Concessione di rinnovo, rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 16653 del 01/08/2023 dall'Ufficio del Genio Civile Toscana Sud della Regione Toscana, alla precedente richiedente (come identificata nell'allegato A, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto), per la derivazione di acqua pubblica da un pozzo ubicato in Roselle, nel Comune di Grosseto (GR), ad uso agricolo - Pratica SIDIT n. 101600/2020 (ex 1176/2010);
2. di stabilire che i richiedenti subentrano in ogni obbligo e responsabilità stabilite nella Concessione di rinnovo, rilasciata dall'Ufficio del Genio Civile Toscana Sud della Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 16653 del 01/08/2025 e relativo Disciplinare, alla precedente richiedente (come identificata nell'allegato A, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto);



3. di concedere il prelievo per una portata massima di 2,5 litri/secondo, una portata media annua di 0,02 litri/secondo e per un volume massimo di 700 metri cubi/anno;
4. di dare atto che la durata della Concessione è stabilita fino al 15/10/2032, come da scadenza della Concessione di rinnovo rilasciata dall'Ufficio del Genio Civile Toscana Sud Regione Toscana, con Decreto Dirigenziale n. 16653 del 01/08/2023, alla precedente richiedente (come identificata nell'allegato A, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto);
5. di dare atto che il deposito cauzionale stabilito in € 100,00 è stato interamente versato nelle casse della Regione Toscana in data 14/03/2025 ;
6. di dare atto che la Concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale e le utenze si trasferiscono, in ogni caso da un titolare all'altro, con l'onere dei canoni e sovracanon rimasti eventualmente insoluti;
7. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme alle condizioni previste dal disciplinare allegato al Decreto Dirigenziale n. 16653 del 01/08/2023, relativo alla concessione rilasciata dall'Ufficio del Genio Civile Toscana Sud della Regione Toscana, alla precedente richiedente (come identificata nell'allegato A, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto);
8. di dare altresì atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico dei concessionari;
9. di trasmettere il presente Decreto ai richiedenti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

**A**            **DATI IDENTIFICATIVI RICHIEDENTE PRECEDENTE E RICHIEDENTI  
ATTUALI**  
**2d24e2f6d9f2599a27e68f5f8af40f80508e6cb140704093c882d15f35abdbb5**

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

**Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 9660 - Data adozione: 09/05/2025**

Oggetto: R.D. 11/12/1933 n. 1775 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - SiDIT: Procedimento 118/2025; Pratica n. 437177/2020 - Domanda di concessione acque superficiali e sotterranee per la derivazione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di Barberino Tavarnelle, località San Donato in Poggio.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD011062

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005, n. 6, “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015, n. 22, “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015, n. 80, “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”.

VISTA la D.G.R. 21 gennaio 2019, n. 58, pubblicata nel BURT il 30/01/2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

VISTA la D.G.R. 1 ottobre 2018 n. 1068 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018” e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

CONSIDERATO che con domanda in data 20/12/2024 prot. n. 0662828 il richiedente, come meglio identificato nell’allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), ha fatto richiesta di concessione di acque superficiali e sotterranee per la derivazione di acque pubbliche sotterranee nel comune di Barberino Tavarnelle, località San Donato in Poggio, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 58, particella n. 840, per uso civile;

VISTI gli esiti dell’istruttoria svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, viene prelevata tramite n. 1 pozzo ed è fissata nella misura della portata media di 0,06 l/s, pari al fabbisogno di 2000 mc/anno, destinata ad uso civile;

CONSIDERATO che il richiedente ha versato in data 10/04/2025 la somma di € 268,88 (*euro duecentosessantotto virgola ottantotto centesimi*) tramite piattaforma IRIS di pagoPA con Id Debito n. CAA0000782 intestato a Regione Toscana a titolo di cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d’acqua pubblica ai sensi dell’art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all’oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare sottoscritto è conforme allo schema tipo approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque";

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente, come meglio identificato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), la concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee tramite n. 1 pozzo ubicato al foglio n. 58, particella n. 840, nel comune di Barberino Tavarnelle, località San Donato in Poggio, per uso civile, per una portata media di 0,06 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 15 con decorrenza dalla data del presente atto;
3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che, ai sensi delle D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 268,88 (*euro duecentosessantotto virgola ottantotto centesimi*);
6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Barberino Tavarnelle.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A*

*DISCIPLINARE*

*d2ed625803ed84e636a9d62b8df8a7bc17aef77225171d2bfa7185983baac929*

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

**Responsabile di settore Renzo RICCIARDI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 9662 - Data adozione: 09/05/2025**

Oggetto: Pratica SIDIT n. 103761/2020 (Proc.4926/2022) - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Grosseto (GR), per uso agricolo.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD011123

## IL DIRIGENTE

## VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- il D.L.vo 31/03/1998, n. 112;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D. Lgs. del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n. 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n. 1035 del 05/08/2019 “ Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo delle acque”;
- Delibera n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”;
- la Delibera n. 1208 del 23/10/2023 “Aggiornamento per l’annualità 2023 dei canoni di concessione per l’uso di acqua e degli indennizzi tenendo conto di quanto previsto dal Documento di Economia e Finanza (NADEF) in merito al "tasso di inflazione programmata (TIP)" del 4,3%”;
- la Delibera n. 1237 del 04/11/2024 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2024, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)”;
- L.R. n. 58 del 24/12/2024 "Legge di stabilità per l'anno 2025".

VISTA l’istanza presentata al protocollo della Regione Toscana in data 25/07/2022 prot. 295217 dal richiedente (come identificato nell’allegato disciplinare, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto), con la quale viene chiesta la concessione per derivare acqua pubblica da un pozzo in Via Aurelia Nord nel Comune di Grosseto per uso agricolo - Pratica SIDIT n. 103761/2020 (Proc.4926/2022);

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, firmato dal richiedente il 08/05/2025, allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale;

## CONSIDERATO CHE:

- l’emungimento interessa un pozzo in Via Aurelia Nord individuato catastalmente nel Comune di Grosseto (GR), al Foglio 70 particella 493;
- il volume annuale è di 48 metri cubi;



- la portata di acqua massima richiesta è di 0,3 litri al secondo e la portata media di concessione è pari a 0,001 litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che l'imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;
- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il sottoscritto Dirigente;

Tutto ciò premesso e considerato:

#### DECRETA

1. di rilasciare al richiedente (come identificato nel disciplinare, allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto), entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, la Concessione demaniale idrica, per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Grosseto (GR) in Via Aurelia Nord, su terreno contraddistinto al N.C.T. al Foglio 70 particella 493, Pratica SIDIT n. 103761/2020 (Proc.4926/2022);
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 0,3 litri al secondo e una portata media annua di 0,001 litri al secondo per un volume massimo di 48 metri cubi/anno per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 10 (dieci) successivi e continui a decorrere dal 25/07/2022, data di scadenza della concessione per la quale è stato richiesto il rinnovo;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale; redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A*

*DISCIPLINARE*

*7e6efd71f45b9358c6555dca159c72d032c07419ac275512d32df155f33e2393*

**REGIONE TOSCANA****DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE****SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE****Responsabile di settore Fabio MARTELLI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 9682 - Data adozione: 12/05/2025**

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per posa di nuova linea in fibra ottica con la realizzazione di n. 6 attraversamenti di corsi d'acqua staffati a rete aerea esistente, di cui n. 1 sul fosso di Ronco, n. 1 sulla borra delle Fontane, n. 1 sul fosso di Varignano, n. 1 sul fosso Agnese, n.1 sul corso d'acqua BV3521 e n.1 sul corso d'acqua BV205459, nel Comune di Larciano (PT). SIDIT: pratica n. 1536/2025 e procedimento n. 3000/2025.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD011194

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. n. 101/2016, modificata con D.C.R. 25/2024, con cui, ai sensi della L.R. 79/2012, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della direzione difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTE la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016” e la D.G.R.T. n. 1237 del 04/11/2024 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2024, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)” e richiamato, per quanto non diversamente disposto, il contenuto delle delibere n. 888 del 07/08/2017, n.1414 del 17/12/2018 e n.229 del 24/02/2020;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA l’istanza di concessione presentata tramite portale SIDIT dal richiedente Open Fiber S.p.a., c.f. 09320630966 con sede legale in Milano, Viale Certosa, 2 a firma del procuratore speciale, avente ad oggetto: “attraversamenti e parallelismi con corsi d’acqua”, relativa alla posa di linea in fibra ottica in attraversamento a vari corsi d’acqua nel Comune di Larciano (PT), acquisita agli atti con prot. n. 255995 del 16/04/2025;

DATO ATTO che la società richiedente, esente dal pagamento degli oneri istruttori per effetto delle norme vigenti in materia di infrastrutture di comunicazione elettronica, ed in particolare del D. Lgs. 259/2003, come specificato nella sentenza della Corte di Cassazione 14788/2014, ha provveduto al pagamento di Euro 16,00 per una marca da bollo cartacea id 01240707664771 del 03/04/2025 per la presentazione dell’istanza e di un’ulteriore marca da bollo da Euro 16,00 id 01240707664760 del 03/04/2025 per la pubblicazione del presente atto;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, i cui dati identificativi sono indicati nell’allegato A al presente atto, è stato nominato con Ordine di Servizio n. 84 del 27/02/2024, e che l’istruttoria della pratica è stata effettuata dal tecnico i cui dati identificativi sono indicati nell’Allegato A al presente atto;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, all’istanza è stato assegnato il numero SIDIT di pratica 1536/2025 e di procedimento 3000/2025;

VISTA la documentazione progettuale trasmessa e considerato che, ai fini della presente concessione, rilevano i seguenti elaborati conservati agli atti dell'ufficio:

- relazione tecnica con la descrizione delle tipologie di interventi previsti e tabella riepilogativa degli interventi in progetto;
- corografia alla scala 1:10.000, planimetria con sezioni del cavidotto in progetto con indicazione delle diverse tipologie di interventi;

DATO ATTO che l'istanza è relativa alla posa di linea in fibra ottica con n. 6 attraversamenti di corsi d'acqua staffati a rete aerea esistente, di cui n. 1 sul fosso di Ronco, n. 1 sulla borra delle Fontane, n. 1 sul fosso di Varignano, n. 1 sul fosso Agnese, n.1 sul corso d'acqua BV3521 e n.1 sul corso d'acqua BV205459, nel Comune di Larciano (PT);

DATO ATTO che le opere previste dal progetto interessano il fosso di Ronco, nel tratto indicato con il codice BV3081, la borra delle Fontane, nel tratto indicato con il codice BV3092, il fosso di Varignano, nel tratto indicato con il codice BV3570, il fosso Agnese, nel tratto indicato con il codice BV3530 e i corsi d'acqua senza nome nei tratti indicati con i codici BV3521 e BV205459 appartenenti al reticolo idrografico individuato con la L.R. 79/2012 aggiornato con D.C.R.T. 25/2024;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di aree appartenenti al demanio idrico nel Comune di Larciano (PT);

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO che la posa dei cavi in attraversamento comportano l'utilizzo di aree appartenenti al demanio idrico ascrivibile alla casistica "attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti" rappresentata al punto 11 dell'allegato A alla D.G.R.T. 888 del 07/08/2017 "Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico";

DATO ATTO di quanto dichiarato dal richiedente, ovvero che "L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto";

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della L.R. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

**PRESCRIZIONI TECNICHE:**

- i cavi staffati alla rete aerea esistente dovranno essere collocati a un'altezza conforme alla normativa e comunque di almeno 6 metri dal ciglio di sponda o dalla sommità arginale;
- gli scavi dovranno avvenire per tratti di ridotta lunghezza e mantenendoli aperti per il più breve tempo possibile;
- gli scavi per l'installazione di eventuali pozzetti non dovranno in alcun modo arrecare danno alle opere idrauliche esistenti ovvero essere posizionati ad una distanza di 10 metri dal ciglio di sponda o dal piede arginale o dallo spigolo della tombinatura. Qualora tale condizione, per ragioni tecniche,

non possa essere rispettata, occorrerà comunque fare salva la fascia di larghezza di 4 metri dal ciglio di sponda o dal piede arginale o dallo spigolo della tombinatura;

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;

- i lavori, venendo realizzati nelle pertinenze di un corso d'acqua, dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni sul sito web: <http://www.cfr.toscana.it/> o <http://www.lamma.rete.toscana.it/> ed in caso di previsioni meteorologiche avverse presidiando costantemente il cantiere;

- le opere dovranno essere realizzate conformemente a quanto rappresentato negli elaborati tecnici prodotti e nessuna modifica in merito potrà essere apportata, oltre quelle prescritte, senza un'ulteriore specifica autorizzazione, pena la revoca immediata dell'atto e la rimozione completa o parziale delle strutture eseguite od in corso di esecuzione senza che il soggetto autorizzato possa avanzare alcuna richiesta di indennizzo o compenso di qualsiasi genere o natura; resta altresì impregiudicato il risarcimento di eventuali danni arrecati alle proprietà pubbliche e private, nonché l'eventuale provvedimento penale a carico dei trasgressori;

- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione per non compromettere la stabilità delle opere di difesa idraulica e delle sponde del corso d'acqua, oltre che per salvaguardare tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;

- eseguita la posa del cavo, si dovrà provvedere al tempestivo ripristino dell'intera area interessata dai lavori, con specifico riguardo per le parti che interessano il corso d'acqua e la fascia di rispetto idraulica, dei quali dovranno essere ricostituite la continuità e l'integrità anche mediante il posizionamento e la compattazione di idonei materiali;

- le opere e le lavorazioni previste in progetto non dovranno causare alcuna riduzione delle sezioni di deflusso e nel caso di accidentale caduta di materiali in alveo, questi andranno tempestivamente rimossi e smaltiti a cura e spese del richiedente;

- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché non sia determinato aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;

- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere oggetto della presente concessione, la società richiedente apporgerà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento dei cavi ed il ripristino dello stato dei luoghi;

- nei casi in cui la fibra ottica sia posizionata su infrastrutture esistenti non conformi alle disposizioni di cui al R.D. 523/1904 o qualora le condizioni idrauliche del corso d'acqua e delle sue pertinenze siano tali da rendere necessario interventi di adeguamento, nessun rimborso o indennizzo spetterà in merito al proponente per lo spostamento dei cavi;

- in caso di danneggiamenti dovuti ad eventi di piena o cedimenti delle opere idrauliche esistenti, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;

- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

Manutenzione

- la società richiedente esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'officiosità idraulica;

- le attività di manutenzione ordinaria sono soggette a comunicazione trasmessa a questo ufficio con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, mentre la manutenzione straordinaria deve essere preceduta dall'autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904.

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle lavorazioni descritte in premessa. Ogni variazione ed ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo settore per la nuova eventuale autorizzazione prima dell'esecuzione;

- gli scavi dovranno avvenire per tratti di ridotta lunghezza e mantenendoli aperti per il più breve tempo possibile;

- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di 36 mesi dalla data del presente atto, a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;

- il richiedente dovrà comunicare a questo settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, anche tramite la casella di posta elettronica del funzionario istruttore, indicata nell'allegato A, specificando il numero della pratica, il richiedente e il Comune dove si svolgono i lavori, il nominativo della ditta esecutrice, i contatti del referente di cantiere e, qualora previsto, il nominativo e i contatti del direttore dei lavori;

- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 42/R/2018, entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività ne dovrà dare comunicazione a questo settore, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente.

#### ONERI E OBBLIGHI del CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Regione Toscana da ogni conseguenza determinata dalla loro inosservanza;



- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere né subconcedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione.

#### DURATA DELLA CONCESSIONE - REVOCA - DECADENZA - CESSAZIONE:

La concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

L'Amministrazione concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
- violazione del divieto di cessione o sub - concessione a terzi, compresi gli enti pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'area e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio, è eseguito lo sfratto in via amministrativa.

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare i luoghi, a proprie spese e nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti ai quali risulta incorporato, ancorato o staffato, da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità.

#### CANONE - CAUZIONE - IMPOSTA REGIONALE:

Per effetto delle norme vigenti in materia di infrastrutture di comunicazione elettronica, ed in particolare del D. Lgs. 259/2003, come specificato nella sentenza della Corte di Cassazione 14788/2014, la società richiedente è esente dal pagamento del canone annuo, dalla costituzione della cauzione e dalla corresponsione dell'imposta regionale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. il rilascio, a Open Fiber S.p.a., C.F. e partita IVA 09320630966, con sede legale in Milano, Viale Certosa 2, così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati, di concessione per posa di nuova linea in fibra ottica staffata a linea aerea con attraversamenti sul fosso di Ronco, sulla borra delle Fontane, sul fosso di Varignano, sul fosso Agnese, sul corso d'acqua BV3521 e sul corso d'acqua BV205459, nel Comune di Larciano (PT);

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;

3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;
4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;
5. di dare atto che l'allegato "A" contenente i dati identificativi del Responsabile del procedimento, del funzionario istruttore e del tecnico incaricato, è parte integrante del presente atto;
6. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
7. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;
8. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
9. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
10. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A*

*Dati identificativi*

*bad59a5bb4967da61b4bb9fd17740519f6c4c4f61eac3da30837bb0b8fb69385*



**REGIONE TOSCANA**

**DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE**

**SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE**

**Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 9685 - Data adozione: 12/05/2025**

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Rinnovo concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato AV5916, in loc. Leccio del Comune di Reggello per il mantenimento di scarico acque meteoriche. Pratica SiDIT 2371/2021

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD011226

## IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n.55";

VISTA la L.R. 22 del 03.03.2015 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, 56 (Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di comuni) modifiche alle Leggi regionali 32/2002, 67/2003, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016 ";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

PREMESSO che

- con Atto n. 832 del 2/3/2015 la Provincia di Firenze ha rilasciato una autorizzazione e concessione ai sensi del R.D. 523/1904, per scarico acque meteoriche, con occupazione di porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato AV5916, loc. Leccio in Comune di Reggello, presso la particella 70 del Foglio 45;
- con decreto dirigenziale n. 16631 del 27/09/2021 la Società Esse Effe Costruzioni srl, c.f. 05724310486, con sede legale in Comune di Rignano sull'Arno, Via Pian dell'Isola, n. 62 è stata riconosciuta titolare a tutti gli effetti di legge titolare della concessione demaniale sopra citata;

VISTA l'istanza di rinnovo della concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 2371/2021, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0191159 del 26-03-2024 presentata da Esse Effe Costruzioni srl, c.f. 05724310486, con sede legale in Comune di Rignano sull'Arno, Via Pian Dell'Isola, n. 62 ;

DATO ATTO che il richiedente non ha allegato la documentazione tecnica in quanto già in possesso dell'Ufficio;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

CONSIDERATO che per l'occupazione sopra descritta, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del D.P.G.R. 42/R/2018, persistono le condizioni per la sua permanenza in ambito demaniale e non ricorrono i casi di cui all'art. 26 del DPGR 60/R;

RICHIAMATO l'art. 25 del DPGR 60/R sull'ammissibilità al rinnovo della concessione;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere in narrativa rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che sono state valutate sussistere le condizioni favorevoli, per quanto attiene gli aspetti amministrativo-contabili, al rilascio della concessione demaniale in quanto risultano regolarmente pagati i canoni fino all'annualità precedente (n° identificativo pagamenti 1709\_1);

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'opera ed eventualmente dare disposizioni per effettuare gli interventi necessari per garantire il buon regime delle acque;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RICORDATO che

- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
  - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
  - b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
  - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto a suo tempo autorizzato;

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.
- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato.
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione.
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016.

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente mediante versamento sul circuito PagoPA in data 22/5/2024.

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di autorizzare ai soli fini idraulici il mantenimento delle opere realizzate ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell'art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di accordare il rinnovo della concessione a Esse Effe Costruzioni srl, c.f. 05724310486, con sede legale in Comune di Rignano sull'Arno, Via Pian Dell'Isola, n. 62 per l'occupazione di:
  - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato AV5916, loc. Leccio in Comune di Reggello, presso la particella 70 del Foglio 45 con scarico acque meteoriche;
3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 dal 3/2/2024 e che il canone di concessione è pari a € 113,12, secondo quanto riportato al p.to 6.1 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
4. di disporre che l'occupazione del demanio idrico sia sottoposta alle condizioni e clausole previste in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
5. di dare atto che:
  - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
6. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

**Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 9694 - Data adozione: 12/05/2025**

Oggetto: R.D. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo ubicato in Comune di Castiglion Fiorentino (AR), Località La Nave.  
Approvazione del Disciplinare di concessione. Procedimento/Pratica SiDIT n. 1650/2025-39177/2020 (Codice locale n. CSA2025\_00007).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD011227

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

CONSIDERATO che con domanda in data 08/02/2025 al numero protocollo 0094223, l'impresa agricola richiedente, come meglio identificata nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), ha presentato domanda di concessione di derivazione di acque sotterranee nel Comune di Castiglion Fiorentino (AR), Località La Nave, tramite un pozzo ubicato nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 54, particella n. 294, ad uso agricolo;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,951 l/s, per un fabbisogno di 30.000 metri cubi annui, destinati ad uso agricolo;

CONSIDERATO CHE l'impresa richiedente ha versato in data 06/05/2025 la somma di € 132,93 (*euro centotrentadue virgola novantatré centesimi*) tramite versamento pagoPA con Id Debito n. CAA0000808 intestato a Regione Toscana, a titolo di cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione,

somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO CHE il legale rappresentante dell'impresa richiedente ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, all'impresa agricola richiedente, come meglio identificata nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), la concessione di derivazione di acque sotterranee tramite un pozzo ubicato al foglio n. 54, particella n. 294 in Comune di Castiglion Fiorentino (AR), Località La Nave, per uso agricolo, per una portata media di 0,951 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 15 con decorrenza dalla data del presente atto;
3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi della D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 132,93 (*euro centotrentadue virgola novantatré centesimi*);
6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Castiglion Fiorentino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A*

*Disciplinare di concessione*

*23ef8365dbe9f27d110be58ee934ef15efe8ec82116733a4cd2c291eb3e25c10*

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

**Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 9695 - Data adozione: 09/05/2025**

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 50/2021. Concessione porzione da area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Chianicella, loc. Case Nuove in Comune di Arezzo per Scarico rete acque miste - 02FO0017SP e sul corso d'acqua denominato Torrente Maspino, loc. Ceciliano in Comune di Arezzo scarico rete acque miste -02SP6009FS. SiDIT n. 1732/2023

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD010925

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n.55”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la Legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016”;

## RICHIAMATI:

- il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;
- il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri).”
- l’Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori relativi ad occupazioni del demanio idrico ad opera di impianti e reti di approvvigionamento idropotabile gestite dalla Società Nuove Acque S.p.A, c.f. 01616760516, con sede legale in Comune di Arezzo Loc. Poggio Cuculo Fraz. Patrignone n. 62;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016 ”;

VISTA l’istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n.1732/2023, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 35500 del 20/01/2023 presentata dalla Società Nuove Acque S.p.A, c.f. 01616760516, con sede legale in Comune di Arezzo Loc. Poggio Cuculo Fraz. Patrignone n. 62, con allegata una Dichiarazione asseverata in formato digitale a firma del tecnico incaricato iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo - n. 1190 - Sez. A;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l’incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

PRESO ATTO che nella Dichiarazione inoltrata si assevera la compatibilità idraulica dell’occupazione del demanio idrico della seguente opera:

- Scaricatore di piena acque miste 02FO0017SP sul corso d’acqua denominato Torrente Chianicella, loc. CaseNuove in Comune di Arezzo, presso la Particella 918 del Foglio 39, come descritto e rappresentato nelladichiarazione asseverata;
- Scaricatore di piena acque miste 02SP6009FS sul corso d’acqua denominato Torrente Maspino, loc. Ceciliano in Comune di Arezzo, presso la Particella 23 del Foglio 72, come descritto e rappresentato nella dichiarazione asseverata;

CONSIDERATO che le opere sopra descritte comportano l’utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d’acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all’Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori sopra richiamato e pertanto ai sensi dell’art. 13 comma 1 lettera c) del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i si può procedere ad assegnazione diretta dell’area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell’art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione che descrive le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la sussistenza dei presupposti di legge per l'occupazione di tali aree, è quella agli atti del procedimento n. 1453/2023;

PRESO ATTO che il tecnico incaricato assevera che l'opera:

- non altera il buon regime delle acque;
- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non aggrava il rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non aggrava il rischio per le persone;

DATO ATTO che, nella gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

**PRESCRIZIONI GENERALI:**

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere asseverate, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree

medesime nei tempi stabiliti;

- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.38, comma 1, del Regolamento 60/R/2016, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le varie condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni della l.r.80/2015, del Reg. 60/R/2016 sulle opere idrauliche, nonché delle ulteriori prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) opere difformi da quanto asseverato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;



RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca da bollo cartacea n. 01210029720875 del 21/02/2025;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 448,00 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 452,48 a titolo di canone concessorio riferito al 2024, al netto dello sconto del 20% previsto per i gestori di pubblici servizi, mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 226,24 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione riferita al 2024 sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580
- € 876,40 a titolo di canoni concessori pregressi riferiti alle annualità 2022-2023 sul conto Banco Posta codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 438,20 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione riferita alle annualità 2022-2023 sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

#### DECRETA

1. di prendere atto della dichiarazione asseverata così come descritto in narrativa e di conseguenza autorizzare il mantenimento delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904;
2. di accordare alla Società Nuove Acque S.p.A., c.f. 01616760516, con sede legale in Comune di Arezzo Loc. Poggio Cuculo Fraz. Patrignone n. 62, la Concessione per:
  - Scaricatore di piena acque miste 02FO0017SP sul corso d'acqua denominato Torrente Chianicella, loc. Case Nuove in Comune di Arezzo, presso la Particella 918 del Foglio 39, come descritto e rappresentato nella dichiarazione asseverata;
  - Scaricatore di piena acque miste 02SP6009FS sul corso d'acqua denominato Torrente Maspino, loc. Ceciliano in Comune di Arezzo, presso la Particella 23 del Foglio 72, come descritto e rappresentato nella dichiarazione asseverata;
3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 a decorrere dall'1/01/2022;
4. di stabilire che il canone di concessione è pari a € 226,24 secondo quanto riportato al p.to 6.4 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, al netto dello sconto del 20% previsto per i gestori di pubblici servizi, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la gestione dell'area demaniale sia sottoposta alle prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di dare atto che:
  - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi

vigenti;

7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

**DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE**

**SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE**

**Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 9702 - Data adozione: 12/05/2025**

Oggetto: L.R. 80/2015 - R.D. 523/1904 - D.P.G.R. 60/R/2016 - Pratica Sidit 6764/2024 - Proc. 9216/24 Concessione per utilizzo di area del Demanio dello Stato - Ramo idrico con contestuale autorizzazione idraulica. Concessione per attraversamento, con cavo elettrico inserito in tubo guaina, del fosso di Titignano-BV7996 in un tratto coperto e autorizzazione per l'esecuzione delle opere in concessione e per l'installazione nella fascia di rispetto di 10 metri dal suddetto fosso BV7996 di un misuratore di portata e relativo armadietto con dispositivo per ricezione segnale, in località Titignano nel Comune di Cascina (PI). Richiedente: ACQUE S.p.A..

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD011177

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 07 aprile 2014 n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del Demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”, nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTI il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione di cui alla L.R. 79/2012, nel loro ultimo aggiornamento vigente ai sensi della D.C.R.T. n.103 del 06/12/2022 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81”;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena”;

VISTO il Decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTA la L.R. n. 57 del 13 ottobre 2017 “Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla L.R. 77/2016”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 avente ad oggetto “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico - revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016” con la quale sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, fatte salve le diverse disposizioni richiamate, sono stati confermati i canoni determinati con la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 229 del 24/02/2020 “Determinazione dei canoni in materia di concessioni del demanio idrico” in cui, al punto 7, si è stabilito di confermare per l’anno 2020 la determinazione dei canoni e i contenuti di cui alla D.G.R.T. n.1035 del 5 agosto 2019;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016” e il relativo allegato A che stabilisce i canoni di concessione da applicare alle aree del demanio idrico a partire dall’annualità 2023, in sostituzione dell’allegato A della D.G.R.T. n. 888/2017, confermando per quanto non diversamente disposto il contenuto delle Delibere n.1414 del 17/12/2018 e n.

229 del 24 febbraio 2020;

VISTA la D.G.R.T. n.1237 del 04/11/2024 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2024, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80."

VISTA la Legge regionale 27 novembre 2020, n. 93 "Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Modifiche alla L.R. 73/2005 e alla L.R. 19/2019";

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 avente ad oggetto "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del Demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni" e ss.mm.ii, d'ora in poi denominato "Regolamento";

VISTA la L.R. n. 77 dell'11/11/2016 "Disposizioni urgenti in materia di concessioni del Demanio idrico";

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA l'istanza di concessione presentata tramite portale Sidit FE da Acque S.p.A., Codice Fiscale e Partita IVA 05175700482, con sede legale in Via Garigliano 1, nel comune di Empoli (FI), acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 357185 del 25/06/2024, pratica SIDIT n. 6764/2024;

VISTA la documentazione progettuale complessivamente trasmessa, e considerato che, ai fini della presente autorizzazione/concessione, rilevano i seguenti elaborati, conservati agli atti dell'Ufficio:

- Relazione Tecnica;
- Planimetrie Ctr - ortofoto;
- Planimetria intervento;
- Estratto di mappa;
- Sezioni e particolari costruttivi;

PRESO ATTO che il tratto del corso d'acqua interessato dall'intervento è ricompreso nel reticolo idrografico e di gestione, di cui alla L.R. 79/2012, con il seguente codice: Fosso di Titignano - BV7996;

CONSIDERATO che l'area di demanio idrico oggetto di concessione è identificata catastalmente al foglio n. 19 del Comune di Cascina come acqua pubblica;

DATO ATTO che la richiesta è volta ad ottenere l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato - Ramo idrico per l'attraversamento trasversale del fosso di Titignano, nel comune di Cascina (PI), con un cavo elettrico inserito in tubo guaina corrugato. Sono previsti scavi nella fascia di rispetto dei 10 metri del suddetto corso d'acqua per il posizionamento del misuratore di portata sulla condotta idrica esistente lungo la sede stradale e la messa in opera di un dispositivo di trasmissione dati adiacente al muro di recinzione di un abitazione lungo via di Titignano, nel Comune di Cascina (PI);

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione "Gestione attività e procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo del Genio Civile Valdarno Inferiore";

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento;

CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dall'articolo 24 comma 6 del Regolamento, la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare di concessione, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") ed il Concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali, nella loro stesura finale, che descrivono l'esecuzione dei lavori ed ai quali si riferisce il seguente atto, sono quelli sopra ricordati;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in argomento, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del L.R. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato con prescrizioni;

- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. n. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nell'installazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate;

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;

- lo scavo nei tratti all'interno delle fasce dei 10 metri dal fosso di Titignano dovrà essere eseguito per stati di avanzamento e, eseguita la posa in opera del pozzetto con il misuratore di portata, si dovrà provvedere al tempestivo ripristino del tratto interessato dai lavori;

- nella fascia di pertinenza idraulica dei 10 metri tutti gli scavi autorizzati dovranno essere riempiti con misto stabilizzato e/o "Fillcrete" e in accordo con le eventuali prescrizioni formulate dall'ente gestore della strada per il ripristino della pavimentazione lungo i tratti di via di Titignano;

- durante l'esecuzione dei lavori il cantiere non dovrà ostacolare in alcun modo eventuali operazioni di manutenzione da eseguire sul corso d'acqua in argomento, garantendo la eventuale messa in sicurezza e il transito ai mezzi addetti a tale operazioni;

- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione a tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;

- dovrà essere sempre garantito l'accesso al corso d'acqua interessato dai lavori, al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice di allerta del Centro Funzionale Regionale), dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;

- i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative; anche in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro;

- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati e alle prescrizioni impartite nel presente atto; se in sede di esecuzione dei lavori venissero apportate modifiche che non ne variano la sostanza il Concessionario alla fine dell'intervento dovrà essere presentata alla

Concedente una tavola "As Build", con le opere effettivamente eseguite e, dovrà essere prodotta documentazione fotografica dei luoghi;

- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione e l'autorizzazione di cui al presente atto riguardano esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- i lavori dovranno iniziare entro 12 mesi dalla data di rilascio del presente Decreto pena la decadenza dell'autorizzazione all'esecuzione degli interventi di cui sopra;

- l'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori in argomento ha validità di 3 (tre) anni dalla data di rilascio del presente atto; tale atto potrà essere prorogato e/o rinnovato per giustificati motivi, a richiesta del soggetto interessato, previa constatazione dei lavori eseguiti da parte di questa Amministrazione, con domanda da presentarsi almeno trenta giorni prima della sua scadenza;

- il richiedente dovrà comunicare a questo Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni, e quella di fine lavori entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;

- il Concessionario esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'efficienza idraulica;

- in merito agli interventi manutentivi ordinari e straordinari finalizzati al corretto esercizio del bene concesso, con il presente decreto s'intendono autorizzati per tutta la durata della concessione tutti gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;

- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà pubblica e privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dalle attività in argomento;

- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;

- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

- è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti preesistenti, da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dalla Concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

#### ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

- il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione della Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente e il Consorzio di Bonifica da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri della manutenzione delle strutture realizzate;

- a non cedere nè sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta



fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione;

- provvedere alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree interessate nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

#### DURATA DELLA CONCESSIONE:

- la concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del presente Decreto di concessione e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità dal medesimo stabilite, a seguito di espressa istanza da presentarsi alla Concedente almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

#### REVOCA- DECADENZA- CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE:

- la Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

- la revoca della concessione è notificata al Concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati;

- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;

- la concessione decade, fermo restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale, nei seguenti casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- b) mancato pagamento di due annualità del canone;
- c) non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
- d) mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione;
- e) violazione del divieto di cessione o sub concessione a terzi, compresi gli enti pubblici;

- la decadenza è dichiarata con apposito Decreto e, in presenza dell'accertamento di una delle fattispecie di cui sopra, è immediata; prima di dichiararla comunque la Concedente assegnerà al Concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni;

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per gli interventi/opere eseguite, sia per le spese sostenute sia per il canone già pagato per l'anno di riferimento;

- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al ripristino dell'area;

- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente col conseguente obbligo del Concessionario di ripristino dell'area e degli spazi occupati entro i termini assegnati;

- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si procederà d'ufficio all'esecuzione in danno del Concessionario, salvo che, su istanza di questi, la Concedente ritenga di non procedere; in questo caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e verrà fatta comunque salva la facoltà della Concedente di far acquisire le opere al Demanio, senza oneri ulteriori per l'Amministrazione;

#### CANONE - IMPOSTA REGIONALE:

- il primo canone annuo è versato dal Concessionario anticipatamente alla data del Decreto di Concessione;
- l'importo annuale del canone per le opere in argomento calcolato per 12 mesi, in base a quanto previsto dalla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 Allegato A, punto 11, rivalutato dell'1% in forza di quanto stabilito con la D.G.R.T. n.1237 del 04/11/2024, considerata la riduzione nella misura del 20%, ex articolo 29, 5° comma del Regolamento, corrisponde ad euro 271,49 (duecentosettantuno/49);
- il suddetto importo annuale è corrisposto a titolo di acconto e quanto effettivamente dovuto come canone 2024 sarà eventualmente compensato o corrisposto nei tempi indicati con apposita Delibera da parte della Giunta Regionale;
- il canone è aggiornato annualmente sulla base del tasso d'inflazione programmato e che quindi il suo importo potrà essere oggetto di ulteriore rivalutazione nel tempo, ai sensi del Regolamento;
- il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della concessione; il canone annuo potrà essere soggetto a revisione e rivalutato secondo legge;
- l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine dell'annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia;
- il mancato pagamento del canone da parte del Concessionario entro il termine fissato comporta la sua automatica messa in mora (c.d. mora ex prevista dall'articolo 1219 c.c. commi 2 e 3) da parte della Concedente;
- sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi, calcolati al tasso legale, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento;

#### SANZIONI:

- ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della L.R. 80/2015, così come stata modificata da articolo 27 L.R. 70/2018, ove non diversamente sanzionate, le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal presente decreto di concessione comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 3.000,00;
- fermo restando quanto previsto dagli articoli 27 e 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico, fatte salve le sanzioni penali, sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00;

#### CAUZIONE:

- a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario ha costituito deposito cauzionale a garanzia del regolare pagamento del canone dovuto per n. 1 attraversamento mediante il versamento della somma pari ad euro 271,49 (duecentosettantuno/49) corrispondente ad una annualità del canone calcolato in base alla D.G.R.T. n. n. 1555 del 27/12/2022, rivalutato dell'1% in forza di quanto stabilito con la D.G.R.T. n.1237 del 04/11/2024, considerata la riduzione nella misura del 20%, ex articolo 29, 5° comma del Regolamento;
- la somma corrisposta a titolo di deposito cauzionale verrà restituita al Concessionario, con apposito Decreto del Dirigente responsabile, al termine della concessione e dopo aver verificato l'esatto adempimento, da parte del Concessionario, degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto;
- le somme corrisposte a titolo di deposito cauzionale sono infruttifere;

VISTO che, con nota prot. n. 147470 del 04/03/2025, questo Settore ha richiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione;

- versamento dell'importo di euro 226,24 (duecentoventisei/24), a titolo di anticipo della prima annualità del canone concessorio per l'anno 2025, pari a 10 mensilità considerata la riduzione nella misura del 20%, ex articolo 29, 5° comma del Regolamento;

- versamento dell'importo di euro 271,49 (duecentosettantuno/49), a titolo di deposito cauzionale ai sensi dell'art. 22, 1 c. e art. 31 del Regolamento;

CONSIDERATO che le attestazioni dei versamenti effettuati (prima annualità del canone, deposito cauzionale) sono conservate agli atti di questo Settore;

CONSIDERATO che il Concessionario s'impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione sia il canone che l'Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R. n. 2/1971;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 della L.R. n. 93 del 27 novembre 2020, a decorrere dal 2021 sull'Imposta regionale sulle concessioni statali demaniali si applica l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R. n. 2/1971 e ss.mm.ii., commisurata al 50% del canone di concessione e, ai sensi dell'art 28, c.1 del Regolamento n. 60/R, come modificato dal D.P.G.R. 19 febbraio 2020 n. 9/R, il versamento non è più necessariamente contestuale al pagamento del primo canone concessorio, ma deve avvenire, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 2/1971 e ss.mm.ii., entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

DATO ATTO che il richiedente dovrà effettuare, entro il 31 dicembre 2025, il versamento dell'importo di € 113,12 a titolo d'imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio per l'anno 2025;

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito agli adempimenti relativi a tale imposta saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunta dal Concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

DATO ATTO che il richiedente ha ottemperato al pagamento dei seguenti adempimenti, come risulta dalle attestazioni acquisite agli atti del Settore;

- prima annualità del canone, € 226,24 (duecentoventisei/24) in data 12/03/2025 tramite portale RT Sidit/Iris;

- deposito cauzionale, € 271,49 (duecentosettantuno/49) tramite bonifico del 12/03/2025;

- imposta Regionale sulle concessioni Demaniali di importo di € 113,12 (centotredici/12), tramite bonifico del 12/03/2025;

DATO ATTO che il richiedente ha assolto all'obbligo di pagamento del bollo virtuale di euro 16,00 per il rilascio del presente provvedimento mediante marca cartacea n. 01240211794286 del 22/02/2025 trasmessa annullata ed acquisita agli atti;

CONSIDERATO che, per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il Codice Civile, la normativa concernente il buon regime delle acque nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio ove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente atto, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015,

## DECRETA

1. il rilascio a Acque S.p.A., Codice Fiscale e Partita IVA 05175700482, con sede legale in Via Garigliano 1, nel Comune di Empoli (FI), della concessione per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato - Ramo Idrico per attraversamento, con cavo elettrico inserito in tubo guaina, del fosso di Titignano-BV7996 in un tratto coperto, in località Titignano, nel Comune di Cascina (PI);
  2. di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'esecuzione delle opere in concessione e l'installazione nelle fascia di rispetto di 10 metri dal fosso di Titignano-BV7996, di un misuratore di portata e relativo armadietto con dispositivi per ricezione segnale, ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati sopra elencati;
  3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), decorrenti dalla data di rilascio del presente atto, secondo le condizioni e le clausole sopra espresse;
  4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;
  5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
  6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;
  7. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto pertanto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
  8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento n. 60/R, così come modificato con D.P.G.R. 8 agosto 2017 n. 45/R;
  9. di trasmettere il presente atto al Richiedente, al Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno e al Comune di Cascina.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

**DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE**

**SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD**

**Responsabile di settore Renzo RICCIARDI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 9708 - Data adozione: 12/05/2025**

Oggetto: Pratica Sidit n. 7780/2024 - procedimento n. 10738/2024 - T.U. n. 1775 del 11/12/1933 - Rinnovo della concessione per derivazione di acque pubbliche sotterranee in località Ribucciano, nel comune di Siena (SI) - Richiedente: Pianigiani Rottami Srl.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD011201

## IL DIRIGENTE

## VISTI:

- il R.D. n. 1775 del 11.12.1933 “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici” e s.m.i.;
- la Legge n. 241/1990 come modificata dalla Legge n. 69/2009 e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 112 del 31.03.1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali” in attuazione del capo I della Legge 15.03.1997 n. 59;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge n. 56 del 7.04.2014 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Provincie, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- la Legge Regionale n. 22 del 03.03.2015;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 50/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28.12.2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche, tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. n. 22/2015”;
- la D.G.R.T. n. 122 del 23.02.2016 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11 bis comma 2 della L.R. n. 22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- il D.P.G.R. n. 61/R del 16/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 11 commi 1 e 2 della L.R. n. 80 del 28.12.2015” recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso dell’acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015;
- la D.G.R.T. n. 830/2017 che approva le modifiche al Regolamento 61/R/2016 ed al D.G.R.T. 51/R/2015;
- la Delibera n. 1068 del 01/10/2018 “Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque” e successiva Delibera n. 1035 del 05/08/2019;
- la L.R. n. 58 del 24.12.2024 “Legge di stabilità per l'anno 2025”;

VISTA l’istanza, pervenuta alla Regione Toscana in data 05/06/2024 con prot. 318732, con cui la Società Pianigiani Rottami Srl (c.f. 00655510527, con sede legale in Siena), ha fatto richiesta di rinnovo della concessione per derivazione di acque pubbliche sotterranee da 2 pozzi ubicati in località Ribucciano, nel comune di Siena – Pratica Sidit n. 7780/2024 - procedimento n. 10738/2024;

VISTA la disposizione dirigenziale n. 610 del 11/05/2009, con cui la Provincia di Siena ha rilasciato alla Società Pianigiani Rottami Srl (c.f. 00655510527, con sede legale in Siena) la concessione per derivazione di acque pubbliche sotterranee in località Ribucciano, nel comune di Siena, con scadenza fissata al 10/05/2024 - (Ex Pratica PC 496);

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione per derivazione di acque pubbliche sotterranee, sottoscritto dalla Società Pianigiani Rottami Srl (c.f. 00655510527, con sede legale in Siena) in data 16/04/2025, allegato al presente atto sotto la lettera A, e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

## CONSIDERATO CHE:

- i pozzi sono ubicati in località Ribucciano nel comune di Siena, su terreno distinto in catasto dal foglio 108 e dalla particella 160;

- l'avviso della domanda è stato pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Siena e non sono pervenute opposizioni;
- l'uso richiesto è quello civile, ai sensi del regolamento 61/R e successive modifiche, per la irrigazione delle aree verdi e per l'impianto antincendio, come indicato nella relazione tecnica allegata all'istanza;
- l'istante ha richiesto una portata media di 0,09 l/sec, ed un volume annuo stimato di 2.962 metri cubi;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;
- la competente Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale ha espresso parere favorevole al prelievo;
- il prelievo avviene fuori da aree pSIC o Rete Natura 2000, e in luogo con le stesse non influente e, pertanto, si esclude l'istanza dalle procedure di valutazione di incidenza (art. 88, comma 2, della L.R. 30/2015);

VISTA la documentazione allegata all'istanza di concessione sopracitata, conservata agli atti dello scrivente Settore;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- che il richiedente ha assolto all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo per il rilascio del presente provvedimento, ai sensi del D.P.R. 642/72;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., è il dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di rilasciare alla Società Pianigiani Rottami Srl (c.f. 00655510527, con sede legale in Siena), entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo della concessione per derivazione di acque pubbliche sotterranee da 2 pozzi ubicati in località Ribucciano, nel comune di Siena, su terreno distinto in catasto dal foglio 108 e dalla particella 160, come indicato nella planimetria allegata all'istanza;
2. di concedere il prelievo ad uso civile per una portata media di 0,09 l/sec, ed un volume annuo stimato di 2.962 metri cubi;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 15 a decorrere dal 11/05/2024, primo giorno utile dopo la scadenza del precedente atto di concessione rilasciato dalla Provincia di Siena con disposizione dirigenziale n. 610 del 11/05/2009;
4. che la concessione è subordinata alla corresponsione di un canone annuale di € 277,55, salvo adeguamento al tasso d'inflazione;
5. che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sotterranee dovrà essere conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza, ed avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A, e che ne costituisce parte integrante, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016, e sottoscritto dal richiedente;
6. che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa

verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;

7. di trasmettere il presente atto di concessione al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



*Allegati n. 1*

*A*

*Disciplinare*

*c9db9b7471e262162f2827117ff1d9596fbcfae89193bf50ad43a01437220577*

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

**Responsabile di settore Fabio MARTELLI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 9735 - Data adozione: 12/05/2025**

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per posa di nuova linea in fibra ottica con la realizzazione di n. 3 attraversamenti di corsi d'acqua staffati a rete aerea esistente, di cui n. 2 sul torrente Cessana e n. 1 sul fosso del Busone, nel Comune di Buggiano (PT). SIDIT: pratica n. 1535/2025 e procedimento n. 2999/2025.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD011280

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. n. 101/2016, modificata con D.C.R. 25/2024, con cui, ai sensi della L.R. 79/2012, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della direzione difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTE la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016” e la D.G.R.T. n. 1237 del 04/11/2024 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2024, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)” e richiamato, per quanto non diversamente disposto, il contenuto delle delibere n. 888 del 07/08/2017, n.1414 del 17/12/2018 e n.229 del 24/02/2020;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA l’istanza di concessione presentata tramite portale SIDIT dal richiedente Open Fiber S.p.a., c.f. 09320630966 con sede legale in Milano, Viale Certosa, 2 a firma del procuratore speciale, avente ad oggetto: “attraversamenti e parallelismi con corsi d’acqua”, relativa alla posa di linea in fibra ottica in attraversamento a vari corsi d’acqua nel Comune di Buggiano (PT), acquisita agli atti con prot. n. 253197 del 15/04/2025;

DATO ATTO che la società richiedente, esente dal pagamento degli oneri istruttori per effetto delle norme vigenti in materia di infrastrutture di comunicazione elettronica, ed in particolare del D. Lgs. 259/2003, come specificato nella sentenza della Corte di Cassazione 14788/2014, ha provveduto al pagamento di Euro 16,00 per una marca da bollo cartacea id 01240707664873 del 03/04/2025 per la presentazione dell’istanza e di un’ulteriore marca da bollo da Euro 16,00 id 01240707664862 del 03/04/2025 per la pubblicazione del presente atto;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, i cui dati identificativi sono indicati nell’allegato A al presente atto, è stato nominato con Ordine di Servizio n. 84 del 27/02/2024, e che l’istruttoria della pratica è stata effettuata dal tecnico i cui dati identificativi sono indicati nell’Allegato A al presente atto;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, all’istanza è stato assegnato il numero SIDIT di pratica 1535/2025 e di procedimento 2999/2025;

VISTA la documentazione progettuale trasmessa e considerato che, ai fini della presente concessione, rilevano i seguenti elaborati conservati agli atti dell'ufficio:

- relazione tecnica con la descrizione delle tipologie di interventi previsti e tabella riepilogativa degli interventi in progetto;
- corografia alla scala 1:10.000, planimetria con sezioni del cavidotto in progetto con indicazione delle diverse tipologie di interventi;

DATO ATTO che l'istanza è relativa alla posa di linea in fibra ottica con n. 3 attraversamenti di corsi d'acqua staffati a rete aerea esistente, di cui n. 2 sul torrente Cessana e n. 1 sul fosso del Busone, nel Comune di Buggiano (PT);

DATO ATTO che le opere previste dal progetto interessano il torrente Cessana, nel tratto indicato con il codice BV2810 e il fosso del Busone, nel tratto indicato con il codice BV2866, appartenenti al reticolo idrografico individuato con la L.R. 79/2012 aggiornato con D.C.R.T. 25/2024;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di aree appartenenti al demanio idrico nel Comune di Buggiano (PT);

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO che la posa dei cavi in attraversamento comportano l'utilizzo di aree appartenenti al demanio idrico ascrivibile alla casistica "attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti" rappresentata al punto 11 dell'allegato A alla D.G.R.T. 888 del 07/08/2017 "Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico";

DATO ATTO di quanto dichiarato dal richiedente, ovvero che "L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contribuito, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto";

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della L.R. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- i cavi staffati alla rete aerea esistente dovranno essere collocati a un'altezza conforme alla normativa e comunque di almeno 6 metri dal ciglio di sponda o dalla sommità arginale;
- gli scavi dovranno avvenire per tratti di ridotta lunghezza e mantenendoli aperti per il più breve tempo possibile;
- gli scavi per l'installazione di eventuali pozzetti non dovranno in alcun modo arrecare danno alle opere idrauliche esistenti ovvero essere posizionati ad una distanza di 10 metri dal ciglio di sponda o dal piede arginale o dallo spigolo della tombinatura. Qualora tale condizione, per ragioni tecniche, non possa essere rispettata, occorrerà comunque fare salva la fascia di larghezza di 4 metri dal ciglio di sponda o dal piede arginale o dallo spigolo della tombinatura;

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- i lavori, venendo realizzati nelle pertinenze di un corso d'acqua, dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni sul sito web: <http://www.cfr.toscana.it/> o <http://www.lamma.rete.toscana.it/> ed in caso di previsioni meteorologiche avverse presidiando costantemente il cantiere;
- le opere dovranno essere realizzate conformemente a quanto rappresentato negli elaborati tecnici prodotti e nessuna modifica in merito potrà essere apportata, oltre quelle prescritte, senza un'ulteriore specifica autorizzazione, pena la revoca immediata dell'atto e la rimozione completa o parziale delle strutture eseguite od in corso di esecuzione senza che il soggetto autorizzato possa avanzare alcuna richiesta di indennizzo o compenso di qualsiasi genere o natura; resta altresì impregiudicato il risarcimento di eventuali danni arrecati alle proprietà pubbliche e private, nonché l'eventuale provvedimento penale a carico dei trasgressori;
- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione per non compromettere la stabilità delle opere di difesa idraulica e delle sponde del corso d'acqua, oltre che per salvaguardare tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;
- eseguita la posa del cavo, si dovrà provvedere al tempestivo ripristino dell'intera area interessata dai lavori, con specifico riguardo per le parti che interessano il corso d'acqua e la fascia di rispetto idraulica, dei quali dovranno essere ricostituite la continuità e l'integrità anche mediante il posizionamento e la compattazione di idonei materiali;
- le opere e le lavorazioni previste in progetto non dovranno causare alcuna riduzione delle sezioni di deflusso e nel caso di accidentale caduta di materiali in alveo, questi andranno tempestivamente rimossi e smaltiti a cura e spese del richiedente;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché non sia determinato aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere oggetto della presente concessione, la società richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento dei cavi ed il ripristino dello stato dei luoghi;
- nei casi in cui la fibra ottica sia posizionata su infrastrutture esistenti non conformi alle disposizioni di cui al R.D. 523/1904 o qualora le condizioni idrauliche del corso d'acqua e delle sue pertinenze siano tali da rendere necessario interventi di adeguamento, nessun rimborso o indennizzo spetterà in merito al proponente per lo spostamento dei cavi;
- in caso di danneggiamenti dovuti ad eventi di piena o cedimenti delle opere idrauliche esistenti, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;
- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

#### Manutenzione

- la società richiedente esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel

tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'officiosità idraulica;

- le attività di manutenzione ordinaria sono soggette a comunicazione trasmessa a questo ufficio con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, mentre la manutenzione straordinaria deve essere preceduta dall'autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904.

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle lavorazioni descritte in premessa. Ogni variazione ed ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo settore per la nuova eventuale autorizzazione prima dell'esecuzione;

- gli scavi dovranno avvenire per tratti di ridotta lunghezza e mantenendoli aperti per il più breve tempo possibile;

- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di 36 mesi dalla data del presente atto, a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;

- il richiedente dovrà comunicare a questo settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, anche tramite la casella di posta elettronica del funzionario istruttore, indicata nell'allegato A, specificando il numero della pratica, il richiedente e il Comune dove si svolgono i lavori, il nominativo della ditta esecutrice, i contatti del referente di cantiere e, qualora previsto, il nominativo e i contatti del direttore dei lavori;

- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 42/R/2018, entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività ne dovrà dare comunicazione a questo settore, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente.

#### ONERI E OBBLIGHI del CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Regione Toscana da ogni conseguenza determinata dalla loro inosservanza;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere né subconcedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione.

#### DURATA DELLA CONCESSIONE - REVOCA - DECADENZA - CESSAZIONE:

La concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

L'Amministrazione concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
- violazione del divieto di cessione o sub - concessione a terzi, compresi gli enti pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'area e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio, è eseguito lo sfratto in via amministrativa.

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare i luoghi, a proprie spese e nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti ai quali risulta incorporato, ancorato o staffato, da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità.

#### CANONE - CAUZIONE - IMPOSTA REGIONALE:

Per effetto delle norme vigenti in materia di infrastrutture di comunicazione elettronica, ed in particolare del D. Lgs. 259/2003, come specificato nella sentenza della Corte di Cassazione 14788/2014, la società richiedente è esente dal pagamento del canone annuo, dalla costituzione della cauzione e dalla corresponsione dell'imposta regionale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. il rilascio, a Open Fiber S.p.a., C.F. e partita IVA 09320630966, con sede legale in Milano, Viale Certosa 2, così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati, di concessione per posa di nuova linea in fibra ottica staffata a linea aerea con 2 attraversamenti sul torrente Cessana e 1 sul fosso del Busone, nel Comune di Buggiano (PT);

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;



3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;
4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;
5. di dare atto che l'allegato "A" contenente i dati identificativi del Responsabile del procedimento, del funzionario istruttore e del tecnico incaricato, è parte integrante del presente atto;
6. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
7. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;
8. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
9. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
10. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A*

*Dati identificativi*

*c51561e8615eb5319d4451fc7f7318527a79c0aeea6a1a5781661b8021502349*

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

**Responsabile di settore Renzo RICCIARDI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 9785 - Data adozione: 12/05/2025**

Oggetto: Pratica SiDIT n. 3931/2019 (Proc. n. 511/2025) - Rinnovo della concessione, già rilasciata con decreto dirigenziale n. 20718 del 17/12/2020, per occupazione di area demaniale con due cartelli pubblicitari (tip. 2.6) e per parallelismo con cavi elettrici interrati (tip. 7) lungo le pertinenze del fosso Petraia (TC15754), nell'abitato del comune di Follonica (GR).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD011211

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTO l'art. 1, comma 1, della L.R. 2/1971, che ha istituito l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 30/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l'art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale è stato approvato lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell'art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d'ora in avanti “Regolamento”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Determinazione dei canoni per l'uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016” con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l'utilizzo delle

aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell'applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l'uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 23 aprile 2024, n. 25 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1237 del 04/11/2024 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2024, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)";

PRESO ATTO che, con decreto dirigenziale n. 20718 del 17/12/2020, è stata rilasciata, al soggetto identificato nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente decreto, la concessione di area demaniale per occupazione con due cartelli pubblicitari (tip. 2.6) e per parallelismo con cavi elettrici interrati (tip. 7), per una lunghezza di circa m. 80, lungo le pertinenze del fosso Petraia, nell'abitato di Follonica (GR) - riferimenti catastali: foglio 26 particelle 23 e 20 -, avente effetti fino al 31/12/2024;

VISTA l'istanza di rinnovo della concessione presentata in data 03/12/2024, prot. n. 629435;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, trasmessa al richiedente con prot. n. 36243 del 23/01/2025;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmessa al richiedente con prot. n. 0207570 del 28/03/2025;

VISTA la successiva integrazione all'istanza, acquisita agli atti del Settore con prot. n. 0303303 del 06/05/2025, con la quale si dichiara che l'occupazione demaniale non ha subito variazioni relativamente all'uso e agli utilizzatori rispetto a quanto precedentemente concesso;

ACCERTATO che il fosso Petraia (TC15754), riportato nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R. 79/2012, risulta acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione demaniale individuata nell'elaborato cartografico allegato al presente decreto sotto la lettera "B", quale parte integrante e sostanziale;

VERIFICATO che sussistono le condizioni per il rilascio del rinnovo della concessione ai sensi dell'art. 25 del Regolamento;

VERIFICATO altresì che non sussistono le ragioni per il diniego del rinnovo ai sensi dell'art. 26 del Regolamento, ed in particolare si dà atto che il richiedente ha corrisposto tutti i canoni di concessione dovuti fino alla data odierna;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del Consorzio di Bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente e il Consorzio di Bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dall'uso dell'area;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto provocato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua e in generale per effetto di quanto concesso, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che la concessione demaniale, decorrente dalla data di adozione del presente decreto, può essere rilasciata per la durata massima di nove anni, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo valutare, d'ufficio o su istanza del concessionario, l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza, la domanda di rinnovo deve essere presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 e fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione; ammonta a € che il canone demaniale annuale per l

CONSIDERATO che il canone demaniale annuale per le occupazioni oggetto del presente rinnovo ammonta complessivamente a € 870,62, corrispondente all'importo di € 565,60 per due cartelli pubblicitari (tip. 2.6) e all'importo di € 305,02 per parallelismo, determinato in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la d.g.r.t. n. 888/2017 e ss.mm.ii., precisando che il canone predetto potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

ACCERTATO che il deposito cauzionale di complessivi € 870,62, costituito con il versamento di € 204,07 a favore della Provincia di Grosseto in data 31/12/2009, successivamente trasferito nella disponibilità della Regione Toscana, e con i versamenti a favore della Regione Toscana di € 575,17 in data 26/11/2020 e di € 91,38 in data 26/04/2025, risulta adeguato in riferimento alle condizioni stabilite dall'art. 31 del Regolamento, a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione, salvo reintegro nel caso di prelievi parziali di somme nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata, ha

assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

- 1) di rinnovare al soggetto identificato nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente decreto, la concessione, già rilasciata con decreto dirigenziale n. 20718 del 17/12/2020, per occupazione di area demaniale con due cartelli pubblicitari (tip. 2.6) e per parallelismo con cavi elettrici interrati (tip. 7) lungo le pertinenze del fosso Petraia (TC15754), nell'abitato del comune di Follonica (GR), così come rappresentato nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente decreto (allegato "B");
- 2) di dare atto che la concessione, in ragione del presente rinnovo, avrà scadenza in data 31/12/2033, secondo le disposizioni e le clausole espresse in precedenza;
- 3) di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni e alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
- 5) di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore all'importo di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;
- 6) di trasmettere telematicamente il presente provvedimento al Concessionario.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

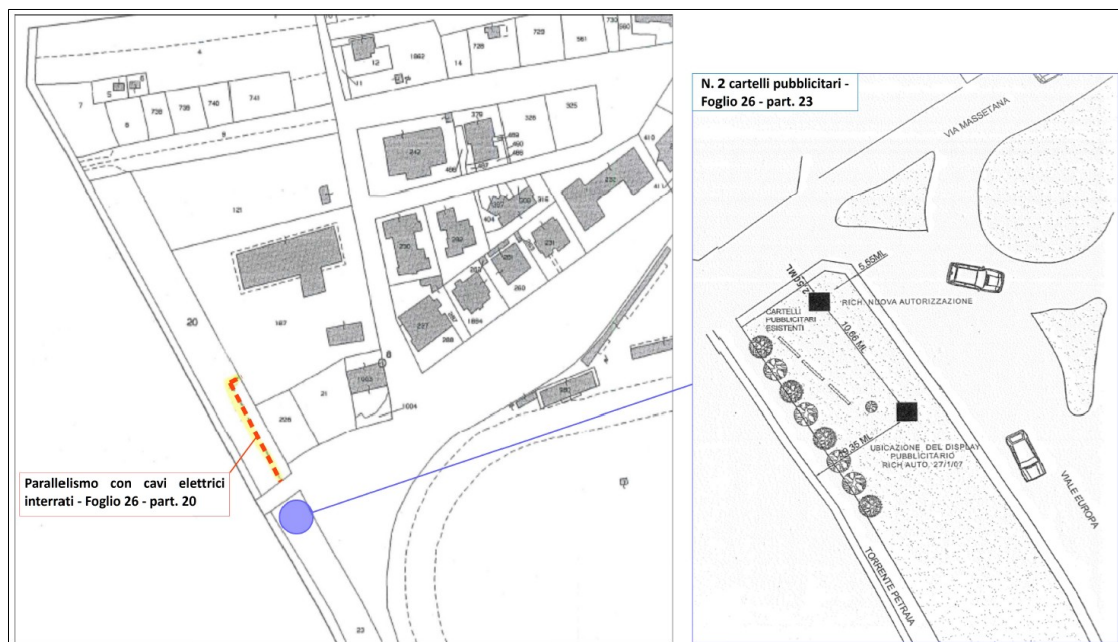


*Allegati n. 2*

- |          |                                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>A</i> | <i>Dati concessionario</i><br><i>dc2ffe75c66c0b0ead3c034f2792b644fdc218e42ee58c275415d00107615ae2</i> |
| <i>B</i> | <i>Cartografia</i><br><i>f9edf58ab90f242723981c1592ea6825f5ad0e91181d4cacde49e4775cc32185</i>         |

**Allegato "B"**

Pratica SiDIT n. 3931/2019 (Proc. n. 511/2025) - Rinnovo della concessione, già rilasciata con decreto dirigenziale n. 20718 del 17/12/2020, per occupazione di area demaniale con due cartelli pubblicitari (tip. 2.6) e per parallelismo con cavi elettrici interrati (tip. 7) lungo le pertinenze del fosso Petraia (TC15754), nell'abitato del comune di Follonica (GR).





**REGIONE TOSCANA**

**DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE**

**SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD**

**Responsabile di settore Renzo RICCIARDI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 9786 - Data adozione: 12/05/2025**

Oggetto: Pratica SiDIT n. 1381/2025 (Proc. n. 2708/2025) - Concessione demaniale per l'attraversamento sotterraneo (tip. 11) di un corso d'acqua privo di denominazione (TS51062) e autorizzazione alla rimozione di un palo della linea elettrica situato nelle pertinenze idrauliche dello stesso corso d'acqua, in località Marruchetone nel comune di Grosseto (GR).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD011217

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTO l’art. 1, comma 1, della L.R. 2/1971, che ha istituito l’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell’ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell’anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 30/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale. Modifiche alla L.R. 24/1994, alla L.R. 65/1997, alla L.R. 24/2000 ed alla L.R. 10/2010”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2, lett. i);

VISTO il decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della L.R. 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in avanti “Regolamento”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016” con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle

aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell'applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l'uso del demanio idrico fissati dalla precedente D.G.R.T. 888/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014";

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80";

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016";

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 23 aprile 2024, n. 25 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55";

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 1237 del 04/11/2024 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2024, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTA la convocazione di conferenza dei servizi decisoria ex art. 14, comma 2, L. 241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona ex art. 14-bis, trasmessa dal Comune di Grosseto e acquisita agli atti del Settore con prot. n. 0585943 del 11/11/2024;

VISTO il progetto allegato all'indizione di conferenza dei servizi, redatto dal tecnico incaricato dal richiedente;

RICHIAMATE le note prot. n. 0659469 del 19/12/2024 e n. 0009454 del 09/01/2025, con le quali questo Settore ha espresso parere di massima favorevole alla realizzazione degli interventi proposti, con prescrizioni;

VISTA la nota prot. n. 0030446 del 21/01/2025, con la quale il Comune di Grosseto ha trasmesso la determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi, nel rispetto delle prescrizioni e condizioni elencate nel verbale allegato alla suddetta nota;

VISTA l'istanza di concessione presentata dal soggetto identificato nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente decreto, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 237420 del 09/04/2025, con la quale è stata trasmessa in allegato la documentazione progettuale recante le modifiche progettuali richieste in sede di conferenza dei servizi, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Planimetrie ubicative;

- Piante, Sezioni;
- Documentazione fotografica;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, trasmessa al richiedente con prot. n. 243438 del 11/04/2025;

DATO ATTO che il progetto, redatto dal tecnico incaricato dal richiedente, prevede la realizzazione di un attraversamento sotterraneo con cavidotto di un corso d'acqua privo di denominazione (TS51062) e la rimozione di un palo esistente della linea elettrica MT nelle pertinenze idrauliche del medesimo corso d'acqua, in località Marruchetone nel comune di Grosseto, come da elaborati tecnici allegati all'istanza;

ACCERTATO che il corso d'acqua sopraindicato, riportato nel Reticolo Idrografico del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012, risulta acqua pubblica ai sensi della D.C.R.T. 57/2013 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'utilizzo del demanio idrico;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

RICHIAMATO il contributo istruttorio trasmesso dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud in sede di conferenza dei servizi e allegato al verbale allegato alla nota del Comune di Grosseto prot. n. 0030446 del 21/01/2025 (rif. prot. C6TS n. 6991 del 14/11/2024), nel quale non vengono espresse osservazioni in merito alle opere in progetto;

DATO ATTO che nell'elaborato cartografico allegato al presente decreto sotto la lettera "B", quale parte integrante e sostanziale, viene individuato l'attraversamento oggetto della presente concessione;

CONSIDERATO che la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra in uno dei casi previsti dall'art. 13 del Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6 del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmessa al richiedente con prot. n. 282791 del 29/04/2025;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire

- l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della stessa, per garantire il buon regime delle acque;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
  - d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
  - e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
  - f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
  - g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
  - h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere e/o dell'area;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

- tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisionali, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse, in particolare con codice di allerta del Centro Funzionale Regionale ([www.cfr.toscana.it](http://www.cfr.toscana.it)), dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:
  - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";
  - siano richiesti eventuali pareri/nulla osta a altri Organi competenti in materia ambientale e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le eventuali prescrizioni riportate;
  - si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
    - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 "Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano";
    - L.R. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" e ss.mm.ii;
    - L.R. 30/2015 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla L.R. 24/1994, alla L.R. 65/1997, alla L.R. 24/2000 ed alla L.R. 10/2010";
    - D.P.G.R. 48/R/2003 "Regolamento Forestale";
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- il Concessionario deve intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora, per effetto di assestamento, di dilavamento e/o erosione, si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell'area interessata dall'intervento.

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente atto senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta, per un periodo massimo di tre anni, su richiesta dell'interessato da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente deve comunicare tempestivamente a questo Genio Civile la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico responsabile dei lavori / direzione lavori, con relativo recapito telefonico e postale e la ditta esecutrice; inoltre entro 60 giorni dal termine dei lavori dovrà provvedere a comunicarne la data e trasmettere contestualmente anche l'attestazione dalla quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento autorizzativo;



DATO ATTO che la concessione demaniale, decorrente dalla data di adozione del presente decreto, può essere rilasciata per la durata massima di nove anni, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree ed i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo valutare, d'ufficio o su istanza del concessionario, l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza, la domanda di rinnovo deve essere presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 e fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale annuale per un attraversamento sotterraneo (tip. 11) ammonta ad € 339,36, determinato in base alle tariffe approvate dalla giunta con la d.g.r.t. n. 888/2017 e ss.mm.ii., precisando che il canone predetto potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che in caso di rinuncia il pagamento del canone è dovuto per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare ad una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto al versamento dell'importo di € 226,24, corrispondente ad otto mensilità del canone 2025;
- ha provveduto al versamento dell'imposta sulle concessioni demaniali per l'anno 2025, pari ad € 113,12;
- ha provveduto al versamento di un deposito cauzionale pari ad una annualità del canone;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

- 1) di rilasciare al soggetto identificato nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente decreto, la concessione demaniale per l'attraversamento sotterraneo (tip. 11) di un corso d'acqua privo di denominazione (TS51062), in località Marruchetone nel comune di Grosseto (GR), così come rappresentato nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente decreto (allegato "B");
- 2) di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto e che la stessa avrà scadenza in data 30/04/2034, secondo le disposizioni e le clausole espresse in precedenza;
- 3) di autorizzare ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, l'esecuzione dell'opera suddetta e la rimozione di un palo esistente della linea elettrica MT nelle pertinenze idrauliche di un corso d'acqua privo di denominazione (TS51062), in località Marruchetone nel comune di Grosseto (GR), così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
- 4) di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente decreto senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- 5) di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni generali e tecniche, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi ed atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
- 7) di dare atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
- 8) di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore all'importo di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;
- 9) di trasmettere telematicamente il presente provvedimento al Concessionario, al Tecnico incaricato e al Comune di Grosseto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

*Allegati n. 2*

- A*                      *Dati concessionario*  
*7709e52cf149db167da51dfc056e8acfc37330d944449aa2e976f7b15055521c*
- B*                      *Cartografia*  
*1d27867582cef46ad8d85daa90c91f9824bad06dfd369cdf77bab2962ee050c1*

**Allegato “B”**

Pratica SiDIT n. 1381/2025 (Proc. n. 2708/2025) – Concessione demaniale per l’attraversamento sotterraneo (tip. 11) di un corso d’acqua privo di denominazione (TS51062) e autorizzazione alla rimozione di un palo della linea elettrica situato nelle pertinenze idrauliche dello stesso corso d’acqua, in località Marruchetone nel comune di Grosseto (GR).



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

**Responsabile di settore Fabio MARTELLI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 9815 - Data adozione: 12/05/2025**

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Pescia, per uso civile. Approvazione del Disciplinare di concessione. Richiedente: Esselunga S.p.A. - Pratica n. 6865/2024 - Procedimento SIDIT n° 9375/2024.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD011198

## IL DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015 n. 22;

VISTO il R.D n. 1775 del 11/12/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e s.m.i;

VISTO il D.lgs n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 81 "Legge di stabilità per l'anno 2016";

VISTO il DPGR 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015." e ss.mm.ii.

VISTA la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art.9 comma 4 della L.R. 22/2015";

CONSIDERATO CHE con domanda in data 18/09/2024 prot. n. 497551 il richiedente di cui all'Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ha fatto richiesta di concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Pescia, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 96 dalla particella n. 23, per uso civile per una portata media di 0,07 (zerovirgolazerosette) litri al secondo;

CONSIDERATO CHE, allegata all'istanza di concessione sopracitata, è stata trasmessa la documentazione progettuale conservata agli atti dello scrivente settore;

DATO ATTO che la procedura di valutazione Ex-ante è stata svolta e che le risultanze sono contenute nel disciplinare approvato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dal Genio Civile Valdarno Centrale;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la cauzione ai sensi della vigente normativa;

DATO ATTO del Disciplinare allegato al presente atto come inviato al concessionario per la sua sottoscrizione (All. B), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare è stato sottoscritto dal richiedente ed è conservato agli atti del Settore scrivente;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

Ritenuto di pubblicare il presente atto e l'allegato A, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art 18 del RD 1775/33;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del procedimento amm.vo è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione procedure tecnico autorizzative in materia di acque T.U 1775/1933 del Genio Civile Valdarno Centrale;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente di cui all'Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente atto, con decorrenza dalla data del presente atto per 30 (trenta) anni, la concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Pescia, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 96 dalla particella n. 23, per uso civile, per una portata media di 0,07 (zerovirgolazerosette) litri al secondo, sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare (All. B) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, conservato agli atti del settore scrivente e allegato al presente decreto, contenente gli obblighi e le condizioni di cui è vincolata la concessione di acque pubbliche in merito al precedente punto;
3. di dare atto, fino da ora, che la validità della presente concessione è subordinata alla messa in atto degli interventi di risparmio idrico, obbligatoriamente da realizzarsi entro due anni dalla data del presente decreto, qualora gli stessi non fossero già stati messi in atto;
4. di precisare che il presente provvedimento non concerne gli aspetti qualitativi della risorsa idrica captata, con particolare riferimento all'idoneità al consumo umano ex D.Lgs. n. 18 del 23/02/2023;
5. di prendere atto che il Disciplinare (All. B) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;
6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
7. di dichiarare che, per l'anno 2025, il canone è stabilito nella misura di € 247,90;
8. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Pescia;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge, i seguenti ricorsi:



- ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla notifica del presente atto presso la scrivente Amministrazione Regionale;
- per le materie di cui all'art. 140 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
- per le materie di cui all'art. 143 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 2*

- A

6865\_2024\_All. A

826a8a22589d8621d625c3027604739f40177e8381ee451696a170c8ea6ea2c8
- B

6865\_2024\_All. B

943d1dac2cb355373da433a22ce8d5a5ac3f157bb2c32c39f4d908813d29b878

Richiedente:

Esselunga S.p.A. - C.F. 01255720169



**REGIONE TOSCANA**

**DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE**

**SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE**

**Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 9825 - Data adozione: 13/05/2025**

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Mugnone, in loc. Via Cosseria - Via della Rivoluzione Ungherese - Viale Redi del Comune di Firenze per l'esecuzione di opere di cantierizzazione per realizzare il cosiddetto By - Pass e per l'esecuzione di 21931 - installazione di impianto di monitoraggio. Pratica SiDIT 798/2025

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD011308

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 “determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico” e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri).”

PREMESSO che in data 23/08/2023 il Comune di Firenze ha rilasciato Autorizzazione Paesaggistica n. 1032 " Per la costruzione, nell'ambito degli interventi per la realizzazione del Passante e della Stazione AV di Firenze, di un manufatto con funzione di by pass idraulico del torrente Mugnone in affiancamento all'attuale scatolare che sottopassa la sede ferroviaria nell'area Belfiore – presso l'area ex Macelli. L'intervento prevede: la sistemazione dell'alveo per il tratto compreso tra il ponte stradale del Romito e l'inizio del sottopasso esistente; la sistemazione del fondo del sottopasso esistente; la realizzazione di un manufatto d'imbocco con soglia sfiorante; lo scatolare sotto il fascio binari, parallelo all'esistente; la deviazione di una tubazione dell'acquedotto esistente., in Via lungo il Mugnone SNC, Quartiere 2 ", Firenze;

CONSIDERATO che in data 07/02/2025 il Comune di Firenze ha rilasciato il Provvedimento Dirigenziale n. 771/2025 per “Passante AV – risagomatura alveo del Torrente Mugnone

DATO ATTO che:

- con Decreto Regionale n. 7296 del 10/04/2025 il Settore Genio Civile Valdarno Superiore ha rinnovato l’omologazione del progetto per il completamento del cosiddetto By Pass del corso d’acqua denominato Torrente Mugnone, tra il ponte del Romito e il sottopasso ferroviario e tra quest’ultimo e lo sbocco del by-pass presso Viale Redi del Comune di Firenze, ha rilasciato l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori e la concessione demaniale per l’attraversamento del corso d’acqua;

VISTA l’istanza di Concessione idraulica del demanio idrico acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0105937 del 13-02-2025 a cui è stato attribuito il n. 798/2025 SiDIT presentata da CONSORZIO FLORENTIA, c.f. 03029490343, con sede legale in Comune di Parma, Via M.M. ADORNI , n. 1, e l’allegata documentazione in formato digitale:

- NF1W00CZZROCA0800001B\_Cantierizzazione Mugnone;
- NF1W.00.E.ZZ.BD.AQ0000.002.A-Aree Espropri
- PED-SistAlveo.zip
- PE-ElabGenerali.zip
- PE-Imbocco.zip
- Monitoraggio.zip
- PED-DeviazAcquedotto.zip

- Autorizzazione Comune di Firenze\_Interventi via Cosseria
- NF1W00CZZPZCA0800001A\_Fasi di Cantiere 1
- NF1W00CZZPZCA0800002A\_Fasi di Cantiere 2
- Programma Lavori\_Cosseria Mugnone\_Rev\_01
- Autorizzazione Paesaggistica 1.zip
- Autorizzazione Paesaggistica 2.zip

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Torrente Mugnone, loc. Via Cosseria - Via della Rivoluzione Ungherese - Viale Redi in Comune di Firenze, per l'esecuzione dell'opera n. 21930 - opere di cantierizzazione per realizzare il cosiddetto By - Pass, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Torrente Mugnone, loc. Via Cosseria - Viale Redi in Comune di Firenze, per l'esecuzione dell'opera n. 21931 - installazione di impianto di monitoraggio, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

RILEVATO che:

- con nota n. 154227 del 07/03/2025 il Responsabile del Procedimento ha richiesto integrazioni al progetto con riferimento a:

in relazione all'opera n. 21930 - opere di cantierizzazione per realizzare il cosiddetto By - Pass del corso d'acqua denominato Torrente Mugnone, loc. Via Cosseria - Via della Rivoluzione Ungherese - Viale Redi in Comune di Firenze,

- relazione tecnica - descrittiva sulla cantierizzazione con descrizione delle modalità operative dei vari interventi e nelle diverse fasi;
- verifica idraulica del Torrente Mugnone in tutte le fasi di cantiere in cui si prevede di parzializzare il corso d'acqua;
- lay out di cantiere in tutte le diverse fasi operative, in planimetria e sezione, in cui vengano individuate:
  - postazioni delle macchine operatrici – p.e. indicare se i pali vengono fatti posizionando la macchina in alveo o sulla strada;
  - modalità di parzializzazione del Torrente Mugnone;
  - modalità di accesso in alveo una volta demolita la rampa di accesso e realizzata la palificata in dx Mugnone e modalità e tempi di recupero di eventuali macchinari/attrezzature in alveo;
  - modalità operative e tempi di rimozione dell'acquedotto in sx;
  - modalità operative e tempi di realizzazione del nuovo muro in dx idraulica;
  - modalità operative e tempi di realizzazione dello sfioro per l'imbocco del by pass in sinistra idraulica;
- calcolo degli oneri ittiogenici secondo il modulo trasmesso;
- cronoprogramma dei lavori aggiornato in cui vengano indicati i tempi in ogni subfase, in modo da poter valutare per quanto tempo si prevede di parzializzare il corso d'acqua, e vengano riprogrammati i lavori in alveo nel periodo 15 maggio/15 settembre di ciascun anno;

in relazione all'opera n. 21931 - installazione di impianto di monitoraggio costituito da prismi ottici all'interno del manufatto in cui scorre il corso d'acqua denominato Torrente Mugnone, loc. Via Cosseria - Viale Redi in Comune di Firenze:

- sezione quotata del sotto attraversamento e delle stazioni di monitoraggio;
- cronoprogramma dei lavori in cui vengano evidenziati i tempi di posa in opera/durata dell'installazione/dismissione e modalità di dismissione;
- lay out di cantiere in tutte le diverse fasi operative ed in particolare nelle fasi 1 e 4, in planimetria e sezione, in cui vengano riportati i blocchi in cls per la deviazione temporanea del Torrente Mugnone;
- modalità di accesso in alveo una volta demolita la rampa di accesso e realizzata la palificata in dx Mugnone e modalità e tempi di recupero di eventuali macchinari/attrezzature in alveo

- con nota n. 177780 del 17/03/2025 il richiedente ha inoltrato parte della documentazione integrativa richiesta;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 1428/2025;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
  - non altera il buon regime delle acque;
  - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
  - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
  - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
  - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

#### PRESCRIZIONI TECNICHE

- la parzializzazione del corso d'acqua dovrà essere realizzata mediante argine fusibile con materiali tali da non costituire impedimento o aggravio al deflusso delle acque in caso di piene del Torrente Mugnone;
- il direttore dei lavori dovrà programmare le lavorazioni settimanalmente previa acquisizione delle previsioni sul sito del Centro Funzionale Regionale; in caso di previsioni meteo avverse, non potranno essere effettuate le lavorazioni in alveo; al termine di ogni giornata lavorativa dovranno essere rimossi dall'alveo macchinari e/o attrezzature;
- si rimanda ad una successiva autorizzazione la realizzazione di tutte le lavorazioni interferenti con l'alveo del Torrente Mugnone che non potranno concludersi entro il 30/09/2025, previa presentazione di nuova istanza da trasmettere tramite il portale Sidit FE;
- entro il 30/09/2025 dovranno essere sospese le lavorazioni in alveo e rimosso ogni qualsiasi manufatto che possa essere di ostacolo al buon regime delle acque;
- in occasione dell'emissione da parte dal CFR dell'avviso di criticità con codice GIALLO per le zone di allerta A3 – A2 – A1 - M, l'impresa dovrà assicurare la presenza in cantiere di una specifica figura per monitorare e sorvegliare il livello idraulico delle acque ed il suo possibile innalzamento oltre alla soglia ritenuta sicura e chiaramente indicata sull'asta idrometrica che dovrà essere appositamente installata nell'alveo del fiume o riprodotta in luogo ben visibile. La suddetta soglia dovrà essere individuata dall'Impresa e dovrà essere tale da consentire ai macchinari ed alle persone di allontanarsi dall'area allagabile con anticipo rispetto all'allagamento della stessa area. Al superamento di tale soglia l'Impresa dovrà immediatamente sospendere le attività e adoperarsi per allontanare i mezzi ed i materiali depositati nelle aree allagabili;
- in occasione dell'emissione da parte dal CFR dell'avviso di criticità con codice ARANCIONE per le zone di allerta A3 – A2 – A1 - M, le attività/lavorazioni non potranno essere effettuate/avviate e l'area allagabile dovrà essere completamente sgombra da macchinari e materiali all'orario previsto per l'inizio del livello di criticità;
- al termine dei lavori dovranno essere rimosse le stazioni di monitoraggio e loro accessori;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;

- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro tre mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- di stabilire che la presente autorizzazione ha validità fino al 30/09/2025, a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- prima dell'inizio dei lavori in alveo, il richiedente dovrà effettuare il versamento degli obblighi ittiogenici sul conto corrente postale 001031574385 Codice IBAN IT74 Y 07601 02800 001031574385 intestato a 'REGIONE TOSCANA' con causale "L.R. 7/2005-obblighi ittiogenici", specificando il numero di pratica SiDIT 798/2025
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in



buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della L.R. 80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire fino al 30/09/2025 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento 42/R e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo sul presente atto è stata anticipata dal richiedente a mezzo bonifico tramite la piattaforma nazionale PagoPA in data 29/04/2025;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 29/04/2025 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 1.916,52 a titolo di canone concessorio 2025, corrispondente al canone per occupazioni brevi;
- € 958,26 a titolo di imposta pari al 50% del canone versato.

Tutto ciò premesso e considerato,

#### DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità dal 01/05/2025 al 30/09/2025, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. la concessione a CONSORZIO FLORENTIA, c.f. 03029490343, con sede legale in Comune di Parma, Via M.M. ADORNI, n. 1 per l'occupazione di:
  - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Mugnone, loc. Via Cosseria - Via della Rivoluzione Ungherese - Viale Redi in Comune di Firenze, con l'opera n. 21930 - opere di cantierizzazione per realizzare il cosiddetto By - Pass;
  - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Mugnone, loc. Via Cosseria - Viale Redi in Comune di Firenze, con l'opera n. 21931 - installazione di impianto di monitoraggio;
4. di stabilire che la concessione ha durata fino al 30/09/2025;

5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
  6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
  7. di dare atto che:
    - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
    - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
  8. di partecipare per via telematica il presente provvedimento al Richiedente.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



**REGIONE TOSCANA**

**DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE**

**SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE**

**Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 9828 - Data adozione: 13/05/2025**

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 50/2021. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Castro in Comune di Arezzo per scarico rete acque miste - 02SP5FS. Pratica SiDIT n. 1674/2023

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD011352

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n.55”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la Legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016”;

## RICHIAMATI:

- il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;
- il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri).”
- l’Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori relativi ad occupazioni del demanio idrico ad opera di impianti e reti di approvvigionamento idropotabile gestite dalla Società Nuove Acque S.p.A, c.f. 01616760516, con sede legale in Comune di Arezzo Loc. Poggio Cuculo Fraz. Patrignone n. 62;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016 ”;

VISTA l’istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n.1674/2023, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 35500 del 20/01/2023 presentata dalla Società Nuove Acque S.p.A, c.f. 01616760516, con sede legale in Comune di Arezzo Loc. Poggio Cuculo Fraz. Patrignone n. 62, con allegata una Dichiarazione asseverata in formato digitale a firma del tecnico incaricato iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo - n. 1190 - Sez. A;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l’incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

PRESO ATTO che nella Dichiarazione inoltrata si assevera la compatibilità idraulica dell’occupazione del demanio idrico della seguente opera:

- Scarico rete acque miste - 02SP5FS - Materiale condotta: PVC - tubazione di scolmo Ø 300, con recapito nel Torrente Castro sul corso d’acqua denominato Torrente Castro, in Comune di Arezzo, come descritto e rappresentato nella dichiarazione asseverata;

CONSIDERATO che le opere sopra descritte comportano l’utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d’acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all’Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori sopra richiamato e pertanto ai sensi dell’art. 13 comma 1 lettera c) del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i si può procedere ad assegnazione diretta dell’area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell’art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione che descrive le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree

demaniali impegnate e la sussistenza dei presupposti di legge per l'occupazione di tali aree, è quella agli atti del procedimento n. 1453/2023;

PRESO ATTO che il tecnico incaricato assevera che l'opera:

- non altera il buon regime delle acque;
- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non aggrava il rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non aggrava il rischio per le persone;

DATO ATTO che, nella gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

**PRESCRIZIONI GENERALI:**

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere asseverate, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto

indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.38, comma 1, del Regolamento 60/R/2016, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto all'osservanza delle disposizioni della l.r.80/2015, del Reg. 60/R/2016 sulle opere idrauliche, nonché delle ulteriori prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) opere difformi da quanto asseverato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di

durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca da bollo cartacea n. 01210029741927 del 14/11/2024;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 224,00 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 226,24 a titolo di canone concessorio riferito al 2024, al netto dello sconto del 20% previsto per i gestori di pubblici servizi, mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 113,12 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione riferita al 2024 sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580
- € 438,20 a titolo di canoni concessori pregressi riferiti alle annualità 2022-2023 sul conto Banco Posta codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 219,10 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione riferita alle annualità 2022-2023 sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

#### DECRETA

1. di prendere atto della dichiarazione asseverata così come descritto in narrativa e di conseguenza autorizzare il mantenimento delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904;
2. di accordare alla Società Nuove Acque S.p.A, c.f. 01616760516, con sede legale in Comune di Arezzo Loc. Poggio Cuculo Fraz. Patrignone n. 62, la Concessione per:
  - Scarico rete acque miste - 02SP5FS - Materiale condotta: PVC - tubazione di scolmo Ø 300, con recapito nel Torrente Castro sul corso d'acqua denominato Torrente Castro, in Comune di Arezzo, come descritto e rappresentato nella dichiarazione asseverata;
3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 a decorrere dall'1/01/2022;
4. di stabilire che il canone di concessione è pari a € 226,24 secondo quanto riportato al p.to 6.4 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, al netto dello sconto del 20% previsto per i gestori di pubblici servizi, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la gestione dell'area demaniale sia sottoposta alle prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di dare atto che:
  - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE





**REGIONE TOSCANA**

**DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE**

**SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE**

**Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 9833 - Data adozione: 13/05/2025**

Oggetto: RD 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento-Pratica SiDIT n. 263/2025-417422/2020; Codice locale n. 785. Rinnovo della concessione di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Barberino Tavarnelle, Località Montecchio.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD011432

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

VISTO l'art. 1 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19 recante "Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021" con il quale è stata abrogata l'imposta regionale sulle concessioni di acque pubbliche, prevista dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della L.R. n. 2 del 30/12/1971, a partire dall'anno di imposta 2019;

RICHIAMATA la concessione di derivazione di acque pubbliche Codice locale n. 785, rilasciata dalla Provincia di Firenze con Determinazione Dirigenziale n. 4317 del 19/11/2014;

CONSIDERATO che con domanda in data 11/12/2024 al numero protocollo 0644900 il richiedente come meglio identificato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato), ha fatto richiesta di Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica Codice locale n. 785, nel Comune di Barberino Tavarnelle, Località Montecchio nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 58, particella n. 253, ad uso AGRICOLO;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,5 l/s, per un fabbisogno di 16.000 metri cubi annui, destinati ad uso AGRICOLO;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato in data 08/05/2025, tramite bonifico su C/C bancario IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018 intestato a Regione Toscana, la somma di € 3,89 (*euro tre virgola ottantanove centesimi*) a titolo di integrazione della cauzione di € 106,14 già versata, per un totale di € 110,03 (*euro centodieci virgola zerotre centesimi*), a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO CHE il richiedente come meglio identificato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A) ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente come meglio identificato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A) il rinnovo della concessione di acque sotterranee Codice locale n. 785, tramite POZZO ubicato al foglio n. 58, particella n. 253 in Comune di Barberino Tavarnelle, Località Montecchio, per uso AGRICOLO, per una portata media di 0,5 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 20 con decorrenza dalla data di scadenza della concessione originaria rilasciata da Provincia di Firenze con Determinazione Dirigenziale n. 4317 del 19/11/2014 per 20 anni e pertanto con nuova scadenza fissata al 30/12/2044;
3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi della D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 110,03 (*euro centodieci virgola zerotre centesimi*);
6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza

dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Barberino Tavarnelle;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A*

*DISCIPLINARE*

*b83e14d1df9ca530ffe2979ca37dbae39bce682b0374af6e7dc39ce7723b4c83*

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

**Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 9836 - Data adozione: 13/05/2025**

Oggetto: r.d. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento-Pratica SiDIT n. 694/2025-457685/2020; Codice locale n. EM\_1293. Concessione di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Empoli.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD011313

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

CONSIDERATO che con domanda in data 29/01/2025 al numero protocollo 0058128 il richiedente, come meglio identificato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), ha fatto richiesta di Concessione di derivazione di acqua pubblica nel Comune di Empoli, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 30, particella n. 1080, ad uso AGRICOLO;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,063 l/s, per un fabbisogno di 2.000 metri cubi annui, destinati ad uso AGRICOLO;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato in data 29/04/2025, tramite bonifico su C/C bancario

IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018 intestato a Regione Toscana, la somma di € 87,84 (*euro ottantasette virgola ottantaquattro centesimi*) a titolo di cauzione, a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO CHE il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente, come meglio identificato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), a concessione di acque sotterranee tramite POZZO ubicato al foglio n. 30, particella n. 1080, in Comune di Empoli, per uso AGRICOLO per una portata media di 0,063 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;

2. di stabilire la durata della concessione in anni 5 con decorrenza dalla data del presente atto;

3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;

5. di dichiarare che ai sensi della D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 87,84 (*euro ottantasette virgola ottantaquattro centesimi*);

6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Empoli;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



*Allegati n. 1*

*A*

*DISCIPLINARE*

*8d1207f7615e18f293a1cb2c53a9968df6e7bd8d56fce9ccfb6fb4304ffcff30*

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

**Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 9841 - Data adozione: 13/05/2025**

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Subentro nella concessione rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 6155 del 19/04/2019 per attraversamento del fosso di Albero tramite ponte (unico accesso alla proprietà) in loc. Molino della Trappola nel Comune di Marradi (FI). Pratica SiDIT 17771/2019

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD011351

## IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n.55";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

PREMESSO che con Decreto n. 6155 del 19/04/2019 questo Settore ha rilasciato al soggetto cedente i cui dati anagrafici sono riportati nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, una concessione demaniale per l'uso delle seguenti aree appartenenti al demanio idrico:

- porzione di alveo del fosso di Albero (tratto MV9354) adiacente alla p.lla 30 del F. 88 del Catasto del Comune di Marradi (FI), loc. Molino della Trappola, occupata con attraversamento tramite ponte (unico accesso alla proprietà);

CONSIDERATO che tale opera, insistente sull'area demaniale oggetto di occupazione, risulta autorizzata anche nei riguardi idraulici;

DATO ATTO che con istanza protocollo n. 208597 del 28/03/2025, la richiedente, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, ha presentato domanda di subentro nella titolarità della sopracitata concessione e contestuale rinnovo della stessa scaduta il 31/12/2024;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

DATO ATTO inoltre che la richiedente non ha allegato la documentazione tecnica in quanto già in possesso dell'Ufficio;

CONSIDERATO che per l'occupazione sopra descritta, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del D.P.G.R. 42/R/2018, persistono le condizioni per la sua permanenza in ambito demaniale e non ricorrono i casi di cui all'art. 26 del DPGR 60/R;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, trattandosi di trasferimento di proprietà in relazione alla quale è stata concessa l'area, strumentale e strettamente connessa al godimento del diritto di proprietà, ai sensi dell'art. 36 comma 2 DPGR 60/2016 può farsi luogo all'accoglimento della richiesta di subentro, presentata dalla richiedente, i cui dati anagrafici sono riportati nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, nella titolarità a tutti gli effetti di legge della concessione demaniale con tutti gli obblighi e oneri amministrativi connessi;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere in narrativa rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che sono state valutate sussistere le condizioni favorevoli, per quanto attiene gli aspetti amministrativo-contabili, al subentro nella concessione demaniale sopra citata ed al rinnovo della stessa con decorrenza dal 01/01/2025;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

DATO ATTO che nella gestione dell'area, ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, dovranno essere osservate le prescrizioni generali che vengono di seguito specificate:

**PRESCRIZIONI GENERALI:**

Il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltrech  delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilit  nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potr  in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilit  per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla propriet  pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonch  la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, n  apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sar  tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sar  tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere n  sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazione di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facolt  della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l' Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

-   obbligato ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla propriet  privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilit , anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
-   obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorit  idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovr  provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformit  alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorit  idraulica;
-   tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonch  delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumit ;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RICORDATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della L.R. 80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9, a decorrere dal 01/01/2025, la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo sul presente atto è stata anticipata dal richiedente il 14/05/2025 a mezzo versamento tramite la piattaforma nazionale PagoPA (IUBD 01250003035984)

DATO ATTO infine che il canone e l'imposta regionale ai sensi dell'art. 1 della L.R. 2/1971 riferiti all'anno 2025 saranno oggetto di specifica richiesta da parte del Settore Politiche Fiscali e Riscossione della Regione Toscana entro il 31 Dicembre 2025.

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di riconoscere la richiedente, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, titolare a tutti gli effetti di legge della concessione demaniale, rilasciata con Decreto n. 6155 del 19/04/2019, per l'occupazione del demanio idrico con:
  - porzione di alveo del fosso di Albero (tratto MV9354) adiacente alla p.lla 30 del F. 88 del Catasto del Comune di Marradi (FI), loc. Molino della Trappola, occupata con attraversamento tramite ponte (unico accesso alla proprietà);
2. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 a decorrere dal 01/01/2025 e che il canone di concessione (ridotto del 60% perchè il bene in concessione rappresenta l'unico accesso alla proprietà) è pari a € 113,12 (centotredici/12), secondo quanto riportato al p.to 4.1 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, soggetto ad aggiornamento e modifica

in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;

3. di disporre che la gestione dell'opera e dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
4. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, provvedere alla sua registrazione;
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi;
6. di partecipare per via telematica il presente provvedimento alla richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A            Anagrafica richiedente*  
*61808283d06b6455569c0f852486ece114cc81ecd6cf38529af34e696b353fc9*



**REGIONE TOSCANA**

**DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE**

**SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE**

**Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 9844 - Data adozione: 13/05/2025**

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 50/2021. Concessione porzione da area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Vingone del Comune di Arezzo per Scaricatore di piena Via Benedetto Croce codice: 02SP44\_21. Pratica SiDIT n. 498/2024

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD011354



## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n.55”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la Legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016”;

## RICHIAMATI:

- il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;
- il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri).”
- l’Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori relativi ad occupazioni del demanio idrico ad opera di impianti e reti di approvvigionamento idropotabile gestite dalla Società Nuove Acque S.p.A, c.f. 01616760516, con sede legale in Comune di Arezzo Loc. Poggio Cuculo Fraz. Patrignone n. 62;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016 ”;

VISTA l’istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 498/2024, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 35500 del 20/01/2023 presentata dalla Società Nuove Acque S.p.A, c.f. 01616760516, con sede legale in Comune di Arezzo Loc. Poggio Cuculo Fraz. Patrignone n. 62, con allegata una Dichiarazione asseverata in formato digitale a firma del tecnico incaricato iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo - n. 1190 - Sez. A;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l’incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

PRESO ATTO che nella Dichiarazione inoltrata si assevera la compatibilità idraulica dell’occupazione del demanio idrico della seguente opera:

- Scaricatore di piena Via Benedetto Croce codice: 02SP44\_21Pozzetto 1m x 1m tubazione di scolmo inPVC Corrugato Ø 315, con recapito nel Torrente Vingone., in Comune di Arezzo, come descritto e rappresentato nella dichiarazione asseverata, come descritto e rappresentato nella dichiarazione asseverata;

CONSIDERATO che le opere sopra descritte comportano l’utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d’acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all’Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori sopra richiamato e pertanto ai sensi dell’art. 13 comma 1 lettera c) del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i si può procedere ad assegnazione diretta dell’area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell’art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione che descrive le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree

demaniali impegnate e la sussistenza dei presupposti di legge per l'occupazione di tali aree, è quella agli atti del procedimento n. 1453/2023;

PRESO ATTO che il tecnico incaricato assevera che l'opera:

- non altera il buon regime delle acque;
- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non aggrava il rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non aggrava il rischio per le persone;

DATO ATTO che, nella gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere asseverate, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto

indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.38, comma 1, del Regolamento 60/R/2016, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto all'osservanza delle disposizioni della l.r.80/2015, del Reg. 60/R/2016 sulle opere idrauliche, nonché delle ulteriori prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) opere difformi da quanto asseverato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di

durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca da bollo cartacea n. 01250006397909 del 07/03/2025

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 224,00 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 226,24 a titolo di canone concessorio riferito al 2024, al netto dello sconto del 20% previsto per i gestori di pubblici servizi, mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 113,12 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione riferita al 2024 sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580
- € 1238,20 a titolo di canoni concessori pregressi riferiti alle annualità 2018-2023 sul conto Banco Posta codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 319,10 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione riferita alle annualità 2021-2023 sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

#### DECRETA

1. di prendere atto della dichiarazione asseverata così come descritto in narrativa e di conseguenza autorizzare il mantenimento delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904;
2. di accordare alla Società Nuove Acque S.p.A, c.f. 01616760516, con sede legale in Comune di Arezzo Loc. Poggio Cuculo Fraz. Patrignone n. 62, la Concessione per:
  - Scaricatore di piena Via Benedetto Croce codice: 02SP44\_21Pozzetto 1m x 1m tubazione di scolmo in PVC Corrugato Ø 315, con recapito nel Torrente Vingone., in Comune di Arezzo;
3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 a decorrere dall'1/01/2022;
4. di stabilire che il canone di concessione è pari a € 226,24, secondo quanto riportato al p.to 6.4 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, al netto dello sconto del 20% previsto per i gestori di pubblici servizi, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la gestione dell'area demaniale sia sottoposta alle prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di dare atto che:
  - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

**Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 9856 - Data adozione: 13/05/2025**

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 50/2021. Concessione porzione da area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Chianicella del Arezzo per Scaricatore di piena Loc. Ceciliano campo sportivo codice: 02SP60\_21. Pratica SiDIT n. 501/2024

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD011355

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n.55”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la Legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016”;

## RICHIAMATI:

- il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;
- il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri).”
- l’Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori relativi ad occupazioni del demanio idrico ad opera di impianti e reti di approvvigionamento idropotabile gestite dalla Società Nuove Acque S.p.A, c.f. 01616760516, con sede legale in Comune di Arezzo Loc. Poggio Cuculo Fraz. Patrignone n. 62;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016 ”;

VISTA l’istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n.501/2024, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 35500 del 20/01/2023 presentata dalla Società Nuove Acque S.p.A, c.f. 01616760516, con sede legale in Comune di Arezzo Loc. Poggio Cuculo Fraz. Patrignone n. 62, con allegata una Dichiarazione asseverata in formato digitale a firma del tecnico incaricato iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo - n. 1190 - Sez. A;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l’incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

PRESO ATTO che nella Dichiarazione inoltrata si assevera la compatibilità idraulica dell’occupazione del demanio idrico della seguente opera:

- Scaricatore di piena Loc. Ceciliano campo sportivo codice: 02SP60\_21, Pozzetto 1 m x 1 m tubazione discolmo in PVC Corrugato Ø 400, con recapito nel Torrente Chianicella., in Comune di Arezzo, comedescritto e rappresentato nella dichiarazione asseverata;

CONSIDERATO che le opere sopra descritte comportano l’utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d’acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all’Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori sopra richiamato e pertanto ai sensi dell’art. 13 comma 1 lettera c) del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i si può procedere ad assegnazione diretta dell’area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell’art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione che descrive le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree

demaniali impegnate e la sussistenza dei presupposti di legge per l'occupazione di tali aree, è quella agli atti del procedimento n. 1453/2023;

PRESO ATTO che il tecnico incaricato assevera che l'opera:

- non altera il buon regime delle acque;
- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non aggrava il rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non aggrava il rischio per le persone;

DATO ATTO che, nella gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere asseverate, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto

indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.38, comma 1, del Regolamento 60/R/2016, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni della l.r.80/2015, del Reg. 60/R/2016 sulle opere idrauliche, nonché delle ulteriori prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) opere difformi da quanto asseverato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di



durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca da bollo cartacea n. 01250006397897 del 07/03/2025

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 224,00 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 226,24 a titolo di canone concessorio riferito al 2024, al netto dello sconto del 20% previsto per i gestori di pubblici servizi, mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 113,12 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione riferita al 2024 sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580
- € 1238,20 a titolo di canoni concessori pregressi riferiti alle annualità 2018-2023 sul conto Banco Posta codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 319,10 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione riferita alle annualità 2021-2023 sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

#### DECRETA

1. di prendere atto della dichiarazione asseverata così come descritto in narrativa e di conseguenza autorizzare il mantenimento delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904;
2. di accordare alla Società Nuove Acque S.p.A, c.f. 01616760516, con sede legale in Comune di Arezzo Loc. Poggio Cuculo Fraz. Patrignone n. 62, la Concessione per:
  - Scaricatore di piena Loc. Ceciliano campo sportivo codice: 02SP60\_21, Pozzetto 1 m x 1 m tubazione discolmo in PVC Corrugato Ø 400, con recapito nel Torrente Chianicella, in Comune di Arezzo;
3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 a decorrere dall'1/01/2022;
4. di stabilire che il canone di concessione è pari a € 226,24, secondo quanto riportato al p.to 6.4 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, al netto dello sconto del 20% previsto per i gestori di pubblici servizi, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la gestione dell'area demaniale sia sottoposta alle prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di dare atto che:
  - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

**Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 9878 - Data adozione: 13/05/2025**

Oggetto: R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento/Pratica SiDIT n. 597/2023-391/2023. Domanda di concessione acque sotterranee di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Greve in Chianti (FI), Località Case all'Orto .

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD011366

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

CONSIDERATO che con domanda in data 30-01-2023 al numero protocollo 49808 il richiedente VILLA VIGNAMAGGIO SOC. AGR. S.R.L., con sede legale in VIA DI PETRIOLO, Greve in Chianti (FI), C.F. 04072370481, ha fatto richiesta di Domanda di concessione acque sotterranee di derivazione di acqua pubblica nel Comune di Greve in Chianti (FI), Località Case all'Orto nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 140, particella n. 101 ad uso AGRICOLO ;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 5588 del 22/03/2023 della Regione Toscana con il quale è stata autorizzata ai sensi dell'art. 95 del R.D.1775/1933 la ricerca di acque sotterranee;

VISTA la relazione di fine lavori acquisita dalla Regione Toscana con prot. 172270 del 14/03/2025;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,32 l/s, per un fabbisogno di 10.120 metri cubi annui, destinati ad uso AGRICOLO (attività connesse come definite ai sensi dell'art. 2135 del codice civile) ;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato in data 29-04-2025 la somma di € 100.88 (*euro cento virgola*

*ottantotto centesimi*) tramite bonifico su C/C bancario IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018 intestato a Regione Toscana, a titolo di cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO CHE il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente VILLA VIGNAMAGGIO SOC. AGR. S.R.L., con sede legale in VIA DI PETRIOLO, Greve in Chianti (FI) C.F. 04072370481, la concessione di acque sotterranee tramite POZZO ubicato al foglio n. 140, particella n. 101 in Comune di Greve in Chianti (FI), Località Case all'Orto per uso AGRICOLO (attività connesse come definite ai sensi dell'art. 2135 del codice civile) per una portata media di 0,32 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;

2. di stabilire la durata della concessione in anni 20 con decorrenza dalla data del presente atto;

3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;

5. di dichiarare che ai sensi della D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di €100.88 (*euro cento virgola ottantotto centesimi*) ;

6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Greve in Chianti;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A           disciplinare firmato*  
*cef890f95143280539a015223601f8d5daf34f092bc8d25d75cf4c1e2dcd93b7*

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

**Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 9884 - Data adozione: 13/05/2025**

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Rinnovo di Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Terzolle, in loc. Serpiolle del Comune di Firenze per mantenimento di attraversamento con ponte come unico accesso. Pratica SiDIT 18339/2019

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD011311

## IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n.55";

VISTA la L.R. 22 del 03.03.2015 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, 56 (Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di comuni) modifiche alle Leggi regionali 32/2002, 67/2003, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016 ";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

PREMESSO che con Decreto Regionale n. 789 del 25/01/2019 il Settore Regionale Genio Civile Vadarno Superiore ha rilasciato ai richiedenti i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto l'autorizzazione e concessione demaniale n. 1071\_1 ai sensi del R.D. 523/1904, per:

- occupazione di porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Terzolle, in loc. Serpiolle presso la particella 227 del Foglio 3 del Comune di Firenze con ponte come unico accesso;

VISTA l'istanza di rinnovo della concessione sopra citata acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0665128 del 23-12-2024 a cui è stato attribuito il n. 18339/2019 SiDIT presentata dai richiedenti i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che i richiedenti non hanno allegato la documentazione tecnica in quanto già in possesso dell'Ufficio;

CONSIDERATO che per l'occupazione sopra descritta, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del D.P.G.R. 42/R/2018, persistono le condizioni per la sua permanenza in ambito demaniale e non ricorrono i casi di cui all'art. 26 del DPGR 60/R;

RICHIAMATO l'art. 25 del DPGR 60/R sull'ammissibilità al rinnovo della concessione;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere in narrativa rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che sono state valutate sussistere le condizioni favorevoli, per quanto attiene gli aspetti amministrativo-contabili, al rilascio della concessione demaniale in quanto risultano regolarmente pagati i canoni fino all'annualità precedente (n° identificativo pagamenti 1071\_1);

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

DATO ATTO che, nella gestione dell'area dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI GENERALI:

Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltrech  delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilit  nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potr  in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilit  per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla propriet  pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonch  la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, n  apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere aggiuntive e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sar  tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sar  tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere n  sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- il Concedente potr  disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilit  o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di.
  - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
  - b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
  - c) esecuzione dei lavori in difformit  del progetto a suo tempo autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicher  un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potr  presentare le proprie deduzioni.
- al Concessionario dichiarato decaduto non spetter  alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto   soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi.
- nel caso di mancato rilascio   eseguito lo sfratto in via amministrativa.
- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato.
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si far  luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual



caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione.

- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 dal 01/01/2025 la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016.

DATO ATTO che l'imposta di bollo sul presente atto è stata anticipata dal richiedente a mezzo bonifico tramite la piattaforma nazionale PagoPA in data 18/01/2025;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di autorizzare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell'art. 93 del R.D. 523/1904 il mantenimento delle opere realizzate così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati agli atti dell'Ufficio;
2. di accordare ai richiedenti, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, la Concessione demaniale n. 1071\_1 per:
  - attraversamento con ponte come unico accesso, con occupazione di porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Terzolle, loc. Serpiolle in Comune di Firenze, presso la particella 227 del Foglio 3;
3. di disporre che l'occupazione del demanio idrico sia sottoposta alle condizioni e clausole previste in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 dal 01/01/2025;
5. di dare atto che:
  - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi

vigenti;

6. di partecipare per via telematica il presente provvedimento al Richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A                    Anagrafica richiedente*  
*e2ed0f744629a272d4817f6c8adc51bf3fd71de29b83db8d3a18a1ac89ffd59*

**REGIONE TOSCANA****DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE****SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE****Responsabile di settore Fabio MARTELLI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 9893 - Data adozione: 13/05/2025**

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per posa di nuova linea in fibra ottica con la realizzazione di attraversamenti staffati a rete aerea sul reticolo idrografico e relativi parallelismi, nel Comune di Monsummano Terme (PT). SIDIT: pratica 1665/2025, procedimento 3324/2025.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD011329

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. n. 101/2016, modificata con D.C.R. 25/2024, con cui, ai sensi della L.R. 79/2012, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della direzione difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTE la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016” e la D.G.R.T. n. 1237 del 04/11/2024 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2024, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)” e richiamato, per quanto non diversamente disposto, il contenuto delle delibere n. 888 del 07/08/2017, n.1414 del 17/12/2018 e n.229 del 24/02/2020;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA l’istanza di concessione presentata da Open Fiber S.p.a., c.f. 09320630966 con sede legale in Milano, Viale Certosa, 2 a firma del procuratore speciale, avente ad oggetto: “attraversamenti e parallelismi con corsi d’acqua”, relativa alla posa di linea in fibra ottica in attraversamento a vari corsi d’acqua nel Comune di Monsummano Terme (PT), acquisita agli atti con prot. n. 178531 del 18/03/2025;

DATO ATTO che la società richiedente, esente dal pagamento degli oneri istruttori per effetto delle norme vigenti in materia di infrastrutture di comunicazione elettronica, ed in particolare del D. Lgs. 259/2003, come specificato nella sentenza della Corte di Cassazione 14788/2014, ha provveduto al pagamento di Euro 16,00 per una marca da bollo cartacea id 01240707323334 del 11/02/2025 per la presentazione dell’istanza e di un’ulteriore marca da bollo da Euro 16,00 id 01240707323323 del 11/02/2025 per la pubblicazione del presente atto;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, i cui dati identificativi sono indicati nell’allegato A al presente atto, è stato nominato con Ordine di Servizio n. 84 del 27/02/2024, e che l’istruttoria della pratica è stata effettuata dal tecnico i cui dati identificativi sono indicati nell’Allegato A al presente atto;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, all’istanza è stato assegnato il numero SIDIT di pratica 1665/2025 e numero di procedimento 3324/2025;

DATO ATTO che:

- con nota prot. 178531 del 18/03/2025 il Comune di Monsummano Terme ha indetto la Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto di estensione della linea in fibra ottica;
- con nota prot. 191391 del 21/03/2025 il Comune di Monsummano Terme ha sospeso la Conferenza di Servizi;
- con nota prot. 235435 del 08/04/2025 il Comune di Monsummano Terme ha riaperto la Conferenza di Servizi;

VISTA la documentazione progettuale trasmessa e considerato che, ai fini della presente concessione, rilevano i seguenti elaborati conservati agli atti dell'ufficio:

- Relazione tecnica con la descrizione delle tipologie di interventi previsti e tabella riepilogativa degli interventi in progetto;
- Corografia alla scala 1:10.000, planimetria con sezioni del cavidotto in progetto con indicazione delle diverse tipologie di interventi;

DATO ATTO che l'istanza complessiva è relativa all'estensione della rete della fibra ottica nel Comune di Monsummano Terme (PT) mediante la realizzazione di n. 41 attraversamenti e relativi parallelismi sul reticolo idrografico, di cui n. 28 attraversamenti staffati a rete aerea, n. 9 attraversamenti in subalveo e n. 4 attraversamenti in minitrincea;

DATO ATTO che le opere includono i seguenti attraversamenti:

- n. 2 attraversamenti sul fosso del Fontanino di Castel Vecchio staffati a rete aerea;
- n. 1 attraversamento sulla forra di Belvedere staffato a rete aerea;
- n. 1 attraversamento sul corso d'acqua BV2837 staffato a rete aerea;
- n. 3 attraversamenti sul rio Gerbi detto rio Vecchio staffati a rete aerea;
- n. 2 attraversamenti sul rio delle Piagge staffati a rete aerea;
- n. 1 attraversamento sul corso d'acqua BV3018 staffato a rete aerea;
- n. 2 attraversamenti sulla forra di Campore staffati a rete aerea;
- n. 5 attraversamenti sul rio Bronzoli staffati a rete aerea;
- n. 1 attraversamento sul corso d'acqua BV3210 staffato a rete aerea;
- n. 1 attraversamento sul rio del Carro staffato a rete aerea;
- n. 1 attraversamento sul rio delle Petraie staffato a rete aerea;
- n. 2 attraversamenti sul corso d'acqua BV3234 staffati a rete aerea;
- n. 1 attraversamento sul corso d'acqua BV3274 staffato a rete aerea;
- n. 1 attraversamento sul corso d'acqua BV20383 staffato a rete aerea;
- n. 1 attraversamento sul corso d'acqua BV20384 staffato a rete aerea;
- n. 2 attraversamenti sul corso d'acqua BV205492 staffati a rete aerea;
- n. 1 attraversamento sul corso d'acqua BV3322 staffato a rete aerea;
- n. 1 attraversamento sul rio della Moraia in minitrincea su tombatura esistente;
- n. 1 attraversamento sul rio del Carro in minitrincea su tombatura esistente;
- n. 1 attraversamento sul rio del Carro in subalveo;
- n. 1 attraversamento sul rio delle Petraie in subalveo;
- n. 1 attraversamento sul rio Bronzoli in subalveo;
- n. 2 attraversamenti sul corso d'acqua BV20383 in subalveo;
- n. 2 attraversamenti sul corso d'acqua BV20383 in trincea su tombatura esistente;

- n. 1 attraversamento sul corso d'acqua BV3286 in subalveo;
- n. 1 attraversamento sul corso d'acqua BV3323 in subalveo;
- n. 1 attraversamento sul corso d'acqua BV20384 in subalveo;
- n. 1 attraversamento sul fosso di Cecina in subalveo;

DATO ATTO che con il presente atto si autorizzano le sole opere con attraversamenti staffati a linea aerea;

DATO ATTO che le opere previste dal progetto interessano il fosso del Fontanino di Castel Vecchio, nei tratti indicati con il codice BV2816 e BV2824, la forra di Belvedere, nel tratto indicato con il codice BV2815, il rio Gerbi detto rio Vecchio, nei tratti indicati con i codici BV2879, BV2957 e BV3084, il rio delle Piagge, nei tratti indicati con i codici BV2967 e BV3017, la forra di Campore, nel tratto indicato con il codice BV3059, il rio Bronzoli, nei tratti indicati con i codici BV3125 e BV3451, il rio del Carro, nel tratto indicato con il codice BV205611, il rio delle Petraie, nel tratto indicato con il codice BV3241, il rio della Moraia, nel tratto indicato con il codice BV20558, il rio del Carro, nei tratti indicati con i codici BV205612 e BV3172, il rio delle Petraie, nel tratto indicato con il codice BV3241, il rio Bronzoli, nel tratto indicato con il codice BV3451, il fosso di Cecina, nel tratto indicato con il codice BV3438, e i corsi d'acqua senza nome indicati con i codici BV2837, BV3018, BV3210, BV3234, BV3274, BV20383, BV20384, BV205492, BV3322, BV3286 e BV3323, appartenenti al reticolo idrografico individuato con la L.R. 79/2012 aggiornato con D.C.R.T. 25/2024;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di aree appartenenti al demanio idrico nel Comune di Monsummano Terme (PT);

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO che la posa dei cavi in attraversamento comportano l'utilizzo di aree appartenenti al demanio idrico ascrivibile alla casistica "attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti" rappresentata al punto 11 dell'allegato A alla D.G.R.T. 888 del 07/08/2017 "Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico";

DATO ATTO di quanto dichiarato dal richiedente, ovvero che "L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contribuito, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto";

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della L.R. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- i cavi staffati alla rete aerea dovranno essere collocati a un'altezza conforme alla normativa e comunque di almeno 6 metri dal ciglio di sponda o dalla sommità arginale;
- gli scavi dovranno avvenire per tratti di ridotta lunghezza e mantenendoli aperti per il più breve tempo possibile;

- gli scavi per l'installazione di eventuali pozzetti non dovranno in alcun modo arrecare danno alle opere idrauliche esistenti ovvero essere posizionati ad una distanza di 10 metri dal ciglio di sponda o dal piede arginale o dallo spigolo della tombinatura. Qualora tale condizione, per ragioni tecniche, non possa essere rispettata, occorrerà comunque fare salva la fascia di larghezza di 4 metri dal ciglio di sponda o dal piede arginale o dallo spigolo della tombinatura;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- i lavori, venendo realizzati nelle pertinenze di un corso d'acqua, dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni sul sito web: <http://www.cfr.toscana.it/> o <http://www.lamma.rete.toscana.it/> ed in caso di previsioni meteorologiche avverse presidiando costantemente il cantiere;
- le opere dovranno essere realizzate conformemente a quanto rappresentato negli elaborati tecnici prodotti e nessuna modifica in merito potrà essere apportata, oltre quelle prescritte, senza un'ulteriore specifica autorizzazione, pena la revoca immediata dell'atto e la rimozione completa o parziale delle strutture eseguite od in corso di esecuzione senza che il soggetto autorizzato possa avanzare alcuna richiesta di indennizzo o compenso di qualsiasi genere o natura; resta altresì impregiudicato il risarcimento di eventuali danni arrecati alle proprietà pubbliche e private, nonché l'eventuale provvedimento penale a carico dei trasgressori;
- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione per non compromettere la stabilità delle opere di difesa idraulica e delle sponde del corso d'acqua, oltre che per salvaguardare tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;
- eseguita la posa del cavo, si dovrà provvedere al tempestivo ripristino dell'intera area interessata dai lavori, con specifico riguardo per le parti che interessano il corso d'acqua e la fascia di rispetto idraulica, dei quali dovranno essere ricostituite la continuità e l'integrità anche mediante il posizionamento e la compattazione di idonei materiali;
- le opere e le lavorazioni previste in progetto non dovranno causare alcuna riduzione delle sezioni di deflusso e nel caso di accidentale caduta di materiali in alveo, questi andranno tempestivamente rimossi e smaltiti a cura e spese del richiedente;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché non sia determinato aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere oggetto della presente concessione, la società richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento dei cavi ed il ripristino dello stato dei luoghi;
- nei casi in cui la fibra ottica sia posizionata su infrastrutture esistenti non conformi alle disposizioni di cui al R.D. 523/1904 o qualora le condizioni idrauliche del corso d'acqua e delle sue pertinenze siano tali da rendere necessario interventi di adeguamento, nessun rimborso o indennizzo spetterà in merito al proponente per lo spostamento dei cavi;
- in caso di danneggiamenti dovuti ad eventi di piena o cedimenti delle opere idrauliche esistenti, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;
- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;



- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

#### Manutenzione

- la società richiedente esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'efficienza idraulica;
- le attività di manutenzione ordinaria sono soggette a comunicazione trasmessa a questo ufficio con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, mentre la manutenzione straordinaria deve essere preceduta dall'autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904.

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle lavorazioni descritte in premessa. Ogni variazione ed ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo settore per la nuova eventuale autorizzazione prima dell'esecuzione;
- gli scavi dovranno avvenire per tratti di ridotta lunghezza e mantenendoli aperti per il più breve tempo possibile;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di 36 mesi dalla data del presente atto, a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- il richiedente dovrà comunicare a questo settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, anche tramite la casella di posta elettronica del funzionario istruttore, indicata nell'allegato A, specificando il numero della pratica, il richiedente e il Comune dove si svolgono i lavori, il nominativo della ditta esecutrice, i contatti del referente di cantiere e, qualora previsto, il nominativo e i contatti del direttore dei lavori;
- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 42/R/2018, entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività ne dovrà dare comunicazione a questo settore, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente.

#### ONERI E OBBLIGHI del CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Regione Toscana da ogni conseguenza determinata dalla loro inosservanza;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere né subconcedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione.

#### DURATA DELLA CONCESSIONE - REVOCA - DECADENZA - CESSAZIONE:

La concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

L'Amministrazione concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
- violazione del divieto di cessione o sub - concessione a terzi, compresi gli enti pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'area e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio, è eseguito lo sfratto in via amministrativa.

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare i luoghi, a proprie spese e nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti ai quali risulta incorporato, ancorato o staffato, da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità.

CANONE - CAUZIONE - IMPOSTA REGIONALE:

Per effetto delle norme vigenti in materia di infrastrutture di comunicazione elettronica, ed in particolare del D. Lgs. 259/2003, come specificato nella sentenza della Corte di Cassazione 14788/2014, la società richiedente è esente dal pagamento del canone annuo, dalla costituzione della cauzione e dalla corresponsione dell'imposta regionale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. il rilascio, a Open Fiber S.p.a., C.F. e partita IVA 09320630966, con sede legale in Milano, Viale Certosa 2, così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati, della concessione per posa di nuova linea in fibra ottica con la realizzazione di attraversamenti staffati a rete aerea sul reticolo idrografico e relativi parallelismi, nel Comune di Monsummano Terme (PT);
2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;
4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;
5. di dare atto che l'allegato "A" contenente i dati identificativi del Responsabile del procedimento, del funzionario istruttore e del tecnico incaricato, è parte integrante del presente atto;
6. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
7. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;
8. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
9. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
10. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A*

*dati identificativi*

*1160bc1bcb1121bdc7fc92e3900ff904b4cfad9268a8a221aee8f351d1ac72e6*

**REGIONE TOSCANA****DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE****SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE****Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 9915 - Data adozione: 14/05/2025**

Oggetto: RD n. 523/1904 - LR n. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro delle Quercetelle, nel Comune di Vinci per l'esecuzione dei lavori relativi all'attraversamento con due tubazioni del fosso e posa di un tratto di cavidotto enel in fascia di rispetto. Pratica SiDIT 1495/2024

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD011512

## IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 1495/2024, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0206082 del 04/04/2024 presentata dal Comune di Vinci, C.F. 82003210489, con sede legale nel Comune di Vinci, Piazza Leonardo da Vinci n. 29 e l'allegata documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione tecnica;
- Planimetria del progetto scala 1 : 500;
- Sezioni varie del progetto in adeguate scale.

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori relativi all'attraversamento con due tubazioni del corso d'acqua denominato Borro delle Quercetelle e posa di un tratto di cavidotto enel in fascia di rispetto per l'esecuzione dell'opera n. 22571, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 2436/2024;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:

- non altera il buon regime delle acque;
  - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
  - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
  - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
  - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

#### PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 3 (tre) dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;



- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RICORDATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della L.R.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che il presente provvedimento è rilasciato in esenzione di bollo ex art. 16 Tab. Allegato B, D.P.R. n. 642/1972;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 134,40 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a 3 (tre) dodicesimi del canone annuale di € 537,6 riferito al 2024 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 67,20 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J

0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare la concessione al Comune di Vinci, C.F. 82003210489, con sede legale nel Comune di Vinci, Piazza Leonardo da Vinci n. 29 per l'occupazione di porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro delle Quercetelle, nel Comune di Vinci per l'esecuzione dell'opera n. 22571, lavori relativi all'attraversamento con due tubazioni del fosso e posa di un tratto di cavidotto enel in fascia di rispetto, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
  - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
  - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec [comune.vinci@postacert.toscana.it](mailto:comune.vinci@postacert.toscana.it) e del tecnico incaricato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA****DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE****SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE****Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 9923 - Data adozione: 13/05/2025**

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche superficiali per uso CIVILE (IRRIGAZIONE VERDE PRIVATO) - derivazione dal LAGO DEL CASALONE formato dallo sbarramento del Fosso della Marsigliana in località TRIBOLI, mediante un opera di presa ubicata nell'area prospiciente il terreno individuato al N.C.T. del Comune di IMPRUNETA - Pratica SIDIT n. 151/22 (Interna n. 970). Rettifica.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD011316

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 14338 del 18/07/2022 della Regione Toscana con il quale è stata rilasciata la concessione di derivazione di acqua pubblica Codice locale n. 970, di acque pubbliche superficiali per uso CIVILE (IRRIGAZIONE VERDE PRIVATO) – derivazione dal LAGO DEL CASALONE formato dallo sbarramento del Fosso della Marsigliana in località TRIBOLI, mediante un opera di presa ubicata nell'area prospiciente il terreno individuato al N.C.T. del Comune di IMPRUNETA al foglio di mappa n. 48 particella n. 186;

CONSIDERATO CHE per mero errore materiale nel citato Decreto n. 14338 del 18/07/2022 della Regione Toscana e nel Disciplinare ad esso allegato quale parte integrante e sostanziale è stato indicato quale uso della risorsa idrica CIVILE anziché PRIVATO DA ACQUE SUPERFICIALI;

DATO ATTO che per l'intervenuta modifica è necessario rettificare il canone annuo di € 83,86 (*euro ottantatré virgola ottantasei centesimi*) in € 35,34 (*euro trentacinque virgola trentaquattro centesimi*);

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

Tutto ciò premesso e considerato

## DECRETA

1. di modificare l'uso della risorsa idrica riportato nel Decreto 14338 del 18/07/2022 della Regione Toscana e nel Disciplinare ad esso allegato quale parte integrante e sostanziale da CIVILE a PRIVATO DA ACQUE SUPERFICIALI;

2. di dare atto che, ai sensi della D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP) e per l'intervenuta modifica, il canone annuo è rettificato in € 35,34 (*euro trentacinque virgola trentaquattro centesimi*) anziché € 83,86 (*euro ottantatré virgola ottantasei centesimi*);

3. di mantenere inalterate tutte le altre condizioni previste nel Decreto Dirigenziale n. 14338 del 18/07/2022 della Regione Toscana e del Disciplinare ad esso allegato quale parte integrante e sostanziale;

4. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Impruneta;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

**Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 9928 - Data adozione: 14/05/2025**

Oggetto: R.d. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento-Pratica SiDIT n. 640/2025-5012/2016; Codice locale n. 4621. Variante sostanziale alla concessione di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Poggibonsi, Località Fontana.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD011511

## IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

VISTO l'art. 1 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19 recante "Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021" con il quale è stata abrogata l'imposta regionale sulle concessioni di acque pubbliche, prevista dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della L.R. n. 2 del 30/12/1971, a partire dall'anno di imposta 2019;

RICHIAMATA la concessione di derivazione di acque pubbliche SIDIT Procedimento-Pratica n. 2820/2023-5012/2016, Codice Locale 4621, rilasciata con Decreto della Regione Toscana n. 10572 del 17/05/2024;

CONSIDERATO che con domanda in data 08/01/2025 al numero protocollo 0008320 il richiedente come meglio identificato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), ha fatto richiesta di Variante sostanziale alla concessione di derivazione di acqua pubblica Codice Locale 4621, nel Comune di Poggibonsi, Località Fontana, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 66, particella n. 308 ad uso AGRICOLO;



VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media (PMA) di 0,063 l/s, per un fabbisogno di 2.000 metri cubi annui, destinati ad uso AGRICOLO;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato in data 28/04/2025, tramite bonifico su C/C bancario IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018 intestato a Regione Toscana, la somma di € 3,18 (*euro tre virgola diciotto centesimi*) a titolo di integrazione della cauzione di € 84,50 già versata, per un totale di € 87,68 (*euro ottantasette virgola sessantotto centesimi*), a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo, e la somma di € 86,62 (*euro ottantasei virgola sessantadue centesimi*) a titolo di canone anticipato per l'annualità 2025;

DATO ATTO CHE il richiedente come meglio identificato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A) ha sottoscritto in data 28/04/2025 il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente come meglio identificato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), la Variante sostanziale alla concessione di derivazione di acqua pubblica Codice Locale 4621, tramite POZZO ubicato al foglio n. 66, particella n. 308 in Comune di Poggibonsi, Località Fontana, per uso AGRICOLO per una portata media di 0,063 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 20 con decorrenza dalla data del presente atto;
3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi della D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 87,68 (*euro ottantasette virgola sessantotto centesimi*);

6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Poggibonsi;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

*Allegati n. 1*

*A*

*DISCIPLINARE*

*71c2ec9eb575dfc9ad36149cd1a49fe64bc57dab75865a1187271fbf4af1553f*



**REGIONE TOSCANA**

**DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE**

**SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE**

**Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

**Numero adozione: 9939 - Data adozione: 09/05/2025**

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 50/2021. Concessione porzione da area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Bicchieraia, in Comune di Arezzo per scarico rete acque miste - 02FO0031SP. Pratica SiDIT n. 1638/2025

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/05/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD009919

## IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n.55”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la Legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016”;

## RICHIAMATI:

- il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;
- il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri).”
- l’Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori relativi ad occupazioni del demanio idrico ad opera di impianti e reti di approvvigionamento idropotabile gestite dalla Società Nuove Acque S.p.A, c.f. 01616760516, con sede legale in Comune di Arezzo Loc. Poggio Cuculo Fraz. Patrignone n. 62;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016 ”;

VISTA l’istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n.1638/2025, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 35500 del 20/01/2023 presentata dalla Società Nuove Acque S.p.A, c.f. 01616760516, con sede legale in Comune di Arezzo Loc. Poggio Cuculo Fraz. Patrignone n. 62, con allegata una Dichiarazione asseverata in formato digitale a firma del tecnico incaricato;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l’incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

PRESO ATTO che nella Dichiarazione inoltrata si assevera la compatibilità idraulica dell’occupazione del demanio idrico della seguente opera:

- Scarico rete acque miste - 02FO0031SP - Materiale condotta: CLS - Pozzetto 2m x 2m, tubazione di scolmo Ø800 Autoportante sul corso d’acqua denominato Torrente Bicchieraia, in Comune di Arezzo, come descritto e rappresentato nella dichiarazione asseverata

CONSIDERATO che le opere sopra descritte comportano l’utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d’acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all’Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori sopra richiamato e pertanto ai sensi dell’art. 13 comma 1 lettera c) del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i si può procedere ad assegnazione diretta dell’area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell’art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione che descrive le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la sussistenza dei presupposti di legge per l’occupazione di tali aree, è quella agli atti del procedimento n. 1453/2023;

PRESO ATTO che il tecnico incaricato assevera che l’opera:

- non altera il buon regime delle acque;
- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non aggrava il rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non aggrava il rischio per le persone;

DATO ATTO che, nella gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

#### PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere asseverate, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.38, comma 1, del Regolamento 60/R/2016, ad eseguire a proprie spese e non appena

ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni della l.r.80/2015, del Reg. 60/R/2016 sulle opere idrauliche, nonché delle ulteriori prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) opere difformi da quanto asseverato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca da bollo cartacea n. 01210029720887 del 21/02/2025

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 224,00 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;

- € 226,24 a titolo di canone concessorio riferito al 2024, al netto dello sconto del 20% previsto per i gestori di pubblici servizi, mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 113,12 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione riferita al 2024 sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580
- € 438,20 a titolo di canoni concessori pregressi riferiti alle annualità 2022-2023 sul conto Banco Posta codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 219,10 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione riferita alle annualità 2022-2023 sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di prendere atto della dichiarazione asseverata così come descritto in narrativa e di conseguenza autorizzare il mantenimento delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904;
2. di accordare alla SocietàNuove Acque S.p.A, c.f. 01616760516, con sede legale in Comune di Arezzo Loc. Poggio Cuculo Fraz. Patrignone n. 62 , la Concessione per:
  - Scarico rete acque miste - 02FO0031SP - Materiale condotta: CLS - Pozzetto 2m x 2m, tubazione di scolmo Ø800 Autoportante sul corso d'acqua denominato Torrente Bicchieraia, in Comune di Arezzo, come descritto e rappresentato nella dichiarazione asseverata;
3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 a decorrere dall'1/01/2022;
4. di stabilire che il canone di concessione è pari a € 226,24 secondo quanto riportato al p.to 6.4 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, al netto dello sconto del 20% previsto per i gestori di pubblici servizi, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la gestione dell'area demaniale sia sottoposta alle prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di dare atto che:
  - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec protocollo@cert.publiacqua.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



## **MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE**

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

**Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.**

**La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.**

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

### **SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T**

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

#### **FORMATO**

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

**NOME ENTE**

**TIPOLOGIA ATTO** (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

**NUMERO ATTO e DATA** (se presenti)

**OGGETTO** dell'atto

**TESTO** dell'atto

**FIRMA** dell'atto in fondo allo stesso

**NON DEVONO** essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile\_atto>\_Allegato1.pdf, <nomefile\_atto>\_Allegato2.pdf, " , ecc.)

**ALLEGATI:** FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

**IL FILE FINALE** (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**